

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

---

# ANNALI DI STATISTICA

.....  
**Serie 4.<sup>a</sup>**  
.....

STATISTICA DEGLI IMPIEGATI E DEI PENSIONATI DELLO STATO,

.....  
**Parte 1.<sup>a</sup>**  
.....

PROGETTO DI RIFORMA DELLE LEGGI SULLE PENSIONI  
CIVILI E MILITARI.



ROMA  
REGIA TIPOGRAFIA  
D. RIPAMONTI  
—  
1884



# INDICE

delle materie contenute nel presente Volume

## DISEGNO DI LEGGE

*presentato dal ministro delle finanze d'accordo coi ministri della guerra e della marina per la riforma delle pensioni civili e militari.*

### PARTE PRIMA.

	Pag.
<b>Relazione</b> . . . . .	1
<b>Disegno di Legge</b> . . . . .	67
<b>Tabella</b>	
A. — Coefficienti di pensione vitalizia per ogni 1000 lire di stipendio e per un contributo annuo dell'1 per cento al saggio d'interesse del 5 per cento . . . . .	83
»    B. — Valori capitali delle annualità vitalizie e temporanee di una lira al saggio del 5 per cento . . . . .	91
»    C. — Valori delle ritenute per ogni 100 lire di stipendio . . . . .	92
<b>Allegato</b>	
L. — Bilancio tecnico delle pensioni della categoria C al 31 dicembre 1881 . . . . .	93
» <i>L<sup>bis</sup></i> — Pensioni civili e militari iscritte al 31 dicembre 1881 e liquidate in anni anteriori al 1881 — Calcolo dei valori capitali corrispondenti agli assegni annui anteriori . . . . .	94
» <i>L<sup>ter</sup></i> — Tavole dei valori capitali d'anni di pensione e temporanee . . . . .	98

<b>Allegato</b>	<b>M</b>	<b>—</b>	<b>Risultamenti finali al 31 dicembre 1891 delle contabilità speciali delle pensioni delle categorie A, B e C . . . . .</b>	<b>Pag.</b>
				108
»	<i>M bis</i>	—	Entrata. . . . .	110
»	<i>M ter</i>	—	Spesa . . . . .	114
»	<i>N</i>	—	I. Liquidazioni di pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge agli impiegati civili ed ai militari con stipendi soggetti a ritenuta. . . . .	117
»	»	—	II. Liquidazione delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge alle vedove degli impiegati civili dello Stato ed a quelle dei militari. . . . .	122
»	<i>N bis</i>	—	Tavole di confronto tra le pensioni conferite colle leggi vigenti agli impiegati civili ed ai militari con stipendio soggetto a ritenuta, ed alle loro vedove; e quelle proposte colla nuova legge . . . . .	126

---

PARTE SECONDA

*Allegati Statistici*

I.

**Statistica degli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881:**

	Pag.
NOTE ILLUSTRATIVE . . . . .	147

TAVOLE.

TAVOLA	I. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Concetto e Diplomazia . . . . .	161
»	II. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item . . . . .	162
»	III. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Diplomazia . . . . .	163
»	IV. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item . . . . .	164
»	V. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Magistratura . . . . .	165
»	VI. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item . . . . .	166
»	VII. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Insegnanti . . . . .	167
»	VIII. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item . . . . .	168

TAVOLA		Pag.
	IX. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Concetto, Diplomazia, Magistratura e Insegnanti. . . . .	169
»	X. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item. . . . .	170
»	XI. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Ragioneria	171
»	XII. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item. . . . .	172
»	XIII. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Ordine .	173
»	XIV. — Item. — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item. . . . .	174
»	XV. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> — Categoria: Basso personale	175
»	XVI. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item. . . . .	176
»	XVII. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato (escluso il basso personale) in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i>	177
»	XVIII. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> — Item. . . . .	178
»	XIX. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . . . . .	179
»	XX. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> — Item. . . . .	180
»	XXI. — Classificazione dei militari dell'esercito di terra, in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Ufficiali.	181
»	XXII. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item. . . . .	182
»	XXIII. — Classificazione dei militari dell'esercito di terra in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Sott'ufficiali e soldati del corpo dei carabinieri e di quello dei veterani . . . . .	183
»	XXIV. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item. . . . .	184
»	XXV. — Classificazione dei militari dell'armata di mare in attività di servizio, in aspettativa o in	

	disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Ufficiali. . . . .	Pag. 185
TAVOLA XXVI.	— Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item . . . . .	186
» XXVII.	— Classificazione dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . — Categoria: Ufficiali. . . . .	187
» XXVIII.	— Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . — Item . . . . .	188
» XXIX.	— Classificazione dei militari dell'esercito di terra (esclusi i sott'ufficiali dell'esercito permanente) e dell'armata di mare in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . . . . .	189
» XXX.	— Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> . . . . .	190
» XXXI.	— Classificazione dei sott'ufficiali dell'esercito permanente in attività di servizio al 1° ottobre 1881, <i>per anni di età e di servizio</i> . . . . .	191

## II.

### Statistica degli impiegati civili, delle vedove ed orfani di impiegati civili pensionati nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 aprile 1864.

NOTE ILLUSTRATIVE . . . . .	192
-----------------------------	-----

## TAVOLE.

TAVOLA	I. — Classificazione degli impiegati civili dello Stato pensionati nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per anni di servizio e di età all'entrata in pensione di cinque in cinque anni</i> . . . . .	207
»	II. — Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> — Item . . . . .	208
»	III. — Item — <i>per ammontare della pensione e per anni di servizio</i> — Item . . . . .	209
»	IV. — Classificazione degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per anni di servizio e per massimo ammontare della pensione</i> relativamente allo stipendio medio degli ultimi tre anni, e che avrebbero diritto ad un	

		Pag.
	aumento di pensione se questa non avesse altro limite che lo stipendio medio - Item . . .	210
TAVOLA	IVbis - Item — <i>per anni di servizio e per aumento di pensione</i> — Item . . . . .	210
»	V. — Classificazione degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per ammontare della pensione e per età all'entrata in pensione</i> — Item . . . . .	211
»	VI. — Item — <i>per categoria d'impiego ultimo e per anni di servizio</i> — Item . . . . .	212
»	VII. — Classificazione delle vedove di impiegati civili, pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per anni di servizio e di età del marito al momento del suo decesso</i> — Item . . . . .	214
»	VIII. — Classificazione delle vedove di impiegati civili morti in servizio, pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per anni di servizio e di età del marito al momento del suo decesso, di cinque in cinque anni</i> . . . . .	214
»	IX. — Classificazione delle vedove degli impiegati civili pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge del 14 aprile 1864, <i>per importo della loro pensione e per anni di servizio del marito</i> — Item . . . . .	215
»	X. — Item — <i>per ammontare dell'ultimo stipendio, o media triennale, e per anni di servizio del marito, di cinque in cinque anni</i> — Item . . . . .	216
»	XI. — Item — <i>per la loro età all'entrata in pensione e per l'ammontare di questa</i> — Item . . . . .	217
»	XII. — Classificazione delle vedove di impiegati civili già pensionati, pensionate nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per ammontare della pensione e per anni di età della vedova all'entrata in pensione</i> — Item. . . . .	218
»	XIII. — Classificazione delle vedove degli impiegati civili pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per l'età loro e per quella del marito al momento del suo decesso</i> — Item . . . . .	219
»	XIV. — Classificazione delle vedove degli impiegati civili pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per anni di servizio del marito e per massimo della pensione relativamente allo stipendio ultimo (o media triennale e degli stipendi del marito), e per l'aumento di pensione a cui avrebbero diritto, se questa non avesse altro limite che quello di stipendio medio</i> — Item . . . . .	220
»	XV. — Classificazione delle vedove di impiegati civili, già pensionati, pensionate nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per</i>	

	Pag.
	<i>ammontare della pensione del marito e pel numero degli anni di godimento della medesima — Item . . . . .</i> 221
TAVOLA XVI. —	Classificazione degli orfani di impiegati civili, pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, <i>per anni di età e di servizio del padre al momento del decesso — Item . . . . .</i> 221
» XVII. —	Item — <i>per ammontare dello stipendio ultimo ed anni di servizio del padre — Item . . . . .</i> 222
» XVIII. —	Item — <i>per ammontare delle loro pensioni e per anni di servizio del padre — Item . . . . .</i> 223
» XIX. —	Item — col massimo della pensione relativamente allo stipendio ultimo (o media triennale), e che avrebbero diritto ad aumento di pensione, se questa non avesse altro limite che il terzo dello stipendio <i>per anni di servizio del padre e per ammontare della loro pensione — Item . . . . .</i> 223

### III.

**Statistica dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare delle vedove, orfani e congiunti militari pensionati nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865.**

NOTE ILLUSTRATIVE. . . . .	224
----------------------------	-----

### TAVOLE.

TAVOLA I. —	Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di <i>invalidità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per anni di età e di servizio all'entrata in pensione, di cinque in cinque anni . . . . .</i> 241
» II. —	Classificazione dei sott'ufficiali e soldati dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di <i>invalidità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per anni di età e di servizio all'entrata in pensione — Item . . . . .</i> 241
» III. —	Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di <i>invalidità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per ammontare della pensione, e per anni di età all'entrata in pensione — Item . . . . .</i> 242

TAVOLA		Pag.
	IV. — Classificazione dei sott'ufficiali e soldati dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di <i>invalidità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per importo della pensione e per anni di età all'entrata in pensione</i> — Item . . . . .	242
»	V. — Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di <i>anzianità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi del 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per anni di età e di servizio all'entrata in pensione</i> . . . . .	243
»	VI. — Classificazione dei sott'ufficiali e soldati dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di <i>anzianità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per anni di età e di servizio all'entrata in pensione</i> . . . . .	243
»	VII. -- Classificazione dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di <i>anzianità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per ammontare della pensione e per anni di età all'entrata in pensione di cinque in cinque anni</i> . . . . .	244
»	VIII. — Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa d' <i>invalidità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> — Item . . . . .	245
»	IX. — Classificazione complessiva degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di <i>anzianità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio</i> — Item . . . . .	246
»	X. — Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa d' <i>invalidità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per ammontare della pensione e per anni di servizio</i> — Item . . . . .	247
»	XI. — Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa d' <i>anzianità</i> nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per ammontare della pensione e per anni di servizio</i> — Item . . . . .	247
»	XII. — Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio	

		e 26 marzo 1865, per ammontare della pensione e per anni di servizio — Item . . . . .	Pag. 248
TAVOLA	XIII.	— Classificazione dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare pensionati nel sedicennio 1865-1880, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per anni di età e di servizio all'ingresso in pensione — Item . . . . .	248
»	XIV.	— Classificazione dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare pensionati nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per ammontare della pensione e per anni di età all'ingresso in pensione — Item. . . . .	249
»	XV.	— Classificazione delle vedove di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, i mariti delle quali erano già pensionati per causa d'invalidità o morti in guerra, o per cause di ferite riportate in guerra, o morti per causa di servizio, pensionate nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi del 7 febbraio e 26 marzo 1865, per stipendio ultimo e per anni di servizio del marito — Item . . . . .	249
»	XVI.	— Classificazione delle vedove di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, i mariti delle quali erano già pensionati per causa di anzianità o morti in servizio (per cause indipendenti dallo stesso) con 25 o più anni di servizio, pensionate nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi del 7 febbraio e 26 marzo 1865, per stipendio ultimo e per anni di servizio del marito — Item . . . . .	250
»	XVII.	— Classificazione delle vedove di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, i mariti delle quali o erano già pensionati per causa d'invalidità, o morti in guerra o per causa di ferite riportate in guerra o per causa di servizio, pensionate nel sedicennio 1865-1880, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per ammontare della pensione e per anni di età della vedova all'entrata in pensione di cinque in cinque anni . . . . .	250
»	XVIII.	— Classificazione delle vedove di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, i cui mariti erano già pensionati per anzianità o morti in servizio (per causa da esso indipendente) con 25 e più anni di servizio, pensionate nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi del 7 febbraio e 26 marzo 1865, per ammontare della pensione e per anni di età della vedova all'entrata in pensione — Item . . . . .	251
»	XIX.	— Classificazione degli orfani di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7	

	febbraio e 26 marzo 1865, <i>per stipendio ultimo e per anni di servizio</i> — Item . . . . .	Pag. 251
TAVOLA XX.	— Classificazione dei congiunti (genitori, sorelle, ecc., ed orfani) di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, <i>per stipendio ultimo dei rispettivi figli, fratelli e padri e per pensione cumulativa dei congiunti ed orfani</i> — Item.	252

## IV.

**Censimento dei pensionati dello Stato  
viventi al 31 dicembre 1881.**

NOTE ILLUSTRATIVE . . . . .	253
-----------------------------	-----


## TAVOLE.

TAVOLA	I. — Pensionati civili . . . . .	263
»	II. — Pensionati militari . . . . .	265
»	III. — Vedove di impiegati civili pensionate colla condizione dello stato vedovile . . . . .	267
»	IV. — Vedove di militari pensionate colla condizione dello stato vedovile. . . . .	269
»	V. — Orfane pensionate a vita colla condizione dello stato nubile . . . . .	271
»	VI. — Orfani pensionati a vita . . . . .	273
»	VII. — Orfani con assegno fino al 21° anno . . . . .	274
»	VIII. — Orfane con assegno fino al 21° anno colla condizione dello stato nubile . . . . .	275
»	IX-A. — Orfani con assegno fino al 14° anno . . . . .	275
»	IX-B. — Orfani con assegno fino al 15° anno . . . . .	275
»	IX-C. — Orfani con assegno fino al 18° anno . . . . .	276
»	IX-D. — Orfani con assegno fino al 20° anno . . . . .	276
»	X-A. — Orfane con assegno fino al 12° anno . . . . .	276
»	X-B. — Orfane con assegno fino al 15° anno colla condizione dello stato nubile . . . . .	277
»	X-C. — Orfane con assegno fino al 18° anno colla condizione dello stato nubile . . . . .	277
»	X-D. — Orfane con assegno fino al 20° anno colla condizione dello stato nubile . . . . .	277
»	XI. — Orfane con assegno temporaneo concesso dopo il 21° anno colla condizione dello stato nubile.	278
»	XII. — Orfani con assegni godibili nello stato di infermità . . . . .	278
»	XIII. — Pensionati militari revocati e riformati (pensioni temporanee). . . . .	279
»	XIV. — Enti morali . . . . .	279
»	XV. — Pensionati di cui ignorasi l'anno di nascita .	279
»	XVI. — Pensionati per cause politiche . . . . .	280

## ERRATA-CORRIGE

Pag. 35, linea 16 di sotto	<i>invece di</i>	liquidato	<i>Leggasi</i>	calcolato
» 45, » 2 » »	»	1,2	»	9,5
» 45, » 1 » »	»	3,982,954,90	»	3,987,094.00
» 49, » 15 » sopra	»	11,942,133	»	11,942,733
» 49, » 16 » »	»	L. 16,846,533	»	L. 16,847,133
» 50, » 10 » »	»	209,852	»	229,852
» 85, » 10 » sotto — colonna	33	»	»	»
» 89, » 2 » »	»	35	»	»
» 92, » 3 » »	»	P	»	»
» 96, » 3 » »	»	5 <sup>a</sup>	»	»
» 96, » 1 » »	»	5 <sup>a</sup>	»	»
» 97, » 3 » »	»	5 <sup>a</sup>	»	»
» 97, » 2 » »	»	6 <sup>a</sup>	»	»
» 100, » 8 » sopra	»	11 <sup>a</sup>	»	»
» 102, » 1 » »	»	6 <sup>a</sup>	»	»
» 102, » 9 » »	»	6 <sup>a</sup>	»	»
» 103, » 12 » sotto	»	28 <sup>a</sup>	»	»
» 104, » 3 » sopra	»	2 <sup>a</sup>	»	»
» 105, » 2 » sotto	»	20 <sup>a</sup>	»	»
» 105, » 4 » sopra	»	25 <sup>a</sup>	»	»
» 110, » 5 » »	»	»	»	»
» 111, » 19 » »	»	»	»	»
» 111, » 11 » sotto	»	»	»	»
» 111, » 8 » »	»	»	»	»
» 111, » 5 » »	»	»	»	»
» 112, » 3 » sopra	»	»	»	»
» 161, » 5 » sotto	»	»	»	»
» 161, » 1 » »	»	»	»	»
» 161, » 1 » »	»	»	»	»
» 227, » 2 » »	»	»	»	»
» 229, colonna 5 <sup>a</sup>	»	»	»	»
» 230, » 2 <sup>a</sup>	»	»	»	»
» 267, ultima linea	»	»	»	»
» 267, penultima colonna	»	»	»	»
» 267, » » »	»	»	»	»
» 272, » 2 <sup>a</sup> »	»	»	»	»
» 272, » 2 <sup>a</sup> »	»	»	»	»

Nella Tav. II (in litografia) le cifre della 1<sup>a</sup> colonna del Quadro B devono essere permutate con quelle sulla medesima linea della 6<sup>a</sup> colonna del medesimo quadro.



## I. PARTE

*Relazione ministeriale e testo  
del disegno di legge.*



## DISEGNO DI LEGGE

presentato da S. E. il Ministro delle Finanze (MAGLIANI) di concerto col Ministro della Guerra (FERRERO) e con quello della Marina (ACTON) alla Camera dei Deputati il giorno 25 novembre 1882, per la Riforma delle Pensioni Civili e Militari. (*Atti Parl., Cam. dei Dep., Leg. XIV, 1<sup>a</sup> Sess., n° 300 e Leg. XV, 1<sup>a</sup> Sess., n° 22*).

- 1° Relazione ministeriale e testo del disegno di legge;
- 2° Allegati statistici.

## AVVERTENZA

---

Negli allegati statistici ai N. I, II, III, del disegno di legge inseriti nel presente volume, le tavole di classificazione degli impiegati, dei pensionati, delle loro vedove e dei loro orfani, sono riportate per quinquennio di età e di tempo di servizio.

*Signori!*

Sino dalla unificazione del regno, il rapido accrescersi del debito vitalizio aveva destato serie preoccupazioni nel paese e nel Parlamento, e fatto sorgere il desiderio che questo importante servizio fosse riordinato per guisa da scemare gli oneri mano a mano divenuti più gravi al bilancio dello Stato.

La legge del 14 aprile 1864 per gl'impiegati civili, quelle del 7 febbraio 1865 e del 26 marzo dello stesso anno per i militari di terra e di mare, colle quali si dava unità legislativa alle svariate e numerose disposizioni che negli antichi Stati regolavano le pensioni, per quanto non fossero del soverchio favorevoli agl'impiegati, non furono efficaci ad appagare i desideri di quelli che volevano diminuito nel bilancio un peso, giudicato allora incomportabile per la pubblica finanza.

Ed anzi, la esecuzione di queste leggi era appena iniziata, che il Parlamento invitava in ripetute occasioni il Governo a rivederle e mutarle, col precipuo intendimento di sollevare la finanza e dare agio in pari tempo all'amministrazione di liberarsi da alcuni elementi che, per avventura, non fossero più adatti al servizio.

La necessità di una riforma della legge sulle pensioni comincia ad esser riconosciuta ed affermata con solennità nella relazione che riassume le lunghe e sapienti discussioni di quella eletta Commissione nominata nel 1866, con incarico di studiare più urgenti provvedimenti finanziari da adottarsi, e nella esposizione fatta in quell'anno dall'onorevole ministro delle finanze.

Il voto espresso in quell'importante documento parlamentare tardò a diventare criterio fondamentale della invocata riforma, ma nondimeno segnò un passo notevolissimo, poichè accennava la via per la quale dovevamo incamminarci.

Più tardi, nel marzo 1870, un ordine del giorno approvato dalla Camera invitava il Governo a preparare un progetto di riforma sulle leggi di pensione e sulla disponibilità. Infatti l'onorevole ministro delle finanze, ossequente alla deliberazione della Camera, presentava nel dicembre dell'anno successivo un progetto di modificazioni alla legge del 14 aprile 1864, ed all'altra del 19 luglio 1862, sui cumuli di stipendi, riservandosi di proporre più tardi la riforma di quella dell'11 ottobre 1863 sulla disponibilità. Tale disegno di legge non conteneva che poche disposizioni, intese a restringere ognora più i diritti concessi da quella nel 1864 agl'impiegati civili; per cui, la persuasione da un lato di non potere arrecare con esso alcun vantaggio immediato e sensibile al bilancio, riducendosi gli effetti di quei provvedimenti alla sola economia di alcune centinaia di migliaia di lire, e dall'altro lato i reclami degl'impiegati, i quali si vedevano lesi nei diritti che essi consideravano come acquisiti, impedirono che siffatto disegno divenisse legge in quella o in altra sessione.

Del debito vitalizio si trattò più ampiamente in occasione dei bilanci preventivi del 1874, ma non per questo si venne a migliori risultamenti; imperocchè fosse allora opinione concordemente accolta che degli oneri incessanti onde accrescevasi il bilancio dovesse accagionarsi il potere esecutivo per gli assegni facoltativi delle pensioni, e che pertanto si potesse facilmente ottenere una diminuzione del debito vitalizio per la sola opera del Governo, restringendo in cifre esigue quelle fissate annualmente nel bilancio di ciascun Ministero per il servizio delle pensioni. Però, diminuendo tali assegni, non si scemavano i diritti degl'impiegati al conseguimento delle pensioni, laonde creavasi una illusione ben tosto dissipata dai bilanci consuntivi.

Tuttavia non vogliamo con questo negare che il regio decreto 23 novembre 1871, col quale impedivasi ai Ministri di oltrepassare la somma stanziata nel bilancio preventivo per le pensioni da accordarsi per i collocamenti a riposo d'autorità, non fosse misura prudente ed opportuna. Ma non erano da attendersene importanti risultamenti.

Nemmeno poi era del tutto giustificabile di dar colpa del cresciuto debito vitalizio alle leggi del 1864 e del 1865, che lungi dall'aver ottenuto il loro pieno svolgimento, potevano dirsi entrate appena in vigore.

Di vero assai tempo richiedesi per riconoscere gli effetti di una legge sulle pensioni; dappoichè il diritto dell'assegno di riposo non possa nascere se non dopo molti anni di servizio ed ogni pensione sia un debito che si svolge in un numero di bilanci successivi quanti sono gli anni che dura in vita il pensionato, e si estingue colla morte di lui, della vedova, o col giungere dei figli all'età maggiore.

Anche il procedimento della disponibilità per riduzione d'ufficio valse a ben poco; anzi, in luogo di mitigare, accrebbe forse l'onere del debito vitalizio; ed era naturale. Gli anni passati in disponibilità sono computati tutti come anni di servizio utile per la pensione, quindi non giovano a scemare le pensioni, nè possono prostrarre il tempo dal quale comincia il diritto a pensione. Per tal modo, il provvedimento applicato ebbe conseguenze che aggravarono il male peggiorando di più in più le condizioni della pubblica finanza.

Perfanto, falliti alla prova gli espedienti immaginati, per essere riusciti inefficaci a dare qualche risultato decisivo rispetto al bilancio dello Stato, ripresentavasi più urgente la necessità di una vera e propria riforma. E tanto più ci appare oggi imperioso tale bisogno, inquantochè alle leggi sulle pensioni già vigenti, altre se ne aggiunsero posteriormente, le quali, a completo svolgimento, peseranno notevolmente sul bilancio, e renderanno più grave e difficile la liquidazione di quello che non potesse esserlo in addietro, qualora non si fosse pensato di provvedere a tempo.

Era dunque naturale che la Camera si dimostrasse inquieta per cotesto accrescimento del debito vitalizio, che non si giungeva a frenare, e che minacciava anzi di svolgersi con rapidità maggiore.

Ma la riforma razionale delle pensioni doveva essere preceduta dall'ordinamento del debito creato dagli antichi sistemi, ed a ciò in parte fu provveduto con la legge del 7 aprile 1881, la quale consolidò il debito vitalizio. Rimane ora da stabilire il modo di pagamento dei debiti che hanno origine nei diritti acquisiti dagli impiegati attualmente in servizio. Allora sarà possibile di restituire le pensioni alla loro vera funzione di assicurazione e di ridurle a rappresentare, per così dire, il frutto vitalizio dei prelevamenti annui fatti sullo stipendio e posti ad interesse. Infatti una volta provveduto ai debiti creati con gli antichi sistemi questi assegni nuovi di bilancio, messi a parte in una Cassa speciale, andranno man mano accumulandosi e seguiranno l'impiegato per tutta la durata del servizio, di guisa che la pensione non sarà altro che l'interesse del capitale formatosi in questo periodo con le ritenute e col concorso dello Stato. Così questi assegni annui di bilancio per le pensioni potranno essere considerati quali veri corrispettivi di servizi attuali, quasi ch'è fossero aumenti di stipendio; rappresenteranno l'onere attuale effettivo delle pensioni e cesseranno per tal modo di figurare in bilancio come partite del debito vitalizio delle somme, le quali in fondo non sono che capitali destinati all'estinzione di debiti già creati.

Adunque convertendo l'onere delle pensioni già liquidate fino al 1881 in debito perpetuo dello Stato non solo si è fatta un'operazione utile per la finanza, alleggerendo il bilancio della spesa in modo che il servizio del prestito per l'abolizione del corso forzato non turbasse l'equilibrio finanziario; ma si è affrettato lo studio di un disegno di legge sulle pensioni fondato sopra basi tali da appagare i voti del Parlamento e da conciliare ad un tempo gli interessi della finanza coi desiderati miglioramenti dei nostri servizi amministrativi.

Pertanto siamo lieti di poter, coadiuvati nell'opera nostra da una Commissione composta di uomini eminenti per dottrina e lunga esperienza dei pubblici affari ad a cui ci è grato di poter pubblicamente attestare la nostra riconoscenza, presentare alla Camera i risultamenti di un lavoro pel quale si sono instituite indagini delicate e numerose quante forse non hanno mai preceduto la redazione di alcun disegno di legge consimile.

E la larghezza con cui tali studi preparatori sono stati condotti basterà, confidiamo, a scusare il breve indugio da noi frapposto nella presentazione di questo disegno di legge.

## II.

La legge del 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili pone come condizione generale al diritto di collocamento a riposo, l'aver compiuto 40 anni di servizio, ovvero l'aver raggiunto 65 anni di età con 25 anni di servizio.

Per eccezione è ammesso il collocamento a riposo dopo 25 anni se l'impiegato è per infermità inabile al servizio, o ne è dispensato e posto in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici.

Se la inabilità al servizio o la dispensa colpiscono l'impiegato prima che abbia compiuto i 25 anni di servizio ma dopo i 10, egli ha diritto ad una indennità eguale a tanti dodicesimi sulle prime 2000 lire di stipendio e a tanti diciottesimi sul resto, quanti sono gli anni di servizio. La pensione è liquidata sulla media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio effettivo e non può eccedere le 8000 lire, nè i quattro quinti dello stipendio.

Per i militari, la legge del 7 febbraio 1865 pone per condizione al diritto di collocamento a riposo, l'aver compiuto 30 anni di servizio pei capitani od ufficiali di grado superiore, e 25 anni per i tenenti, sottotenenti, sottufficiali e soldati, purchè si sia raggiunta l'età stabilita dalla legge, variabile col grado, da un massimo di 60 anni da un minimo di 45.

È conservata l'eccezione analoga a quella stabilita per gli impiegati civili quando, dopo 25 anni di servizio, il militare abbia contratto infermità che lo rendano inabile a proseguirlo, ovvero avvenga lo scioglimento o la riduzione del corpo.

Le pensioni sono graduate secondo una tabella che va da un minimo corrispondente a 30 anni di servizio per i capitani e per gli ufficiali superiori, ed a 25 anni per i militari di grado inferiore fino ad un massimo per 40 e più anni di servizio.

All'inabile al servizio con grado superiore a quello di tenente, che ha meno di 30 e più di 25 anni, compete una pensione di tanti trentesimi del minimo fissato pel suo grado, quanti sono gli anni di servizio.

Norme analoghe sono sancite colla legge del 26 marzo 1865 per i militari della regia marina.

Questi sono i criteri fondamentali che informano le nostre

disposizioni legislative intorno alle pensioni: disposizioni che ben poco si discostano da quelle straniere.

Non pare pertanto inutile soffermarsi a prenderle brevemente in esame, perocchè in tal modo potranno esser messe in chiara luce la natura e il carattere fondamentale della pensione.

La quale, finchè fu concessa dal potere del sovrano assoluto per benemerenza dell'impiegato verso di lui o verso lo Stato, rappresentò realmente una concessione graziosa; perciocchè non derivasse da un diritto conferito dalla legge, ma soltanto dalla volontà del principe. Per contro, dal momento che l'istituto delle pensioni fu ordinato legislativamente e fu introdotto il sistema di far concorrere l'impiegato alla formazione della pensione mediante ritenuta proporzionale allo stipendio, il carattere delle pensioni mutò sostanzialmente. Esse non furono più un atto di sovrana liberalità, ma entrarono a far parte delle relazioni di diritto fra gli impiegati e lo Stato.

Da molti si nutre tuttora l'illusione che le ritenute sugli stipendi concorrano per una parte non piccola alla formazione del capitale vitalizio per le pensioni, mentre nel modo come sono ordinate, esse rappresentano una vera imposta, poichè non riposano su di una solida base di calcolo, e manca una esatta corrispondenza fra il loro ammontare, il tempo durante il quale vengono riscosse e la pensione dell'impiegato. Infatti per i minori stipendi le ritenute son di poco o di nessun vantaggio; per i maggiori bastano esse sole a costituire la pensione. Così, prima della legge 7 luglio 1876, gli stipendi più alti, nelle ultime parti, erano gravati di una ritenuta che giungeva sino al 16 per cento; e poichè il massimo della pensione non poteva oltrepassare le 8000 lire, alcuni funzionari rilasciavano di più di quanto era necessario per formare il capitale utile alla costituzione della loro pensione.

Non può dirsi perciò che le ritenute siano commisurate allo ammontare delle pensioni e destinate a formare il capitale corrispondente, ma si presentano invece come una diminuzione di stipendio, poichè lo Stato riprende sotto forma d'imposta progressiva una parte di ciò che assegna annualmente agli impiegati.

E il loro carattere d'imposta viene anche meglio dimostrato dal fatto che sono state sempre portate nel conto generale delle

entrate e non hanno avuto mai una destinazione speciale, confuse com'erano con tutte le altre entrate del pubblico Tesoro. Ciò venne inteso in Prussia quando, nel 1868, si abolirono le ritenute degli stipendi per gli impiegati civili, quantunque l'erario perdesse più di 2 milioni di lire considerando per tal modo il provvedimento come un aumento degli stipendi degli impiegati.

È chiaro dunque che la pensione secondo la nostra legge e le altre dello stesso tipo, quanto le ritenute sieno considerate come un'imposta progressiva sugli stipendi rispetto agli impiegati e come una diminuzione di spesa rispetto allo Stato, ha il carattere di uno stipendio continuato al funzionario uscito di servizio, ed alla vedova ed ai figli minori dopo la sua morte, purchè essi si trovino in certe condizioni speciali all'avverarsi delle quali la legge subordina tal diritto.

Codeste condizioni sono difficili a verificarsi completamente, e per le necessità del Tesoro non sempre sono ispirate a principii di stretta equità. Tutte quelle studiate divisioni, tutto quel numero d'ipotesi che si riscontra nelle leggi sulle pensioni, chi ben le consideri, si prefiggono lo scopo fiscale di allungare quanto più è possibile il termine pel diritto al conseguimento della pensione, per aggravar meno l'erario dello Stato.

Si intravedeva che una legge sulle pensioni in armonia coi precetti della scienza e colla ragione del diritto avrebbe dovuto avere altri fondamenti, ed accostarsi alle forme dell'assicurazione: commisurare la pensione alla serie degli stipendi goduti durante il servizio, graduarla secondo la durata di questo e non subordinarla a periodi lunghi e difficili a raggiungere, a fine di offrire maggior libertà all'amministrazione ed accrescere il vigore e la forza dei pubblici uffici, allontanando quegli impiegati che non sono più atti a prestare un servizio utile per lo Stato. È evidente però che la novità dei metodi da applicarsi doveva recare ostacolo non lieve a qualunque ardita iniziativa.

Ma poichè qualunque idea nuova, anche la più feconda, reca con sè non lievi difficoltà di pratica attuazione, e riesce a stento a farsi strada nelle pubbliche amministrazioni, le quali vivono soprattutto di tradizioni, non deve recar meraviglia se anche presso gli Stati più civili e più colti non siasi pensato ad effettuare una riforma del sistema delle pensioni, sino a quando gli oneri del debito vitalizio si mantennero quasi costanti od al-

meno aumentarono in tenue proporzioni. Ora però, sia che le vicende politiche abbiano portato con sé un carico eccessivo su quella forma di debito, sia che l'azione dello Stato e di conseguenza i suoi organi si rivolgano maggiormente a tutela sociale, sia che l'amministrazione senta il bisogno di rifornirsi di elementi meglio adatti alle mutate condizioni di coltura e di civiltà, non par lecito ostinarsi in un sistema che si deve considerare come erroneo e pregiudizievole tanto alla finanza quanto all'amministrazione.

Chi prenda infatti a studiare la nostra legge del 1864 sarà senza dubbio meravigliato del lungo spazio di tempo richiesto per conseguire la pensione minima. I venticinque anni prescritti non trovano riscontro in nessun'altra legislazione.

La Francia, ad esempio, che ha una legge quasi simile alla nostra dopo 5 anni dà il 10 per cento, e nei paesi germanici la misura è notevolmente più alta.

Così il Baden dai 5 anni compiuti ai 10 dà il 70 per cento dello stipendio del grado nelle pensioni inferiori a 600 fiorini, e le diminuisce di un quinto quando siano superiori; il granducato di Assia e la Baviera, dopo 10 anni, il 70 per cento dello stipendio del grado, la Sassonia il 30 per cento, il Württemberg dopo 9 anni il 40 per cento e la Prussia dopo 10 anni il 25 per cento. Nè meno generose mostransi la Russia, che in certi casi dopo 5 anni dà persino il 33 per cento e l'Austria-Ungheria, che dopo 10 anni di servizio conferisce all'impiegato una pensione eguale al terzo dello stipendio.

Prima di aver compiuto 25 anni di servizio l'impiegato non può (secondo la nostra legge) conseguire la pensione, qualunque sia il suo stato di salute e la sua età. È conforme ad equità che un mese od anche un giorno solo debbano produrre cotesta enorme differenza di vantaggi, mentre le ritenute hanno un carattere continuativo e si pagano insieme con lo stipendio? Poichè 24 anni e 5 mesi di servizio e di rilasci obbligatori non conferiscono verun diritto all'impiegato, ed un mese di più in servizio fa ottenere a lui una pensione quasi uguale alla metà dello stipendio ed alla vedova un terzo di quanto spettava al marito. Certo a tutte le leggi vigenti sulle pensioni potrebbero muoversi gli stessi appunti; ma quanto più breve è il termine dalla cui decorrenza sorge il diritto a pensione, tanto più si attenuano gli svantaggi

e le durezzé della legge. Laonde il nostro sistema che allontana di più il termine per conseguirla è quello che ne arreca con sé dei maggiori.

Se poi consideriamo la nostra legislazione da un altro aspetto, cioè per quanto riguarda la facoltà dell'impiegato di essere messo a riposo su propria domanda, col diritto a pensione, dobbiamo qui avvertire che un termine così lungo danneggia più che non giovi al servizio pubblico. È ben difficile infatti raggiungere 40 anni di servizio o 65 di età con 25 anni di servizio, come è prescritto per gli impiegati civili.

E dopo questo non si ottiene neppure la pensione uguale all'ultimo stipendio, perocchè il *maximum* a cui si possa avere diritto corrisponde ai quattro quinti dello stipendio medio dell'ultimo triennio.

Notiamo però che in alcuni Stati europei è concesso il vantaggio di eguagliare la pensione all'ultimo stipendio; e questo nella Baviera e nell'Austria è concesso dopo 40 anni di servizio, e nella Russia dopo 30 anni, ma in altri è negato.

Così in Prussia e nell'Impero Germanico dopo 50 anni di servizio si ha diritto ad una pensione eguale ai tre quarti dello stipendio; in Francia dopo 38 anni parimenti; in Sassonia dopo 40 anni la pensione raggiunge l'86 per cento dello stipendio medio degli ultimi cinque anni.

Disposizioni sono queste evidentemente dettate dalla necessità di non aggravare le spese, ma certo disadatto a migliorare i servizi amministrativi. Ed infatti le troviamo più o meno apertamente condannate non solo da scrittori, ma anche in documenti governativi stranieri.

Se la pensione non potrà mai raggiungere l'ultimo stipendio del funzionario, costui, salvo poche eccezioni, non avrà alcun interesse a domandare il collocamento a riposo. Specialmente per chi abbia famiglia, la diminuzione di un quinto delle entrate, che molte volte sono esigue, obbligherà a modificare il tenore di vita ed a restringere anche le spese necessarie. Sarà quindi per lui di grave danno il decreto che collochi a riposo, mentre invece si dovrebbe assicurarli la pace e la tranquillità negli ultimi anni di una vita, spesa per la maggior parte a pro dell'amministrazione. Egli sarà costretto a legarsi tenacemente all'ufficio e i capi saranno restii a provocare il suo collocamento a riposo, per

un giustificabile sentimento di equità. E così questa abitudine, dettata fors'anco dal riguardo di non accrescere il debito vitalizio dello Stato, arreca danno non lieve all'amministrazione, ingenerando sentimenti di sfiducia negli impiegati giovani, intelligenti e volenterosi, i quali si vedono costretti a rimanere per molti anni in uffici inferiori e poco retribuiti.

Vi è poi una ragione di maggiore momento la quale consiglia a concedere il riposo a funzionari benemeriti dopo un lungo servizio. Quaranta anni continui passati nell'amministrazione dello Stato, possono qualche volta diminuire le facoltà intellettive ed indebolire quell'energia di volontà che si richiede nei funzionari dello Stato, di guisa che essi non sarebbero più in grado di prestare servizio con quell'efficacia che richiede la pubblica amministrazione.

Inoltre la lunga permanenza negli affizi inferiori, di necessità mal retribuiti, è di non lieve danno all'amministrazione. Per le leggi militari e giudiziarie si è rimediato in parte a ciò, dichiarando di diritto il collocamento a riposo di ufficiali e magistrati di vario grado a seconda dell'età: ed i benefici risentiti dai funzionari nella loro carriera e più ancora quelli ottenuti dall'amministrazione mostrano quanto sia stato opportuno il provvedimento preso.

D'altronde le nomine per via di esami introdotte in quasi tutti i pubblici uffici tendono ad elevare la coltura media dell'impiegato. Mercè gli esami è divenuto inutile quel lungo alunnato che era nelle antiche abitudini, il quale se aveva il vantaggio di far conoscere esattamente il valore morale dell'impiegato, non offriva molte volte quelle guarentigie di coltura tecnica che si richiedono ora.

In questo modo noi abbiamo evitato un grave errore economico delle antiche amministrazioni, quello cioè che l'educazione e la istruzione degli impiegati si facessero a spese dello Stato, poichè doveva trascorrere ben lungo tempo prima che un impiegato senza una larga coltura giuridica ed amministrativa fosse in grado di rendere un servizio proporzionato allo stipendio che percepiva.

La stessa lunga pratica del servizio, tanto pregiata un tempo, non ha ora tutta quell'importanza che le si attribuiva presso i governi assoluti; quando l'amministrazione era un luogo inacces-

sibile ai profani che non avevano alcun modo di studiarne ed investigarne i misteri. Ora l'insegnamento più largo delle scienze di Stato nelle Università, la diffusione di tutti gli atti amministrativi e parlamentari mettono in grado anche i privati di acquistare esatte nozioni sull'andamento dei nostri servizi pubblici e di valutare ed apprezzare gli sforzi dell'amministrazione per corrispondere alle giuste esigenze dei cittadini.

Ci sembra di avere oramai chiaramente mostrato i difetti della nostra legge derivanti dalle difficili condizioni, alle quali è subordinato il diritto a conseguire la pensione e dal ritardato diritto dell'impiegato di essere messo a riposo su propria domanda.

Eguualmente manifesti ci appaiono i danni che al buon andamento dei servizi arrecano le altre disposizioni della legge che fissano il *maximun* della pensione ai 4/5 dello stipendio e ad 8000 lire. Nè meglio giustificato può dirsi il sistema di liquidazione della pensione sulla media triennale dell'ultimo stipendio. Una rapida ed inattesa promozione negli ultimi anni può far liquidare un'alta pensione a chi per moltissimo tempo abbia ben poco meritato dall'amministrazione, mentre altri che con una lunga carriera abbia a poco a poco guadagnato un grado superiore, rischia di liquidare una pensione più scarsa. Sono casi non comuni, ma che pur succedono, ed è bene che si evitino per non gettare lo sconforto fra gli impiegati più modesti e più volenterosi.

E d'altra parte non riesce neppur facile di porre a riposo quelli che hanno compiuto gli anni di servizio necessari per la pensione massima, poichè ora è l'aumento di classe, ora è l'aumento per *senio* che essi attendono, ed implorano sempre che venga lor consentito di durare in servizio quel tempo necessario a conseguire il sospirato miglioramento, e l'amministrazione non ha la forza di resistere a preghiere che si fanno scudo molte volte di necessità di famiglia. La statistica compilata recentemente per gli impiegati in servizio, prova la verità delle nostre asserzioni. Su 50,878 impiegati, 1845 hanno oltrepassato il 65° anno di età; 875 il 40° anno di servizio, e questi ultimi hanno uno stipendio medio di 2928 lire. Il che ci rivela quante sieno le persone che stentano, vecchie, la vita servendo lo Stato, mentre avrebbero diritto a riposo, solo per non perdere quel quinto di differenza tra lo stipendio di attività e la pensione.

I gravi danni risentiti dall'amministrazione pel grande numero d'impiegati ai quali l'età avanzata darebbe diritto ad un onorato riposo, di cui non possono profittare senza danno economico, non sono soltanto avvertiti nella nostra, ma in tutte quelle che hanno ordinamenti simili per le pensioni.

Una prova recentissima di quanto affermiamo ci viene offerta da una legge presentata nel febbraio del corrente anno dai ministri Bitter e Puttkammer alla Camera dei Signori di Prussia, che approvata da quel Parlamento con lodevole sollecitudine, è stata pubblicata nel 31 marzo. La legge prussiana del 22 marzo 1872 sulle pensioni per gli impiegati civili, estesa di poi all'impero germanico, concede una pensione di 20 $\frac{1}{80}$  dopo 10 anni di servizio ed aumentando di 1 $\frac{1}{80}$  per anno raggiunge il *maximum* di 60 $\frac{1}{80}$  dopo 50 anni di servizio. Nella relazione ministeriale che precedeva il progetto di modificazione è detto chiaramente che se essa era sfavorevole agli impiegati di cui pochissimi raggiungono il massimo di pensione, anche più dannosa riusciva all'amministrazione riempiendo di vecchi gli uffici dello Stato. Ora invece rimanendo eguale ad un quarto dello stipendio la pensione minima, gli aumenti annuali successivi si calcolano in sessantesimi dello stipendio.

### III.

Prima di esporre il sistema su cui è fondata la nostra proposta di legge, sarà opportuno accennare alle indennità conferite attualmente per una sola volta all'impiegato che lascia il servizio e che gravano sul nostro bilancio per una somma non spregevole. In stretto diritto dovrebbero concedere l'indennità di cui parla la legge, nella misura di tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio sulle prime 2000 lire, e di tanti diciottesimi sulla rimanente somma per quanti sono gli anni di servizio, a quegli impiegati che hanno più di 10 anni e meno di 25, i quali sieno divenuti, per malattia non contratta in servizio, inabili a continuarlo od a riassumerlo, e a quelli che siano dispensati dal servizio o messi in disponibilità. Ma queste prescrizioni della legge trovarono in pratica gravi e del resto naturali ostacoli. La prova della malattia consiste in un semplice certificato facile ad ottenersi, e

la Corte dei conti, avuto il documento richiesto dal regolamento, liquida l'indennità. Si erano proposte nel progetto del 1871 alcune norme più severe per garantire la veridicità della dichiarazione medica; ma il progetto non venne discusso, e forse in questa parte non avrebbe neanche ottenuto l'approvazione del Parlamento, per un principio di equità che sarebbe stato sentito a preferenza di tutte le ragioni finanziarie favorevoli alle proposte fatte.

Poichè, come si è detto, non è conforme ad equità che un impiegato il quale si allontana dal servizio dopo 24 anni trascorsi nell'amministrazione, durante i quali ha rilasciato una parte del suo stipendio per costituirsi la pensione, non debba ricevere nulla in corrispettivo. E le prescrizioni severe della legge vennero perciò temperate da una maggior mitezza nella giurisprudenza, che rese più facile la prova dell'infermità. Col conferimento dell'indennità parve che si venissero a restituire sotto altra forma le ritenute versate dall'impiegato, non potendo supporre che lo Stato volesse arricchirsi in danno dei suoi agenti.

Questi temperamenti pratici portati dalla giurisprudenza posero in maggior evidenza le disparità di condizione che esistono tra le leggi per le pensioni civili e quelle militari, le quali non ammettono in alcun modo le indennità concesse agli impiegati civili, poichè la posizione di riforma non è conferita che per inabilità al servizio scrupolosamente accertata. Tale disparità di trattamento, tutta a svantaggio del nostro valoroso esercito, avvertita e lamentata da molti, avrebbe dovuto sparire da parecchio tempo se le nostre condizioni finanziarie avessero permesso di pensar di proposito prima d'ora ad una modificazione delle leggi sulle pensioni.

Non bisogna però credere che i difetti più innanzi avvertiti provengano da cattiva amministrazione piuttosto che essere effetto della natura stessa delle leggi. Già i motivi messi innanzi dai ministri prussiani mostrerebbero quanto noi ci apponiamo al vero; e se poi togliamo ad esempio la Francia che, per le tradizioni amministrative e la legislazione, di poco differisce da noi, possiamo trovare dei dati più facilmente comparabili e che maggiormente confermano il nostro asserto.

Infatti la legge francese del 9 giugno 1853 che unificò il servizio delle pensioni civili è presso a poco simile alla nostra.

Il diritto dell'impiegato ad essere messo a riposo con pensione si acquista dopo 30 anni di servizio e con una età non inferiore a 60 anni. Può essere concessa una pensione vitalizia dopo 20 anni di servizio e 50 anni di età per un atto del potere esecutivo, quando l'impiegato sia inabile a continuare il servizio o sia soppresso l'ufficio. Dai 10 anni di servizi, in poi, per la legge 3 aprile 1872, è concessa una indennità temporanea variabile; ma il servizio prestato prima dei dieci anni è anche riconosciuto con una indennità annuale temporanea, che non può durare più di 5 anni.

Dopo quanto si è detto, procedendo per via di eliminazione, non riesce difficile la ricerca di alcuni principii direttivi di una buona legge sulle pensioni che armonizzino tanto con la maggiore libertà dell'impiegato, quanto con le mutate esigenze dei servizi amministrativi dello Stato.

A noi pare che una legge siffatta dovrebbe informarsi, od almeno avvicinarsi per quanto è possibile ai seguenti criteri:

1. Diritto a conseguire la pensione dopo un breve periodo di tempo;

2. Minori vincoli nei rapporti tra l'impiegato e l'amministrazione;

3. Liquidazione della pensione, non sulla media triennale dell'ultimo stipendio, ma sulla base degli stipendi percepiti dall'impiegato durante la intera carriera percorsa;

4. Possibilità di ottenere una pensione uguale all'ultimo stipendio percepito.

#### IV.

Avendo di mira questi estremi non si può seguire altro sistema se non quello delle assicurazioni in genere; poichè è il solo il quale possa corrispondere a tutte le esigenze di una legge sulle pensioni, la quale abbia l'impronta del nostro tempo ed offrire contemporaneamente le maggiori guarentigie di sicurezza nei calcoli. E il concetto dell'assicurazione, cui s'informa il presente disegno di legge, può dirsi già accolto presso di noi, poichè esso non è solo chiaramente delineato nella legge del 7 aprile 1881 e nelle discussioni parlamentari che la precedettero, ma

anche determinato nei punti essenziali dalla Commissione parlamentare che prese in esame il progetto ministeriale sulla Cassa delle pensioni.

Mutata così la natura finanziaria della pensione, non possiamo più ritenere che essa debba valere come continuazione dello stipendio, di modo che lo Stato per uno stesso ufficio debba pagare due assegni, l'uno all'impiegato che ne esce, l'altro all'impiegato che vi entra. Sembra invece più giusto credere che le pensioni debbano acquistare il carattere di prelevamenti sullo stipendio, messi a frutto in modo da poter formare il capitale della pensione vitalizia da corrispondersi all'impiegato.

Laonde, in astratto, il miglior sistema potrebbe parer quello che esonerasse lo Stato dal servizio delle pensioni. Ma a parlo in disparte basterà un solo argomento. Gli stipendi dovrebbero essere molto elevati perchè ogni impiegato potesse accumulare il fondo sufficiente a costituirsi la pensione, e si calcola a ciò come necessario un prelevamento annuo che uguagli almeno il dodici per cento dello stipendio. Basta soltanto enunciare questa ipotesi per comprendere come gli stipendi conferiti attualmente non potrebbero sopportare così grave diminuzione.

Il concorso dello Stato dovrà esser dunque uno dei fattori necessari alla formazione del fondo delle pensioni ed unirsi all'altro che è costituito dalle ritenute sugli stipendi. Le quali così, rispondendo meglio alla loro natura, non avranno il carattere d'imposta, non saranno semplici partite figurative nel bilancio dello Stato, ma si verseranno realmente nella Cassa delle pensioni, fruttifere di interessi veri ed effettivi.

Ammesso dunque che il capitale della pensione debba essere formato in parte per concorso dello Stato e in parte colle ritenute sugli stipendi dei nuovi impiegati, restava da scegliere fra le varie forme dell'assicurazione quella che meglio rispondesse all'esigenza di un così importante servizio pubblico e riuscisse più vantaggiosa agli impiegati; accostandosi nello stesso tempo a quei punti fondamentali notati avanti come essenziali per una buona legge di pensioni. Due sistemi si trovavano di fronte: quello dei conti individuali, e l'altro di una assicurazione mutua fra gli impiegati in servizio.

È noto in che consista il sistema dei conti individuali: ad ogni impiegato appena entrato nell'amministrazione si apre un

conto presso la Cassa e si segnano al suo avere le ritenute sullo stipendio ed il concorso dello Stato. A scadenza fissa si aggiungono gl'interessi al capitale in modo che questo si venga aumentando per tutto il tempo durante il quale ha luogo il servizio. Quando l'impiegato cessa di far parte dell'amministrazione dello Stato, o gli si dà il capitale che gli appartiene, o gli si liquida la pensione vitalizia corrispondente, che è più o meno elevata, a seconda che il capitale si debba esaurire con essa o debbasi riservare.

Questo sistema venne accolto dal Senato francese quando nel 1879 approvò il progetto di legge sulle pensioni di cui fu relatore il Gouin, ma presso di noi dalla relazione della Commissione parlamentare a cui fu commesso l'incarico di riferire sulla legge del 7 aprile 1881, e dalle discussioni della Camera risultarono chiaramente gli inconvenienti dei conti individuali di fronte all'assicurazione mutua, non solo per la maggior complicazione amministrativa, ma anche per la necessità di aumentare il concorso dello Stato o le ritenute ad una cifra superiore a quella che ci è consentita dal nostro bilancio e dagli attuali stipendi degli impiegati. E poi i conti individuali generalmente adoperati, presenterebbero sempre lo svantaggio di non poter tener calcolo di tutte quelle pensioni che lo Stato deve concedere nei casi d'infortuni, di morte, di ferite, di malattie che rendono inabili all'ufficio, quando siano contratte per causa di servizio, per le quali dovrebbero stabilirsi assegni a parte nel bilancio.

Mancherebbe così anche una delle ragioni precipue della nuova legge, che è quella di ordinare il servizio delle pensioni come una spesa fissa e costante nel bilancio, non soggetta ad alcuna variazione. Eliminato perciò il sistema dei conti individuali, la Commissione ora ricordata accolse l'altro della mutualità e della previdenza, considerando l'intera famiglia dei funzionari dello Stato, come una associazione mutua che, con dei rilasci sugli stipendi e con la sovvenzione dello Stato determinata in una cifra annua in rapporto costante coll'ammontare degli stipendi, avrebbe provveduto per mezzo della Cassa di pensioni alla costituzione del capitale necessario al servizio degli assegni vitalizi. Inoltre la forma mutua prescelta, cioè quella per la quale ridondano a vantaggio dei sopravviventi i rilasci di coloro che muoiono prima di aver conseguita la pensione, permette di sce-

mare di tanto il carico dello Stato e le ritenute degli impiegati, o quanto guadagna la Cassa colle premorienze. Coi conti individuali invece bisognerebbe aumentare quasi di 1/3 la quota delle ritenute e del concorso dello Stato, il cui ammontare è ora stimato sufficiente a formare il capitale della pensione.

Il sistema di assicurazione mutua da noi adottato nella forma più semplice, escludendo cioè le vedove e gli orfani, si fonda sopra le tavole generali della mortalità che hanno oramai tale base di certezza che le compagnie d'assicurazione se ne avvantaggiano da più di un secolo. Anzi la statistica dei pensionati dello Stato dal 1868 al 1878 ci ha dato motivo di formare una tavola di *eliminabilità* per morte od altre cause dei pensionati ed impiegati dello Stato, la quale presenta maggiori probabilità di sicurezza di qualunque altra poichè fatta, come dicesi, con *capi scelti*, vale a dire con individui della stessa famiglia alla quale deve essere applicata.

Un altro beneficio di non lieve momento si ottiene col sistema dell'assicurazione mutua nel modo come intendiamo applicarlo. Esso si accorda con quei principii generali da noi già esposti e che ci hanno servito di guida nel preparare questo disegno di legge.

In vero le leggi sulle pensioni simili alla nostra del 1864, col prefiggere un tempo lunghissimo, ossia quarant'anni di servizio, per ottenere una pensione che più si accosti all'intero stipendio, escludono di fatto dai pubblici uffici molte persone che sarebbero in grado di prestarvi validissimi servizi, ma che per l'età piuttosto avanzata non hanno molta probabilità di vivere tanto da costituire a sè o alla famiglia una modesta pensione. Ancorchè volessero entrare negli impieghi dello Stato ne sarebbero distolti dallo svantaggio economico che ne risentirebbe la famiglia dopo la loro morte e preferiscono altre occupazioni. Le leggi attuali per tal modo restringono all'amministrazione la facoltà di valersi di uomini di carattere elevato, pratici negli affari, o che abbiano speciale competenza in alcuni studi e di cui potrebbe profittare lo Stato. Ora specialmente a questi uomini tecnici, che hanno raggiunto un alto grado di reputazione nella loro professione e che sarebbero utilissimi per dirigere servizi o aziende importanti, è necessariamente chiusa, a causa dell'età, la porta dei pubblici uffici.

Invece col sistema adottato dal presente progetto di legge

la probabilità per essi di conseguire una pensione è molto cresciuta. Infatti, entrando a 40 anni in servizio potranno bastare 20 anni per conseguire la pensione e non molti di più perchè questa eguagli lo stipendio. E la ragione ne è chiara: a quarant'anni le probabilità di eliminazione per morte fra quelli della stessa età sono maggiori che a 30, come a 50 anni saranno maggiori che a 40. In questo caso il capitale con cui si forma la pensione aumenta tanto più rapidamente quanto più alta è l'età dell'impiegato che entra in servizio e la rendita vitalizia che deve esaurire quel capitale cresce ancora in maggior misura, perchè il numero d'anni durante i quali essa è mediamente goduta scema d'altrettanto.

Restituendo dunque alla ritenuta il suo vero carattere di prelevamento per la pensione, e assegnando alla Cassa, in una somma fissa da stanziarsi in bilancio ogni anno, il concorso dello Stato, in modo che l'una e l'altro riuniti siano ragguagliati all'otto per cento circa dello stipendio, i proponenti questo disegno di legge hanno fiducia di aver garantito agli impiegati una pensione maggiore dell'attuale, non solo perchè essa può raggiungere l'ammontare dell'ultimo stipendio, ma eziandio perchè questo massimo si raggiunge in uno spazio di tempo minore.

Intorno alle ragioni finanziarie del progetto e alle sue particolari disposizioni discorreremo in seguito: per ora ci limiteremo a dare uno sguardo generale alla legge proposta comparandola a quella vigente affinchè si possano scorgere, anche a prima vista, i miglioramenti introdotti.

Soltanto il concetto fondamentale del presente disegno di legge, di togliere cioè alla pensione l'apparenza di una concessione governativa, basterebbe a dargli un aspetto più liberale e più conforme all'indirizzo politico dei tempi nostri. Il sistema della mutualità fra gl'impiegati conferisce poi alla Cassa il carattere di un istituto di previdenza, destinato a tenere in serbo e a cumulare i rilasci sugli stipendi e la quota di concorso dello Stato; la quale ultima devesi considerare come un aumento di stipendio in ragione inversa dell'ammontare di questo, il concorso essendo più grande per gl'impiegati inferiori, che pagano ritenute più basse, e riducendosi proporzionalmente per gli stipendi un poco più alti, sino ad annullarsi quasi nei più elevati; pei quali la sola ritenuta è sufficiente a formare il capitale per la pensione.

V.

Il presente progetto non deriva i suoi pregi soltanto dalla base scientifica sulla quale riposa, ma anche dalla sua perfetta corrispondenza tanto con gl'interessi dell'amministrazione, quanto con quelli del funzionario; in questo creando dei diritti che prima non aveva, in quella diminuendo addirittura il rischio dipendente da facoltà di cui non ardiva servirsi. Esso s'informa a quella maggiore libertà individuale, che è compatibile col buon andamento del servizio senza bisogno di stabilire, con una serie di minute disposizioni, vincoli così pregiudiclievoli all'amministrazione da obbligarla a temperarne poi il rigore con misure che non rispondono allo spirito della legge.

Secondo il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi, il diritto a pensione dell'impiegato sorge dopo 5 anni di servizio: non prima, perchè quel breve spazio di tempo vuolsi piuttosto considerare come un periodo di preparazione, durante il quale lo Stato dà all'impiegato come stipendio un compenso maggiore delle prestazioni che riceve. Dopo i 5 anni l'impiegato ha diritto in qualunque tempo di riavere le ritenute da lui pagate compresi gl'interessi composti.

Il concorso dello Stato è invece un compenso che si accorda a quegli impiegati che hanno prestato servizi di più lunga durata e nei quali è da supporre una maggior perizia nelle faccende amministrative. Onde il concorso dello Stato si ottiene per intero dopo 20 anni di servizio, ed in una misura che può essere ragguagliata ai due terzi circa, come vedremo, dopo 15 anni.

Ma l'amministrazione, d'altra parte, deve essere pur libera di eliminare quegli impiegati che per incapacità, o cattiva condotta si rendano indegni dell'ufficio; e pare giusto che un tal diritto debba nascere contemporaneamente con quello degli impiegati ad ottenere una pensione.

Però è bene notare che in caso di semplice dispensa dal servizio, il concorso dello Stato è concesso per una metà circa, se il servizio è durato più di 10 anni e meno di 20, ed è circa di due terzi, se il servizio ha durato più di 20 anni. Non è qui il luogo di esaminare quali guarentigie debbano concedersi all'impie-

gato contro l'esercizio arbitrario di una tale facoltà da parte del potere esecutivo, poichè le disposizioni legislative che regolano questi diritti debbono trovare il loro posto in una legge sullo stato degli impiegati.

Il Governo dunque ha il diritto di collocare di ufficio a riposo un impiegato dopo 5 anni di servizio e l'impiegato alla sua volta ha il diritto di essere collocato a riposo dopo 20 anni, termine che può ridursi anche a 15 sulla domanda dell'impiegato, qualora l'amministrazione creda di dovervi consentire.

Basta soltanto enunciare queste disposizioni del nuovo progetto per mostrare come in esso predomini il concetto di una maggiore libertà nei rapporti fra l'amministrazione e l'impiegato, il quale non ha bisogno di mendicare pretesti per abbandonare l'ufficio suo col timore che lo Stato si appropri quello che egli ha pagato sotto forma di ritenute sullo stipendio. Che se a codesto vantaggio si unisce l'altro che la pensione può essere uguale allo stipendio ultimo, e che questo massimo si ottiene entro un termine anche più breve di quanto occorre attualmente per liquidare una pensione uguale ai  $4\frac{1}{5}$  dello stipendio; e si aggiunga finalmente che la permanenza negli uffici sarà minore con grande vantaggio delle carriere, non può essere dubbio anche sotto questo rispetto il progresso segnato dal progetto presente sulle leggi del 1864 e del 1865.

Rimane ancora da colmare una lacuna nell'esposizione dei concetti a cui vennero informate le disposizioni del progetto, resta cioè a chiarire la parte che si riferisce alle vedove ed agli orfani.

Già nella relazione della Commissione parlamentare per l'esame del progetto di legge sull'istituzione della Cassa per le pensioni dello Stato, venne suggerito come opportuno per le vedove e gli orfani il sistema dei conti individuali.

I proponenti non potevano esitare ad accoglierlo, poichè mancano gli elementi certi dei calcoli per attuare un sistema di previdenza mutua, in cui si fossero comprese le une e gli altri.

Si presentava quindi spontaneo il concetto dei conti individuali, alla cui formazione gli impiegati con moglie e con prole concorressero con una piccola ritenuta e lo Stato con una somma eguale al triplo di questa affinchè fossero migliorate nel nuovo progetto le proporzioni stabilite dalle leggi del 1864 e del 1865.

A tal partito si ricorse poi tanto più volentieri in quanto che i conti individuali per la loro natura e le conseguenze giuridiche che ne derivano, permettono di togliere alcuni evidenti contrasti fra gl'interessi della finanza e quelli morali e materiali della famiglia.

Alla morte dell'impiegato il capitale da lui accumulato con le ritenute obbligatorie, col concorso dello Stato, e anche con i rilasci volontari che la legge gli consente di fare, è proprietà della vedova e dei figli.

Lo Stato non potrà più porre la vedova nella dura alternativa di rinunciare alla pensione o ad un nuovo ed onesto vincolo di matrimonio; nè gli orfani e soprattutto le orfane vedranno con terrore appressarsi il giorno della loro maggiore età che li priverà del pane. Ed in questo, o signori, non solo il disegno di legge si conforma ai dettami di una elevata morale pubblica, alla cui tutela lo Stato non deve nè può rimanere estraneo, ma risponde ai voti ripetutamente e concordemente espressi nel Parlamento.

Questa rapida esposizione dei concetti a cui s'ispira il presente disegno crediamo abbia mostrato quanto si sia fatto per portar rimedio ai difetti accennati delle leggi attuali di pensione, conformandosi esso a quei criteri che, a parer nostro, dovrebbero servir di fondamento a leggi consimili. È meglio ancora si avvertirà tale corrispondenza nel seguente esame delle sue particolari disposizioni.

## VI.

Il titolo primo del disegno di legge si riferisce alla costituzione della Cassa-pensioni ed è quasi integralmente riprodotto dalla legge del 7 aprile 1881, n° 135, serie III. Costituire una Cassa autonoma, distinta dall'amministrazione dello Stato, non è possibile senza elevarla ad ente morale, perocchè essa non deve solamente ricevere il danaro proveniente dalle ritenute degli impiegati e dagli assegni stanziati in bilancio; ma anche collocarlo in modo fruttifero, ed è questa la ragione principale per cui la Cassa venne stabilita. Solamente perchè le attività e le passività proprie della Cassa non si confondano con quelle del bilancio, essa è una istituzione autonoma, separata dall'amministra-

zione generale; mentre per quanto riguarda la vigilanza, la sicurezza dei depositi, la direzione e l'ordinamento è una vera amministrazione di Stato.

Certo non siamo disposti facilmente ad ammettere le Casse autonome, che si alimentano con le entrate generali del Tesoro, tanto più che ne abbiamo fatta qualche esperienza non coronata da successo. Crediamo anzi sia un vero progresso della finanza moderna la riunione in un solo bilancio di tutti i servizi pubblici.

Ma per la Cassa-pensioni, i motivi che hanno determinato la sua origine valgono anche per conferirle una certa libertà di azione, che non può esser data alle altre amministrazioni. Infatti se una parte del patrimonio della Cassa, che consta delle ritenute e degli assegni annui proviene dalle entrate generali del Tesoro e figura nel bilancio, l'altra parte del patrimonio, non meno cospicua, è il frutto dei capitali da essa impiegati a richiedere un conto separato. Appunto per queste funzioni speciali, la Cassa delle pensioni come quella dei depositi e prestiti, ha bisogno di avere un bilancio distinto da quello dello Stato.

Potrebbe fors'anco ritenersi estraneo al compito ed all'ufficio dello Stato la istituzione di una Cassa autonoma sulle basi dell'assicurazione mutua, e stimare cosa più utile per l'amministrazione di cedere ai privati il servizio delle pensioni, assegnando ad una o più compagnie le ritenute degli impiegati ed il concorso governativo.

Così lo Stato si accosterebbe di più a quel concetto liberale all'apparenza, per cui ne viene limitata l'azione per lasciar campo più largo all'iniziativa e alla spontaneità dell'individuo. Concetto nobilissimo può questo sembrare, ma per il caso nostro, non pare corrisponda interamente allo scopo che si intende raggiungere. Esso infatti avrebbe tutto il suo valore qualora si abolissero le pensioni ed ogni impiegato dovesse provvedere a sè stesso; ma poichè le pensioni, per molte e gravissime considerazioni di ordine pubblico, vogliansi mantenute, e nessuno, o pochissimi, hanno infatti espresso contrario avviso, esse sono indiscutibilmente un vero e proprio servizio dello Stato e non potrebbe essere affidato alla industria privata. Vi sono alcuni servizi pubblici sottratti per la loro natura stessa alla concorrenza dei privati cittadini. Così (pur prescindendo da tutte le ragioni di ordine, di disciplina, per cui è necessario allo Stato di avere in sua mano le pensioni, cioè

uno dei regolatori più potenti pel buon andamento dei servizi amministrativi) una società privata che volesse incaricarsene, nol farebbe che per trarne profitto. Il quale non può ottenersi che in due modi, o diminuendo le pensioni degl'impiegati o aumentando gli assegni dello Stato, che dovrebbe pagare più caro ai terzi un servizio che gli costerebbe meno, se lo facesse da sé. Come applicazione di un concetto economico liberale un tal sistema avrebbe conseguenze che non sono punto in armonia con quel principio, poichè i contribuenti, sotto forma di ritenute e col concorso dello Stato, pagherebbero i lauti guadagni delle compagnie d'assicurazione. E poi non vi sarebbe società privata tanto solida, la quale potesse dare sicure guarentigie per depositi e versamenti che, fra non molto raggiungeranno parecchie centinaia di milioni.

Aggiungasi finalmente che se si volesse affidare la Cassa a società private per garantire maggiormente gl'interessi degl'impiegati che vi hanno fatto dei versamenti, lo Stato che concorre con due terzi del capitale non potrebbe assentirvi; giacchè non si può ammettere che la fiducia che inspira lo Stato non sia almeno eguale a quella che si ha di qualunque società privata.

La Cassa delle pensioni non può essere dunque che una amministrazione dello Stato, garantita e vigilata da esso: l'autonomia che le viene concessa è necessaria perchè possa adempiere ad uno dei suoi scopi, quale è il collocamento fruttifero dei capitali raccolti. Per ora, a risparmio di spesa, si è creduto utile di riunirne la gestione alla Direzione generale del debito pubblico a cui è già riunita la Cassa dei depositi e prestiti, che ha maggiore affinità con la novella istituzione.

Quando poi il suo capitale sarà cresciuto e le pensioni nuove o quelle considerate come tali a cui la Cassa dovrà provvedere, cominceranno a maturare, sarà il tempo di esaminare se convenga rendere stabile l'ordinamento attuale o mutarlo in tutto o in parte. Intanto il Parlamento, che è rappresentato nel Consiglio di vigilanza della Cassa, avrà agio di osservarne più d'avvicino l'andamento e di provvedere a quelle riforme che fossero ritenute necessarie.

La Cassa ha l'obbligo del pagamento per tre categorie di pensioni: a) le pensioni degl'impiegati e militari entrati in servizio dopo l'attuazione della nuova legge; b) le pensioni liquidate nel 1881 e quelle degl'impiegati e dei militari in servizio

che verranno liquidate dal 1° gennaio 1882 in poi, e c) le pensioni già iscritte a carico del Tesoro, a questa data e che vengano liquidate prima del 1881.

Per queste ultime si provvede con la alienazione graduale della rendita di lire 27,153,240 assegnate dalla legge 7 aprile 1881; per le altre colle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni e col concorso dello Stato in varia misura, a seconda degli assegni annui di bilancio; la qual cosa rende necessaria una distinzione di scrittura per le tre categorie, ognuna delle quali ha proventi speciali da cui trae alimento, nonchè pel fondo di riserva destinato a provvedere alle deficienze di tutte e tre le categorie.

## VII.

La ritenuta sullo stipendio, che è uno degli elementi costitutivi del capitale della pensione vitalizia è nel presente disegno di legge commisurata all'ammontare dello stipendio, non in ragione costante ma progressiva. In questo seguiamo gli esempi della legge vigente e della maggior parte delle legislazioni straniere. Infatti la proporzionalità intesa assolutamente sarebbe troppo grave per gli stipendi inferiori e non si accorderebbe con uno dei concetti fondamentali della legge, che cioè il concorso dello Stato diminuisca e si annulli col crescere dello stipendio, a mano a mano che questo può sopportare le prelevazioni necessarie, ed aumenti invece negli stipendi più bassi, i quali mal potrebbero colle ordinarie ritenute costituire la pensione. Laonde proponiamo che il concorso dello Stato si stabilisca in ragione inversa dell'entità degli stipendi.

La legge del 18 dicembre 1864 sulle ritenute, attuata in tempi difficili per le finanze dello Stato fu surrogata dall'altra del 7 luglio 1876, meno gravosa specialmente per gli stipendi più alti. E fu saggio provvedimento poichè le ritenute giungevano sino al 16 per cento sulle ultime parti dello stipendio e, come si è detto, erano così forti da superare non di rado la somma necessaria a formare il capitale della pensione vitalizia, limitata al *maximum* di 8 mila lire.

Le ritenute stabilite nel nuovo disegno di legge sono per i celibi di poco superiori alle attuali, e per gli ammogliati od i

vedovi superano di un terzo quelle fissate pei celibi, e quindi nel complesso risultano di poco superiori alla misura adottata dalla legge del 1864, come può chiaramente rilevarsi dalla tavola grafica allegata (1). L'aumento delle ritenute sugli stipendi degli ammogliati ed i vedovi è dovuto al sistema dei conti individuali per le pensioni delle vedove e degli orfani, poichè non è sembrato giusto colpire con una tassa il celibato a vantaggio della prole e delle vedove di altri.

Sarebbe stato necessità farlo qualora nella tontina si fossero comprese anche le vedove e gli orfani; ma, ristretta quell'a ai soli impiegati in servizio, cessava qualunque ragione perchè i celibi avessero dovuto sottomettersi ad un aggravio per costituire la pensione a famiglie d'altri.

Il sistema da noi adottato per le ritenute con aumenti successivi per ogni mille lire di stipendio annuo, in modo che corrispondano all'1 1/2 per cento sulle prime lire mille, al 2 1/2 per cento sulle seconde e così di seguito fino a raggiungere il 12 per cento sulle somme che superano 15,000 lire, non può dirsi gravoso per gl'impiegati. Infatti ragguagliate le diverse ritenute ad una quota unica sull'ammontare degli stipendi, si avrà per uno stipendio di 2000 lire una ritenuta complessiva del 2 per cento, per 3000 lire una ritenuta del 2 1/2, per 4000 lire del 3 per cento e così di seguito per i celibi, e con l'aumento di un terzo per gli ammogliati o vedovi con prole.

E se volessimo paragonare da una parte la ritenuta proposta con quella in vigore negli altri Stati, la Francia, ad esempio, che trattiene il 5 per cento su quanto percepisce ogni funzionario; e dall'altra avere riguardo ai vantaggi che colla progettata riforma si otterrebbero sia rispetto al tempo dal quale incomincia a decorrere il diritto a pensione, sia per l'entità di questa, è facile scorgere come la maggiore ritenuta sia largamente compensata dai benefici che col presente disegno di legge s'intende di arrecare agli impiegati.

Si è poi creduto di dover mantenere, anche alleggerendole in parte, le disposizioni della legge del 1876 sulle ritenute delle pensioni delle categorie A e B pagate dalla Cassa, esentando quelle inferiori a 1000 lire, mentre ora sono esenti soltanto quelle infe-

(1) V. Tav. II.

riori a lire 500, e portando al 3 per cento la ritenuta per le pensioni che eccedono le lire 3000.

Oltre alla ritenuta per costituire la pensione, gli impiegati con moglie e prole, come si è detto, sono soggetti ad un'altra ritenuta obbligatoria per le pensioni alle vedove ed agli orfani. Nell'interesse degli stessi impiegati e delle loro famiglie si è poi creduto opportuno di dare facoltà all'impiegato che prende moglie di versare in una sola volta i rilasci che avrebbe dovuto corrispondere alla Cassa durante tutto il tempo del servizio, supposto che al momento in cui vi fu assunto fosse ammogliato, o di elevare la quota annua dei rilasci.

In questo modo si eliminano anche le disposizioni vigenti per le quali la vedova dell'impiegato o del pensionato non ha diritto a pensione se al momento della morte del marito o a quello del collocamento a riposo non sono trascorsi due anni dal matrimonio; e la vedova, qualunque sia il tempo in cui ha avuto luogo il matrimonio, potrà ottenere una pensione in ragione dell'ammontare dei rilasci del marito. È questo un salutare incitamento alla previdenza, poichè i parenti della moglie potranno, nel suo interesse, adoperarsi a che il marito versando gli arretrati nella Cassa, le costituisca una pensione maggiore di quella che le sarebbe spettata sulla base dei rilasci volontari.

Oltre le ritenute obbligatorie il presente disegno di legge, cogli articoli 7 e 9, ammette le ritenute volontarie, tanto pei celibi, quanto per gli ammogliati o vedovi con prole per accrescere la pensione.

Le ritenute volontarie, contemplate dall'articolo 9, di cui la Cassa cura il collocamento fruttifero, quando l'impiegato celibe cessa di prestar servizio sono restituite cogli'interessi al deponente o calcolate come rendita vitalizia in aggiunta alla pensione, e nel caso che egli muoia in servizio le ritenute medesime spettano ai suoi ascendenti, alle sorelle od ai fratelli minori.

Si pensò se convenisse meglio non accettare depositi volontari fatti da impiegati retribuiti con stipendi inferiori ad una certa somma, 6 o 7 mila lire, per esempio; ritenendosi che la destinazione di una parte dello stipendio annuo al risparmio ed alla previdenza venisse così sottratta ai bisogni più immediati della vita. Non pertanto prevalse il concetto di non porre alcun limite al risparmio, sia perchè può difficilmente immaginarsi che alcuno stenti la vita pre-

sente, senza esservi astretto, pur di stare meglio in un avvenire più o meno remoto, sia perchè gl'impiegati che hanno altri proventi, oltre lo stipendio, sarebbero così in grado, senza alcun disagio, di destinare alla previdenza una somma maggiore.

Tale sistema introdotto nel disegno di legge giova specialmente agli agenti diplomatici e consolari, per i quali è troppo grande la differenza fra l'effettivo ammontare degli emolumenti percepiti durante l'attività di servizio e quello della pensione; donde la ripugnanza a chiedere un decreto di collocamento a riposo e la loro costante preoccupazione per l'avvenire della propria famiglia. Con la facoltà di poter risparmiare sullo stipendio e sugli assegni in modo da poter costituire a sè od alla famiglia una pensione più elevata di quella consentita dalla legge, lo Stato non sarà più costretto a ritenere in servizio chi per età, per malattia non sia qualche volta più in grado di prestare l'opera propria coll'efficacia richiesta. E ciò non deve parere un favore verso i funzionari che rappresentano l'Italia all'estero, ma piuttosto un giusto riconoscimento di servizio, poichè bisogna pur tenere conto degli anni durante i quali essi non hanno alcuna remunerazione, o ne hanno avuta una adeguata ai carichi che per ragione del loro ufficio sono obbligati a sopportare. Infine per questi depositanti liberi, lo Stato funge quasi come una compagnia di assicurazioni, con la differenza che gli utili che ne ricaverebbero le compagnie si riversano invece a beneficio degli assicurati, di guisa che questi ultimi vengono a godere eziandio il beneficio di un interesse maggiore sulle somme rilasciate alla Cassa di quello che potrebbero altrimenti percepire.

Rimane a chiarire la disposizione che raddoppia le ritenute da pagarsi alla Cassa durante il primo anno di servizio. Essa non ha altro scopo che di aumentare di alcun poco il capitale iniziale che, tenuto conto del sistema adottato, ha la maggiore importanza nella liquidazione della pensione. È un lievissimo contributo che si richiede agli impiegati non paragonabile alla ritenuta della metà del primo stipendio e sugli aumenti successivi per sei mesi, come era stabilito nella nostra legge del 1864. Alcune altre disposizioni, come quelle degli articoli 12 e 14, sono riprodotte dalla legge vigente e ci è parso di doverle conservare, in quanto rispondono esattamente ai principii che regolano la pubblica amministrazione e non si discostano dal nostro disegno.

La pensione però non è solo formata dalla accumulazione delle ritenute. Il suo elemento principale è il concorso dello Stato tanto in quelle vitalizie per gl' impiegati, quanto nelle altre a conto individuale per le vedove e gli orfanì. La misura del concorso, della quale dovremo ora ragionare, trova meglio la sua giustificazione nelle ragioni finanziarie, e perciò ci riserbiamo di trattarne particolarmente in appresso.

### VIII.

Il titolo terzo riguarda il diritto a conseguire la pensione, e modo della liquidazione. Abbiamo ampiamente esposto i criteri che ci hanno guidato nel dettare queste speciali disposizioni. Mentre per la legge vigente si richiededono, per il collocamento a riposo con pensione, 40 anni di servizio, o 65 di età con 25 di servizio, d' ora innanzi si avrà lo stesso diritto dopo soli venti anni di servizio, senza condizione di età. Il qual termine potrà anche essere ridotto a 15 anni su domanda dell' impiegato o del militare, qualora il Governo creda di dovervi consentire.

Evidentemente se vi sono delle gravi ragioni sia di salute, sia di famiglia, il chiesto collocamento a riposo non verrà negato: soltanto bisogna lasciare al potere esecutivo l' apprezzamento delle ragioni che potranno addursi dal funzionario.

Certamente una legge sulle pensioni é tanto migliore per gli impiegati, quanto più presto sorga il diritto a conseguirle. Ma è naturale che gl' interessi dello Stato debbano porvi alcune limitazioni.

Sarebbe stato nostro desiderio di lasciare maggior libertà all' impiegato e di potergli dare anche prima dei quindici anni, il diritto di esser collocato a riposo sulla sua domanda e liquidar la pensione, ma ne siamo stati distolti da vari ostacoli, sia di ordine amministrativo, sia di ordine finanziario. È vero che molti anni passati al servizio dello Stato possono forse affievolire l' energia nel funzionario pubblico, ma non può negarsi che il lavoro più utile per l' amministrazione sia appunto quello fatto durante il tempo in cui, finito un certo periodo che direbbesi di preparazione, l' impiegato con la pienezza delle forze fisiche e morali, ha già acqui-

stato la necessaria pratica del servizio. Ora se fissiamo a cinque anni questo primo periodo, in cui può ben dirsi che l'impiegato riceva generalmente come corrispettivo del suo lavoro uno stipendio superiore a quanto potrebbe pretendere, non rimangono che dieci o quindici anni di servizio durante i quali esso presta allo Stato il maggiore concorso della sua vigoria fisica e intellettuale. Concedendo la facoltà agli impiegati di poter liquidare la pensione prima di quindici anni di servizio, l'amministrazione si priverebbe del lavoro più profittevole per essa. Le necessità amministrative impongono dunque che si diminuisca il termine di 25 anni per poter conseguire la pensione: ma con l'averlo abbassato a 20 anni — per alcuni casi ristretto a quindici — senza condizione di età, ci pare di avere tenuto a calcolo non solo i diritti degli impiegati, ma anche il buon andamento dei servizi pubblici.

Scemare oltre i quindici anni il termine per conseguire la pensione avrebbe potuto arrecare grave pregiudizio alla economia della amministrazione ed all'erario pubblico pel sistema da noi adottato nella liquidazione della pensione.

Infatti la pensione dovrà essere d'ora innanzi liquidata con le norme dell'articolo 21 giusta le quali la pensione si divide, per così dire, in tante parti quanti sono gli aumenti di stipendio conseguiti dall'impiegato durante l'intera sua carriera, e ciascuna parte della pensione è più cospicua quanto l'aumento dello stipendio è stato maggiore o più presto raggiunto.

Così lo stipendio iniziale, che dura per tutta la carriera dell'impiegato, è quello che nella maggior parte dei casi contribuisce a formare la parte più rilevante della pensione. Però i capitali messi a interesse composto crescono rapidamente negli ultimi anni, e lentamente nei primi, laonde si riconosce facilmente la necessità che nei primi mesi di servizio l'impiegato faccia più larghi versamenti alla cassa e che a questo maggior contributo consegua un aumento corrispondente nel concorso dello Stato. Altrimenti si otterrebbero delle pensioni elevate soltanto dopo 35 o 40 anni di servizio, e molto scarse dopo 15 o 20. Per rimediare a tali conseguenze, lo Stato corrisponde alla cassa ogni anno una somma eguale al terzo degli stipendi assegnati agli impiegati e militari entrati in servizio nell'anno (art. 11). E questi alla lor volta pagando durante il primo anno di servizio il doppio della ritenuta obbligatoria (art. 6) godono di un maggior concorso ragguagliato al doppio della

maggior ritenuta versata. Se dunque lo Stato paga un premio ad ogni nuovo impiegato assunto in servizio, ha interesse che non sia troppo rapido il rinnovamento totale degli impiegati, perchè il bilancio non soggiaccia a maggiori aggravii.

Anche per quanto si riferisce alla liquidazione ci siamo mantenuti fedeli al principio che il concorso dello Stato debba servire ad aiutare largamente la formazione del capitale per la pensione a coloro che hanno stipendi tenui, e quindi debba diminuire man mano che lo stipendo cresce. Così i contributi alla cassa sono ragguagliati al 12 per cento sul primo stipendio, e all' 8 per cento sui successivi aumenti sino a che si raggiunga la somma di sette mila lire, oltre la quale la quota di pensione è liquidata sulle sole ritenute obbligatorie. Tali contributi sono alcun poco diminuiti nella misura rispettiva del 10 per cento e del 6 per cento per gli impiegati collocati a riposo su propria domanda, prima di aver compiuto i venti anni di servizio. La qual misura pone una ragionevole differenza fra le due categorie di persone che lasciano il servizio attivo.

Ma se lo Stato consente ad elevare le pensioni nello scopo di avere impiegati più abili non gli si può negare il diritto di licenziare in qualunque tempo, osservate le cautele e le guarentigie volute dalle leggi e dai regolamenti di pubblica amministrazione, quegli impiegati che non adempiano ai loro obblighi ovvero siano disadatti al servizio. Per questi ultimi la pensione sarà minore non essendo giusto che l'erario patisca le conseguenze del cattivo servizio e lo Stato rimunerì allo stesso modo chi lo servì coscientemente e chi venne meno ai suoi impegni. Laonde dopo cinque anni e fino a dieci anni di servizio sarà corrisposto agli impiegati ed ai militari dispensati una somma eguale alle ritenute versate con gli interessi composti. Dopo i 10 anni e prima dei 20 la liquidazione della pensione sarà fatta con le norme ordinarie, ragguagliando però il contributo della Cassa all'8 per cento sul primo stipendio, ed al 4 per cento sui successivi aumenti sino alle 7 mila lire, e dopo i venti anni di servizio la liquidazione verrà fatta nella misura adottata per gli impiegati che ottengono il collocamento a riposo per propria domanda dopo 15 anni di servizio.

## IX.

Migliorate, col presente progetto, le pensioni degli impiegati, faceva pur d'uopo provvedere alle loro famiglie. Ciò era possibile ottenere in due modi: direttamente con l'aumento della pensione alle vedove e agli orfani, o indirettamente, liberando i loro assegni da quelle restrizioni le quali, benchè si potessero giustificare per riguardo alla finanza dello Stato, erano pregiudizievoli agli interessi dei pensionati, poichè tanto le vedove che si rimaritano quanto le orfane nubili che fossero giunte alla maggiore età, perdevano la pensione. Queste ultime erano così private d'un tratto d'ogni appoggio; quelle erano trattenute dall'unirsi nuovamente in matrimonio per la tema di perdere la pensione.

In varie discussioni parlamentari venne biasimata appunto questa disposizione della legge che favorisce l'aumento dei matrimoni contratti col solo rito religioso, creando così delle famiglie illegali; e noi presentando un progetto di riforma alle leggi sulle pensioni, non potevamo dimenticare i sentimenti espressi dal Parlamento.

I conti individuali, da noi prescelti per le pensioni alle vedove ed agli orfani, ci permettono di riparare a queste durezza della legge vigente: se non possiamo assicurar loro l'agiatazza, rendiamoli più liberi e procuriamo almeno di non comprimere fra le strettoie di una legge le aspirazioni e i bisogni più legittimi.

Alla formazione delle pensioni per le vedove e gli orfani concorreranno gl'impiegati coi rilasci obbligatori nella ragione media di circa uno per cento sullo stipendio e lo Stato con una somma tripla, in modo che il capitale pel servizio di quelle pensioni si formi coll'accumulazione di un contributo annuo e dei rispettivi interessi composti, calcolato in ragione del 3 e mezzo per cento dello stipendio.

Le pensioni delle vedove e degli orfani sono così mantenute rispetto a quelle degli impiegati in una proporzione di poco inferiore a quella stabilita dalla legge attuale, sono cioè ragguagliate a poco meno di un terzo della pensione spettante al marito o al padre. E colla facoltà data agl'impiegati con moglie o con prole di far dei rilasci volontari potranno essere maggiormente migliorate le condizioni delle vedove e degli orfani.

Il conto individuale implica la proprietà e quindi la disposizione del capitale così accumulato. La piena disposizione vale per i rilasci volontari dell' impiegato, ma non per quelli obbligatori destinati a formare il capitale della pensione alla vedova ed agli orfani, a cui lo Stato concorre pel triplo. Le ragioni che determinano questo concorso additano alcune restrizioni alla piena disposizione del capitale, di cui si è detto, anche per rimanere entro quei giusti confini che delimitano lo scopo della pensione. Per ciò si propone che la vedova senza figli esaurisca con la sua pensione il capitale e sia libera di passare ad altre nozze; se esistono figli, la vedova e i figli minori siano usufruttuari del capitale che è proprietà dei figli.

La tenuità del capitale accumulato spiega poi perchè si vollero applicate esclusivamente le regole della successione legittima. Quanto alla divisione della pensione tra i figli, ed alla quota che spetterebbe alla vedova nel caso di seconde nozze, provvederà in parte il diritto comune e in parte potranno provvedere disposizioni regolamentari.

La somma accumulata coi rilasci volontari e rispettivi interessi, o sarà liquidata all' impiegato in aggiunta alla sua pensione quando sia collocato a riposo; o nel caso ch' egli muoia celibe, e prima di liquidar la pensione, spettano agli ascendenti diretti o alle sorelle minori ed ai fratelli, se egli sia stato l' unico sostegno della famiglia. Anche qui vien posto un limite necessario nella successione, e mancando le ragioni successorie di sopra dette, il capitale accumulato va a beneficio del fondo di riserva.

Resta ora solo ad accennare la disposizione dell' articolo 27 del progetto, per cui la pensione non potrà essere maggiore dell' ultimo stipendio effettivamente percepito dall' impiegato in servizio. Se fosse altrimenti, gl' impiegati sarebbero più che mai restii a chiedere il collocamento a riposo specialmente dopo i 30 anni di servizio. Per i funzionari più adatti, dei quali l' amministrazione credesse ancora aver bisogno, lo stimolo a perdurare in servizio rimarrà ad onta della disposizione proposta, perchè non verrà meno la possibilità di avvanzar di grado e di stipendio e per conseguenza di aumentar la pensione.

X.

Le disposizioni speciali, che si riferiscono alle pensioni straordinarie degli impiegati civili e militari, sono state riunite nel titolo quarto della legge.

I militari infermi per ragioni di servizio sono distinti in tre categorie per gli effetti della pensione: 1<sup>a</sup> quelli che hanno perduta la vista o l'uso delle mani e dei piedi, ovvero due di questi membri; 2<sup>a</sup> quelli che hanno perduto una mano od un piede, ovvero siano stati colpiti da infermità che un decreto reale dichiara equivalenti a tale perdita; e 3<sup>a</sup> quelli che per ferite o malattie contratte in esercizio delle loro funzioni siano inabili a prestare più oltre servizio.

Le pensioni per queste tre categorie furono proporzionalmente aumentate, perchè corrispondessero alla misura adottata in questo disegno di legge. Così agli ufficiali infermi della prima categoria sarà corrisposta una pensione eguale ad una volta e mezza lo stipendio; ai sottufficiali e soldati una pensione eguale all'intero stipendio, aumentato dei due terzi. Per la seconda categoria la pensione dell'ufficiale ragguagliasi allo stipendio intero, quella del sottufficiale e del soldato allo stipendio aumentato di un quarto. Per la terza categoria la pensione è uguale alla metà, ai tre quarti od all'intero stipendio, se quella a cui si avrebbe diritto risulta rispettivamente minore della metà, maggiore della metà o dei tre quarti dello stipendio.

Quanto poi agl'impiegati civili che non fossero più in grado, per infermità o ferite contratte in servizio, di continuarlo o riassumerlo, essi avranno diritto ad una pensione eguale a quella dei militari di terza categoria: e qualora le infermità fossero quelle designate nell'ultimo comma del progetto, avranno diritto ad una pensione eguale all'intero stipendio ultimo percepito. La differenza di pensione fra gl'impiegati civili e i militari contemplati in queste tre categorie dipende dagli stipendi relativamente più alti di cui godono i primi all'inizio della loro carriera. S'intende che in tutti questi casi, tanto per i militari che per i civili, non si avrà riguardo al tempo in cui è durato il servizio e che lo Stato verserà alla cassa la differenza fra il capitale già formatosi colle ritenute e coi concorsi, e quello necessario per servire la

pensione vitalizia al militare od all'impiegato civile. Rispetto alle vedove ed agli orfani abbiamo creduto di non doverci scostare dalle disposizioni delle vigenti leggi, ed abbiamo eguagliata la loro pensione al terzo di quella che spetterebbe all'impiegato od al militare defunto. Lo Stato pagherà la differenza fra i rilasci e i concorsi già versati in conto individuale e la somma necessaria a costituire il capitale della pensione nella misura stabilita. Anche il minimo per questa pensione in lire 150 non è disposizione nuova, ma tratta dalla legge vigente e conservata, perchè non è sembrato opportuno ridurre al disotto di questo limite il minimo delle pensioni da assegnarsi a questa speciale categoria di persone.

Gli altri articoli compresi nel quarto titolo del disegno di legge non hanno bisogno di particolari chiarimenti, perchè in gran parte sono disposizioni della legge vigente.

Quanto all'articolo 35 che fissa il termine da cui decorre il servizio utile per la pensione, dal giorno in cui l'impiegato civile od il militare sia stato nominato ad impiego retribuito con stipendio o con aggio, esso si allontana alcun poco dalla legislazione attuale. Perocchè ora nelle poche carriere dove si conserva una specie di volontariato, gli anni nei quali non si è percepito stipendio, sono computati come servizio utile per la pensione. Ma il servizio non retribuito dura ordinariamente poco tempo: così gl'impiegati di concetto nell'amministrazione provinciale lo prestano solo per un anno; gli allievi consolari per due e gli addetti di legazione per quattro anni all'incirca; gli uditori per un anno, se si destinano all'ufficio di pretori, e per tre o poco più se concorrono ai posti di aggiunti giudiziari.

Ora per non aumentare soverchiamente l'onere dello Stato, il quale avrebbe dovuto versare alla cassa le ritenute per conto degl'impiegati, ed anche per serbarci fedeli ai concetti direttivi del presente progetto, non si è potuto tener calcolo di questo servizio non retribuito; tanto più prevedendosi che esso tenderà a sparire dai nostri ordinamenti amministrativi. Nè il danno che ne risentono gl'impiegati pare totalmente grave da imporci di mutare le disposizioni adottate. Infatti per quelli che servono solo un anno senza stipendio, come gli alunni nell'amministrazione provinciale e gli uditori che aspirano a diventare pretori, la perdita della corrispondente aliquota di pensione è quasi insensibile

col sistema tontinario proposto, a motivo dell'età in cui ordinariamente entrano in servizio, cioè fra i venti ed i venticinque anni. Per la carriera diplomatica lo stipendio iniziale essendo più forte che nelle altre carriere compensa il tempo durante il quale il funzionario non riceve stipendio. Infine per quelli che a prima vista sembrerebbero meno favoriti dal presente disegno di legge, come gli aggiunti giudiziari presso i tribunali i quali aspettano per parecchi anni la nomina ad ufficio retribuito, è da notare che lo svantaggio derivante dallo escludere nel computo della pensione gli anni di servizio non retribuiti, è compensato dalla rapidità con la quale essi percorrono i gradi superiori. Infatti lo stipendio medio dei funzionari delle varie carriere dopo 30 anni di servizio è più alto per la magistratura e ad esso corrispondono pensioni più elevate.

Nè si è voluto che il tempo eventualmente passato sotto le armi dall'impiegato civile dovesse essere perduto per la pensione; come non si è voluto che l'ufficiale proveniente dai gradi inferiori, non soggetti a ritenuta, dovesse liquidare un assegno di pensione, liquidato soltanto per gli anni durante i quali fu soggetto a ritenuta. Laonde si è aumentato nel primo caso il numero d'anni per cui l'impiegato fu retribuito collo stipendio iniziale di tutto quel tempo nel quale ha prestato servizio militare; e nel secondo caso si è considerato il primo stipendio sottoposto a ritenuta come se fosse stato goduto fin dall'entrata in servizio.

Le rimanenti disposizioni nulla innovano alle leggi vigenti, sia per quel che riguarda la giurisdizione della Corte dei conti, sia per ciò che si riferisce alla ininsequestrabilità degli stipendi, essendosi di proposito tralasciate tutte quelle riforme non connesse strettamente col presente disegno di legge, per non complicarlo di soverchio e non renderne più difficile l'esame.

## XI.

Oramai, dopo aver dato conto delle principali disposizioni del disegno che abbiamo l'onore di presentarvi e dimostrato come esse soddisfino ai concetti, ai quali deve essere informata una legge di pensioni, perchè risponda ai bisogni della amministra-

zione ed alle legittime aspirazioni dei funzionari dello Stato, è necessario esaminarlo dal lato economico e finanziario.

Questo studio conviene farlo, non tanto per conoscere quali siano gli oneri che il nuovo progetto porta al bilancio dello Stato, quanto per assicurarsi che i contributi formati colle ritenute e coi rilasci degl' impiegati insieme al concorso dello Stato, siano bastevoli a provvedere agli impegni posti a carico della Cassa. Preme infatti di porre in chiaro che gli assegnamenti della medesima stanno in giusto rapporto coll' entità degli obblighi ai quali deve far fronte, di guisa che il suo bilancio si trovi sempre in equilibrio.

Il disegno di legge, come si è detto, pone a carico della Cassa: le pensioni già liquidate; quelle che saranno liquidate in seguito a favore degli impiegati attualmente in attività di servizio, le quali due categorie di pensioni costituiscono per così dire gli oneri transitori della Cassa; questa deve poi far fronte al pagamento delle pensioni degli impiegati che entreranno al servizio dello Stato dopo la promulgazione della legge, ed è questo appunto che ne costituisce la funzione principale e normale.

Ma per eseguire computi esatti era necessario procacciarsi tutti i dati di fatto e discuterli metodicamente. A questo fine la direzione della statistica generale del Ministero di agricoltura, industria e commercio ha compilato, coll' intelligente concorso dell' ispettore ingegnere Perozzo, le statistiche che si veggono unite a questa relazione. Si è pur fatto tesoro dei numerosi materiali, raccolti dall' ispettore Garbarino, per quella parte che egli non aveva ancora pubblicata. (1)

I nuovi materiali raccolti presso l'ufficio attuale delle pensioni sono così copiosi e accuratamente ordinati, che i criteri che se ne inducono offrono piena guarentigia di verità, la quale non può completamente emergere in questa maniera di fatti, se non quando essi sono numerosissimi. Il numero delle schede spogliate e classificate oltrepassa 1,200,000, e da questa ricca raccolta di dati si potrà trarre largo partito per studi, come non mancherà di giovarsene in ulteriori ricerche la nostra solerte direzione della statistica generale. Per il nostro intento basta riferire quei risultamenti dell'ampio lavoro che più specialmente

(1) *Statistica dei pensionati dello Stato.* — Roma, Tipografia Botta, 1879.

importano allo scopo della presente relazione. Siccome però ciascuna delle statistiche unite a questo volume è preceduta da note illustrative particolareggiate, crediamo opportuno di porre in evidenza solamente i fatti più importanti che conferiscono al nostro assunto.

La statistica N. I riguarda gli impiegati civili ed i militari attualmente in servizio.

Gli impiegati civili contemplati in questa statistica sono 50,765, i militari 28,589, dei quali 11,749 sono ufficiali dell'esercito, 952 appartengono all'armata di mare; 4986 sono i sott'ufficiali e soldati dell'arma dei carabinieri e del corpo dei veterani; 10,902 i sott'ufficiali dell'esercito.

La statistica N. II concerne gli impiegati civili ed i loro aventi diritto, pensionati secondo le disposizioni della legge del 1864 nei dieci anni che intercedono fra il 1870 e il 1881. Gli impiegati civili pensionati registrati in questa statistica sono 4938; le vedove 2831; i gruppi di orfani sono 255. Diciamo gruppi di orfani, perchè ad un solo pensionato corrispondono il più delle volte due o più orfani. Ma nella statistica abbiamo tenuto conto della pensione complessiva che fu liquidata agli orfani di un solo impiegato o pensionato estinto.

Nella statistica N. III sono classificate le liquidazioni di pensione ai militari ed ai loro aventi diritto avvenute nel sedicennio dal 1865 al 1880, secondo le disposizioni delle leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865. Gli ufficiali, sott'ufficiali e soldati compresi in questa statistica sono in numero di 14,693, le vedove 1992, i gruppi di orfani 288, ed i congiunti 122.

La statistica N. IV si riferisce ai pensionati di ogni maniera, impiegati civili e loro aventi diritto, le pensioni dei quali sono liquidate colle disposizioni legislative che erano applicabili a ciascuno di essi. Questa statistica, che più propriamente abbiamo chiamato censimento dei pensionati, raccoglie, come si vede a prima giunta gli elementi necessari per istabilire il bilancio tecnico della categoria C, per la quale è stata assegnata alla Cassa la rendita pubblica di 27,153,240 lire con la legge 7 aprile 1881.

Infine una statistica, compilata coi materiali raccolti dall'ispettore Garbarino, e che si tralascia di riprodurre a stampa per la sua mole, pone in evidenza il movimento dei pensionati civili e militari, dal 1868 al 1878, compresi i loro aventi diritto.

I pensionati maschi contemplati in questa statistica sono in numero di 697,989, le vedove 234,080 e gli orfani 107,105.

In queste statistiche sono stati ordinati e distribuiti gli impiegati civili e i militari ed i loro aventi diritto, secondo l'età, gli anni di servizio, l'entità degli stipendi e delle pensioni; e sono stati poi separati in categorie o classi in correlazione degli uffici che esercitano, o che esercitavano nelle amministrazioni civili e militari dello Stato. Queste categorie, che appunto corrispondono con quelle stabilite dai nostri ordinamenti organici, sono per gli impiegati civili le seguenti: 1. diplomatici; 2. magistrati; 3. insegnanti; 4. impiegati amministrativi di concetto; 5. ragionieri; 6. impiegati d'ordine; 7. basso personale. I militari sono stati separati in due categorie: nella prima sono compresi gli ufficiali; nella seconda i sott'ufficiali e soldati.

Desumendo i dati della statistica dei pensionati provenienti sia dall'amministrazione civile che dalla militare, si è fatta anche per essi la classificazione in categorie. La statistica dei pensionati offre però questo di notevole, che essa non indica soltanto fatti e circostanze peculiari alla classe pensionati considerati come tali, ma dà modo di conoscere i varii stati percorsi dai medesimi, mentre prestavano la loro opera allo Stato. Di guisa che riesce possibile formarsi un concetto delle carriere degli impiegati civili o dei militari sia osservando la statistica dei pensionati, che quella degli impiegati in servizio.

Per rendere più evidente il paragone fra le carriere percorse dai pensionati e quelle degli impiegati attuali, sono state calcolate le tabelle degli stipendi medi goduti dagli impiegati i quali hanno od avevano un numero eguale di anni di servizio, adottando per unità di tempo il periodo di cinque anni.

Raffrontando gli stipendi medi corrispondenti ai varii anni di servizio sulla base della statistica n. I, si scorge facilmente come gli stipendi medesimi vadano aumentando in ciascuna categoria col progredire del servizio e si vede anche come questi aumenti

siano avvertiti od avvengano con sufficiente regolarità. Se si considerano gli aumenti di una categoria rispetto all'altra per i funzionari civili, scorgesi come la carriera della magistratura sia la più rapida, ed in ordine decrescente vengano quelle degli insegnanti, degli impiegati di concetto, degli impiegati di ragioneria, d'ordine ed il basso personale; per gli ufficiali la carriera si mantiene discretamente rapida sino a 30 anni di servizio e diventa rapidissima negli anni successivi.

Tutto ciò, oltre che dai prospetti citati, apparisce a prima giunta dalla tavola grafica n.º 1.

Del resto questi risultamenti non giungono inattesi; poichè i magistrati e gli insegnanti cominciano a servire lo Stato in età generalmente avanzata, quando la curva della mortalità è più rapida. Per i militari l'eccezionale rapidità della carriera negli ultimi anni si spiega colla natura del servizio, e col numero ristretto degli ufficiali di grado elevato retribuiti con stipendi migliori di quelli degli impiegati civili.

Se consideriamo poi la serie degli stipendi medi, corrispondente allo stesso numero di anni di servizio, dedotta dalla statistica degli impiegati civili e dei militari, scorgiamo, cosa nota del resto, il verificatosi miglioramento degli stipendi in questi ultimi anni. Il quale aumento, contrariamente a quanto da qualcuno fu affermato, si è conseguito in proporzione più forte dagli stipendiati meno retribuiti, come apparisce dalla ricordata tabella. Da cui togliendo le cifre che riguardano i motivi principali della carriera, cioè l'entrata in servizio, l'epoca da cui incominciò a decorrere il diritto a pensione, e l'estremo limite della carriera abbiamo compilato il seguente prospetto, il quale esprime l'aumento percentuale degli stipendi goduti dagli impiegati che prestano attualmente l'opera loro allo Stato, nei primi cinque anni, fra 26 e i 30 anni e fra i 46 e 50 anni di servizio, in confronto agli stipendi che, negli stessi periodi di tempo di servizio, godevano gli impiegati ora in pensione. Nel compilare il prospetto si è tenuto conto dell'aumento degli stipendi effettivamente goduti specialmente dagli impiegati superiori, per effetto della legge del 1876, la quale diminuì la ritenuta sugli stipendi.

*Aumento degli stipendi attuali su quelli goduti dagli impiegati che andranno in pensione nel decennio 1871-80, a parità di grado e di anzianità, calcolato per ogni 100 lire dei vecchi stipendi.*

ANNI DI SERVIZIO	Magistratura	Concetto	Insegnanti	Ragioneria	Ordine	Basso personale	Ufficiali di terra e di mare
4-5 . . . . .	74 85	61 92	105 48	95 97	95 03	99 46	47 79
26-30 . . . . .	5 42	43 66	37 09	44 63	45 30	8 90	8 60
46-50 . . . . .	30 63	41 78	56 78	27 22	3 43	2 40	42 73
Media sulla intera carriera	21 95	25 21	37 43	27 87	48 33	46 81	8 80

Come si vede, gli aumenti più forti si verificarono sugli stipendi all'inizio della carriera, specialmente per il corpo degli insegnanti; per gli impiegati di concetto, d'ordine e per il basso personale, l'aumento declina regolarmente col crescere degli anni di servizio; codesta regolarità manca per la magistratura, gli insegnanti e gli impiegati di ragioneria, dacchè l'aumento degli stipendi fra i 26 e i 30 anni è stato relativamente inferiore a quello verificatosi negli ultimi anni della carriera.

La distribuzione dei funzionari per anni di servizio o gruppi di cinque in cinque anni è stata pure rappresentata graficamente per tutte le carriere nella tavola n. I sovracitata. Queste curve (segnate in nero al disotto dell'*Asse degli anni di servizio*) ci appaiono degne della maggiore attenzione, perciocchè esse rivelino dei fatti importanti, i quali provano come siano giuste le considerazioni che abbiamo premesse, intorno ai criteri che debbono servire in base ad una buona legge di pensioni, e ci confermano nel giudizio già espresso, che cioè la legislazione che regge ora le pensioni dà luogo ad inconvenienti nocivi all'amministrazione pubblica.

Si comprende in fatti agevolmente che in una bene ordinata amministrazione la distribuzione degli impiegati per anni di servizio dovrebbe essere tale che quei vuoti che si formano per morti e per pensioni, fossero pressochè uguali in ogni anno. Se così fosse il perso-

nale amministrativo andrebbe a mano a mano rinnovandosi con regolarità e senza che troppo numerosi contingenti di nuovi impiegati potessero turbare le funzioni amministrative.

Certo non è possibile raggiungere questo ideale di perfezione; ma gioverebbe l'accostarvisi.

Dallo esame della tavola sovracitata appare che la curva del *numero degli impiegati* raggiunge il suo punto culminante tra 20 e 25 *anni di servizio*; a partire dal massimo essa declina fortemente, fa una leggera sosta fra 30 e 35, e quindi riprende la sua rapida discesa. È poi notevole il fatto che la curva segna un minimo fra 10 e 15 *anni di servizio*; mentre contro le previsioni, il suo punto iniziale, che rappresenta gli entrati in servizio nell'ultimo quinquennio, è molto più basso del massimo enunciato.

Questo *massimo* dei funzionari tra 20 e 25 anni, cioè in media a 22 anni, si spiega evidentemente osservando che essi sono entrati in servizio intorno al 1860, cioè all'epoca della unificazione politica ed amministrativa del regno. La rapida discesa della curva dopo il 25° anno di servizio, la sosta fra il 30° ed il 35°, e il *minimum* fra il 10° ed il 15° anno trovano la loro ragione nelle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni.

Così la legge del 1864 e le leggi del 1865, come si è notato, stabiliscono il *minimum* degli anni di servizio per il conseguimento della pensione a 25 anni per tutti gli impiegati civili, e per gli ufficiali che non hanno un grado superiore al tenente, e determinano per conseguenza al venticinquesimo anno una notevolissima diminuzione nel numero degli impiegati attivi. E ancora la legge del 1864, fissando in quarantesimi il coefficiente di pensione per le prime 2000 lire e in quattro quinti dell'ultimo stipendio il *maximum* della pensione, ammette implicitamente che al 32° anno di servizio, l'impiegato che ha meno di due mila lire acquisti il diritto alla pensione massima; per la qual cosa egli ha interesse di presentare la sua domanda di collocamento a riposo soltanto al compiersi di questo anno. Finalmente la disposizione della stessa legge del 1864, per cui dopo 10 anni un impiegato dispensato dall'ufficio può conseguire una indennità, contribuisce a ritardare sino al decimo anno di servizio l'uscita dall'amministrazione di un numero cospicuo di funzionari, e spiega l'abbassamento della curva già segnalato oltre quel numero di anni.

Questi risultamenti della statistica degli impiegati attuali, sono confermati dalla statistica dei pensionati tanto civili che militari ai termini delle leggi più volte ricordate, come si ebbe già occasione di notare.

Le curve che presentiamo nella tavola n° 1, permettono di fare alcune previsioni sulla futura composizione della famiglia degli impiegati, distribuiti per anni di servizio, e sul numero futuro dei pensionati, tanto se continuassero a valere le disposizioni attuali, quanto se verranno loro sostituite quelle che si propongono col nostro disegno di legge.

Per istabilire presumibilmente la composizione futura della famiglia degli impiegati, dobbiamo aver presenti le cause che riducono il numero delle persone che prestano servizio attivo allo Stato, cioè la *mortalità* e la *eliminazione*, le quali agiscono in tutta la durata del servizio, sebbene in diversa misura. Sino al 25° anno la mortalità agisce prevalentemente, ma è chiaro che, dal momento in cui nasce il diritto alla pensione, spetta la prevalenza all'altra causa. Colla scorta della tavola di mortalità dei pensionati civili e militari per il periodo 1868-1878, e della statistica delle liquidazioni di pensioni paragonate al numero degli impiegati in servizio, è stata dedotta la serie dei coefficienti di cessazione del servizio per le due cause anzidette; i quali, applicati alla serie dei numeri degli impiegati in servizio attivo, offrono una successione di curve che rappresentano in ciascuna degli anni futuri la distribuzione degl'impiegati per anni di servizio. Queste curve, com'è naturale, presentano le stesse accidentalità nel loro corso di quelle che abbiamo messo in evidenza: i massimi ed i minimi si conservano nella loro posizione relativa, trasportandosi simultaneamente in ragione del tempo nel quale si considera la futura composizione dell'insieme delle persone che prestano l'opera loro allo Stato.

Rispetto al numero futuro dei pensionati è evidente che, rimanendo immutate le disposizioni legislative, gruppi più numerosi d'impiegati a parità di anni di servizio genereranno più forti contingenti di pensionati e un maggior numero di eliminati dal servizio per causa di morte. Laonde da una parte è da attendersi per il prossimo quinquennio un maggior onere per il pagamento di pensioni, e dall'altra un aumento considerevole nel numero delle persone chiamate a prestare servizio allo Stato. Di

guisa che, non solo si dovrà lamentare un aggravio immediato sul bilancio, ma eziandio un perturbamento nella pubblica amministrazione in conseguenza della cospicua diminuzione nel numero degl'impiegati provetti sostituiti da gente novizia, la quale, a sua volta, dopo altri 25 anni, uscirà dall'amministrazione per far posto a nuovi elementi, e così il fenomeno si riprodurrà periodicamente colla stessa intensità, se nuove disposizioni non valgano ad attenuarlo.

Giacchè, come appare dalla Tavola n° I, le disposizioni delle leggi vigenti sulle pensioni hanno aggravato la designata condizione di cose, creando un ostacolo alla uscita volontaria degli impiegati sino al 25° anno di servizio, e provocando un più veloce deflusso negli anni successivi. Ora è evidente che, se per effetto di altre disposizioni legislative sulle pensioni, il numero delle persone che abbandonarono o che abbandoneranno il servizio attivo avesse potuto distribuirsi uniformemente su tutto il periodo della carriera normale degl'impiegati, l'effetto della straordinaria immissione agli impiegati nel 1860, da noi segnalata, sarebbe stato sensibilmente affievolito.

Per l'appunto le disposizioni generali del presente disegno di legge influiranno a diminuire gradatamente l'intensità delle oscillazioni dianzi avvertite; ma poichè la benefica azione delle disposizioni medesime non può esplicarsi che in un lungo periodo di tempo, si è cercato di porre un qualche rimedio agli inconvenienti più prossimi dell'accennata condizione di cose, proponendo che gl'impiegati attualmente in servizio possano liquidare la loro pensione ai termini del presente disegno di legge, sottoponendosi alle speciali disposizioni enunciate agli articoli 42 e 43. Per effetto di queste si può ragionevolmente prevedere che, almeno ad una parte degli impiegati attualmente in servizio, venga ritardato il collocamento a riposo; la qual cosa torna anche di gran giovamento agli impiegati stessi e dà alla legge una importanza ed utilità maggiore che altrimenti non avrebbe.

E qui cade in acconcio l'osservare come il saltuario arruolamento di pubblici ufficiali provochi nel paese, al tempo in cui ha luogo, la erronea opinione che lo Stato sia per assumere costantemente un numero di funzionari assai più grande di quello di cui ha realmente bisogno.

## XII.

Molti altri fatti importantissimi emergono dalle ricche statistiche che sono allegate al disegno di legge; ma noi crediamo di doverci astenere dal riferirli ed illustrarli, desiderosi, come siamo, di restringere questa relazione entro i limiti più angusti.

E invece passiamo subito ad esaminare quali sieno gli oneri che dalla legge proposta verranno alla finanza dello Stato. Pei computi che andremo svolgendo dobbiamo supporre che le amministrazioni abbiano ora bisogno di un personale, il quale progredisca e si rinnovi per modo, che la somma totale degli stipendi rimanga invariata. Tale ipotesi non potrà verificarsi in un lungo periodo di tempo, come è quello che noi studiamo; ma è ragionevole di supporre che, almeno per le amministrazioni civili, la somma totale degli stipendi, vada in avvenire scemando, piuttosto che accrescersi per l'applicazione di quelle larghe leggi di discenramento, che è nel desiderio di molti di vedere attuate. In ogni modo, siccome i calcoli hanno per base la somma totale degli stipendi attuali, così gli oneri dello Stato varieranno in una ragione fissa cogli stipendi medesimi.

Dal seguente prospetto si scorge che la somma totale degli stipendi ed aggi degl'impiegati civili e dei militari soggetti a ritenuta raggiunge attualmente la cifra di lire 152,835,740 10, e che la somma totale delle ritenute da essi corrisposte all'erario pubblico è di lire 3,198,103 78.

---

*Somme proposte collo stato di prima previsione della spesa per 1882 per stipendi, pensioni ed altri assegni soggetti alla ritenuta in conto Entrate del tesoro giusta la legge 7 luglio 1876, n° 3212.*

SOMMA DEGLI ASSEGNI	Misura percentuale della ritenuta	AMMONTARE	
		degli assegnamenti	delle ritenute
Fino a L. 800	1	57 328 826 85	573 288 26
da 801 a » 2000	2	57 268 997 31	1 145 379 94
» 2001 a » 3000	3	20 464 124 57	613 923 72
» 3001 a » 4000	4	7 962 570 69	318 502 80
» 4001 a » 5000	5	4 166 414 63	208 320 70
» 5001 in poi .	6	5 644 806 05	338 688 36
<b>Totale . . . . .</b>	<b>2 09</b>	<b>152 835 740 10</b>	<b>3 198 403 78</b>

Supponendo che agli stipendi degl'impiegati civili e dei militari attualmente in servizio potesse applicarsi la ritenuta secondo l'articolo 5 del disegno di legge, cioè nella misura alla quale verranno sottoposti gli impiegati che entreranno in servizio dello Stato dopo l'attuazione della legge, la somma totale delle ritenute sarebbe di lire 3,982,954 90, come appunto emerge dalle cifre seguenti :

SOMMA DEGLI ASSEGNI	Misura percentuale della ritenuta	AMMONTARE	
		degli assegnamenti	delle ritenute
Fino a L. 1000	1.5	66 873 659 73	1 003 405 78
da 1001 a » 2000	2.5	47 724 164 43	1 198 103 26
» 2001 a » 3000	3.5	20 464 124 57	716 244 34
» 3001 a » 4000	4.5	7 962 570 69	358 315 65
» 4001 a » 5000	5.5	4 166 414 63	229 192 77
» 5001 a » 7000	6.5	2 294 597 »	164 080 52
» 7001 in poi .	7.5	3 350 209 »	318 051 68
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.2</b>	<b>152 835 740 05</b>	<b>3 982 954 90</b>

Dal primo prospetto si vede intanto che le ritenute attuali scemano gli stipendi nella misura media del 2,09 per cento, laddove dal secondo prospetto appare che la nuova ritenuta secondo il disegno di legge proposto sarebbe in media di 2,61 per cento, ossia che le disposizioni legislative in vigore danno luogo ad una diminuzione degli stipendi di 0,52 per cento inferiore a quello che deriverebbe dal proposto disegno di legge. Questo per i celibi. Per gl'impiegati e per i militari con moglie invece, secondo il progetto di legge, la ritenuta sullo stipendio raggiungerebbe la proporzione media di 3,48 per cento, con un aumento percentuale dell'1,39 rispetto a quella stabilita dalla legislazione attualmente in vigore.

Il concorso governativo stabilito dall'articolo 11, sempre nella ipotesi da noi fatta, rappresenterà una somma che ascenderà a circa otto milioni, cioè il doppio delle ritenute poc'anzi citate, quando a tutti gl'impiegati dello Stato sarà applicato il nuovo disegno di legge.

Dal censimento generale del 1871, a cui, in mancanza di più sicuri dati speciali, facciamo ricorso, risulta che sulla intera popolazione maschile compresa fra i 20 e i 70 anni di età, i due terzi erano ammogliati o vedovi con o senza prole. Supponendo ora che i celibi e gli ammogliati siano uniformemente distribuiti nella famiglia degli impiegati in ragione di stipendio medio, lo ammontare degli stipendi degl'impiegati e dei militari ammogliati, o vedovi con prole, può presumersi eguale ai tre quinti dell'ammontare complessivo di tutti gli stipendi. E poichè la speciale ritenuta, o rilascio, riguardante le pensioni per le vedove e per gli orfani è determinata (dall'articolo 8) nel terzo della ritenuta sullo stipendio, così la somma di queste speciali ritenute sarà di un quinto di quelle risultanti dall'ultimo prospetto, e si può quindi stimare circa lire 800,000 annue.

Ma l'articolo 13 prescrive che lo Stato concorra alla creazione del fondo per questa classe speciale di pensioni in una misura tripla dei rilasci obbligatori degl'impiegati e dei militari; così questa parte del concorso governativo ammonta a 2,400,000 lire, che, sommata coll'altra di 8,000,000, lo fa ascendere frattanto a 10,400,000 lire. Ed aggiungendo a questo concorso le ritenute corrisposte alla Cassa dagl'impiegati e dai militari, il contributo complessivo sarebbe di 15,200,000 all'anno. Senonchè l'articolo 6,

in base ai calcoli fatti precedentemente, stabilisce che nel primo anno di servizio gli stipendi degl'impiegati e dei militari saranno sottoposti ad una ritenuta doppia di quella ordinaria, e l'art. 11 dispone che lo Stato verserà ogni anno nella Cassa una somma eguale al terzo degli stipendi degli impiegati civili e militari entrati in servizio nel corso dell'anno.

Per valutare adunque questa parte del concorso governativo, ed il contributo che ne deriva alla Cassa dai due articoli ora indicati del progetto di legge, fa bisogno di determinare l'ammontare totale degli stipendi degli impiegati e dei militari che entreranno ogni anno nell'amministrazione dello Stato.

Abbiamo avuto già occasione di notare come la distribuzione attuale degl'impiegati per anni di servizio sia irregolare, tanto da non lasciar sperare che le ammissioni ai pubblici uffici possano farsi in modo uniforme, di guisa che la somma degli stipendi degli impiegati e dei militari ch'entrano ogni anno a servizio dello Stato possa mantenersi costante. Ma abbiamo pure fatto rilevare come le disposizioni transitorie della legge debbano produrre l'effetto di rendere meno irregolare la distribuzione degl'impiegati per anni di servizio.

D'altra parte, se cosiffatte irregolarità di distribuzione non giovano al buon andamento dell'amministrazione, non recano differenze notevoli a pregiudizio della Cassa, perciocchè a più numerose entrate di nuovi impiegati in servizio debbono succedere successivamente delle più scarse, e poichè la Cassa rende fruttifere le somme che in essa sono collocate, così queste oscillazioni non possono che produrre effetti insignificanti sul bilancio della Cassa.

Quindi, per le indagini che attualmente facciamo, possiamo considerare come costante l'ammontare degli stipendi dei nuovi impiegati e dei militari che entreranno in servizio dopo l'attuazione della legge.

Però il numero delle persone assunte a prestare l'opera loro allo Stato nel periodo di un anno deve necessariamente diminuire negli anni posteriori per mortalità o per altre cause di eliminazione; si accresce invece lo stipendio dei rimasti. Diguisachè nella somma totale degli stipendi degl'impiegati assunti in un medesimo anno, la diminuzione del numero nei primi anni è compensata dagli aumenti di stipendio. Ed anzi, pei computi che abbiamo a

questo fine istituiti facendo uso delle statistiche degl'impiegati in servizio e dei pensionati, si può con molta ragionevolezza supporre che la somma degli stipendi degl'impiegati entrati in un anno s'accresca leggermente fino al venticinquesimo anno di servizio.

Varcato questo limite il numero degli impiegati scema rapidamente: cosicchè dopo 40 anni; il numero degli impiegati in servizio, entrati nel medesimo anno, è tale da non influire sensibilmente nei calcoli.

La somma totale degli stipendi, come abbiamo veduto, è di 153 milioni (in cifra tonda), talchè se la somma degli stipendi degli impiegati, i quali hanno un numero eguale di anni di servizio fosse costante, come molto approssimativamente avviene per i primi 25 anni, l'ammontare degli stipendi degli impiegati entrati in un anno sarebbe un quarantesimo della somma totale suaccennata. Ma siccome dopo il venticinquesimo anno la diminuzione del numero non è più compensata dagli aumenti di stipendio, così è facile comprendere che la somma degli stipendi degli impiegati entrati in servizio in un anno è superiore ad un quarantesimo; dai calcoli stabiliti sulla base di questi criteri, risulta di un trentottesimo dell'ammontare totale degli stipendi, ossia di quattro milioni circa. Non vogliamo per altro tacere che siffatta valutazione si fonda sulle statistiche dei pensionati e degli impiegati attualmente in servizio, le quali risentono gli effetti delle leggi passate e delle attuali sulle pensioni. Ma, se la distribuzione degli impiegati per anni di servizio, come abbiamo notato, sarà diversa per l'influenza della nuova legge, i mutamenti non saranno tali da alterare in modo sensibile i risultati numerici.

Possiamo dunque ritenere che la somma degli stipendi degli impiegati entrati in un anno si mantenga di quattro milioni. Quindi lo Stato, per la disposizione dell'articolo 11, comma secondo, dovrà versare annualmente nella Cassa la somma di lire 1,333,333, che corrisponde a quattro mesi di stipendio degli impiegati e dei militari entrati in servizio nel corso dell'anno. Le ritenute d'entrata, stabilite dall'articolo 6, daranno alla Cassa, computate al 2,61 per cento sui quattro milioni, la somma di 104,400 lire. Il corrispondente concorso dello Stato sarà di lire 208.800. Riunendo insieme queste tre ultime somme, che dagli impiegati e

dallo Stato saranno versate nella Cassa, si avrà la cifra di 1,646,533 lire; e aggiungendo questa somma a quella poco anzi riferita di lire 15,200,000, si avrà il contributo complessivo alla Cassa nella somma di 16,846,533 lire, distribuite come appresso:

Per le pensioni degl'impiegati civili e dei militari sottoposti a ritenuta:

	Concorso dello Stato		Ritenute degli impiegati
a) per l'art. 11 comma 1° L.	8,000,000	}	per l'art. 5. L. 4,000,000
b) per l'art. 11 comma 2° »	1,333 333		
c) per l'art. 6 e per l'art. 11 comma 1° . . . . . »	208,800		per l'art. 6. » 104,400
Per le pensioni alle vedove ed agli orfani, secondo l'art. 13 »	2,400,600		per l'art. 8. » 800,000
Totale contributo alla cassa L.	11,942,133		L. 4,904,400
	<hr/>		
	L. 16,846,533		
	<hr/>		

Il contributo complessivo alla Cassa raggiungerà però la cifra sopraindicata, quando sia avvenuto il rinnovamento totale dei funzionari dello Stato. Per formarci un'idea chiara del movimento dei capitali, è opportuno di esaminare quali sieno i contributi successivi alla Cassa pei nuovi impiegati d'anno in anno, a cominciare da quello in cui andrà in esecuzione la legge, fino a quando gli effetti della medesima avranno avuto il loro completo svolgimento. Ma poichè verso gli ultimi anni gli effetti della nuova legge sulla distribuzione degli impiegati in servizio saranno notevolissimi, così ci siamo limitati ad un periodo di ventiquattro anni.

Ammesso che la somma totale degli stipendi degl'impiegati e dei militari entrati in servizio dal primo anno di applicazione della legge ascenda a 4 milioni, che l'ammontare degli stipendi rimanga nella cifra di lire 153 milioni circa, più volte ricordata, e che su queste due cifre fondamentali siano commisurati il concorso dello Stato e le ritenute nellè varie assegnazioni indicate, si ricava facilmente che il contributo totale alla Cassa nel primo anno risulterà come appresso:

Per le pensioni degl' impiegati civili e militari sottoposti a ritenuta:

	Concorso dello Stato		Ritenute degli impiegati
a) per l'art. 11 comma 1° L.	208,800	}	per l'art. 5 .. L. 104,400
b) per l'art. 11 comma 2° »	1,333,333		
c) per l'art. 6 e per l'art. 11 (comma 1° . . . . . »	208,800		per l'art. 6 . . » 104,400
Per le pensioni alle vedove ed agli orfani, secondo l'art. 13 »	63,156		per l'art. 8. . . » 21,052
	<hr/> L. 1,814,091		<hr/> L. 209,852

---

L. 2,043,943

---

A tale somma peraltro arriverebbe il contributo del primo anno, qualora tutti i nuovi impiegati entrassero nell'amministrazione dello Stato al principio dell'anno. Se all'opposto, l'entrata in servizio degl'impiegati avverrà regolarmente ed uniformemente durante l'anno, in questo caso le somme realmente versate alla Cassa si ridurrebbero alla metà, cioè a lire 1,021,971.

Applicando alle diverse classi di contributo sopra indicate i coefficienti medi di mortalità e di aumento di stipendi ricavati dalle statistiche, si deducono facilmente i contributi di tutti gli altri anni. In questo modo venne calcolato il seguente prospetto:

*Contributi totali alla Cassa per provvedere alle pensioni della categoria A riguardanti gl'impiegati ed i militari con stipendio soggetto a ritenuta e loro aventi diritto:*

nel novennio 1883-1894		Nel quinquennio 1892-1896		Nel quinquennio 1897-1901		Nel quinquennio 1902-1906	
1883	4 044 035	1892	5 605 935	1897	8 040 743	1902	10 755 404
1884	2 221 711	1893	6 071 952	1898	8 560 306	1903	11 334 690
1885	2 613 164	1894	6 548 202	1899	9 091 299	1904	11 929 720
1886	3 043 229	1895	7 034 929	1900	9 633 975	1905	12 531 774
1887	3 422 186	1896	7 532 364	1901	10 188 589	1906	13 150 140
1888	3 640 355						
1889	4 267 504						
1890	4 703 837						
1891	5 149 988						

Per gli articoli 15 e 41 rimangono inalterate le disposizioni attualmente in vigore che regolano le pensioni degli individui addetti all'amministrazione dello Stato, di cui le remunerazioni sono esenti da ritenuta, e dei loro aventi diritto.

A queste pensioni deve provvedere in parte dalla Cassa cogli avanzi che si raccoglieranno sul fondo generale di riserva. I contributi infatti che noi abbiamo ora partitamente passato in rassegna daranno luogo ad avanzi, perciocchè nel determinarli non abbiamo tenuto conto alcuno delle disposizioni del disegno di legge, per le quali le pensioni sono liquidate o in base alle sole ritenute, o soltanto con una parte del concorso governativo; oltre di che le pensioni stesse non possono eccedere l'intero stipendio.

Per l'altra parte, ed è la maggiore, deve provvedere a queste pensioni coi capitali somministrati dallo Stato alla Cassa a mano a mano ch'esse vengono liquidate, come appunto è detto nel primo comma dell'articolo 15. Dobbiamo subito avvertire che, per un periodo di tempo piuttosto lungo, pensioni di tale maniera non ne saranno assegnate in somme rilevanti; essendo necessario che decorrano gli anni prescritti dalle leggi speciali, acciocchè gl'individui entrati in servizio dopo l'attuazione della proposta legge acquistino il diritto a conseguire la pensione.

Inoltre il pieno effetto delle disposizioni proposte non si raggiungerà per alcune categorie che soltanto dopo quarant'anni, e per altre dopo i cinquanta.

Se si volesse computare fin d'ora quale sarà l'onere massimo che ne verrà allo Stato in quegli anni ancor lontani, lo si potrebbe dedurre dal censimento dei pensionati, del quale ci siamo valse per determinare i valori capitali delle pensioni iscritte al 31 dicembre 1881.

Abbiamo creduto bene di adottare per le pensioni delle persone che prestano l'opera loro allo Stato, non soggette a ritenuta, un modo di assegnazioni di fondi alla Cassa diverso da quello stabilito per le pensioni di cui antecedentemente abbiamo discusso. E la ragione è evidente. I funzionari retribuiti con stipendi sottoposti a ritenuta all'uscire dal servizio o alla loro morte danno luogo tutti ad una liquidazione di pensione, la quale secondo il disegno di legge, è determinata con criteri tali che permettono di preparare i fondi opportuni per mezzo di assegni fissi e costanti. Per contro gl'individui addetti all'amministrazione dello Stato, sulla retribu-

zione dei quali non si fa prelevamento alcuno per la pensione, appartengono a corpi numerosissimi, quali sono le basse forze degli eserciti di terra e di mare, le guardie doganali, ecc. Questi individui, sia per le condizioni di ferma, sia per la natura speciale del servizio, raggiungono in piccolissimo numero relativamente a quello del corpo di cui fanno parte, gli anni di servizio stabiliti dalle disposizioni di legge per il conseguimento della pensione. Laonde non può commisurarsi l'assegno annuo da corrispondere alla Cassa in ragione del numero totale degli individui che costituiscono i corpi a cui sono ascritti, imperciocchè ne deriverebbe in tal caso un onere eccessivo allo Stato, e nella Cassa si raccoglierebbero capitali esuberanti al bisogno. Ma vi è di più. Buon numero di queste pensioni ha origine, piuttostochè dalle disposizioni generali delle leggi, da quelle speciali che risguardano gl'infortuni e le ferite riportate in servizio, la qual cosa si comprende facilmente.

Per stabilire un assegno fisso, il quale servisse a preparare il fondo per queste pensioni, sarebbe indispensabile far ricorso alle statistiche dei pensionati, le quali non sembra possano fornire dati sicuri allo scopo, tanto più che alcuna delle leggi speciali hanno data recentissima. E in ogni modo non si potrebbe con questo fondo provvedere a liquidazioni eccezionali, occasionate da guerre o da disastri.

Nondimeno crediamo che decorso un certo periodo di tempo, per esempio dieci anni, sarà prudente che lo Stato versi alla Cassa in conto corrente una somma annua, dalla quale possano prelevarsi i valori capitali corrispondenti a queste speciali pensioni, liquidate anno per anno. E così anche prima che sia trascorso l'intero periodo di svolgimento, il concorso annuale dello Stato verrà stabilito in una somma inferiore a quella a cui perverrebbe senza questo provvedimento e soggetta d'anno in anno soltanto a leggeri mutamenti.

### XIII.

Ed ora passiamo ad esaminare il bilancio della Cassa.

In realtà il bilancio della Cassa-pensioni è triplice, ossia può considerarsi distinto in tre bilanci speciali, i quali hanno una co-

mune riserva nel fondo generale. Questi tre bilanci andranno via via trasformandosi, e mentre si accrescerà d'importanza quello della categoria *A* e raccoglierà così tutti gli oneri e tutte le risorse del nuovo istituto, il bilancio della categoria *C* primieramente, e quello della *B* poi, andranno di continuo assottigliandosi, fino a scomparire del tutto. Di questa successiva trasformazione dei tre bilanci della Cassa dà conto, per il primo decennio, l'allegato *M*.

Cominciamo dal bilancio della categoria *A*. Le entrate, come già si è detto, sono costituite:

dal concorso dello Stato;

dalle ritenute e dai rilasci obbligatori sugli stipendi degli impiegati civili e dei militari;

dai valori capitali assegnati allo Stato per provvedere le pensioni degli addetti all'amministrazione dello Stato con retribuzione non soggetta a ritenuta;

dalle ritenute e dai rilasci volontari; e infine

dagl'interessi attivi sui capitali.

Il passivo è formato da tutte le pensioni che verranno assegnate ai funzionari dello Stato entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1883.

Le pensioni per gl'impiegati civili e per i militari vengono liquidate sulla base della tabella *A*, in ordine dell'articolo 21.

Se l'impiegato o il militare durante la sua intera carriera ha goduto dello stesso stipendio, il coefficiente della tabella *A*, corrispondente all'età dell'entrata in ufficio ed al numero degli anni di servizio, sia effettivo che computato in conseguenza delle leggi speciali, dovrà moltiplicarsi per l'ammontare dello stipendio; la pensione, com'è disposto dall'articolo 22, sarà eguale a dodici o a dieci volte questo prodotto, secondo che l'impiegato abbia oltre a 20 ovvero oltre a 15 anni di servizio; oppure, secondo l'articolo 24, sarà eguale a dieci od otto volte soltanto questo prodotto, quando l'impiegato sia stato dispensato dal servizio con più di venti o con più di dieci anni di carriera.

Quando l'impiegato, ed è il caso più comune, abbia avuto aumenti di stipendio durante la sua carriera, allora, oltre la quota di pensione calcolata come abbiamo esposto ora, l'impiegato avrà diritto ad altre quote che corrispondono agli aumenti di stipendio. Tali quote sono dedotte in modo analogo, cioè prendendo i coef-

ficienti tabulari, che corrispondono all'età dell'impiegato al tempo dell'aumento ed al numero degli anni per cui il medesimo fu goduto, moltiplicati per l'ammontare dei rispettivi aumenti. La somma di questi prodotti rappresenta, per l'articolo 22, un ottavo od un sesto della quota complementare di pensione, quando l'impiegato abbia più di venti o più di quindici anni di servizio; e per l'articolo 24 rappresenta soltanto un sesto od un quarto della quota complementare, se l'impiegato sia stato dispensato dal servizio con più di venti o più di dieci anni di carriera.

Per le quote di stipendio che superano le 7000 lire, il modo di calcolazione per la pensione corrispondente rimane sempre il medesimo: soltanto alle aliquote 12, 10, 8, 6, e 4 è sostituita la ritenuta percentuale di cui esse sono gravate.

La tabella A dei coefficienti di pensione è dedotta dalla tavola di mortalità, ottenuta dalla statistica di oltre 600,000 pensionati dello Stato, nella quale, per altro, sono state introdotte anche le modificazioni rese necessarie dalle altre cause che, indipendentemente dalla morte, contribuiscono a diminuire il numero dei pensionati. La tavola di sola mortalità, dedotta dalla statistica dei pensionati, si discosta poco da quella della popolazione generale del regno; e poichè le cause di eliminazione indipendenti dalla morte sono più numerose per gli impiegati in servizio, che non lo siano per i pensionati, così avendo adoperata la stessa *tavola di eliminazione* anche per gli impiegati in servizio, è evidente che si dovrà giungere a risultamenti favorevoli alla Cassa.

In conformità all'articolo 11, il fondo per fornire agli impiegati ed ai militari le pensioni di cui ora abbiamo descritto il modo di liquidazione, è costituito da un contributo, in ragione di stipendio, che si commisura al triplo delle ritenute che gravano l'insieme degli stipendi. Ma le ritenute, secondo l'articolo 5, sono stabilite in una ragione progressiva, che va dall'1 1/2 al 7 1/2 per cento sugli stipendi inferiori a 7000 lire, e quindi i contributi alla Cassa variano da 4 1/2 a 22 1/2 per cento. Applicando i contributi fissati in questa misura agli stipendi degl'impiegati classificati per stipendio, come appare dalla tabella riferita a pag. XXII, si può immediatamente ricavare quale sia il contributo medio. Eseguiti questi calcoli, risulta che il contributo medio è di lire 7,35. Ma per gli stipendi al disopra di 7000 lire la liquidazione si fa sulla base della sola ritenuta e quindi il corrispondente concorso dello Stato, che

si dà nella misura del doppio della ritenuta per tutti gli stipendi indistintamente, non serve per costituire le pensioni superiori a quella somma e va conseguentemente a vantaggio della Cassa. Assegnando il concorso sulle somme superiori alle lire 7000 in favore degli stipendi inferiori a questa somma, si ottiene un'aliquota di lire 0,40 per cento, la quale unita all'altra già ottenuta di lire 7,35 dà un contributo medio alla Cassa di lire, 7,75 per cento, ossia di soli 25 centesimi inferiore a quello che serve di base alla liquidazione della pensione per gli impiegati che hanno più di 20 anni di servizio. Questo contributo medio è superiore di lire 1,75 per cento a quello che determina la misura delle pensioni per gli impiegati che hanno più di 15 anni di servizio e meno di 20, di lire 3,75 per gli impiegati che sono dispensati dal servizio con 10 anni di carriera, e di lire 5,30 per quelli che lasciano l'amministrazione dopo 5 anni di servizio.

Anche senza tener conto dell'utile che ricava la Cassa dalle disposizioni per cui le pensioni non possono superare lo stipendio ultimo, e le ritenute ed i rispettivi concorsi dello Stato dei funzionari che muoiono o lasciano il servizio prima del quinto anno rimangono a beneficio della Cassa, si può con ragione affermare che i fondi raccolti debbano largamente provvedere alle pensioni che sono liquidate sulla base di un contributo complessivo nella ragione dell'8 per cento degli stipendi.

La ritenuta a cui sono sottoposti gl'impiegati nel primo anno di servizio, per l'articolo 6 più volte citato, è doppia di quella ordinaria, ed in pari tempo lo Stato, a' termini dell'articolo 11, versa uno speciale concorso che è fissato, per gli stipendi inferiori a lire 7000, nella misura di un terzo dello stipendio del primo anno di servizio.

Questo speciale contributo permette di aumentare l'aliquota che serve di base alla liquidazione della parte di pensione che procede dal primo stipendio. E il calcolo di questo aumento non offre difficoltà. Cumulando il concorso speciale dello Stato coi rispettivi interessi, suddividendo tra i superstiti al momento della liquidazione della pensione il fondo così formato e trasformandolo in assegno vitalizio, si trova che quest'assegno è quello stesso che risulterebbe, secondo la tabella A, da un contributo annuo che è in media del 4 per cento dello stipendio iniziale. Ciò mette in chiara luce la disposizione della legge per la quale la pensione

sul primo stipendio è calcolata sulla base di un contributo del 12 per cento, o in altri termini del 4 per cento superiore a quello che deriverebbe dalla ritenuta e dal concorso ordinario dello Stato.

Le somme necessarie alla formazione delle pensioni per le vedove e per gli orfani si accumulano, come già dimostrammo, per mezzo della ritenuta o rilascio obbligatorio degl' impiegati o dei militari ammogliati o con figli e con il corrispondente concorso governativo. Questi rilasci sono nella misura di un terzo delle ritenute ordinarie e il corrispondente concorso governativo è il triplo di questo rilascio; vale a dire il contributo complessivo alla Cassa per l'anzidetto servizio è uguale alla ritenuta ordinaria accresciuta di un terzo. La media delle ordinarie ritenute è del 2,61 per cento, quindi il contributo medio alla Cassa è di  $2,61 + \frac{2,61}{3}$  ossia 3,48, il quale corrisponde quasi all'aliquota stabilita dall' articolo 25, per il calcolo della pensione alle vedove. Laonde anche per questo ramo di servizio vi sarà perfetto equilibrio fra le entrate e le spese della Cassa.

Per le pensioni degli addetti all' amministrazione dello Stato, retribuiti con stipendio non sottoposto a ritenuta, e loro aventi diritto, essendo versati nella Cassa i valori capitali computati secondo la tabella *B*, dedotta dalle copiose statistiche allegate alla presente relazione, comprendesi facilmente che, anche per questa classe di pensioni, la Cassa non si troverà mai esposta ad alcun disavanzo.

Come pure non può derivare onere alcuno alla Cassa dai rilasci o dalle ritenute volontarie, perchè l' interesse verrà fissato annualmente allo stesso saggio che la medesima ottiene dall' impiego dei suoi capitali. E questo servizio, col quale s' imprime anche maggiormente alla Cassa il carattere di un istituto di assicurazione, mentre servirà di eccitamento alla previdenza degli impiegati, procurerà loro il massimo utile sui modesti risparmi, accumulati nell' intendimento di garantire a sè od alla famiglia una vecchiaia meno disagiata.

Dalle cose dette non ci par dubbio che l' ordinamento della Cassa designato dalla legge, sia tale, che il servizio ordinario delle pensioni debba dar luogo ad un bilancio, in cui, non solo le entrate e le spese si trovino in equilibrio, ma lasciare altresì

un margine che possa contribuire largamente alla formazione del fondo di riserva. Infatti a questo fondo, oltre gli avanzi che necessariamente dovranno verificarsi sui diversi titoli di entrata e di spesa, vengono pure assegnate le ritenute sulle pensioni stabilite dagli articoli 5 e 38.

Passiamo ora al bilancio delle pensioni della categoria *B*, cioè di quelle che sono state o che saranno assegnate agl'impiegati civili ed ai militari per effetto di leggi speciali o approvate prima dell'attuazione della legge 7 aprile 1881, n° 134, serie 3°. Gli oneri che reca alla Cassa questa categoria di pensioni sono di due maniere: la prima ha riguardo alla valutazione in cifre degli effetti finanziari dei diritti acquisiti da funzionari per il servizio di già prestato; l'altra comprende le somme che rappresentano gli effetti finanziari del servizio che i funzionari medesimi presteranno prima di andare in pensione. La prima dunque attiene al passato, e costituisce il debito che lo Stato si è creato, adoperando per i pubblici servizi i capitali derivanti dalle ritenute degli impiegati, e omettendo di stanziare ogni anno nei bilanci il corrispondente concorso, indispensabile alla formazione del fondo per le pensioni nella misura stabilita dalle leggi.

In vero le ritenute e il concorso governativo si possono in sostanza considerare come una parte di stipendio che lo Stato trattiene nell'intendimento che, resa fruttifera, formi poi il capitale della pensione. Di guisa che la ritenuta ed il concorso governativo si collegano intimamente collo stipendio da cui sono prelevati. Quindi gli stanziamenti in bilancio degli stipendi realmente percetti dagli impiegati inducono un necessario stanziamento complementare, il quale rappresenti la somma dei diritti che ha l'impiegato alla pensione. E questi stanziamenti costituendo l'onere di competenza per le pensioni, se non sono iscritti in bilancio, creano un vero e proprio debito.

I debiti accumulati a questo modo nel nostro bilancio sono costituiti dalla prima parte della categoria *B* e da tutta la categoria *C*, laddove la seconda parte della categoria *B* e la categoria *A* costituiscono gli oneri di vera competenza annuale per le pensioni.

I debiti vitalizi della categoria *C* sono stati consolidati colla rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico per l'articolo 2 della legge 7 aprile 1881 più volte citata. Al debito rappre-

sentato dalla prima parte della categoria *B*, che in fondo non differisce dagli altri debiti redimibili a carico dello Stato, sarà provveduto con stanziamento in bilancio convenientemente distribuito, per modo da non alterarne l'equilibrio.

Per determinare in cifre l'ammontare degli oneri delle due parti nelle quali abbiamo divisa la categoria *B*, conviene primieramente stabilire quale sia la somma costante che li equivalga durante il periodo in cui essi si estinguono completamente. A questo fine ricorderemo come l'articolo 4 della legge 7 aprile 1881 prescriva che la somma delle pensioni liquidate in un anno non debba superare 3,170,000 lire. Abbiamo dunque supposto che questa sia la cifra d'iscrizione annua nel primo periodo di 25 anni, varcato il quale vada successivamente scemando fino a completa estinzione. Applicando poi i coefficienti di eliminazione annua dedotti dalle statistiche dei pensionati alle cifre delle iscrizioni annue, abbiamo desunto gli oneri annuali della categoria *B*, i quali vanno aumentando fino a raggiungere il *maximum* nel 1907. Trasformando infine tutte codeste somme annuali in una somma costante per l'intero periodo, abbiamo trovato la somma di lire 25,426,000 la quale corrisponde quasi esattamente con quella annunciata alla Camera dei Deputati dall'onorevole relatore del progetto di legge che ottenne la reale sanzione il 7 aprile 1881.

D'altra parte, nella relazione parlamentare al progetto ora ricordato fu dimostrato che 12 milioni annui erano necessari per provvedere alle pensioni che si dovranno liquidare in conformità delle vigenti leggi, indipendentemente dai debiti vitalizi già creati, e i nuovi computi da noi istituiti ci hanno condotto ad una cifra ben poco discosta da quella. Però col presente disegno di legge i fondi necessari per le pensioni dei nuovi impiegati si raccolgono nella Cassa sotto la denominazione di categoria *A*, onde la somma dei 12 milioni che corrisponde, come s'è detto, all'onere che sarebbe costante se la legislazione rimanesse invariata, per quella parte che spetta alla categoria *B*, andrà d'anno in anno scemando di un trentesimo, ammettendo che in trent'anni gl'impiegati attualmente in servizio si riducano ad un numero scarso tanto da potersi trascurare in calcoli di questo genere.

Trasformando le trenta annualità decrescenti da 12 milioni a zero, in una costante per tutto il periodo, durante il quale si svolgono le pensioni della categoria *B*, si trova che siffatta an-

nualità è di 6 milioni di lire. Essa rappresenta l'onere finanziario di quella che abbiamo detto seconda parte della categoria *B*. Togliendo quindi questa cifra da quella sopraindicata di 25,426,000 lire, si ha che la differenza di 19,426,000 lire denota il carico della prima parte della categoria *B*, ossia l'onere finanziario che procede dai diritti acquisiti dagli impiegati attualmente in ufficio.

Questa annualità di 19,426,000 lire corrisponde, al saggio netto della rendita pubblica a 90, ad un capitale di 398 milioni di lire. Aggiungendo questo capitale alla somma corrispondente alla rendita pubblica assegnata alla categoria *C*, si ha un capitale di 886 milioni di lire, ed a tanto ascende l'intero debito vitalizio creato fino ad ora. Dalle cose dette dunque apparisce che l'assegno del bilancio di competenza spettante alla categoria *B*, destinato a provvedere agli oneri che provengono dall'accrescersi degli anni di servizio degli impiegati attuali sarebbe di 6 milioni di lire. Senonchè abbiamo supposto che le assegnazioni annue delle pensioni rimangano le stesse per tutto il primo periodo di venticinque anni, in una somma stabilita dalla legge in lire 3,170,000. Per altro, esaminando i risultamenti della statistica degli impiegati, abbiamo rilevato che la distribuzione loro per anni di servizio è irregolarissima ed abbiamo anche designato le cause che hanno originato siffatta irregolarità. In conseguenza della quale il numero degli impiegati che raggiungeranno le condizioni richieste per essere messi a riposo in ciascun anno sarà molto variabile a meno che essi non siano indotti a rimanere nell'amministrazione dalle nuove disposizioni transitorie preordinate a questo fine. Ma non è facile fin d'ora prevedere, se l'intento che ci siamo prefissi sarà in tutto, o solo in parte, raggiunto. Per ciò abbiamo creduto prudente di rimettere ad altro tempo, non remoto, lo stabilire tutti gli assegni successivi di bilancio che debbono dare assetto definitivo a questa importante categoria di pensioni, e liquidare il periodo transitorio della legge. Ci basta di constatare che l'assegno di 18 milioni all'anno, stabilito nella legge del 7 aprile, e riconfermato per l'articolo 44 del presente progetto, fornisce con sufficiente larghezza i mezzi occorrenti al regolare andamento delle pensioni della categoria *A* ed al pagamento di quelle della categoria *B* nel primo decennio. Infatti, dall'allegato *M* rilevasi che alla fine del decennio la categoria *A*

avrà formato un patrimonio di lire 34,455,856, e che il bilancio della categoria *B* si chiuderà alla fine del decimo anno con un avanzo non inferiore a lire 8,054,645; diciamo non inferiore perchè, come si scorge dalle note illustrative, il bilancio stesso fu redatto nelle ipotesi meno vantaggiose per la Cassa, e tra queste notiamo come sia stato supposto che le iscrizioni delle pensioni debbano avvenire regolarmente in tutti i mesi, mentre ciò nel fatto non si verifica. All'opposto non furono prevedute le somme che saranno necessarie per l'applicazione della legge sulla posizione ausiliaria degli ufficiali, non essendo facile prevedere quali saranno gli effetti di questa legge in un decennio; poichè se da un lato quella legge dà luogo a nuovi oneri, dall'altro l'amministrazione della guerra ritiene che essa arrechi una diminuzione notevole sulle pensioni ordinarie.

Decorsi i dieci anni, gli assegni alla Cassa dovranno oltrepassare i 18 milioni, principalmente per l'estinzione dei debiti di cui abbiamo a lungo discorso. Ma in pari tempo dall'allegato annesso alla esposizione finanziaria (del 25 marzo) si vede come scemino, dopo dieci anni, notevolmente i carichi del bilancio per gli altri debiti redimibili e per le spese a ciclo determinato.

Veniamo infine alla categoria *C*.

Il debito vitalizio costituito dalle pensioni di questa categoria fu consolidato dalla legge 7 aprile 1881, coll'iscrizione sul Gran Libro di una rendita di lire 27,153,240.

Il capitale corrispondente a questa rendita, al corso di 90 per cento, ascende alla somma di lire 488,758,328 e questa somma costituisce la parte attiva del bilancio di questa categoria. Per ridurre poi in capitale le pensioni assegnate a questa categoria, abbiamo determinato i valori capitali al primo gennaio 1882 di tutte codeste pensioni, tenendo conto dell'età e del sesso del pensionato, della natura dell'assegno, cioè se vitalizio o temporaneo, e dell'ammontare di ciascheduna pensione.

La conversione degli assegni vitalizii in valore capitale si è fatta mediante tabelle appositamente calcolate coi metodi più recenti e più accreditati sui dati statistici dei nostri pensionati. Per tutti i particolari di questa importante ed estesa operazione ci riferiamo all'allegato *L*, dal quale si rileva che i valori capitali delle pensioni ammontano alla somma di lire 485,176,000. Raffrontando quest'ultima cifra al capitale della rendita iscritta

sul Gran Libro, si vede come le attività della categoria superino di lire 3,582,320 gli oneri a cui la categoria stessa deve far fronte.

Tale avanzo raggiungerebbe la maggior somma di 9,474,571 lire ove potesse ritenersi che il Tesoro dello Stato continuasse a pagare gli interessi sui titoli di rendita tre mesi prima della scadenza.

Il movimento dei capitali di questa categoria è rappresentato in forma contabile per il primo decennio nell' allegato *M*, dal quale risulta che alla fine del periodo decennale il patrimonio della Cassa sarà ridotto a lire 222,228,729.

Applicando le tavole di eliminazione già menzionate, per il periodo decennale, si trova che alla fine di esso l'ammontare annuo delle pensioni sarà ridotto a 30 milioni. Però tutti i pensionati superstiti avranno a quel tempo dieci anni di più, ma per effetto dell'eliminazione sarà scemato in maggior misura il numero dei vecchi che non quello dei giovani; quindi l'età media della classe dei pensionati che sono a carico della categoria *C* sarà cresciuta di circa sette anni, ed il coefficiente per la trasformazione dell'ammontare annuo delle pensioni in valore capitale di 6,75, come si rileva dall'allegato *L-ter*. Moltiplicando dunque 30 milioni per questo coefficiente, si ha il valore capitale dopo dieci anni di lire 202 milioni circa. E poichè il valore residuo della rendita sarà di 222 milioni, così si realizzerà un avanzo di circa 20 milioni; il quale risultato rassicura pienamente sulla esattezza dei calcoli e ci dà piena fiducia che anche il bilancio della categoria *C* rimarrà sempre equilibrato.

È quasi inutile di aggiungere, dopo l'analisi particolareggiata che abbiamo fatta dei bilanci delle tre categorie, che la Cassa si troverà in grado di soddisfare agli oneri che le sono stati attribuiti.

#### XIV.

Abbiamo più volte avuto opportunità di citare e di illustrare le disposizioni transitorie del disegno di legge, fra le quali principalissima quella dell'articolo 42, per cui acquistano il diritto alla pensione, secondo le norme stabilite nel disegno medesimo,

gl'impiegati ed i militari con stipendio sottoposto a ritenuta, i quali si trovassero in servizio al momento dell'attuazione del progetto che abbiamo l'onore di presentare, purchè nel termine di un anno dichiarino di assoggettarsi alle ritenute stabilite dall'articolo 5 e dallo stesso articolo 42.

Comunque questa disposizione venga a portare un nuovo onere alla finanza, oltre a quelli di cui ora ci studiavamo di valutare i limiti, pur nondimeno non potevamo dispensarci dall'inscrirla nel disegno di legge.

Riformare il sistema delle pensioni con criteri diversi da quelli che hanno ispirato le leggi attuali, riconoscere i difetti e gli inconvenienti a cui dà luogo la legislazione vigente, e non lasciare aperto agli impiegati ora in servizio l'adito per usufruirne, avrebbe dato luogo ad una tale disuguaglianza di trattamento, per quanto riflette le pensioni fra i vecchi e i nuovi impiegati, che sarebbe illogica ed ingiusta. Come, per converso non sarebbe conforme ai principii di equità, pareggiare gl'impiegati attuali ai nuovi, senza tener conto della diversità del contributo pagato allo Stato, sotto forma di ritenuta, durante le rispettive carriere: donde la necessità delle disposizioni dell'articolo 42 sovracitato.

È poi facile persuadersi che la legislazione attuale sulle pensioni, segnatamente per quanto riguarda i militari, era stata dettata da bisogni urgenti della pubblica finanza, dei quali anche i funzionari dello Stato evidentemente dovevano risentire gli effetti.

Ma poichè, come abbiamo detto, era necessario imporre più gravi ritenute delle ordinarie, così abbiamo lasciato in facoltà degli impiegati l'approfittare del diritto loro concesso. E per rendere loro più facile l'esercizio di questo diritto, proponiamo che, salvi certi limiti di età, le maggiori ritenute dovranno essere versate alla cassa per un periodo di dieci anni.

Senonchè sarebbe stato indispensabile, per non recare al bilancio un soverchio aggravio, di elevare le ritenute stabilite nell'articolo 42 di tanto, da riuscire incomportabile agli impiegati con piccoli stipendi e da rendere illusoria la facoltà dell'opzione. Per mantenere queste ritenute in una misura temperata, ci è sembrato opportuno di limitare l'applicazione intera del disegno di legge alle pensioni che si liquideranno agli impiegati ed ai militari, i quali quando andranno in riposo, avranno prestato servizio per più di 25 anni; mentre per quelle che si liquideranno

prima che l'impiegato raggiunga questo periodo di tempo di servizio, viene lasciata facoltà al medesimo di chiedere l'applicazione delle antiche leggi, oppure di conseguire una pensione uguale a due terzi di quella che gli spetterebbe per l'applicazione normale delle disposizioni del disegno di legge. La quale disposizione torna di singolare vantaggio per i militari, che, salvo casi eccezionali di riforma, al disotto di 25 anni non hanno attualmente diritto alcuno nè a pensione, nè ad indennità.

I computi per valutare l'onere che da tale disposizione transitoria verranno allo Stato, non possono essere che induttivi, perciocchè non sia possibile stabilire fin d'ora quale sarà il numero degli impiegati che eserciteranno il diritto di opzione, quanti gli anni di servizio da essi prestato, e quale l'entità degli stipendi.

È vero che le condizioni poste all'opzione sono tali, che gli impiegati troveranno vantaggio nell'esercitare questa facoltà; nondimeno, non è da prevedere che tutti siano indotti a scemare le risorse presenti per assicurare a sè stessi e alla famiglia un migliore avvenire.

Intanto osserviamo che nei primi dieci anni, qualunque sia il numero di coloro che eserciteranno l'opzione, le pensioni regolate secondo le norme della nuova legge saranno pochissime, nessuna di esse potendo essere conseguita prima di un quinquennio, e la liquidazione essendo limitata agli impiegati che avranno passata l'età di 65 anni, ed ai militari che ne avranno raggiunto 60.

Dall'allegato *M* risulta che l'onere del bilancio alla fine di questo decennio, per le pensioni della categoria *B* sarà di 26 milioni, ed il carico delle somme da pagarsi dal 1892 in poi equivarrà ad un assegno costante di bilancio, pari a 10 milioni, per tutta la durata del periodo, in cui questa parte di pensioni della categoria *B* andrà ad estinguersi.

Ora, questa somma graverà il bilancio indipendentemente dalle disposizioni transitorie, salvo le eccezioni certo poco numerose, di coloro che avendo fatto l'opzione, saranno andati in pensione durante il decennio.

Le pensioni della categoria *B*, che saranno iscritte dopo il decennio, verranno in parte liquidate colle norme delle nuove leggi ed in parte colle antiche, secondo che gli impiegati ed i militari attualmente in servizio avranno o no fatto l'opzione.

Ma abbiamo dimostrato che la totalità delle pensioni della

categoria *B*, le quali saranno liquidate in base alle leggi vigenti, possono essere soddisfatte con un servizio annuo costante, a partire dal 1892, di lire 25,426,000. Questo servizio però al 1892, per i computi che abbiamo istituiti, salirà a 33 milioni.

Sottraendo da questa somma, quella di 10 milioni poc' anzi indicata, è chiaro che la differenza di 23 milioni rappresenterà il servizio costante delle pensioni della categoria *B*, che verranno liquidate dal 1892 in poi.

Ora, valutando gli effetti delle disposizioni transitorie si trova che esse inducono, in media, un aumento di un quarto alle somme che basterebbero a liquidare le medesime pensioni colle antiche leggi.

Pertanto se si suppone (come ci sembra ammissibile) che i funzionari i quali eserciteranno il diritto d'opzione siano in tale numero, che la somma delle pensioni che essi andrebbero a godere, indipendentemente dalle disposizioni del disegno di legge, corrisponda alla metà dell'ammontare complessivo delle pensioni a cui avrebbero diritto, dopo il collocamento a riposo, tutti gl'impiegati ed i militari attualmente in servizio, giusta le vigenti leggi; il servizio annuo costante dopo il 1892 verrebbe accresciuto di circa tre milioni. Togliendo da questa cifra le somme che provengono dalle maggiori ritenute, l'onere costante a carico del bilancio dal 1892 in poi, per effetto delle disposizioni transitorie, sarà di lire 2,750,000.

Epilogando il sin qui detto, colla somma di 19 milioni inscritta annualmente in bilancio, per il primo decennio, colla rendita pubblica assegnata dalla legge del 1881 e con una parte del capitale ricavabile dall'alienazione di questa rendita, si provvede completamente a tutto il servizio delle tre categorie, e i risultati finali delle contabilità di esse sono le seguenti:

Categoria <i>A</i> — Patrimonio alla fine del decennio L.	34,455,856
» <i>B</i> — Un avanzo di . . . . . »	8,054,645
» <i>C</i> — Un residuo patrimoniale di . . . »	222,228,729

Il quale residuo di 222,228,729 controbilancia largamente, fino alla sua estinzione, l'onere delle pensioni spettanti alla categoria *C*, che a quel tempo rimarranno ancora a pagare.

Dopo il decennio, l'assegno annuo da collocarsi in bilancio

in luogo dei 18 milioni, segnatamente per la parte che riguarda l'estinzione dei debiti vitalizi della categoria *B*, dovrà essere posto, com'è naturale, in armonia colle condizioni generali del bilancio; per cui si comprende che quanto più larghe queste saranno, tanto più presto e con minore carico costante sarà estinto questo debito e condotta l'amministrazione della Cassa nel suo assetto definitivo e normale.

## XV.

Rimane ora a determinare la misura de' vantaggi che gl'impiegati risentiranno dall'applicazione della legge proposta. Però questo raffronto non è così facile come a tutta prima apparirebbe, poichè le pensioni, secondo il nuovo disegno di legge, sono in un rapporto determinato con tutta la carriera dell'impiegato, e per le antiche disposizioni di legge, all'opposto, hanno la loro base principale nell'ultimo o negli ultimi stipendi goduti.

Era dunque necessario determinare in qual modo gli stipendi di uno stesso funzionario, secondo la classe di cui fa parte, vanno aumentandosi fino al giorno del collocamento a riposo. A questo fine, oltre quelli già rammentati, è preordinata la statistica degli impiegati in servizio. Anche dalla statistica delle pensioni è facile desumere quale possa essere la carriera degli impiegati, ma questo svolgimento di carriera riguarderebbe un periodo ormai remoto. Ottenute quelle notizie che ci fanno conoscere come avvenga attualmente il succedersi degli aumenti di stipendio degli impiegati, ne rimase agevolato il raffronto tra gli effetti dell'antica e della nuova legislazione; bastava perciò calcolare le pensioni con un sistema e coll'altro. Infatti, il risultato di questi computi emerge dall'allegato *N*, il quale dimostra che prima di 25 anni di servizio, per tutte le carriere, i vantaggi che risentiranno gl'impiegati dalla nuova legge saranno notevolissimi.

Soltanto nel caso particolare della liquidazione a 25 anni di servizio i risultati saranno pressochè identici; ma, da questo limite in poi, la pensione liquidata colla nuova legge andrà sempre progressivamente aumentando; fino a raggiungere il limite dello stipendio ultimo. Una pensione uguale all'ultimo stipendio

si consegue da quell'impiegato che percorrerà una carriera media di 35 anni. Per gl' impiegati d'ordine e per il basso personale lo si otterrà dopo 30 anni di servizio; in generale, com'è facile ad immaginare, più la carriera sarà rapida, ossia, più presto l'impiegato aumenterà di stipendio e più presto sarà in grado di conseguire una pensione a valore assoluto maggiore.

In altri termini, il tempo per il quale gli aumenti di stipendio saranno goduti, influirà notevolmente sull'entità della pensione liquidata.

Signori! Nutriamo piena fiducia che il presente disegno di legge risponda ai voti più volte espressi in Parlamento, s'ispiri a quei principii razionali ai quali deve in uno Stato moderno essere informato l'ordinamento del debito vitalizio, ed appaghi nei limiti consentiti dalle nostre finanze, le legittime aspettative dei funzionari civili e dei militari.

Noi crediamo che questo disegno di legge sia tanto più meritevole di ottenere i vostri suffragi, in quanto esso dà vita ad una potente istituzione, dalla quale è lecito aspettarsi nell'ordine economico servigi indiretti non meno importanti di quelli che direttamente se ne attendono nell'ordine amministrativo.

---

# DISEGNO DI LEGGE

---

## TITOLO I.

### Della Cassa delle pensioni.

#### Art. 1.

La Cassa delle pensioni civili e militari, creata colla legge 7 aprile 1881, n° 134, serie 3<sup>a</sup>, è costituita in corpo morale con facoltà di acquistare e possedere.

Essa è amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti sotto la sorveglianza della Commissione di vigilanza della Cassa medesima; è rappresentata dal direttore generale del debito pubblico ed è considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi, stabiliti dalle leggi generali e speciali.

#### Art. 2.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dalla rendita sul Gran Libro del debito pubblico di lire 27,153,240 con decorrenza dal 1° gennaio 1882 assegnata dalla legge 7 aprile 1881, n° 134, serie 3<sup>a</sup>;

b) dalle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni degl'impiegati:

c) dal concorso dello Stato;

d) dal fondo generale di riserva, e da qualsiasi altro provento straordinario.

#### Art. 3.

Le pensioni, al pagamento delle quali deve provvedere la Cassa, si distinguono nelle seguenti categorie:

A) Le pensioni che saranno iscritte a favore degl'impiegati civili, dei militari, ed in generale di tutti gli individui entrati in servizio dello Stato dopo l'attuazione della presente legge, e dei loro aventi diritto, che per leggi speciali e per la presente possono conseguire la pensione;

B) Le pensioni iscritte nell'anno 1881 e quelle che verranno assegnate dal 1° gennaio 1882 in poi a favore degl'impiegati civili, dei militari ed in generale di tutti gli individui entrati in servizio dello Stato prima dell'attuazione della presente legge, e dei loro aventi diritto, che per leggi speciali, possono conseguire la pensione;

C) Le pensioni registrate sotto la denominazione di debito vitalizio e di pensioni straordinarie in conformità dell'articolo 3° della legge 7 aprile 1881, liquidate al 1° gennaio 1881 e che rimasero iscritte a carico del Tesoro il 1° gennaio 1882.

Per ciascuna categoria di pensioni sarà tenuta dalla Cassa una contabilità separata la quale sarà pure distinta da quella del fondo generale di riserva.

#### Art. 4.

Alle pensioni della categoria *A* sarà provveduto:

1°. Per gl'impiegati sottoposti a ritenuta sugli stipendi e pei loro aventi diritto coll'ammontare delle ritenute sugli stipendi, colle speciali ritenute obbligatorie e volontarie, e col concorso dello Stato;

2°. Per gl'impiegati non sottoposti a ritenuta sullo stipendio e pei loro aventi diritto a pensione, col concorso dello Stato e col fondo generale di riserva.

Alle pensioni della categoria *B* sarà provveduto:

1°. Per gl'impiegati sottoposti a ritenuta sugli stipendi e pei loro aventi diritto, colle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, e col concorso dello Stato;

2°. Per quelli non sottoposti a ritenuta sugli stipendi e pei loro aventi diritto, colla ritenuta sulle pensioni e cogli assegni sul bilancio dello Stato.

Alle pensioni della categoria *C* sarà provveduto colla rendita assegnata sul Gran Libro del debito pubblico, di cui all'articolo 2°, e coi capitali ricavati dalla graduale alienazione dei titoli della rendita stessa.

TITOLO II.

**Delle ritenute e del concorso dello Stato per gli impiegati civili e per i militari nominati dopo l'attuazione della legge.**

Art. 5.

Le ritenute sugli stipendi degli impiegati civili e militari nominati dopo l'attuazione della presente legge saranno commisurate in ragione di stipendio nel modo seguente:

sino alle prime . L.	1,000	di stipendio.	L. 1,5 %.
per le somme da »	1,001	a 2,000 »	2,5
Id. »	2,001	» 3,000 »	3,5
Id. »	3,001	» 4,000 »	4,5
Id. »	4,001	» 5,000 »	5,5
Id. »	5,001	» 6,000 »	6,5
Id. »	6,001	» 7,000 »	7,5
Id. »	7,001	» 8,000 »	8,0
Id. »	8,001	» 9,000 »	8,5
Id. »	9,001	» 10,000 »	9,0
Id. »	10,001	» 11,000 »	9,5
Id. »	11,001	» 12,000 »	10,0
Id. »	12,001	» 13,000 »	10,5
Id. »	13,001	» 14,000 »	11,0
Id. »	14,001	» 15,000 »	11,5
per ogni maggior somma. . . . .			» 12,0

Le ritenute sulle pensioni che saranno concesse agl'impiegati civili ed ai militari, entrati in servizio dello Stato dopo l'attuazione della presente legge, sono stabilite nella ragione dell'1 % sulle somme da . . . L. 1001 a L. 2000.

Del 2 % id da . . . » 2001 a » 3000.

Del 3 % id. eccedenti le lire 3000.

Le somme inferiori a lire 1001 sono esenti da ritenuta.

Art. 6.

Durante il primo anno di servizio le ritenute a cui saranno sottoposti gl'impiegati civili ed i militari saranno uguali al doppio di quelle determinate dall'articolo precedente.

Art. 7.

Gl'impiegati civili ed i militari potranno volontariamente sottoporsi ad una ritenuta superiore a quella stabilita dall'articolo 5.

Delle ritenute volontarie sarà tenuto conto nella liquidazione della pensione.

Art. 8.

Gl'impiegati civili ed i militari con moglie o con prole dovranno corrispondere alla Cassa un rilascio sul loro stipendio nella misura del terzo delle ritenute, di cui all'articolo 5.

Essi potranno inoltre fare rilasci volontari.

Art. 9.

L'impiegato civile o militare celibe, o vedovo senza figli, potrà fare il rilascio stabilito per gl'impiegati civili ed i militari con moglie o prole.

Qualora esso si ammogli, ha facoltà di versare nella Cassa, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, la somma dei rilasci che egli avrebbe potuto corrispondere fino dal di lui ingresso in servizio e dei rispettivi interessi composti; ovvero di fare un rilascio annuo maggiore di quello stabilito dall'articolo precedente.

Art. 10.

Le pensioni degl'impiegati civili e dei militari che al giorno del collocamento a riposo, avranno moglie e figli, saranno soggette ad una ritenuta in ragione dell'ammontare della pensione stessa, ed in una misura eguale al rilascio sullo stipendio stabilito all'articolo 8.

Art. 11.

Il concorso annuo ordinario dello Stato alle pensioni degli impiegati civili e dei militari retribuiti con stipendi ed aggr. soggetti a ritenuta, conterà:

1° Di una somma annua eguale al doppio dello ammontare

delle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni di questa categoria d'impiegati;

2° Di una somma eguale ogni anno al terzo degli stipendi inferiori a 7000 lire assegnati agli impiegati civili ed ai militari entrati al servizio nel corso dell'anno, o degli aggi che loro potranno spettare.

#### Art. 12.

Durante l'aspettativa, la disponibilità, la posizione intermedia, quella sussidiaria, ed in tutti gli altri casi in cui gl'impiegati civili ed i militari non percepiscono per intero lo stipendio, la ritenuta ed il concorso saranno anche proporzionalmente diminuiti, e ragguagliati allo stipendio effettivamente riscosso.

#### Art. 13.

Il concorso dello Stato per costituire la pensione delle vedove e degli orfani sarà uguale al triplo dei rilasci obbligatori.

#### Art. 14.

Per gl'impiegati retribuiti ad aggio, o con altri proventi diversi dallo stipendio, il *maximum* della somma da calcolarsi sia per la ritenuta, sia per il concorso dello Stato, sarà di  $\frac{4}{5}$  (quattro quinti) quando la somma degli aggi o degli altri proventi, non sia superiore a lire 3,000 e di  $\frac{2}{3}$  (due terzi) per la somma eccedente.

Per gli effetti della presente legge non è compresa fra gli aggi e gli altri proventi quella parte di essi, che giusta i regolamenti speciali, sia destinata a sopperire a spese d'ufficio ed a stipendiare subalterni.

Sono escluse parimenti le indennità concesse per alloggio, per assegnamenti locali, spese di ufficio, di rappresentanza e simili.

#### Art. 15.

Lo Stato corrisponderà annualmente alla Cassa una somma uguale al capitale rappresentante in ragione di età, secondo la

tabella B, le pensioni assegnate per le leggi ora vigenti agli individui in servizio presso qualunque amministrazione dello Stato dopo l'attuazione della presente legge, i quali siano esenti da ritenute, ed ai loro aventi diritto.

Le somme assegnate dallo Stato dovranno essere diminuite di quanto potrà essere annualmente ricavato dal fondo generale di riserva.

**Art. 16.**

Le ritenute ed i rilasci, tanto obbligatori quanto volontari, sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati civili e dei militari, nonché le somme a carico dello Stato derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, saranno iscritti annualmente in uno speciale capitolo nel bilancio dello Stato a favore della Cassa per le pensioni degli impiegati civili e dei militari.

**TITOLO III.**

**Del diritto e della liquidazione della pensione per gli impiegati civili e di militari nominati dopo l'attuazione della legge.**

**Art. 17.**

Per conseguire la pensione è necessario il decreto di collocamento a riposo.

Il collocamento a riposo sarà accordato con decreto reale, se l'impiegato fu nominato con decreto reale, con decreto ministeriale per gli altri, e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera e delle rispettive Presidenze per gli impiegati addetti al Parlamento.

**Art. 18.**

Avranno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione gli impiegati civili ed i militari retribuiti con stipendio soggetto a ritenuta, che abbiano compiuto 20 anni di servizio.

Art. 19.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo gl'impiegati civili ed i militari, retribuiti con stipendio soggetto a ritenuta, che abbiano compiuto almeno 15 anni di servizio, in seguito a loro domanda.

Art. 20.

È pure in facoltà del Governo, salvo l'osservanza delle disposizioni speciali riguardanti lo stato degli impiegati civili e dei militari, di dispensare in qualunque tempo gl'impiegati civili ed i militari dal servizio.

Art. 21.

La pensione sarà liquidata secondo la tabella A nel modo seguente:

1° Se lo stipendio soggetto a ritenuta dell'impiegato civile o del militare è rimasto invariato durante tutto il tempo di servizio, la pensione è determinata in ragione dell'età, degli anni di servizio sia effettivi, sia computati per l'applicazione di leggi speciali, dello stipendio, e del contributo alla Cassa, risultante dalle ritenute obbligatorie e volontarie, e dai rispettivi concorsi dello Stato.

2° Se invece l'impiegato consegua aumenti di stipendio, durante gli anni di servizio; per ciascun aumento, oltre l'assegno vitalizio liquidato sullo stipendio primitivo, l'impiegato avrà un altro assegno che sarà anch'esso determinato in ragione dell'età in cui l'aumento fu conseguito, del tempo per il quale fu goduto e del contributo alla Cassa. La somma di tutti questi assegni costituirà la pensione, che la Cassa dovrà corrispondere all'impiegato.

Art. 22.

I contributi alla Cassa, in base ai quali è determinata in conformità della tabella A la pensione degli impiegati civili e dei militari con stipendio soggetto a ritenuta collocati a riposo, sono fissati nei modi seguenti:

1° Se l'impiegato civile od il militare è collocato a riposo in ordine all'articolo 18, il contributo sarà nella ragione del 12 per cento dello stipendio da lui goduto al suo entrare in servizio, e dell'8 per cento sui successivi aumenti di stipendio, fino a che questo raggiunga la somma di 7000 lire;

2° Se l'impiegato civile ed il militare è collocato a riposo, in ordine all'articolo 19, il contributo sarà nella ragione del 10 per cento sullo stipendio da lui goduto al suo entrare, e del 6 per cento sui successivi aumenti di stipendio, fino a che questo raggiunga la somma di 7000 lire.

In ambedue i casi, per la parte di stipendio eccedente le 7000 lire, la corrispondente quota di pensione è liquidata sulla base delle sole ritenute obbligatorie.

#### Art. 23.

La quota di pensione derivante dalle ritenute volontarie è liquidata a parte secondo la tabella *B*.

#### Art. 24.

Agli impiegati civili ed ai militari dispensati in ordine all'articolo 20 dopo cinque e fino a 10 anni di servizio sarà pagato dalla Cassa un capitale eguale all'ammontare delle ritenute coi rispettivi interessi composti.

Se il servizio prestato è superiore ai dieci ed inferiore ai venti anni sarà concessa una pensione liquidata colle norme dell'articolo 21, fissando il contributo alla Cassa in base al quale è determinata la pensione nella ragione dell'8 per cento sullo stipendio goduto dall'impiegato o dal militare al suo entrare in servizio e nella ragione del 4 per cento sui successivi aumenti di stipendio fino a che questo raggiunga le 7000 lire. Oltre questa somma le quote di pensione sono liquidate sulla base delle sole ritenute obbligatorie.

Se il servizio prestato è superiore ai 20 anni, la pensione sarà liquidata secondo le norme dell'articolo 21 e nella misura stabilita al 2° comma dell'articolo 22.

Art. 25.

Per la determinazione del capitale e delle pensioni derivanti dai rilasci obbligatori e dai rispettivi concorsi governativi il contributo complessivo alla Cassa sarà valutato alla ragione del 3,5 per cento sullo stipendio annuo.

I rilasci volontari di cui agli articoli 8 e 9 coi rispettivi interessi annuali sono individualmente accreditati dalla Cassa a ciascun impiegato.

Art. 26.

Alla morte dell'impiegato senza figli, la vedova liquiderà la pensione in ordine alla tabella B, in misura tale da esaurire il capitale accumulato nel conto individuale del marito.

Se l'impiegato lascia figli, la pensione alla vedova si liquiderà nella misura dei soli interessi sul capitale accumulato nel conto individuale del marito.

Questo capitale, di cui per intero sono usufruttuari la vedova ed i figli minorenni, rimane in proprietà dei figli, ai quali si intendono applicate le disposizioni della successione legittima.

La vedova senza figli continua a godere la pensione, anche passando ad altre nozze.

Art. 27.

La pensione non potrà superare l'ammontare effettivo dell'ultimo stipendio percepito dall'impiegato, dedotte le ritenute obbligatorie.

Non sono però computate le quote di pensione derivanti da ritenute volontarie, le quali non patiscono limitazione alcuna.

Art. 28.

Per gli effetti dell'articolo precedente, il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi saranno calcolati per la liquidazione della pensione, sarà di quattro quinti, quando la somma degli aggi o degli altri proventi non ecceda lire 3000, e di due terzi per la somma eccedente.

**Art. 29.**

L'ammontare delle sole ritenute, di cui all'articolo 9, e dei rispettivi interessi potrà essere restituito all'impiegato al momento della liquidazione della pensione, in seguito a sua domanda, quando egli non abbia nè moglie nè figli.

Se l'impiegato muore prima della liquidazione della pensione, il capitale accumulato colle sole ritenute e rilasci e rispettivi interessi, a termini delli articoli 7 e 9, appartiene agli ascendenti diretti del defunto o alle sorelle, od ai fratelli minori, quando egli ne sia stato l'unico sostegno.

**TITOLO IV.**

**Disposizioni speciali.**

**Art. 30.**

L'impiegato civile od il militare che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni sia reso inabile a prestare servizio ha diritto di essere ammesso al riposo e di conseguire la pensione qualunque sia l'età e la durata dei servizi prestati.

In questi casi la pensione non potrà mai essere minore della metà, dei tre quarti o dell'intero ultimo stipendio, quando quella computata secondo le norme dell'articolo 21 ed i coefficienti indicati nell'articolo 22, comma 1°, risultasse rispettivamente inferiore alla metà, superiore alla metà, o superasse i tre quarti.

Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate avessero prodotto cecità o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato civile avrà diritto a ricevere la pensione eguale all'ultimo suo stipendio effettivamente percepito, detratte le ritenute obbligatorie.

**Art. 31.**

La cecità o la perdita assoluta delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, dà diritto agli

ufficiali ad una pensione eguale allo stipendio, aumentato della metà; ed ai sott'ufficiali e soldati ad una pensione eguale all'intero stipendio, aumentato dei due terzi.

La perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno diritto agli ufficiali ad una pensione eguale allo stipendio intero; ed ai sotto'ufficiali e soldati ad una pensione eguale allo stipendio aumentato di un quarto.

Nei casi considerati dal presente articolo e dall'articolo precedente non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

#### Art. 32.

Lo Stato concorrerà con assegni straordinari alle pensioni delle vedove e degli orfani degli impiegati civili e dei militari, di cui agli articoli antecedenti 30 e 31, e dei morti in servizio; in guisa che gli interessi del capitale accumulato coi rilasci e con questo speciale concorso e con quelli ordinari raggiungano il terzo della pensione che godeva, od a cui avrebbe avuto diritto secondo gli stessi articoli 30 e 31 l'impiegato defunto.

Tale pensione non potrà in nessun caso essere inferiore a lire 150 annue.

#### Art. 33.

Per le eccezionali liquidazioni delle pensioni di cui agli articoli antecedenti (30, 31 e 32) e per la differenza di pensione, derivante dall'aumento degli anni di servizio, accordati da leggi speciali agli impiegati ed ai militari dell'esercito e dell'armata, sarà a carico della Cassa la parte che spetterebbe agli impiegati, o loro aventi diritto, per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, sia per l'ordinaria liquidazione, sia per il capitale iscritto sul conto individuale dell'impiegato, risultante dai rilasci volontari ed obbligatori, dai corrispondenti concorsi dello Stato e dai rispettivi interessi; ogni quota di pensione rimanente sarà a carico dello Stato, quando non possa essere prelevata dal fondo di riserva.

#### Art. 34.

Nei casi di perdita del diritto alla pensione, di cui all'articolo 32 della legge 14 aprile 1864, o di perdita della pensione,

già conseguita, a termini dell'articolo 34 della stessa legge, l'impiegato ha diritto alla restituzione dei rilasci obbligatori e volontari coi rispettivi interessi, escluso ogni concorso dello Stato.

Art. 35.

Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato civile od il militare sia stato nominato ad impiego, retribuito con stipendio o con aggio equivalente, soggetto a ritenuta.

Il tempo passato in servizio militare da un impiegato entrato nell'amministrazione civile sarà computato nella liquidazione della pensione come se anche durante quel servizio avesse percepito uno stipendio uguale al primo stipendio nel servizio civile.

Art. 36.

Agli impiegati ed ai militari, che, da uffici retribuiti con stipendio non soggetto a ritenuta, siano passati ad uffici retribuiti con stipendio sottoposto a ritenute, per gli effetti della pensione, il primo stipendio sottoposto a ritenuta, sarà considerato come goduto sin dal loro primo entrare in servizio.

Art. 37.

Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei conti con le norme fissate dalla legge 14 agosto 1862, n. 800, serie 1<sup>a</sup>.

La Cassa ha sempre diritto di farsi rappresentare come parte nei giudizi di liquidazione.

Art. 38.

Ogni cinque anni sarà compilato il bilancio tecnico delle somme corrispondenti ai diritti degli impiegati entrati in servizio dopo l'attuazione della presente legge, di quelli che in virtù degli articoli 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31 e 32 liquideranno la pensione della categoria *A*, e dei pensionati della categoria *B* e *C*. Gli avanzi eventuali saranno assegnati al fondo di riserva della Cassa.

Allo stesso fondo saranno pure attribuite le ritenute sulle pensioni ed i proventi straordinari di qualunque natura.

**Art. 39.**

La Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e dei prestiti, ogni anno farà una relazione da presentarsi al Parlamento sull'andamento del servizio della Cassa delle pensioni; stabilirà il saggio dell'interesse e determinerà il modo d'impiego dei capitali.

Alla relazione saranno allegati i bilanci preventivi e consuntivi dell'esercizio.

**Art. 40.**

Le disposizioni legislative sull'insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni sono applicabili alle ritenute, ai rilasci volontari ed alle quote di pensione derivanti da questi rilasci o ritenute.

**TITOLO V.**

**Disposizioni transitorie.**

**Art. 41.**

Per gli impiegati in servizio all'attuazione della presente legge, restano pienamente in vigore le disposizioni delle leggi esistenti sulla misura delle ritenute, sul diritto al collocamento a riposo, sulle dispense dal servizio, sulla riforma, sulla revocazione, sulla destituzione, sull'acquisto e sulla perdita del diritto a pensione, sul procedimento amministrativo e contenzioso, sulle basi della liquidazione, sulla cessione o sequestro della pensione, e nella misura delle pensioni e sugli assegni, nulla rimanendo innovato alle disposizioni vigenti.

Per gli impiegati che entrano in servizio dopo l'attuazione della presente legge le disposizioni medesime restano in vigore in quelle parti soltanto che non sono contrarie alla presente.

Art. 42.

Acquistano il diritto a liquidare la pensione, giusta le disposizioni contenute in questa legge e le facoltà concesse dagli articoli 7 e 9, gli impiegati ed i militari con stipendio soggetto a ritenuta, che si trovano in servizio al momento della sua attuazione, quando entro un anno dichiarino di sottoporsi, in ragione degli anni di servizio, alle ritenute come appresso:

1°. Per quelli che hanno meno di 10 anni di servizio (ed un'età inferiore a 30 anni) nella misura stabilita dall'articolo 5;

2°. Per quelli che hanno più di 10 anni di servizio (e meno di 20 e un'età inferiore a 40 anni) secondo la tabella *C*, colonna *N*;

3°. Per quelli che hanno più di 20 anni di servizio (e più di 40 anni di età) secondo la tabella *C*, colonna *P*.

Le ritenute di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo, saranno fatte sugli stipendi soltanto per 10 anni, decorsi i quali, saranno ridotti nella misura del comma 1°.

Art. 43.

Le pensioni di cui nell'articolo precedente non potranno essere liquidate colle norme stabilite nella presente legge agli impiegati civili, se non siano trascorsi 10 anni dal giorno dell'effettuata dichiarazione, o 5 anni quando abbiano compiuto il 65° anno di età; ed ai militari dell'esercito e dell'armata se non siano trascorsi cinque anni dal giorno dell'effettuata dichiarazione ed abbiano raggiunto l'età di 60 anni.

Per gli impiegati e per i militari che al momento della collocazione a riposo abbiano prestato un servizio inferiore a venticinque anni, la pensione sarà nella misura dei due terzi di quella risultante dall'applicazione della presente legge.

Art. 44.

Le pensioni delle vedove e degli orfani degli impiegati e dei militari, che, giusta l'articolo precedente, hanno dichiarato di optare per la presente legge e che si trovano nelle condizioni in esso

stabilite, saranno regolate secondo le leggi attualmente in vigore per gli impiegati civili, tenuto conto dell'aumento di pensione, a cui gli impiegati ed i militari stessi avranno ed avrebbero diritto per l'applicazione del precedente articolo.

Art. 45.

Dalla somma di 18 milioni devoluti alla Cassa per l'articolo 2 della citata legge 7 aprile 1881, sarà dalla Cassa stessa prelevato il concorso governativo, di cui agli articoli 11 e 13, destinato a provvedere alle pensioni degli impiegati, entrati in servizio dopo l'attuazione della presente legge e dei loro aventi diritto; la somma residua sarà destinata al pagamento delle pensioni della categoria *B* ed a quella della categoria *A* derivanti dall'applicazione dell'articolo 42.

Dopo 10 anni si procederà alla liquidazione della speciale contabilità, riguardante i pensionati della categoria *B*. In questa contabilità le pensioni figureranno per il loro valore capitale, giusta la tabella *B* all'ultimo giorno del decennio, contato a partire del 1° gennaio 1882.

Alla deficienza di questa parte del bilancio della Cassa, per tal modo accertata, sarà provveduto con speciali assegni sul bilancio dello Stato.

Dopo la prima liquidazione, le altre saranno fatte di quinquennio in quinquennio, sino alla liquidazione finale, alla quale si addiverrà dopo la quarta liquidazione quinquennale.

Art. 46.

Con regolamento approvato per regio decreto, sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge ed all'esercizio del riscontro e del sindacato della Corte dei conti.

Art. 47.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, sentiti il Consiglio di Stato, e la Corte dei conti, un testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 48.

La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1883.



TABELLA A.

COEFFICIENTI DI PENSIONE VITALIZIA

per ogni 1000 lire di stipendio e per un contributo annuo dell'1 0/10  
al saggio d'interesse del 5 0/10.

Quadro d'unione




Tabella A - I.

Anni di servizio dopo cui l'impiegato può segui la pensione.	Anni di età in cui l'impiegato entra in servizio																						
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	0 92	0 90	0 87	0 86	0 84	0 83	0 81	0 80	0 79	0 79	0 78	0 78	0 78	0 78	0 78	0 78	0 78	0 78	0 79	0 80	0 81	0 82	0 83
2	1 90	1 86	1 81	1 77	1 74	1 71	1 68	1 66	1 61	1 63	1 62	1 61	1 64	1 64	1 62	1 62	1 63	1 64	1 66	1 68	1 70	1 72	1 74
3	2 95	2 87	2 81	2 75	2 70	2 65	2 61	2 58	2 55	2 54	2 53	2 52	2 51	2 52	2 53	2 54	2 56	2 58	2 60	2 64	2 67	2 70	2 74
4	4 06	3 96	3 87	3 79	3 72	3 66	3 61	3 56	3 53	3 51	3 50	3 49	3 49	3 50	3 51	3 53	3 56	3 60	3 64	3 69	3 74	3 79	3 85
5	5 25	5 11	4 80	4 89	4 81	4 73	4 67	4 62	4 58	4 56	4 54	4 54	4 55	4 56	4 59	4 62	4 66	4 71	4 77	4 84	4 91	4 98	5 06
6	6 51	6 34	6 20	6 08	5 97	5 88	5 81	5 76	5 71	5 69	5 68	5 68	5 69	5 72	5 76	5 81	5 87	5 94	6 02	6 11	6 20	6 30	6 40
7	7 83	7 66	7 49	7 34	7 22	7 12	7 04	6 98	6 94	6 91	6 90	6 91	6 94	6 98	7 03	7 11	7 18	7 28	7 38	7 50	7 62	7 79	7 87
8	9 21	9 06	8 87	8 70	8 56	8 45	8 36	8 30	8 26	8 24	8 24	8 26	8 20	8 36	8 43	8 52	8 63	8 75	8 89	9 03	9 18	9 34	9 50
9	10 82	10 56	10 34	10 16	10 00	9 88	9 79	9 72	9 68	9 67	9 68	9 72	9 78	9 87	9 96	10 08	10 22	10 38	10 55	10 72	10 91	11 10	11 30
10	12 46	12 17	11 93	11 72	11 56	11 42	11 33	11 27	11 24	11 24	11 26	11 32	11 40	11 51	11 65	11 80	11 97	12 16	12 37	12 58	12 81	13 04	13 29
11	14 22	13 90	13 63	13 41	13 23	13 10	13 00	12 94	12 92	12 94	12 98	13 07	13 18	13 32	13 55	13 69	13 90	14 13	14 38	14 64	14 91	15 20	16 08
12	16 10	15 75	15 46	15 23	15 04	14 91	14 81	14 77	14 76	14 80	14 87	14 99	15 14	15 32	15 53	15 76	16 02	16 30	16 60	16 91	17 24	17 58	17 94
13	18 13	17 75	17 44	17 19	17 00	16 87	16 78	16 75	16 77	16 83	16 91	17 09	17 28	17 51	17 76	18 05	18 36	18 69	19 05	19 42	19 82	20 24	20 68
14	20 31	19 91	19 58	19 32	19 13	19 00	18 93	18 92	18 97	19 06	19 21	19 41	19 64	19 92	20 23	20 57	20 94	21 34	21 76	22 21	22 68	23 27	23 57
15	22 67	22 24	21 85	21 63	21 44	21 33	21 28	21 30	21 37	21 51	21 71	21 95	22 24	22 57	22 94	23 35	23 79	24 26	24 77	25 31	25 88	26 50	27 45
16	25 22	24 77	24 41	24 14	23 96	23 87	23 84	23 90	24 02	24 20	24 45	24 75	25 10	25 50	25 94	26 42	26 95	27 51	28 11	28 76	29 46	30 21	30 98
17	27 97	27 50	27 14	26 88	26 72	26 65	26 66	26 75	26 92	27 16	27 47	27 84	28 35	28 73	29 25	29 83	30 45	31 12	31 84	32 62	33 45	34 35	35 31
18	30 97	30 48	30 12	29 87	29 73	29 69	29 75	29 89	30 11	30 42	30 79	31 24	31 74	32 30	32 92	33 60	34 33	35 14	36 01	36 94	37 94	39 03	40 19
19	34 22	33 73	33 37	33 15	33 03	33 04	33 14	33 34	33 63	34 04	34 46	34 99	35 58	36 25	36 98	37 79	38 67	39 63	40 67	41 79	43 00	44 31	45 72
20	37 77	37 28	36 95	36 73	36 66	36 71	36 87	37 14	37 50	37 96	38 51	39 13	39 84	40 63	41 50	42 47	43 52	44 54	45 90	47 25	48 17	50 29	52 04
21	41 63	41 16	40 83	40 67	40 64	40 75	40 98	41 32	41 77	42 32	42 97	43 72	44 56	45 50	49 54	47 69	49 94	50 31	51 79	53 42	55 18	57 10	59 17
22	45 88	45 41	45 12	44 99	45 03	45 19	45 50	45 94	46 48	47 15	47 92	48 81	49 81	50 93	52 17	53 53	55 03	56 67	58 46	60 41	62 53	64 85	67 37
23	50 52	50 07	49 82	49 75	49 85	50 10	50 49	51 03	51 69	52 48	53 41	54 47	55 66	56 99	58 47	60 10	61 89	63 85	66 00	68 33	70 92	73 72	76 77
24	55 62	55 20	55 00	54 99	55 16	55 50	56 00	56 65	57 45	58 40	59 51	60 67	62 20	63 78	65 55	66 49	69 63	71 99	74 58	77 41	80 51	83 89	87 58
25	61 22	60 85	60 69	60 76	61 02	61 46	62 08	62 87	63 84	64 98	66 31	67 82	69 51	71 41	73 51	75 84	78 41	81 24	84 35	87 76	91 50	95 59	100 06
26	67 38	67 06	66 97	67 12	67 48	68 05	68 81	69 77	70 94	72 32	73 90	75 70	77 33	79 99	82 51	85 30	88 39	91 79	95 53	99 64	104 15	109 09	114 52
27	74 17	73 89	73 88	74 13	74 62	75 34	76 27	77 45	78 86	80 51	82 41	84 56	86 98	89 69	92 70	96 05	99 76	103 85	108 35	113 30	118 54	124 73	131 35
28	81 64	81 43	81 52	81 89	82 52	83 42	84 58	86 01	87 70	89 68	91 95	94 53	97 43	100 68	104 29	108 31	112 76	117 67	123 10	129 07	135 66	142 94	151 03
29	89 87	89 75	89 95	90 46	91 29	92 41	93 83	95 56	97 61	99 98	102 70	105 79	109 54	113 46	117 50	122 33	127 67	133 58	140 12	147 70	155 34	164 61	174 19
30	98 95	98 94	99 28	99 98	101 03	102 42	104 16	106 26	108 72	111 58	114 87	118 55	122 72	127 40	132 61	138 40	144 83	151 94	159 84	168 60	178 37	189 30	201 59



Tabella A - III.

Anni di servizio dopo cui l'impiegato con- segue la pensione.	Anni di età in cui l'impiegato entra in servizio.																						
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
31	103 00	109 11	109 64	110 57	111 89	113 61	115 73	118 27	121 24	124 68	128 60	133 06	138 06	143 67	149 93	156 89	164 62	173 22	182 79	193 48	205 45	218 95	234 22
32	120 11	120 41	121 13	122 36	124 02	126 14	128 72	131 79	135 38	139 45	144 24	149 59	155 61	162 35	169 86	178 24	187 56	197 98	209 64	222 73	237 51	254 26	273 30
33	132 44	132 95	133 98	135 53	137 60	140 21	143 34	147 07	151 41	156 39	162 07	168 50	175 72	183 82	192 86	202 96	214 27	226 95	241 22	257 36	275 68	296 55	320 44
34	146 14	146 93	148 30	150 28	152 85	156 04	159 87	164 39	169 62	175 63	182 46	190 17	198 86	208 60	219 51	231 75	245 50	261 02	278 60	298 59	321 40	347 52	377 51
35	161 41	162 55	164 35	166 83	170 02	173 94	178 59	184 05	190 38	197 62	205 84	215 12	225 57	237 32	250 53	265 41	282 24	301 34	323 40	347 98	376 50	409 31	447 18
36	178 47	180 04	182 36	185 48	189 42	194 21	199 86	206 49	214 12	222 84	232 73	243 91	256 52	270 75	286 81	305 04	325 72	349 35	376 42	407 50	443 30	484 70	532 75
37	197 57	199 67	202 64	206 55	211 40	217 25	224 12	232 14	241 34	251 84	263 77	277 27	292 54	309 84	329 49	351 88	377 49	406 86	440 67	479 66	524 80	577 28	
38	219 02	221 83	225 55	230 42	236 38	243 50	251 86	261 55	272 65	285 83	299 74	316 10	334 67	355 83	380 00	407 69	439 51	476 18	518 56	567 69	624 89		
39	243 16	246 75	251 52	257 54	264 22	273 55	283 67	295 39	308 80	324 13	341 60	361 50	384 24	410 26	440 14	474 54	514 25	560 20	613 58	675 81			
40	270 44	275 05	281 02	288 46	297 42	307 99	320 26	334 44	350 68	369 29	390 56	414 92	442 89	475 07	512 18	555 10	604 85	662 72	730 29				
41	301 35	307 21	314 66	323 82	334 76	347 61	362 49	379 69	399 43	422 10	448 16	478 14	512 73	552 71	599 04	652 77	715 29	788 61					
42	336 48	343 87	353 12	364 37	377 72	393 34	411 42	432 36	456 45	484 24	516 33	553 42	596 49	646 27	704 26	771 93	851 15						
43	376 53	385 80	397 23	411 02	427 30	446 33	468 38	493 96	523 52	557 77	597 91	643 60	697 22	759 70	832 68	918 27							
44	422 32	433 88	447 97	464 86	484 74	508 02	535 00	566 43	602 90	605 33	695 21	752 27	819 45	898 07	990 33								
45	474 84	489 18	506 54	527 24	551 61	580 15	613 37	652 18	697 41	750 21	812 46	884 02	968 58	1068 02									
46	535 24	553 02	574 39	599 86	629 62	665 00	706 11	754 34	810 69	876 62	953 94	1044 75	1151 71										
47	604 97	626 98	653 58	684 78	730 82	765 43	816 54	876 63	947 08	1029 84	1128 03	1242 15											
48	685 76	713 08	745 76	784 68	830 70	885 01	948 83	1024 05	1112 49	1216 88	1341 02												
49	779 80	813 77	854 43	902 92	960 35	1028 26	1108 24	1202 76	1314 30	1446 39													
50	889 78	932 22	983 04	1043 70	1115 65	1200 89	1301 53	1420 81	1562 44														
51	1019 17	1072 40	1136 18	1212 35	1302 89	1410 17	1537 33	1688 58															
52	1172 28	1239 32	1319 63	1415 59	1529 72	1665 50	1822 68																
53	1354 61	1439 28	1540 71	1661 97	1806 53	1979 07																	
54	1573 01	1680 25	1808 72	1962 57	2146 50																		

Tabella A - II bis.

Anni di servi- zio dopo cui l'impiegato consegue la pensione.	ANNI DI ETÀ IN CUI L'IMPIEGATO ENTRA IN SERVIZIO				
	40	41	42	43	44
31	251 56	271 35	294 02	320 12	350 32
32	295 05	319 98	348 68	381 90	
33	347 78	379 31	415 81		
34	412 45	452 16			
35	491 10				

Tabella A - IV.

Anni di servizio dopo cui l'impiegato con- segna la pensione.	Anni di età in cui l'impiegato entra in servizio														
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1	1 18	1 20	1 25	1 28	1 31	1 35	1 39	1 44	1 49	1 54	1 60	1 66	1 73	1 80	1 87
2	2 54	2 61	2 68	2 76	2 84	2 93	3 03	3 14	3 26	3 39	3 53	3 68	3 84	4 01	
3	4 11	4 22	4 35	4 48	4 63	4 79	4 95	5 17	5 38	5 62	5 87	6 14	6 43		
4	5 91	6 09	6 29	6 50	6 73	6 99	7 28	7 59	7 94	8 31	8 72	9 16			
5	8 00	8 27	8 56	8 87	9 22	9 61	10 04	10 52	11 04	11 61	12 22				
6	10 43	10 81	11 23	11 68	12 19	12 75	13 38	14 06	14 82	15 65					
7	13 28	13 80	14 38	15 02	15 74	16 53	17 41	18 39	19 47						
8	16 63	17 35	18 14	19 03	20 02	21 12	22 34	23 70							
9	20 59	21 56	22 65	23 86	25 21	26 72	28 40								
10	25 30	26 62	28 08	29 71	31 54	33 59									
11	30 95	32 70	34 66	36 85	38 30										
12	37 76	40 08	42 69	45 62											
13	46 02	49 09	52 55												
14	56 09	60 15													
15	68 46														

**Tabella 13.**

**Valori capitali delle annualità vitalizie e temporanee di una lira al saggio del 5 0/0**

I valori capitali delle annualità vitalizie e temporanee sono stati calcolati sulle eliminazioni complessive dei pensionati dello Stato (civili e militari) e sulla mortalità delle vedove ed orfane pensionate, secondo le osservazioni dell'undicennio 1868-78, peregrate col metodo di Wittstein; quelli per gli orfani in base alla tavola di sopravvivenza di L. Rameri.

ANNI DI ETÀ	Valori capitali delle annualità			ANNI DI ETÀ	Valori capitali delle annualità vitalizie		ANNI DI ETÀ	Valori capitali delle annualità vitalizie		ANNI DI ETÀ	Valori capitali delle annualità vitalizie	
	Vitalizie	Temporanee cessanti all'età di 21 anno			Pensionati civili e militari	vedove di civili e di militari		Pensionati civili e militari	Vedove di civili e di militari		Pensionati civili e militari	Vedove di civili e di militari
		Pensionati civili e militari	Orfani									
0	»	7 48	6 77	25	12 58	15 03	50	10 39	12 03	75	5 13	5 66
1	»	9 25	8 06	26	12 69	15 03	51	10 22	11 84	76	4 92	5 41
2	»	10 05	8 29	27	12 8	14 97	52	10 05	11 64	77	4 71	5 17
3	»	10 22	8 45	28	12 85	14 92	53	9 87	11 43	78	4 52	4 92
4	»	10 15	8 53	29	12 88	14 86	54	9 68	11 21	79	4 33	4 68
5	»	10 01	8 52	30	12 89	14 80	55	9 48	10 99	80	4 14	4 45
6	»	9 76	8 41	31	12 87	14 74	56	9 28	10 76	81	3 97	4 22
7	»	9 36	8 17	32	12 83	14 68	57	9 07	10 53	82	3 81	4 00
8	»	9 02	7 85	33	12 77	14 60	58	8 86	10 30	83	3 66	3 80
9	»	8 55	7 47	34	12 69	14 52	59	8 65	10 06	84	3 52	3 61
10	»	8 03	7 04	35	12 59	14 44	60	8 44	9 81	85	3 39	3 44
11	»	7 47	6 57	36	12 47	14 34	61	8 23	9 55	86	3 28	3 28
12	»	6 90	6 07	37	12 33	14 23	62	8 02	9 28	87	3 17	3 13
13	»	6 29	5 55	38	12 19	14 11	63	7 82	9 01	88	3 07	2 99
14	»	5 64	4 99	39	12 03	13 98	64	7 61	8 73	89	2 98	2 86
15	»	4 96	4 40	40	11 87	13 83	65	7 40	8 44	90	2 89	2 74
16	»	4 25	3 79	41	11 71	13 67	66	7 18	8 16	91	2 80	2 62
17	40 84	3 49	3 14	42	11 56	13 45	67	6 95	7 88	92	2 71	2 48
18	11 11	2 68	2 45	43	11 41	13 28	68	6 72	7 59	93	2 62	2 32
19	11 30	1 92	1 70	44	11 27	13 11	69	6 48	7 31	94	2 51	2 14
20	11 64	0 94	0 89	45	11 13	12 94	70	6 25	7 03	95	2 41	1 93
21	11 88	»	»	46	10 99	12 76	71	6 01	6 75	96	2 18	1 67
22	12 07	»	»	47	10 85	12 58	72	5 78	6 47	97	1 88	1 40
23	12 28	»	»	48	10 71	12 40	73	5 56	6 19	98	1 43	1 07
24	12 43	»	»	49	10 55	12 22	74	5 34	5 93	99	0 82	0 63

**Tabella C.**

**Valori delle ritenute per ogni 100 lire di stipendio.**

(Vedi art. 42 del disegno di legge).

STIPENDI IN LIRE	RITENUTE			
	Impiegati celibi		Impiegati con famiglia	
	Colonna N	Colonna P	Colonna N	Colonna P
Sino alle prime . . . . . L. 1,000	2,25	3,00	3,00	4,00
Per le somme dalle L. 1,001 alle » 2,000	3,37	4,50	4,50	6,00
» » » 2,001 » » 3,000	4,50	6,00	6,00	8,00
» » » 3,001 » » 4,000	5,62	7,50	7,50	10,00
» » » 4,001 » » 5,000	6,75	9,00	9,00	12,00
» » » 5,001 » » 6,000	7,50	10,00	9,75	13,00
» » » 6,001 » » 7,000	8,25	11,00	10,50	14,00
» » » 7,001 » » 8,000	9,00	12,00	11,25	15,00
» » » 8,001 » » 9,000	9,75	13,00	12,00	16,00
» » » 9,001 » » 10,000	10,50	14,00	12,75	17,00
» » » 10,001 » » 11,000	11,25	15,00	13,50	18,00
» » » 11,001 » » 12,000	12,00	16,00	14,25	19,00
» » » 12,001 » » 13,000	12,75	17,00	15,00	20,00
» » » 13,001 » » 14,000	13,50	18,00	15,75	21,90
» » » 14,001 » » 15,000	14,25	19,00	16,50	22,00
Per le somme oltre le. . . . L. 15,000	15,00	20,00	17,25	23,00

ALLEGATO L.

Bilancio tecnico delle pensioni della Categoria C  
al 31 dicembre 1881.

Capitale corrispondente alla rendita assegnata a favore della Cassa con godimento dal 1° gennaio 1882 (1) . . . . . L.	488,758,320
Valore al 1° gennaio 1882 dell'onere delle pensioni iscritte al 31 dicembre 1881 e liquidate in anni anteriori (2) . . . . . »	485,176,000
Avanzo in capitale al 1° gennaio 1882 . . . . . L.	3,582,320
Maggiore provento presumibile per l'anticipazione trimestrale degli interessi semestrali (3). . . . . »	5,892,251
Avanzo totale al 1° gennaio 1882 . . . . . L.	<u>9,474,571</u>

(1) Questa cifra proviene dalla capitalizzazione della rendita lorda di lire 27,153,240, calcolata al 9 0/10 ed assegnata alla Categoria C per l'articolo 2 della legge 7 aprile 1881, n. 434 (serie 3°).

(2) Vedi le note illustrative al *Calcolo dei valori capitali degli assegni di pensioni*, Allegato L bis.

(3) Si suppone che continui il pagamento al 1° aprile ed al 1° settembre dei tagliandi scadibili al 30 giugno ed al 31 dicembre rispettivamente.

ALLEGATO L bis.

Pensioni civili e militari iscritte al 31 dicembre 1881  
e liquidate in anni anteriori al 1881.

*Calcolo dei valori capitali  
corrispondenti agli assegni annui di pensione*

---

NOTE ILLUSTRATIVE.

Il numero dei pensionati e l'ammontare degli assegni al 31 dicembre 1881 vennero ricavati dal censimento dei pensionati dello Stato alla stessa data (V. allegati statistici al disegno di legge, p. IV).

L'ammontare degli assegni dei pensionati di una medesima categoria, e di una stessa età venne moltiplicato per i corrispondenti valori capitali dell'annualità vitalizia, o temporanea di una lira, tolti dalla tavola. Questi valori capitali delle annualità vitalizie e temporanee vennero calcolati appositamente per questo lavoro sulle tavole di eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato, cioè per morte e per cause estranee alla morte, quali sono: il richiamo in servizio per i pensionati, il matrimonio per le vedove e per le orfane, la concessione di uno spaccio di privativa, per la quale cessa la pensione.

Queste tavole si fondano sul movimento dei pensionati dello Stato nell'undicennio 1868-78, e vennero formate coll'aiuto del ricco materiale raccolto in occasione della pubblicazione della *Statistica dei pensionati dello Stato*, fatta dal Ministero delle finanze nel 1879.

L'ingente lavoro diretto dal commendatore ingegnere Garbarino, Ispettore centrale di quel Ministero, non era stato impiegato che alla formazione della tavola di mortalità dei pensionati dello Stato. Ma i dati preparati hanno permesso di calcolare una tavola di mortalità per le vedove pensionate dallo Stato, e le tavole di eliminazione complessiva per pensionati, vedove e orfane come è detto più ampiamente nell'allegato *L ter*.

Il calcolo dei valori capitali venne fatto solo sulle categorie dalla I alla XIV, perchè esse non comprendevano le pensioni aventi un carattere eccezionale, quali ad esempio quelle di S. A. R. il Duca Carlo Lodovico di Borbone e del Generale Garibaldi. Applicando all'ammontare di queste pensioni lo stesso coefficiente 7,75, che indica il rapporto tra il capitale trovato di 451,731,000 lire per 58.306,000 lire di pensioni iscritte al 31 dicembre 1881, si trova il valore capitale di lire 454,300,000 dello ammontare delle pensioni di tutte le categorie, iscritte alla stessa data e provenienti da liquidazioni fatte in anni anteriori al 1881, che è di lire 58,637,823.

Tutti questi valori capitali sono calcolati al saggio del 5 per cento; per ridurli al saggio del 4,88, cioè al saggio netto della rendita al corso di 90, si fa un' interpolazione coi risultati ottenuti precedentemente.

Con questi dati si ottiene la somma di lire 458,828,000 per valore capitale al saggio del 4,88 per cento delle pensioni vecchie che inizialmente ammontano a lire 58.637,823.

Gli anzidetti valori sono stati trovati supponendo che il pagamento delle pensioni si faccia annualmente e posticipatamente, onde la necessità di una correzione nel calcolo del valore capitale. che è stimata, approssimativamente, della metà dell'annualità iniziale da pagarsi, o meglio di  $11/24$  di questa annualità, o più rigorosamente ancora di questi  $11/24$  diminuiti di  $143/1728$  del tasso continuo d'interesse, e del coefficiente di eliminazione dei pensionati nell'inizio dei pagamenti (V. DORMOY, *Théorie mathématique des assurances*, vol. I, pag. 146 e seg.). Fatti i calcoli si trova finalmente 485,176,000 lire per valore capitale al 1° gennaio 1882, ed al saggio 4,88 corrispondente alle 58,637,823 lire di carico annuo di vecchie pensioni.

Pensioni civili e militari iscritte al 31 dicembre 1881 e liquidate in anni anteriori al 1881

Calcolo dei valori capitali corrispondenti agli assegni annui di pensioni.

Allegato I. bis.

Numero d'ordine	CATEGORIE DEI PENSIONATI	PENSIONI AD IMPIEGATI non soggetti a ritenuta allo stipendio			PENSIONI AD IMPIEGATI O FAMIGLIE D'IMPIEGATI ritenute allo stipendio			PENSIONI AD IMPIEGATI O FAMIGLIE D'IMPIEGATI soggetti e non soggetti a ritenuta sullo stipendio		
		Numero delle teste	Assegni annui pensioni al 31 dicembre 1881	Valore capitale delle pensioni al 31 dicembre 1881	Numero delle teste	Assegni annui pensioni al 31 dicembre 1881	Valore capitale delle pensioni al 31 dicembre 1881	Numero delle teste	Assegni annui pensioni al 31 dicembre 1881	Valore capitale delle pensioni al 31 dicembre 1881
I	Pensionati civili . . . . .	16 683	21 352 933 50	144 655 515 98	8 315	3 483 184 45	28 933 377 52	24 998	24 836 137 95	173 588 893 50
II	Pensionati militari . . . . .	8 623	44 773 590 51	120 217 429 88	24 262	7 459 146 32	67 335 273 23	32 885	23 232 736 93	187 552 713 11
	Pensionati a vita - Impiegati civili e militari . . . . .	25 306	36 126 544 41	264 872 955 86	32 577	40 942 330 77	96 268 650 75	57 883	47 068 874 88	361 141 606 61
III	Vedove d'impiegati civili colla condizione dello stato vedovile . . . . .	41 760	5 817 275 41	44 240 826 51	3 408	710 795 68	5 323 812 74	45 168	6 528 071 09	49 564 639 22
IV	Vedove d'impiegati militari colla condizione dello stato vedovile . . . . .	2 484	4 547 047 46	12 638 278 42	4 345	649 805 29	5 555 377 88	6 829	2 187 832 75	18 213 636 30
V	Orfane pensionate a vita colla condizione dello stato nubile . . . . .	7 544	4 742 008 37	17 466 122 78	2 998	352 393 39	3 409 481 58	10 542	2 094 401 76	20 575 604 36
	Vedove ed orfane a vita colla condizione dello stato nubile . . . . .	21 788	9 106 331 24	74 065 227 71	40 751	4 703 994 36	14 288 672 17	32 539	10 810 325 60	88 353 899 88
VI	Orfani pensionati a vita . . . . .	58	45 644 07	451 712 82	96	45 912 67	177 563 07	154	31 556 74	329 275 89
VII	Orf. godenti la pensione sino all'età di 21 anni . . . . .	723	160 659 74	794 239 43	208	19 199 59	95 545 42	931	179 839 33	889 784 85
VIII	Orf. godenti la pensione sino all'età di 21 anni . . . . .	261	90 376 72	282 257 52	112	43 665 38	40 126 65	373	104 042 10	322 384 17
IX	Orfani godenti la pensione sino all'età di 14, 15, 18, 20 anni . . . . .	453	48 559 99	69 400 00	262	43 092 25	55 103 95	445	31 662 24	124 203 95
X	Orfane godenti la pensione sino all'età di 12, 15, 18, 20 anni . . . . .	432	42 381 37	35 237 23	71	3 981 84	14 162 09	203	46 363 21	49 399 37
XI	Orfane, con pensione temporanea, concessa dopo il 21° anno colla condizione dello stato nubile . . . . .	9	9 149 85	79 329 20	»	»	»	9	9 149 85	79 329 20
XII	Orfani con assegni godibili nello stato d'infermità . . . . .	30	41 009 21	403 376 48	8	992 03	9 315 16	38	12 001 24	112 691 64
	Orfane ed orfani con pensione temporanea ed orfani con pensioni a vita . . . . .	4 366	317 790 95	4 515 252 73	757	66 843 76	391 816 34	2 123	584 634 71	4 907 069 07
XIII	Pensionati militari per revocazione e riforma (pensioni temporanee) . . . . .	48	36 155 80	90 467 40	»	»	»	48	36 155 80	90 467 40
XIV	Enti morali . . . . .	»	»	»	12	11 914 79	238 295 80	12	41 944 79	238 295 80
	Totale delle Categorie dalla I alla XIV . . . . .	48 508	45 580 822 10	340 543 963 70	44 097	12 725 083 68	114 187 435 06	92 605	58 305 905 78	451 731 338 76
XV	Pensionati di cui ignorasi l'anno di nascita e godenti pensioni maggiori a lire 8000 (1) . . . . .	49	21 971 10	?	464	291 786 39	?	213	313 757 99	?
	Totale delle Categorie dalla I alla XV . . . . .	48 557	45 602 793 70	?	44 261	13 016 870 07	?	92 818	58 619 663 77	?
XVI	Pensionati per cause politiche . . . . .	»	»	»	»	»	»	64	48 459 05	106 932 13
	Totale di tutte le Categorie . . . . .	48 557	45 602 793 70	?	44 261	13 016 870 07	?	92 882	58 637 822 82	?

(1) Compresa la pensione a S. A. R. il Duca Carlo Ludovico di Borbone (Carlo II) in L. 200,000 ed al Generale Garibaldi in L. 50,000.

ALLEGATO L ter.

**Tavole dei valori capitali d'annualità vitalizie e temporanee.**

Il materiale adoperato per la compilazione di queste tavole, è in gran parte quello che ha servito per ottenere la statistica di tutti i pensionati dello Stato e che abbraccia le osservazioni di 11 anni dal 1868 al 1878.

Dallo spoglio di tal materiale vennero desunte tre serie di quadri riassuntivi dimostranti il movimento nell'undicennio dei tre gruppi di pensionati: *Impiegati civili e militari*, *loro vedove ed orfani*.

Una prima serie contiene per ciascun gruppo:

Il numero dei viventi alla fine d'ogni anno di età, ed il totale per tutte le età;

Il numero degli iscritti, quello degli eliminati per cause diverse dalla morte e per qualunque causa, distinti pure per età, nell'undicennio di osservazione.

La seconda serie fa poi conoscere per ciascuna età e complessivamente l'ammontare degli assegni a pensionati viventi, agli iscritti ed eliminati dell'undicennio.

Il quadro seguente mostra il numero di osservazioni, su cui sono fondate le tavole vitalizie calcolate:

CATEGORIE	NUMERO TOTALE				
	dei viventi alla fine dell'undicennio	degli iscritti nel corso dell'undicennio	degli eliminati per cause diverse dalla morte	degli eliminati per morte	degli eliminati per qualunque causa
Pensionati (maschi)	697 989	37 513	4 511	29 198	33 709
Vedove . . . . .	231 080	43 977	2 064	9 787	41 851
Orfani . . . . .	407 183	5 283	2 352	4 675	4 227
Totale . . . . .	1 039 254	56 773	9 127	40 660	49 787

Ad eccezione dei pensionati a vita (maschi) per i quali il numero dei viventi, degli iscritti e degli eliminati tanto per morte che per cause ad esse estranee, sono stati tratti dalla statistica dei pensionati dello Stato, nell'undicennio 1868-1878, compilate dall'ingegnere Garbarino (Roma, tipografia Elzeviriana, 1879) pagine 96 e 97, tutti gli altri dati identici, relativi alle vedove ed alle orfane sono presi dai predetti quadri riassuntivi.

Da questi elementi si è desunta la eliminabilità complessiva per ogni 100 pensionati, paragonando il numero delle eliminazioni complessive, al numero dei viventi accresciuto della metà degli iscritti e diminuito della metà degli eliminati.

Tali coefficienti si sono prima perequati col metodo di Wittstein e poi sono stati adoperati per trovare la distribuzione dei superstiti di 100,000 viventi all'età di  $c$  anni nei successivi anni di età.

Il quadro seguente mostra la suddetta distribuzione.

Tavole di sopravvivenza calcolate sulla eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato.

ETÀ	SUPERSTITI			ETÀ	SUPERSTITI			ETÀ	SUPERSTITI			ETÀ	SUPERSTITI		
	Pensionati maschi	Vedove	Orfane		Pensionati maschi	Vedove	Orfane		Pensionati maschi	Vedove	Orfane		Pensionati maschi	Vedove	Orfane
1	»	»	100 000	26	81 042	82 287	28 077	51	44 666	40 374	10 617	76	12 356	13 706	4 420
2	»	»	91 060	27	78 392	79 884	26 103	52	43 402	39 389	10 388	77	11 170	12 342	3 800
3	»	»	83 875	28	76 001	77 360	24 354	53	42 443	38 420	10 152	78	10 022	11 005	3 474
4	»	»	78 138	29	73 858	74 745	22 842	54	40 883	37 460	9 914	79	8 923	9 694	3 144
5	»	»	73 304	30	71 930	72 422	21 538	55	39 628	36 497	9 675	80	7 880	8 411	2 807
6	»	»	69 954	31	70 168	69 555	20 379	56	38 392	35 530	9 440	81	6 896	7 177	2 451
7	»	»	67 324	32	68 561	67 093	19 334	57	37 133	34 560	9 209	82	5 977	6 006	2 099
8	»	»	65 217	33	67 075	64 839	18 391	58	35 867	33 578	8 979	83	5 133	4 899	1 764
9	»	»	63 469	34	65 698	62 751	17 530	59	34 587	32 601	8 745	84	4 366	3 899	1 431
10	»	»	61 946	35	64 424	60 774	16 750	60	33 283	31 629	8 505	85	3 675	3 025	1 185
11	»	»	60 472	36	63 226	58 914	16 032	61	31 948	30 664	8 264	86	3 063	2 283	963
12	»	»	58 990	37	62 075	57 182	15 437	62	30 597	29 704	8 019	87	2 528	1 675	777
13	»	»	57 486	38	60 964	55 547	14 891	63	29 236	28 748	7 771	88	2 068	1 201	613
14	»	»	55 888	39	59 867	54 058	14 404	64	27 871	27 785	7 523	89	1 680	837	462
15	»	»	54 172	40	58 760	52 669	13 938	65	26 519	26 807	7 278	90	1 357	568	318
16	»	»	52 319	41	57 614	51 638	13 542	66	25 188	25 805	7 030	91	1 029	375	197
17	(123 892)	»	50 279	42	56 421	50 130	13 149	67	23 876	24 768	6 776	92	828	240	109
18	(118 257)	»	48 047	43	55 180	48 932	12 780	68	22 580	23 698	6 519	93	665	145	55
19	(111 358)	»	45 640	44	53 889	47 763	12 430	69	21 294	22 587	6 250	94	531	81	25
20	(105 369)	100 000	43 121	45	52 563	46 631	12 169	70	20 001	21 435	5 973	95	424	42	»
21	100 000	96 460	40 491	46	51 217	45 531	11 817	71	18 707	20 245	5 685	96	348	20	»
22	95 430	93 074	37 839	47	49 875	44 461	11 548	72	17 409	19 014	5 383	97	269	8	»
23	91 088	89 965	35 227	48	48 543	43 421	11 301	73	16 117	17 731	5 076	98	217	3	»
24	87 408	87 221	32 694	49	47 232	42 592	11 069	74	14 839	16 442	4 765	99	180	1	»
25	84 744	84 034	30 285	50	45 938	41 315	10 844	75	13 581	15 070	4 443	100	135	»	»

N.B. Le cifre tra parentesi sono ottenute coll'interpolazione.

Da queste tavole dei superstiti si sono ricavate, mediante una serie di calcoli, le seguenti tavole dei valori capitali di annualità vitalizie e temporanee di una lira pagate al pensionato dall'età e in poi.

L'annualità si è supposta di una lira al saggio del 5 per cento ed a quello del 4,88 per cento, corrispondente al saggio netto dell'interesse semestrale della rendita al corso di 90.

Le tavole allegate comprendono anche i valori capitali delle annualità vitalizie per gli orfani. Il numero degli orfani pensionati a vita essendo assai scarso per poterne ricavare un'apposita tavola d'eliminazione, si è fatto uso della tavola di sopravvivenza del prof. Rameri per la popolazione maschile italiana (V. volume 10 degli *Annali di statistica*, II serie). La mortalità della popolazione complessiva essendo maggiore di quella dei pensionati, si è creduto poter con essa rappresentare il movimento che succede negli orfani pensionati per morte e per cause estranee alla morte.

Le seguenti tavole hanno servito a formare la tavola *A* e parte della tavola *B* allegate al disegno di legge.

Allo scopo di usufruire nel più largo modo possibile il materiale di cui si era in possesso, è stata anche calcolata la tavola di mortalità delle vedove pensionate dallo Stato, a cui aggiungiamo la tavola di mortalità per i pensionati maschi calcolata già dall'ingegnere Garbarino, ma colla perequazione fatta a cura della Direzione della statistica generale del regno.

Ad esse fanno seguito i corrispondenti valori capitali delle annualità vitalizie al 5 per cento. Questi valori che servono per stabilire le pensioni alle vedove sono stati riportati nella tabella *B* allegata al disegno di legge.

Valori capitali delle annualità vitalizie e temporanee di una lira al saggio del 5 o°

I valori capitali delle annualità vitalizie e temporanee son stati calcolati sulle eliminazioni complessive e col metodo di conguaglio di Wittstein; quelle per gli

dei pensionati dello Stato (civili e militari, loro vedove ed orfane) osservati nell'indicennio 1868-78 orfani in base alla tavola di sopravvivenza di L. Rameri.

TAVOLA I.

VALORI CAPITALI													VALORI CAPITALI					VALORI CAPITALI					VALORI CAPITALI						
Età	delle annualità temporanee										delle annualità vitalizie			Età	delle annualità vitalizie			Età	delle annualità vitalizie			Età	delle annualità vitalizie						
	Orfani fino all'età di					Orfane fino all'età di					Pensionati civili e militari	Vedove di impiegati civili e di militari	Orfani		Orfane	Età	Pensionati civili e militari		Vedove di impiegati civili e di militari	Orfani	Orfane		Età	Pensionati civili e militari	Vedove di impiegati civili e di militari	Orfani	Orfane		
	14	15	18	20	21	12	15	18	20	21																			
0	595	620	690	730	748	525	589	640	667	677	»	»	1028	880	25	1258	1196	1496	964	50	1039	1104	1088	1144	75	543	462	463	522
1	715	750	845	900	925	596	685	735	791	806	»	»	1309	948	26	1269	1193	1485	991	51	1022	1088	1067	1113	76	492	434	436	491
2	734	796	909	975	1005	588	690	770	812	829	»	»	1463	986	27	1278	1190	1475	1020	52	1005	1074	1045	1109	77	474	405	411	459
3	741	788	915	988	1022	570	687	778	825	845	»	»	1533	1024	28	1285	1191	1467	1047	53	987	1053	1022	1092	78	452	377	387	428
4	709	761	899	979	1015	543	675	777	831	853	»	»	1574	1055	29	1288	1194	1453	1073	54	968	1034	999	1074	79	433	350	364	396
5	669	725	874	961	1001	506	653	767	827	852	»	»	1606	1077	30	1289	1199	1441	1094	55	948	1014	974	1056	80	414	323	343	366
6	619	679	840	934	976	459	621	747	813	841	»	»	1627	1089	31	1287	1206	1428	1115	56	928	994	948	1036	81	397	298	327	340
7	551	618	790	890	936	400	577	715	785	817	»	»	1631	1088	32	1283	1213	1415	1134	57	907	973	922	1015	82	381	274	313	317
8	497	565	747	853	902	333	525	675	752	785	»	»	1641	1079	33	1277	1217	1400	1151	58	886	951	894	993	83	366	253	300	296
9	426	498	690	803	855	260	467	628	712	747	»	»	1637	1064	34	1269	1221	1386	1168	59	865	929	865	971	84	352	233	289	278
10	350	425	630	747	803	180	402	576	666	704	»	»	1628	1045	35	1259	1224	1371	1184	60	844	905	834	948	85	339	216	277	258
11	269	349	564	690	747	93	333	519	616	657	»	»	1619	1024	36	1247	1225	1356	1197	61	823	880	808	924	86	328	197	266	233
12	185	269	497	629	690	»	258	459	563	607	»	»	1611	1002	37	1233	1226	1340	1207	62	802	854	782	900	87	317	165	256	204
13	95	185	425	564	629	»	178	395	507	555	»	»	1602	980	38	1219	1225	1317	1214	63	782	827	755	876	88	307	171	252	171
14	»	94	349	496	564	»	92	326	447	499	»	»	1592	958	39	1203	1221	1306	1218	64	761	798	728	850	89	298	158	249	138
15	»	»	269	425	496	»	»	253	385	440	»	»	1583	938	40	1187	1216	1288	1219	65	740	769	700	822	90	289	145	246	112
16	»	»	184	349	425	»	»	175	385	379	»	»	1573	920	41	1171	1210	1271	1220	66	718	739	673	794	91	280	130	224	89
17	»	»	94	268	349	»	»	91	348	344	1084	»	1563	905	42	1156	1201	1253	1219	67	695	708	646	765	92	271	114	208	69
18	»	»	»	184	268	»	»	»	248	245	1111	»	1552	894	43	1141	1192	1234	1217	68	672	677	619	735	93	262	98	191	043
19	»	»	»	103	192	»	»	»	172	170	1139	»	1549	888	44	1127	1183	1214	1214	69	648	645	592	705	94	251	84	170	»
20	»	»	»	»	94	»	»	»	90	89	1164	1186	1529	887	45	1113	1171	1194	1208	70	625	614	566	674	95	241	71	155	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1188	1191	1522	892	46	1099	1160	1174	1200	71	601	583	541	644	96	248	57	128	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1207	1196	1516	902	47	1085	1146	1154	1189	72	578	552	518	614	97	188	47	93	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1228	1199	1509	918	48	1071	1134	1133	1176	73	556	521	496	583	98	143	29	70	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1243	1199	1502	938	49	1055	1119	1111	1161	74	534	491	477	553	99	82	»	48	»

Valori capitali delle annualità vitalizie temporanee al saggio del 4,88 o/100

I valori capitali delle annualità vitalizie e temporanee per i pensionati dello Stato (civili e militari, loro vedove ed orfane) sono state calcolate sulle eliminazioni complessive e col metodo di conguaglio di Wittstein, per gli orfani in base alla tavola di sopravvivenza di L. Rameri.

TAVOLA II.

ETÀ	VALORI CAPITALI														ETÀ	VALORI CAPITALI				ETÀ	VALORI CAPITALI				ETÀ	VALORI CAPITALI			
	delle annualità temporanee										Annualità vitalizie					delle annualità vitalizie					delle annualità vitalizie								
	Orfani fino all'età di					Orfane fino all'età di					Pensionati civili e militari	Vedove di impiegati civili e di militari	Orfani	Orfane		Pensionati civili e militari	Vedove di impiegati civili e di militari	Orfani	Orfane		Pensionati civili e militari	Vedove di impiegati civili e di militari	Orfani	Orfane					
	14	15	18	20	21	12	15	18	20	21																			
0	599	625	695	736	755	525	593	646	673	685	»	»	10 47	791	25	12 77	12 15	15 19	9 77	50	10 51	11 27	11 01	11 58	75	5 46	4 64	4 64	5 25
1	7 2	7 56	8 52	9 09	9 34	6 00	6 90	7 61	7 98	8 43	»	»	13 34	9 54	26	12 89	12 12	15 09	10 05	51	10 33	11 11	10 78	11 40	76	4 95	4 35	4 38	4 94
2	7 58	8 01	9 10	9 84	10 14	5 91	6 95	7 76	8 19	8 37	»	»	14 90	9 99	27	12 97	12 09	14 98	10 34	52	10 15	10 83	10 56	11 22	77	4 74	4 07	4 13	4 62
3	7 46	7 94	9 22	9 97	10 25	5 73	6 92	7 84	8 32	8 53	»	»	15 62	10 38	28	13 03	12 10	14 86	10 62	53	9 97	10 64	10 33	10 04	78	4 54	3 79	3 89	4 30
4	7 13	7 65	9 06	9 87	10 24	5 45	6 79	7 83	8 37	8 60	»	»	16 03	10 68	29	13 07	12 13	14 75	10 88	54	9 78	10 45	10 09	10 80	79	4 35	3 51	3 65	3 98
5	6 72	7 28	8 80	9 68	10 09	5 08	6 57	7 73	8 33	8 59	»	»	16 36	10 94	30	13 06	12 19	14 63	11 10	55	9 58	10 25	9 83	10 67	80	4 17	3 25	3 45	3 68
6	6 22	6 82	8 45	9 40	9 84	4 60	6 24	7 51	8 18	8 46	»	»	16 57	11 02	31	13 05	12 25	14 49	11 31	56	9 37	10 04	9 57	10 47	81	3 99	2 99	3 29	3 42
7	5 64	6 28	8 02	9 03	9 50	4 04	5 80	7 19	7 91	8 22	»	»	16 68	11 01	32	13 04	12 32	14 35	11 50	57	9 16	9 82	9 30	10 26	82	3 83	2 75	3 14	3 18
8	4 99	5 67	7 52	8 59	9 09	3 34	5 28	6 78	7 57	7 90	»	»	16 71	10 93	33	12 95	12 37	14 21	11 68	58	8 95	9 60	9 02	10 03	83	3 68	2 53	3 01	2 97
9	4 27	5 00	6 94	8 09	8 61	2 60	4 69	6 31	7 16	7 52	»	»	16 68	10 77	34	12 86	12 41	14 06	11 85	59	8 73	9 38	8 72	9 80	84	3 54	2 34	2 90	2 79
10	3 50	4 27	6 32	7 52	8 07	1 80	4 03	5 78	6 69	7 08	»	»	16 57	10 58	35	12 76	12 44	13 90	12 01	60	8 52	9 14	8 44	9 57	85	3 41	2 16	2 79	2 59
11	2 70	3 50	5 67	6 94	7 52	0 93	3 33	5 21	6 19	6 61	»	»	16 48	10 36	36	12 64	12 46	13 74	12 14	61	8 31	8 88	8 15	9 33	86	3 29	2 00	2 66	2 34
12	1 84	2 70	4 98	6 32	6 93	»	2 59	4 60	5 66	6 10	»	»	16 39	10 14	37	12 50	12 46	13 58	12 24	62	8 10	8 62	7 89	9 09	87	3 18	1 86	2 57	2 04
13	0 95	1 84	4 26	5 67	6 31	»	1 78	3 95	5 09	5 57	»	»	16 30	9 92	38	12 35	12 45	13 41	12 31	63	7 89	8 32	7 64	8 83	88	3 08	1 72	2 52	1 72
14	»	0 95	3 50	4 98	5 56	»	0 92	3 26	4 49	5 01	»	»	16 20	9 70	39	12 19	12 42	13 24	12 35	64	7 65	8 05	7 34	8 57	89	2 98	1 59	2 51	1 39
15	»	»	2 69	4 26	4 98	»	»	2 53	3 86	4 42	»	»	16 10	9 49	40	12 02	12 37	13 03	12 36	65	7 46	7 74	7 05	8 29	90	2 89	1 45	2 47	1 12
16	»	»	1 84	3 50	4 26	»	»	1 72	2 19	3 80	»	»	16 00	9 31	41	11 56	12 31	12 88	12 36	66	7 23	7 44	6 78	8 00	91	2 80	1 30	2 27	0 89
17	»	»	0 95	2 69	3 49	»	»	0 91	2 48	3 14	11 00	»	15 90	9 16	42	11 70	12 22	12 69	12 35	67	7 01	7 13	6 51	7 71	92	2 71	1 14	2 08	0 69
18	»	»	»	1 84	2 19	»	»	»	1 72	2 45	11 28	»	15 79	9 05	43	11 55	12 13	12 47	12 33	68	6 77	6 81	6 23	7 40	93	2 62	0 98	1 89	0 43
19	»	»	»	0 93	1 84	»	»	»	0 90	1 71	11 55	»	15 67	9 00	44	11 40	12 04	12 29	12 27	69	6 53	6 50	5 95	7 09	94	2 51	0 84	1 72	»
20	»	»	»	»	0 94	»	»	»	»	0 89	11 82	12 05	15 55	8 99	45	11 26	11 93	12 07	12 24	70	6 29	6 18	5 68	6 79	95	2 41	0 69	1 50	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 06	12 10	15 48	9 04	46	11 12	11 82	11 88	12 14	71	6 05	5 87	5 45	6 46	96	2 18	0 55	1 20	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 25	12 15	15 41	9 14	47	10 98	11 69	11 67	12 04	72	5 82	5 55	5 21	6 18	97	1 87	0 45	0 87	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 46	12 18	15 33	9 30	48	10 83	11 56	11 46	21 90	73	5 60	5 21	4 99	5 87	98	1 44	0 28	0 59	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 62	12 18	15 26	9 50	49	10 67	11 42	11 23	11 75	74	5 38	4 94	4 79	5 56	99	0 82	»	0 47	»

**Tavole di sopravvivenza calcolate sulla mortalità dei pensionati dello Stato**

E.T.A.	SUPERSTITI										
	Pensionati maschi	Pensionate vedove									
20	100 000	(104 363)	35	84 774	88 393	50	68 236	73 603	65	42 852	53 131
21	98 597	(103 745)	36	83 944	87 352	51	66 879	72 427	66	40 836	51 431
22	97 256	(102 974)	37	83 085	86 339	52	65 480	71 239	67	38 834	49 646
23	95 920	(102 077)	38	82 481	85 372	53	64 639	70 042	68	36 794	47 784
24	94 651	(101 078)	39	81 216	84 467	54	62 552	68 330	69	34 722	45 844
25	93 428	100 000	40	80 201	83 589	55	61 025	67 584	70	32 611	43 832
26	92 310	98 860	41	79 142	82 728	56	59 446	66 293	71	30 461	41 754
27	91 277	97 684	42	78 037	81 859	57	57 817	64 961	72	28 278	39 612
28	90 316	96 473	43	76 893	80 959	58	56 134	63 584	73	26 080	37 390
29	89 493	95 258	44	75 724	80 012	59	54 390	62 179	74	23 883	35 106
30	88 701	94 067	45	74 532	79 028	60	52 573	60 749	75	21 714	32 775
31	87 925	92 872	46	73 311	78 009	61	50 703	59 303	76	19 593	30 409
32	87 149	91 702	47	72 088	76 974	62	48 785	57 826	77	17 538	28 022
33	86 370	90 574	48	70 833	75 879	63	46 825	56 317	78	15 572	25 671
34	85 584	89 469	49	69 551	74 756	64	44 843	54 757	79	13 709	23 356
									80	11 950	21 074

**NB.** Le cifre fra parentesi sono ottenute coll'interpolazione. Le osservazioni fatte non avrebbero permesso che di cominciare la tavola al 25° anno per le vedove.

Valori capitali dell'annualità vitalizia di una lira al 5 per cento, calcolati sulle tavole di mortalità dei pensionati dello Stato

E.T.A.	SUPERSTITI										
	Pensionati maschi	Pensionate vedove									
20	15 125	15 56	40	12 851	13 83	60	8 537	9 81	80	3 785	4 45
21	15 107	15 44	41	12 674	13 67	61	8 294	9 55	81	3 608	4 22
22	15 081	15 33	42	12 496	13 45	62	8 051	9 28	82	3 440	4 00
23	15 054	15 24	43	12 316	13 28	63	7 808	9 01	83	3 285	3 80
24	15 021	15 16	44	12 131	13 11	64	7 561	8 73	84	3 148	3 61
25	14 978	15 09	45	11 941	12 94	65	7 307	8 44	85	3 028	3 44
26	14 917	15 03	46	11 746	12 76	66	7 049	8 16	86	2 928	3 28
27	14 841	14 97	47	11 544	12 58	67	6 786	7 88	87	2 847	3 13
28	14 763	14 92	48	11 336	12 40	68	6 520	7 59	88	2 778	2 99
29	14 628	14 86	49	11 122	12 22	69	6 254	7 31	89	2 715	2 85
30	14 496	14 80	50	10 903	12 03	70	5 992	7 03	90	2 656	2 74
31	14 356	14 74	51	10 681	11 84	71	5 736	6 75	91	2 565	2 62
32	14 208	14 68	52	10 454	11 64	72	5 488	6 47	92	2 464	2 48
33	14 053	14 60	53	10 224	11 43	73	5 248	6 19	93	2 361	2 32
34	13 890	14 52	54	9 990	11 21	74	5 017	5 93	94	2 239	2 14
35	13 724	14 44	55	9 752	10 99	75	4 794	5 66	95	2 091	1 93
36	13 553	14 34	56	9 512	10 76	76	4 579	5 41	96	1 909	1 67
37	13 378	14 23	57	9 269	10 53	77	4 371	5 17	97	1 645	1 40
38	13 181	14 11	58	9 024	10 30	78	4 169	4 92	98	1 270	1 07
39	13 026	13 98	59	8 779	10 06	79	3 972	4 68	99	0 741	0 63

ALLEGATO M.

Risultamenti finali al 31 dicembre 1891 delle contabilità speciali delle pensioni delle categorie A B e C.

CATEGORIA A.	}	Totale dell'entrata al 31 dicembre 1891 (1) . . . . .	L. 34,455,856
		Totale della spesa al 31 dicembre 1891 (2) . . . . .	" "
		Patrimonio della categoria A alla fine del decennio . . . . .	L. <u>34,455,856</u>
CATEGORIA B.	}	Totale dell'entrata al 31 dicembre 1891 (3) . . . . .	L. 178,737,328
		Totale della spesa al 31 dicembre 1891 (4) . . . . .	" 170,682,683
		Patrimonio della categoria B alla fine del decennio (5) . . . . .	L. <u>8,054,645</u>
CATEGORIA C.	}	Patrimonio al 1° gennaio 1882 (5)	L. 488,758,320
		Totale dell'entrata al 31 dicembre 1891 (6) . . . . .	" 175,615,177
			L. <u>664,373,497</u>
		Totale della spesa al 31 dicembre 1891 (7) . . . . .	" <u>442,144,763</u>
	Patrimonio della categoria C alla fine del decennio (8) . . . . .	L. <u>222,228,729</u>	

Note.

(1) Questa cifra risulta dall'allegato *M bis*.

(2) Non è stata preveduta alcuna somma per le pensioni della categoria A; poichè non poteva farsi nessuna sicura previsione. Del resto queste pensioni non hanno influenza alcuna nell'equilibrio finanziario della Cassa; in quanto che, per

le disposizioni del disegno di legge, non possono constare che di restituzioni dalle ritenute o dei rilasci versati dagli impiegati entrati in servizio dopo il 1882, che si ricaveranno dalle somme comprese nei 34,455,856 costituenti il patrimonio della Cassa alla fine del 31 dicembre 1891, o di pensioni per le quali deesi provvedere con assegni speciali di bilancio (tali liquidazioni e le conseguenti restituzioni delle ritenute sugli stipendi degli impiegati e dei militari avvantaggiano per altro il patrimonio effettivo o bilancio tecnico della Cassa, perchè rendono disponibili i concorsi governativi corrispondenti).

(3) Secondo i risultati dell'allegato *Mbis*.

(4) Questa cifra risulta dall'allegato *Mter* e non comprende i maggiori carichi di pensioni derivanti da leggi posteriori a quella del 7 aprile 1881, n. 134 (serie 3<sup>a</sup>) come quella della posizione ausiliaria degli ufficiali.

(5) Questa cifra proviene dalla capitalizzazione della rendita di lire 27,153,240, calcolata al 90; ed assegnata alla categoria *C* per l'articolo 2 della citata legge del 7 aprile 1881, n. 134.

(6) Questa cifra risulta dall'ultima colonna dell'allegato *Mbis*, ed è costituita dagli interessi netti sui residui della rendita.

(7) Come risulta dall'ultima colonna dell'allegato *Mter*.

(8) Questo patrimonio deve provvedere al pagamento delle pensioni della categoria *C* dal 1892 in poi.

---

Allegato M bis.

**ENTRATA**

PARTITE		1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	TOTALI
<b>Categoria A.</b>												
4	Concorso dello Stato (1) } per le pensioni degli impiegati	"	4 386 042	4 546 249	4 763 749	4 983 833	2 212 916	2 445 416	2 682 499	2 924 999	3 172 916	20 120 619
	id. delle vedove ed orfani	"	21 083	63 667	107 167	151 583	491 000	243 500	290 917	339 417	389 000	1 803 334
2	Capitali delle pensioni liquidate ai termini dell'art. 15.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
3	Ritenute obbligatorie } per le pensioni degli impiegati	"	105 417	264 584	373 334	484 376	597 917	714 167	832 708	953 958	1 077 917	5 404 378
	sugli stipendi dei nuovi impiegati (2) . . . . .	"	40 541	31 838	53 584	75 791	98 500	121 750	145 459	169 708	194 500	904 667
4	Ritenute sulle pensioni (3) . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
5	Ritenute volontarie a } impiegati . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	favore di } vedove ed orfani . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
6	Interessi dal 1. gennaio } per le pensioni degli impiegati	"	67 613	75 428	86 038	96 871	107 948	119 200	130 855	142 684	154 778	981 505
	sul concor. dello Stato } id. delle vedove ed orf.	"	1 028	3 106	5 228	7 394	9 610	11 878	14 191	16 557	18 976	87 958
7	Interessi delle ritenute } id. degli impiegati . . . . .	"	1 297	4 916	7 400	9 333	11 613	13 949	16 333	18 767	21 254	104 562
	sugli stipendi de' nuovi impiegati . . . . .	"	430	558	995	1 441	1 897	2 364	2 841	3 317	3 833	17 376
8	Interessi delle ritenute sulle pensioni . . . . .	"	"	"	1 100	1 256	1 416	1 580	1 748	1 919	2 094	12 836
9	Aumenti degli interessi sul concorso dello Stato . . . . .	"	827	946	1 100	1 256	1 416	1 580	1 748	1 919	2 094	12 836
10	Interessi sul patrimonio netto . . . . .	"	"	78 692	480 884	308 215	462 348	645 069	858 291	1 103 941	1 384 121	5 021 561
	Totale dell'entrata della categoria A . . . . .	"	4 593 978	2 069 980	2 579 179	3 122 093	3 701 165	4 318 963	4 975 842	5 675 267	6 419 389	34 455 856
	Maggiore spesa a pareggio . . . . .	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	<b>Categoria B.</b>	"	4 593 978	2 069 980	2 579 179	3 122 093	3 701 165	4 318 963	4 975 842	5 675 267	6 419 389	34 455 856
4	Concorso dello Stato (5) . . . . .	14 400 000	43 042 875	42 940 084	42 779 084	42 612 584	42 440 084	42 261 084	42 076 584	41 885 584	41 688 084	126 126 047
2	Ritenute sugli stipendi degli impiegati in servizio all'attuazione della legge (6) . . . . .	3 000 000	2 950 000	2 850 000	2 750 000	2 650 000	2 550 000	2 450 000	2 350 000	2 250 000	2 150 000	25 950 000
3	Ritenute sulle pensioni della categoria B e C (7) . . . . .	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	6 000 000
4	Interessi sul concorso dello Stato . . . . .	702 444	645 242	631 227	623 373	615 251	606 836	598 105	589 104	579 787	570 453	6 161 522
5	Interessi delle ritenute sugli stipendi . . . . .	66 638	143 903	439 025	434 437	429 269	424 391	419 513	414 635	409 757	404 879	1 186 147
6	Interessi delle ritenute sulle pensioni . . . . .	43 327	43 327	43 327	43 327	43 327	43 327	43 327	43 327	43 327	43 327	133 270
7	Aumento degli interessi sul concorso . . . . .	8 464	7 667	7 606	7 529	7 415	7 313	7 207	7 099	7 207	7 098	74 539
8	Interessi sul patrimonio netto . . . . .	"	686 0 9	1 187 503	1 558 985	1 797 789	1 903 245	1 874 556	1 710 789	1 440 899	975 878	18 105 743
	Totale dell'entrata per la categoria B . . . . .	18 790 873	48 089 413	48 368 772	48 466 429	48 425 635	48 245 496	47 923 792	47 461 538	46 856 161	46 109 419	178 737 328
	Maggiore spesa a pareggio alla quale si fa fronte con alienazione di rendita (8) . . . . .	"	"	"	"	"	581 109	3 317 265	6 074 498	8 837 163	11 667 034	30 497 099
	<b>Categoria C.</b>	18 790 873	48 089 413	48 368 772	48 466 429	48 425 635	48 826 305	21 241 057	22 536 036	25 713 724	27 776 483	209 234 427
4	Interessi sul patrimonio (4) . . . . .	24 429 320	22 447 470	20 853 305	19 343 659	17 916 619	16 570 210	15 302 380	14 110 904	12 993 530	11 947 780	175 615 177
	Totale dell'entrata per la categoria C . . . . .	24 429 320	22 447 470	20 853 305	19 343 659	17 916 619	16 570 210	15 302 380	14 110 904	12 993 530	11 947 780	175 615 177
	Maggiore spesa a pareggio alla quale si fa fronte con alienazione di rendita (9) . . . . .	34 063 195	32 294 936	30 579 125	28 905 869	27 272 572	25 680 906	24 134 186	23 633 329	21 182 434	19 783 048	266 529 591
	<b>Riassunto delle tre categorie.</b>	58 192 515	54 742 406	51 432 430	48 249 528	45 189 191	42 251 116	39 436 566	36 744 224	34 175 964	31 720 828	442 144 768
4	Entrata della categoria A . . . . .	"	4 593 978	2 069 980	2 579 179	3 122 093	3 701 165	4 318 963	4 975 842	5 675 267	6 419 389	34 455 856
2	Entrata della categoria B . . . . .	18 790 873	48 089 413	48 368 772	48 466 429	48 425 635	48 245 496	47 923 792	47 461 538	46 856 561	46 109 419	178 737 328
3	Entrata della categoria C . . . . .	24 129 320	22 447 470	20 853 305	19 343 659	17 916 619	16 570 210	15 302 380	14 110 904	12 993 530	11 947 780	175 615 177
	Totale dell'entrata complessiva . . . . .	42 920 193	42 130 561	41 292 057	40 389 267	39 464 347	38 516 571	37 545 135	36 548 284	35 525 358	34 476 588	388 808 351
	Maggiore spesa a pareggio alla quale si fa fronte con alienazione reale di rendita (10) . . . . .	20 165 717	20 544 620	20 984 492	21 489 519	22 014 375	22 560 850	23 132 488	23 731 975	24 364 370	25 030 723	224 019 090
		63 085 910	62 675 181	62 276 549	61 878 786	61 478 722	61 077 421	60 677 623	60 280 260	59 889 688	59 507 311	612 827 451

ALLEGATO *Mbis.*

Note.

(1) Il concorso dello Stato alle pensioni della categoria *A* si compone per effetto degli articoli 11 e 13 del presente disegno di legge:

1° Di una somma annua eguale ogni anno al terzo degli stipendi assegnati agli impiegati civili ed ai militari entrati in servizio nel corso dell'anno, o degli aggi che loro potranno spettare. La somma annua di questi stipendi ed aggi è stimata in 4 milioni di lire, cioè in un trentottesimo del totale degli stipendi ed aggi soggetti a ritenuta, che ammontano a 152 milioni di lire;

2° Di una somma eguale al doppio delle ritenute versate dagli impiegati entrati in servizio dopo l'attuazione della proposta legge;

3° Di una somma eguale al triplo dei rilasci obbligatori degli impiegati con moglie o con prole.

Si è supposto che gli impiegati entrati in servizio dopo l'attuazione della legge proposta abbiano aumenti annui di stipendi tali che, tolte le somme spettanti ai morti in servizio nell'anno, la somma degli stipendi ai superstiti cresca annualmente del 2,2 per cento in conformità ai risultati della statistica degli impiegati in servizio. Quindi la somma degli stipendi dei nuovi impiegati nell'anno 1°, 2°, 3°... dall'attuazione della legge sarà di lire 4 milioni; 8,088,000; 12,264,000...  $4 \times A_n$  chiamando  $A_n$  il valore finale dell'annuità di 1 lira al saggio annuo del 2,2 per cento.

È facile constatare che questa ipotesi andrebbe modificata dal 25° anno di servizio in poi.

Dai calcoli fatti colla scala delle ritenute proposta all'articolo 5 del disegno di legge risulta, che sulla somma di 152 milioni di stipendi ed aggi soggetti a ritenuta, l'ammontare di queste ritenute è di 4 milioni, cioè di  $\frac{1}{38}$  degli stipendi.

Ammettendo in via di prima approssimazione che sopra le somme di 4 milioni, di 8,088,000, ecc., di stipendi, le ritenute siano nella stessa ragione di  $\frac{1}{38}$  è facile calcolare la serie dei concorsi dello Stato per le pensioni agli impiegati negli anni 1883-84 ecc.

Per calcolare il concorso alle pensioni delle vedove e degli orfani si è ammesso in difetto di speciali dati statistici, che il numero degli impiegati ammogliati o vedovi con prole sia di tre quinti del numero totale degli impiegati, secondo i risultati del censimento 1871. L'ammontare dei rilasci obbligatori essendo nella misura del terzo delle ritenute obbligatorie, il concorso dello Stato per le vedove e per gli orfani si ragguaglia ai tre quinti  $\left(3 \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{5}\right)$  delle ritenute obbligatorie.

(2) Quanto è stato detto nella nota precedente per calcolare il concorso dello Stato spiega a sufficienza come sono state calcolate queste ritenute.

(3) Non è stata posta alcuna cifra per queste ritenute, perchè non sono state prevedute nell'allegato *Mter* le pensioni corrispondenti per il decennio 1882-1891.

(4) Gli interessi del concorso dello Stato e delle ritenute sugli stipendi, come pure gli interessi passivi sui pagamenti mensili delle pensioni, sono stati calcolati al saggio semestrale del 2.41 per cento, corrispondente a quello della rendita al corso di 90 ed al netto della tassa di ricchezza mobile. Gli interessi sul concorso dello Stato vennero aumentati di 0,0588 per cento onde tener conto dell'anticipazione trimestrale del pagamento della rendita. Gli interessi sul patrimonio netto vennero per la stessa ragione calcolati al saggio complessivo del 4.94 per cento.

(5) Queste cifre sommate colle corrispondenti per il concorso dello Stato alla categoria *A*, e con quelle delle ritenute sugli stipendi degli impiegati in servizio all'attuazione della legge, e delle ritenute sulle pensioni delle categorie *B* e *C*, forma la cifra di 18 milioni, secondo le disposizioni dell'articolo 44 del presente disegno di legge.

(6) Le ritenute sugli stipendi degli impiegati in servizio al 31 dicembre 1881 furono calcolate in 3 milioni di lire.

La diminuzione annua su queste ritenute fu stimata in 100,000 lire. Questa diminuzione annua avendo luogo nel corso dell'anno ed in modo che si può supporre uniforme, fu presa per cifra dei pagamenti annui di queste ritenute la semisomma dei valori annui del loro ammontare al principio ed alla fine dell'anno. Così, ad esempio, nel 1883 la cifra delle ritenute realmente versate fu supposta di milioni  $\frac{3 + 2.9}{2}$  ossia di 2,950,000 lire.

(7) Le ritenute sulle pensioni delle categorie *B* e *C* al 31 dicembre 1881 sono state calcolate in 600,000 lire. Si è tenuta costante questa cifra nel decennio 1882-1891, poichè in questo periodo di tempo l'ammontare complessivo delle pensioni delle due categorie *B* e *C* rimane quasi costante.

(8) A cominciare dall'anno 1887 i vari proventi della categoria *B* non sono più sufficienti per sopperire al pagamento delle pensioni di questa categoria. È quindi necessario cominciare ad alienare una parte della rendita comprata ogni anno cogli avanzi del bilancio, il cui valore, calcolato al corso di 90, è al principio del 1887 di oltre 38 milioni di lire, come risulta dall'allegato *M ter*, ult. col.

(9) L'alienazione di rendita si fa sul patrimonio di questa categoria, il quale al 1° gennaio 1882 è di 27,153,240 lire di rendita, al lordo della ricchezza mobile, e corrisponde, al corso di 90, ad un capitale di 4-8,758,320, per sopperire al pagamento annuo delle vecchie pensioni.

(10) Nel corso del primo decennio e fino al 1887 le categorie *A* e *B* rispettivamente impiegano i loro avanzi annui in rendita, acquistandola dalla categoria *C*. Quindi l'alienazione effettiva di rendita fatta dalla Cassa pensioni è minore di quella che risulta dalla contabilità della sola categoria *C*.

**S P E S A**

P A R T I T E		1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	TOTALI
<i>Categoria A.</i>												
1	Pensioni ad impiegati soggetti a ritenuta . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	Pensioni alle vedove ed orfani di impiegati soggetti a ritenuta . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	Pensioni ad individui non soggetti a ritenuta . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	Pensioni a vedove ed orfani di individui non soggetti a ritenuta . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	Pensioni derivanti da ritenute volontarie . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale della spesa per la categoria A. . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Maggiore entrata a pareggio (2). . . . .	»	4 593 978	2 069 980	2 579 179	3 122 093	3 701 165	4 318 963	4 975 842	5 675 267	6 419 389	34 455 856
		»	4 593 978	2 069 980	2 579 179	3 122 093	3 701 165	4 318 963	4 975 842	5 675 267	6 419 389	34 455 856
<i>Categoria B.</i>												
1	Pensioni liquidate nel 1881 (3). . . . .	3 214 034	3 081 571	2 951 854	2 523 998	2 697 526	2 572 436	2 448 853	2 327 497	2 208 660	2 092 218	26 418 635
2	Pensioni nei limiti della legge 7 aprile 1881 (4). . . . .	4 585 000	4 690 299	7 667 614	10 519 596	13 248 055	15 854 321	18 339 728	20 705 734	22 954 490	25 088 429	140 653 269
3	Pensioni per altre leggi (5). . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	Interessi passivi sui pagamenti mensili delle pensioni nei limiti della legge 7 aprile 1881 . . . . .	22 429	91 928	458 571	222 423	283 524	344 906	397 598	450 632	501 050	548 908	3 018 970
5	Interessi passivi sui pagamenti mensili delle pensioni liquidate nel 1881 . . . . .	71 932	68 977	66 082	63 241	60 436	57 612	54 878	52 173	49 524	46 928	591 809
6	Interessi passivi sui pagamenti mensili delle pensioni dovute per altre leggi . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale della spesa per la categoria B. . . . .	4 893 395	7 932 775	10 844 141	13 629 258	16 289 531	18 826 305	21 241 057	23 536 036	25 713 724	27 776 483	170 632 683
	Maggiore entrata a pareggio (7). . . . .	43 897 478	10 156 338	7 524 651	4 837 171	2 135 104	»	»	»	»	»	38 511 744
		18 790 873	18 089 113	18 368 773	18 465 429	18 425 635	18 826 305	21 241 057	23 536 036	25 713 724	27 776 483	209 234 427
<i>Categoria C.</i>												
1	Pagamenti per pensioni (8). . . . .	56 914 389	53 539 840	50 302 280	47 189 033	44 495 657	41 324 909	38 568 978	35 925 616	33 423 648	31 032 111	432 423 467
2	Interessi sui pagamenti mensili delle pensioni (6). . . . .	1 278 126	1 202 566	1 130 144	1 060 495	993 534	929 207	867 588	808 608	752 316	698 717	9 721 301
	Totale della spesa per la categoria C. . . . .	58 192 515	54 742 406	51 432 424	48 249 528	45 489 191	42 251 116	39 436 566	36 744 224	34 175 964	31 730 828	442 144 768
	Maggiore entrata a pareggio (6). . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		58 192 515	54 742 406	51 432 424	48 249 528	45 489 191	42 251 116	39 436 566	36 744 224	34 175 964	31 730 828	442 144 768
<b>Riassunto delle tre categorie.</b>												
1	Spesa della categoria A. . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	Spesa della categoria B. . . . .	4 893 395	7 932 775	10 844 141	13 629 258	16 289 531	18 826 305	21 241 057	23 536 036	25 713 724	27 776 483	170 632 683
3	Spesa della categoria C. . . . .	58 192 515	54 742 406	51 432 424	48 249 528	45 489 191	42 251 116	39 436 566	36 744 224	34 175 964	31 730 828	442 144 768
	Totale della spesa complessiva . . . . .	63 085 910	62 675 181	62 276 585	61 878 786	61 478 722	61 077 421	60 677 623	60 280 260	59 889 688	59 507 311	612 827 451
	Maggiore entrata a pareggio . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		63 085 910	62 675 181	62 276 585	61 878 786	61 478 722	61 077 421	60 677 623	60 280 260	59 889 688	59 507 311	612 827 451

ALLEGATO *Mter*

Note.

(1) Non è stata posta alcuna cifra per le pensioni di questa categoria nel periodo 1882-91, perchè le previsioni non potevano essere fondate sufficientemente sui dati statistici che si possiedono. D'altronde gli impiegati soggetti a ritenuta non possono aver diritto ad alcuna somma che cinque anni dopo la loro entrata in servizio.

Le loro vedove ed orfani avrebbero solo diritto a somme minime che verrebbero formate con pochi anni di rilasci obbligatori.

Le pensioni agli individui in servizio presso qualunque amministrazione dello Stato, con retribuzioni non soggette a ritenuta, ed ai loro aventi diritto, saranno pagate col provento di speciali assegnazioni fatte alla Cassa dello Stato, in virtù delle disposizioni del presente disegno di legge.

(2) La categoria *A*, non avendo da pagare pensioni nel periodo considerato, può impiegare tutti i suoi proventi in acquisto di rendita.

(3) Sono state poste a carico della categoria *B* le pensioni liquidate nel 1881 in ordine alle disposizioni dell'articolo 3 del presente disegno di legge. Esse furono assunte in lire 3,281,000 al 1° gennaio 1881, e vennero calcolati colle tavole di eliminazioni complessive i residui carichi alla fine d'ogni anno. Le cifre dei pagamenti annui segnate in questo allegato sono le semi-somme dei carichi al principio ed alla fine di ogni anno.

(4) Le previsioni dei carichi delle pensioni della categoria *B* sono state fatte nell'ipotesi di un'iscrizione annua di lire 3,170,000, secondo il disposto dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1881, n. 434 (serie 3°).

I residui delle iscrizioni fatte negli anni precedenti sono stati calcolati colle tavole di eliminazione dedotte dalla statistica dei pensionati dello Stato. Le cifre dei pagamenti annui sono state calcolate colla semi-somma dei carichi al principio ed alla fine dell'anno.

(5) Non sono state poste cifre in questa categoria di pensioni, perchè sono solo cognite quelle dei maggiori carichi derivanti dalla legge della posizione ausiliaria dei militari. Queste ascendono a lire 1,800,000 nel 1883 e vanno progressivamente scemando fino ad un minimo di lire 400,000 nel 1899 o 1900.

(6) Vedi la nota (4) all'allegato *M bis*.

(7) I proventi della categoria *B* essendo maggiori delle spese fino al 1887 l'avanzo annuo è impiegato in rendita, il cui ammontare al 31 dicembre 1887, ascende a lire 38,551,744.

(8) Il carico delle pensioni iscritte al 1° gennaio 1881 risultava al 31 dicembre 1881 di lire 58,637,823. Calcolando colle tavole di eliminazione ricavate dalla statistica dei pensionati dello Stato nell'undicennio 1868-78 i residui di questo carico alla fine di ciascuno degli anni successivi, si sono ottenuti i carichi probabili al 31 dicembre di ogni anno.

Le semi-somme dei carichi al principio ed alla fine di ogni anno hanno dato le cifre probabili dei pagamenti delle pensioni vecchie da farsi nel corso dell'anno che sono registrate in questo allegato.

ALLEGATO N.

I.

Liquidazione di pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge agl'impiegati civili ed ai militari con stipendi soggetti a ritenuta.

Per chiarire i modi di liquidazione esposti negli articoli 21, 22 e 24 del disegno di legge si porge il seguente esempio:

*Esempio.* — Liquidazione della pensione dovuta ad un impiegato civile che ha compiuti venti anni di servizio.

La statistica degli impiegati in servizio al 1° settembre 1881 dà l'età media di un impiegato civile il quale ha compiuti venti anni di servizio, che è di 45 anni. L'età d'ingresso in servizio sarà quindi di anni 25.

La tabella A dà il coefficiente di pensione vitalizia in funzione:

1° Dell'età dell'impiegato al momento in cui entra in servizio, che è supposta di 25 anni;

2° Degli anni di servizio dopo i quali l'impiegato consegue la pensione, che in questo caso sono 20.

Questo coefficiente, che si trova essere 37.50, è però calcolato per uno stipendio costante di lire 1000 e in base al contributo dell'uno per cento, ossia di lire 10 all'anno; essendo il primo stipendio goduto di lire 1600, il coefficiente da applicarsi sarà di  $37.50 \times 1,6 = 60$ . Questo coefficiente moltiplicato per 12 che è il contributo per 100 sullo stipendio iniziale dà la parte di pensione ad esso corrispondente che ascende a lire 720.

Dopo 5 anni di servizio l'impiegato ha un aumento di lire 200. A quest'epoca l'età dell'impiegato è di 30 anni e quindi gli anni di servizio utile per la pensione si ridurranno a 15. Nella stessa

tabella A si trovano i coefficienti di pensione vitalizia corrispondenti:

1° All'età dell'impiegato quando riceve il primo aumento di stipendio, cioè 30 anni;

2° Agli anni di servizio durante i quali l'impiegato stesso ha goduto l'aumento, cioè 15 anni.

Il coefficiente (supposto sempre il contributo dell'uno per cento) è di 22.57 per 1000 lire; per l'aumento di 200 lire sarà quindi  $22.57 \times 0,2 = 4.51$ .

Per ogni aumento fino allo stipendio ultimo di lire 2200, si calcoleranno i coefficienti di pensione vitalizia in funzione delle varie età dell'impiegato al momento delle variazioni di stipendio, età che aumenteranno sempre di 5 in 5, e in funzione inoltre degli anni di servizio, che andranno diminuendo di 5 in 5.

La somma dei vari coefficienti trovati, moltiplicata per 8 (contributo percentuale stabilito per tutti gli aumenti di stipendio) darà la parte di pensione derivante dagli aumenti stessi, che aggiunta a quella dello stipendio iniziale viene a formare la pensione complessiva di lire 784.

Il valore capitale corrispondente si otterrà moltiplicando la pensione di lire 784 per il valore capitale dell'annualità vitalizia di una lira riferito all'età dell'impiegato nell'istante in cui entra in pensione. Si avrà così un capitale di lire  $784 \times 11.13 = 8726$ .

La tavola seguente dà esempi per tutta la serie quinquennale di anni di servizio compiuti al momento della liquidazione.

## ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI PENSIONI

che verrebbero conferite  
colla nuova legge agli *Impiegati civili* dello Stato ed ai *Militari*  
e valori capitali ad esse corrispondenti.

Esempi di liquidazione di pensioni che verrebbero conferite annualmente colla nuova legge agli impiegati civili dello Stato ed ai militari, e valori capitali ad esse corrispondenti.

ANNI di servizio dopo cui l'impiegato va in pensione $\alpha$ $s$	STIPENDIO INIZIALE ed aumenti successivi $S$	ANNI DI SERVIZIO per cui è stato goduto lo stipendio iniziale ed i successivi aumenti $\alpha$ $p$	Età dell'impiegato		COEFFICIENTI di pensioni vitalizie (Tabella A) $K$	Contributo per ogni 100 lire di stipendio iniziale o degli aumenti successivi		PENSIONI nel caso di dispensa		PENSIONI nel caso di diritto		VALORI CAPITALI	
			alla entrata in pensione $e$ $p$	quando entra in servizio o riceve un aumento di stipendio $e$ $s$ $p$ $p$		per dispensa dal servizio $C_1$	per diritto al collocamento a riposo $C_2$	parziali $KSC_1$ $P_1 = \sum p_1$	totali $P = \sum P_1$	parziali $KSC_2$ $P_2 = \sum p_2$	totali $P = \sum P_2$	la annualità vitalizia di 1 Lira all'età in cui l'impiegato va in pensione $Ae$ $p$	corrispondenti alle pensioni nel caso di diritto $P \times Ae$ $P_2 \times Ae$
10	1 600 200	10 5	37	27 32	11 26 4 62	8 4	— —	144 4	148	— —	— —	12 33	—
15	1 600 200 200	15 10 5	42	27 32 37	21 71 11 80 4 91	8 4	— 6	278 43	291	347 20	367	11 56	3 086
20	1 600 200 200 200	20 15 10 5	45	25 30 35 40	37 50 22 57 12 37 5 14	10 6	— 8	600 48	618	720 64	784	11 13	8 726
25	1 600 200 200 200 200	25 20 15 10 5	49	24 29 34 39 44	62 87 39 84 24 26 13 29 5 46	10 6	— 8	1 006 102	1 108	1 207 137	1 344	10 55	14 479
30	1 600 200 200 200 200 300	30 25 20 15 10 5	54	24 29 34 39 44 49	106 26 69 51 44 54 27 45 14 66 5 95	10 6	— 8	1 700 207	1 907	2 040 275	2 315	9 68	22 409
35	1 600 200 200 200 300 300 400	35 30 25 20 15 10 5	58	23 28 33 38 43 48 53	178 59 118 55 78 41 50 29 30 23 16 16 6 52	10 6	— 8	2 857 396	3 253 (1)	3 429 528	3 957 (1)	8 86	(35 059) 28 352 (1)
40	1 600 200 200 200 200 300 400 200	40 35 30 25 20 15 10 5	62	22 27 32 37 42 47 52 57	307 99 205 84 138 40 91 50 58 07 34 50 12 28 7 29	10 6	— 8	4 928 729	5 657 (2)	5 913 971	6 884 (2)	8 02	(53 210) 27 268 (4)
45	1 600 200 200 200 200 300 400 200 200	45 40 35 30 25 20 15 10 5	66	21 26 31 36 41 46 51 56 61	551 61 369 29 250 53 168 60 110 36 69 08 40 58 21 41 8 27	10 6	— 8	8 826 1 486	10 312 (3)	10 591 1 981	12 572 (3)	7 18	(90 267) 25 838 (4)

(1) Da ridursi all'ultimo stipendio goduto di lire 3200.

(2) id. id. » 2400.

(3) id. id. » 3600.

(4) Le cifre tra parentesi rappresentano il valore capitale corrispondente alla pensione teorica, le altre quello corrispondente alla pensione effettiva.

## II.

**Liquidazione delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge alle vedove degli impiegati civili dello Stato e a quelle dei militari.**

Le pensioni vengono conferite in base a due elementi: 1° lo ammontare delle somme accumulate col contributo annuale del 3.50 per cento sullo stipendio iniziale e successivi aumenti, dall'epoca del matrimonio fino alla morte dell'impiegato; 2° il valore capitale dell'annualità vitalizia di una lira corrispondente alla età della vedova al momento in cui muore il marito.

Il primo ammontare, diviso per il valore dell'annualità predetta, dà senza altro la pensione spettante alla vedova.

L'età media al momento del matrimonio si può ritenere di trent'anni per l'uomo e di venticinque per la donna; inoltre dalle medie degli stipendi deduciamo i contributi da computarsi per ciascun anno di servizio dell'impiegato ammogliato; con tali elementi possiamo dunque dare un esempio di liquidazione di pensione per le vedove.

Sia infatti da liquidare la pensione spettante alla vedova d'un impiegato morto dopo 25 anni di servizio; lo stipendio medio dell'impiegato civile (V. Tavola 6 pag. 154) che abbia da uno a cinque anni di servizio è di lire 1600 circa; su questo stipendio medio calcoliamo il valore dei contributi annuali che gli vengono attribuiti dal momento del matrimonio fino alla sua morte; l'impiegato essendo entrato in servizio a 28 anni avrebbe al suo matrimonio due anni di servizio; è dunque da computarsi il contributo del 4 per cento annuo per anni  $25 - 2 = 23$  sul primo stipendio di lire 1600, ossia di  $\frac{1600 \times 3.50}{100} = 56$  lire, che calcolate all'interesse composto, cioè moltiplicate per il valore dell'annualità di una lira al 5 per cento dopo 23 anni (che è 43.502) danno un valore finale di  $\frac{1600 \times 3.50 \times 43.502}{100} = 2436.11$  lire.

Dopo 5 anni l'aumento sullo stipendio è di 200 lire, quindi il contributo annuo da computarsi per anni  $23 - 5 = 18$  su queste 200 lire di aumento è  $\frac{200 \times 3.50 \times 29.539}{100} = 206.77$  lire, essendo l'annualità d'una lira al 5 per cento dopo 18 anni eguale a 29.539.

Così dopo altri 5 anni, calcolando sul secondo aumento di 200 lire, e per  $18 - 5 = 13$  anni, si avrà un valore finale di  $\frac{200 \times 3.50 \times 18.60}{100} = 130.20$  lire.

Il terzo aumento, dopo altri 5 anni, è pure di 200 lire, onde il contributo relativo ad assegnarsi per  $13 - 5 = 8$  anni acquisterà un valore finale di  $\frac{200 \times 3.50 \times 10.026}{100} = 70.18$ .

Il quarto aumento, dopo altri 5 anni di servizio, è di 300 lire, ed i contributi corrispondenti per  $8 - 5 = 3$  anni daranno un valore finale di  $\frac{300 \times 3.50 \times 3.310}{100} = 34.76$ .

Il cumulo dei valori finali, come sopra determinati, sarà quindi  $2436.11 + 206.77 + 130.20 + 70.18 + 34.76 = 2878.02$  lire.

L'impiegato ha 49 anni di età alla sua morte, quindi la moglie ne avrà 44; l'annualità vitalizia della vedova a 44 anni di età è 13.11, per cui la pensione che verrà ad essa conferita sarà di  $\frac{2878.02}{13.11} = 219.52$  lire.

La seguente tavola offre esempi di liquidazione di pensioni secondo gli anni di servizio del marito al momento della sua morte.

Esempi di liquidazione di pensioni che verrebbero conferite annualmente colla nuova legge alle vedove degli impiegati civili dello Stato e dei militari in base ai capitali che il defunto marito ha accumulato colle ritenute sino al momento della morte e coll'aggiunta del corrispondente concorso governativo.

Anni di servizio dopo cui si suppone muoia l'impiegato $a$	Età della vedova al momento della morte del marito $e$	PRIMO STIPENDIO ed aumenti successivi in base ai quali sono calcolati i contributi $S$	CONTRIBUTO del 3,50% sul primo stipendio ed aumenti (1) $R = \frac{3,50}{100} S$	Anni durante i quali s'è fatto il rilascio della ritenuta $n$	Annualità d'una lira al saggio del 5% dopo $n$ anni $a$	VALORI FINALI dei contributi calcolati sul 1° stipendio e sugli aumenti successivi $c = R a$	CAPITALE accumulato alla morte dell'impiegato $C = \sum c$	VALORI CAPITALI dell'annualità vitalizia corrispondenti all'età della vedova, in base ai quali s'è calcolata la pensione (2) $a$ $e$	PENSIONE che verrebbe conferita annualmente $P = \frac{C}{a}$ $e$
5	27	1 600	55	3	3.310	485 36	485 36	14 97	12 39
10	32	1 600 200	56 7	8 3	10.026 3.310	561 46 23 17	581 63	14 68	39 82
15	37	1 600 200 200	56 7 7	13 3 3	18.60 10.026 3.310	1 041 60 70 18 23 17	1 134 95	14 23	79 76
20	40	1 600 200 200 200	56 7 7 7	18 13 8 3	29.539 18.60 10.026 3.310	1 654 18 130 20 70 18 23 17	1 877 73	13 83	135 77
25	44	1 600 200 200 200 300	55 7 7 7 10 50	23 18 13 8 3	43.502 29.539 18.60 10.026 3.310	2 436 11 206 77 130 20 70 18 34 76	2 878 02	13 11	219 52

30	49	1 600 200 200 200 300 300	56 7 7 7 10 50 10 50	28 23 18 13 8 3	61.323 43.502 29.539 18.60 10.026 3.310	3 434 09 304 51 206 77 130 20 105 27 34 76	4 215 60	12 22	344 99
35	53	1 600 200 200 200 300 300 400	56 7 7 7 10 50 10 50 14	33 28 23 18 13 8 3	84.067 61.323 43.502 29.539 18.60 10.026 3.310	4 707 75 429 26 304 51 206 77 130 20 105 27 46 34	5 995 20	11 43	524 51
40	57	1 600 200 200 200 300 300 400 200	56 7 7 7 10 50 10 50 14 7	38 33 28 23 18 13 8 3	113.095 84.067 61.323 43.502 29.539 18.60 10.026 3.310	6 333 32 588 47 429 26 304 51 206 77 130 16 105 27 23 17	8 335 82	10 53	791 62
45	61	1 600 200 200 200 300 300 400 200 200	56 7 7 7 10 50 10 50 14 7 7	43 38 33 28 23 18 13 8 3	150.143 113.095 84.067 61.323 43.502 29.539 18.60 10.026 3.310	8 408 01 796 66 588 47 429 26 304 51 206 77 130 16 105 27 23 17	11 343 08	9 53	1 187 75

(1) Il contributo comprende il rilascio fatto dall'impiegato ed il corrispondente concorso governativo.

(2) Questi valori sono dati dalla tabella B allegata al disegno di legge.

Allegato N bis

## TAVOLE DI CONFRONTO

tra le pensioni conferite colle leggi vigenti agli impiegati civili ed ai militari con stipendio soggetto a ritenuta, ed alle loro vedove, e quelle proposte colla nuova legge.

### AVVERTENZE.

Gli elementi dei tipi di carriera, cioè le età medie e gli stipendi medi ai varii anni di servizio per le varie categorie, sono desunti dalla statistica degli impiegati dello Stato in servizio al 1° settembre 1881. Le cifre ottenute sono state solo leggermente modificate per renderne alquanto più regolare la serie. Le nuove pensioni sono calcolate mediante la tabella A.

### Norme di liquidazione per le pensioni degli impiegati.

(Art. 21, 22, 24 e 30 del disegno di legge).

Il capitale in caso di dispensa è costituito dall'ammontare delle sole ritenute.

La pensione in caso di dispensa è calcolata: 1° col contributo dell'8 0/10 sullo stipendio iniziale e del 4 0/10 sugli aumenti successivi (fino a lire 7000), se il numero degli anni di servizio è maggiore di 10 e minore di 20; 2° col contributo del 10 0/10 sullo stipendio iniziale e del 6 0/10 sugli aumenti successivi, se il numero degli anni di servizio è maggiore di 20.

La pensione di diritto è calcolata: 1° col contributo del 10 0/10 sullo stipendio iniziale e del 6 0/10 sugli aumenti successivi, se il numero degli anni di servizio è maggiore od uguale a 15 e minore di 20; 2° col contributo del 12 0/10 sul primo stipendio e dell'8 0/10 sugli aumenti successivi, se il numero degli anni di servizio è uguale o maggiore di 20, o se l'impiegato è reso inabile per ferite riportate in servizio. In quest'ultimo caso valgono le disposizioni dell'articolo 30 del disegno di Legge, in cui si stabilisce che la pensione non possa essere minore della metà, dei tre quarti e dell'intero ultimo stipendio, quando quella computata secondo le norme dell'articolo 22, comma 1°, risultasse rispettivamente inferiore alla metà, superiore alla metà od ai tre quarti, e salvi i casi previsti dagli articoli 30, ultimo alinea, e 31.

### Norme di liquidazione per le pensioni alle vedove.

(Art. 23 e 25 del disegno di legge).

I capitali accumulati coi rilasci obbligatori e col concorso dello Stato sono computati nella ragione del 3. 50 0/10 sullo stipendio annuo dal momento del matrimonio. Le corrispondenti pensioni sono liquidate coi valori dell'annualità vitalizia dati alla tavola B allegata al disegno di legge per le vedove, salva l'eccezionale liquidazione stabilita dall'articolo 32.

N. B. Il matrimonio si suppone all'età di 30 anni pel marito e di 25 per la moglie.

**Tavola 1.**

Calcolo delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge agli IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (escluso il basso personale).

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
Stipendio medio . . . . . L.	1600	1800	2000	2200	2500	2800	3200	3400	3600	3800
Età media . . . . .	a. m. 39 6	a. m. 34 6	a. m. 39 6	a. m. 44 6	a. m. 47 6	a. m. 51 6	a. m. 56 6	a. m. 60 6	a. m. 64 6	a. m. 68 6
Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	5	10	15	20	25	30	35	40	45	»
Età all'ingresso in pensione . . . . .	32	37	42	45	49	54	58	62	66	»
Capitale in caso di dispensa . . . . . L.	455	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pensione id. . . . . »	»	148	291	618	1108	1907	3200	3400	3600	»
Pensione di diritto . . . . . »	»	»	367	784	1344	2315	3200	3400	3600	»
Capitale corrispondente alla pensione di diritto. . . . . »	»	»	(3086) (*)	(8726)	(14179)	(22409)	(28352)	(27268)	(25848)	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864. . . . . L.	»	»	»	»	1458	1900	2450	2720	»	»
Indennità . . . . . »	»	1500	2500	3555	»	»	»	»	»	»

(\*) I numeri fra parentesi, in questa tabella e nelle successive, non rappresentano somme da pagarsi effettivamente, ma servono soltanto come termini di confronto.

**Tavola 2.**

Calcolo delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge al PERSONALE DELLA MAGISTRATURA.

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	1—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	2000	2200	2600	3100	4000	4500	5000	5800	6400	»
Età media . . . . .	a. 33	a. 38	a. 41	a. m. 47 6	a. m. 50 6	a. m. 53 6	a. m. 58 6	a. m. 63 6	a. m. 67 6	a. m. »
Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	5	10	15	20	25	30	35	40	45	»
Età all'ingresso in pensione . . . . .	36	39	45	48	51	56	61	65	»	»
Capitale in caso di dispensa . . . . . L.	321	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pensione id . . . . . »	»	186	379	868	1497	2664	4648	5800	»	»
Pensione di diritto . . . . . »	»	»	479	1053	1625	3228	5000	5800	»	»
Capitale corrispondente alla pensione di diritto . . . . . »	»	»	(5334)	(11278)	(16607)	(29956)	(41150)	(42920)	»	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	2083	2750	3500	4594	5620	»
Indennità . . . . . »	»	1778	3000	4889	»	»	»	»	»	»

**Tavola 3**

Calcolo delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge agli IMPIEGATI DI CONCETTO E DELL'ALTA E BASSA MAGISTRATURA.

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	4—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	1800	2000	2500	2900	3300	3500	4200	4600	4800	»
Età media . . . . .	a. 30	a. m. 34.6	a. m. 38.6	a. m. 44.6	a. m. 48.6	a. m. 51.6	a. m. 56.6	a. m. 60.6	a. m. 64.6	a. m. »
Anni di servizio . . . . .	5	10	15	20	25	30	35	40	45	»
Età all'ingresso in pensione . . . . .	32	36	42	46	49	54	58	62	»	»
Capitale in caso di dispensa . . . . . L.	493	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pensione id. . . . . »	»	165	348	820	1297	2237	3828	4600	»	»
Pensione di diritto . . . . . »	»	»	440	924	1578	2728	4200	4600	»	»
Capitale corrispondente alla pensione di diritto . . . . . »	»	»	(5086)	(10155)	(16648)	(26407)	(37212)	(36892)	»	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	1792	2250	3033	3680	»	»
Indennità . . . . . »	»	1667	2917	4333	»	»	»	»	»	»

Tavola 4.

Calcolo delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge al PERSONALE DELLA DIPLOMAZIA.

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	1—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	2000	2000	2500	3500	5000	6000	7000	8000	9000	12000
Età media . . . . .	a. m. 23.6	a. m. 31.6	a. m. 38.6	a. m. 43.6	a. m. 46.6	a. m. 52.6	a. m. 57.6	a. m. 61.6	a. m. 64.6	a. m. 66.6
Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	5	10	15	20	25	30	35	40	45	»
Età all'ingresso in pensione . . . . .	29	36	41	44	50	55	59	62	64	»
Capitale in caso di dispensa. . . . . L.	224	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pensione id. . . . . »	»	180	354	810	1482	2650	4657	8000	9000	»
Pensione di diritto . . . . . »	»	»	445	880	1806	3244	5719	8000	9000	»
Capitale corrispondente alla pensione di diritto. . . . . »	»	»	(5211)	(9918)	(18764)	(30753)	(49469)	(64160)	(68490)	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1861 . . . . . L.	»	»	»	»	2500	3500	4667	6000	7200	»
Indennità . . . . . »	»	1667	2917	5000	»	»	»	»	»	»

Tavola 5.

Calcolo delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge agli INSEGNANTI.

Anni di servizio dell'impiegato. . . . .	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
Stipendio medio. . . . . L.	1800	2000	2300	2600	2900	3200	3400	3800	4400	5000
Età media . . . . .	a. m. 34.8	a. m. 39.4	a. m. 42.41	a. m. 50.5	a. m. 53.9	a. m. 55.41	a. m. 61.5	a. m. 64.40	a. m. 67.40	a. m. 70.7
Anni di servizio dell'impiegato. . . . .	5	10	15	20	25	30	35	40	45	»
Età all'ingresso in pensione. . . . .	37	40	48	51	53	58	62	65	68	»
Capitale in caso di dispensa . . . . . L.	193	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pensione id. . . . . »	»	170	359	812	1337	2234	3400	3800	4400	»
Pensione di diritto . . . . . »	»	»	453	983	1620	2681	3400	3800	4400	»
Capitale corrispondente alla pensione di diritto . . . . . »	»	»	(1852)	(10046)	(15989)	(23753)	(27268)	(28120)	(29568)	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864. . . . . L.	»	»	»	»	1625	2100	2567	3040	3520	»
Indennità . . . . . »	»	1667	2750	4000	»	»	»	»	»	»

**Tavola 6.**

Calcolo delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge agli IMPIEGATI DI RAGIONERIA.

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	1—3	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	1400	1600	1800	2100	2300	2600	2800	2900	3000	»
Età media . . . . .	a. m. 24 6	a. m. 32 6	a. m. 37 6	a. 42	a. m. 46 6	a. m. 50 6	a. m. 54 6	a. m. 58 6	a. m. 63 6	a. m. »
Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	5	10	15	20	25	30	35	40	45	»
Età all'ingresso in pensione . . . . .	30	35	40	44	48	52	56	61	»	»
Capitale in caso di dispensa . . . . . L.	438	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pensione id. . . . . »	»	129	252	570	974	1638	2757	2900	»	»
Pensione di diritto. . . . . »	»	»	319	691	1183	1993	2800	2900	»	»
Capitale corrispondente alla pensione di diritto . . . . . »	»	»	(3786)	(7787)	(12670)	(20030)	(25984)	(29867)	»	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	4375	1800	2217	2320	»	»
Indennità . . . . . »	»	4333	2250	3444	»	»	»	»	»	»

**Tavola 7.**

Calcolo delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge agli IMPIEGATI D' ORDINE.

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	1—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	»
Età media . . . . .	a. m. 28.6	a. m. 33.6	a. m. 37.6	a. m. 42.6	a. m. 46.6	a. m. 50.6	a. m. 55.6	a. m. 61.6	a. m. 63.6	a. m. »
Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	5	10	15	20	25	30	35	40	45	»
Età all'ingresso in pensione . . . . .	31	35	40	44	48	53	59	61	«	»
Capitale in caso di dispensa . . . . . L.	110	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pensione id . . . . . »	»	110	212	469	794	1344	1890	1900	»	»
Pensione di diritto . . . . . »	»	»	266	566	959	1626	1800	1900	»	»
Capitale corrispondente alla pensione di diritto . . . . »	»	»	(3157)	(6379)	(10271)	(16048)	(15570)	(15637)	»	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L	»	»	»	»	1000	1275	1440	1520	»	»
Indennità . . . . . »	»	1083	1750	2500	»	»	»	»	»	»

**Tavola 8.**

Calcolo delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge agli individui del BASSO PERSONALE.

Anni di servizio . . . . .	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
Stipendio medio . . . . . L.	700	800	800	800	800	800	900	1000	1000	»
Età media . . . . .	a. 30	a. m. 34.6	a. m. 39.6	a. m. 45.6	a. m. 49.6	a. m. 52.6	a. m. 56.6	a. m. 59.6	a. m. 63.6	a. m. »
Anni di servizio . . . . .	5	10	15	20	25	30	35	40	45	»
Età all'ingresso in pensione . . . . .	32	37	43	47	50	54	57	61	»	»
Capitale in caso di dispensa . . . . . L.	58	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pensione id. . . . . »	»	65	128	284	471	785	900	1000	»	»
Pensione di diritto . . . . . »	»	»	161	343	569	800	900	1000	»	»
Capitale corrispondente alla pensione di diritto . . . . . »	»	»	(1837)	(3721)	(5912)	(7744)	(8163)	(8230)	»	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	500	600	720	800	»	»
Indennità . . . . . »	»	667	1000	1333	»	»	»	»	»	»

**Tavola 9.**

Calcolo delle pensioni che verrebbero conferite colla nuova legge agli UFFICIALI DELL'ESERCITO DI TERRA E DELL'ARMATA DI MARE.

Anni di servizio dell'ufficiale . . . . .	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
Stipendio medio . . . . . L.	1950	2130	2500	2700	3000	3300	3800	5500	7200	9200
Età media . . . . .	a. m. 21.6	a. m. 26.6	a. m. 31.6	a. m. 35.6	a. m. 42.6	a. m. 45.6	a. m. 49.6	a. m. 52.6	a. m. 56.6	a. m. 60.6
Anni di servizio dell'ufficiale . . . . .	5	40	45	20	25	30	35	40	45	»
Età all'ingresso in pensione . . . . .	24	29	33	40	43	47	50	54	58	»
Capitale in caso di dispensa . . . . . L.	214	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pensione id . . . . . »	»	191	354	779	1298	2142	3531	5500	7200	»
Pensione di diritto . . . . . »	»	»	446	932	1573	2599	3800	5500	7200	»
Capitale corrispondente alla pensione di diritto . . . . . »	»	»	(3695)	(11062)	(17948)	(28199)	(39482)	(53240)	(63792)	»
Pensione secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865. . L.	»	»	»	»	(1)	1900	2075	4000	6500	»
Indennità . . . . . »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Non è stata calcolata la pensione a 25 anni di servizio, perchè il rispettivo stipendio medio è stato trovato di 3000 lire, cioè quello corrispondente al grado di capitano, che secondo la legge del 1865 ha diritto a pensione soltanto dopo 30 anni di servizio.

**Tavola 10.**

Capitali e pensioni che verrebbero assegnate colla nuova legge alle VEDOVE DI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (escluso il basso personale).

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	4-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
Stipendio medio . . . . . L.	1600	1800	2000	2200	2500	2800	3200	3400	3600	3800
Età media dell'impiegato in servizio . . . . .	a. m. 30 6	a. m. 34 6	a. m. 39 6	a. m. 44 6	a. m. 47 6	a. m. 51 6	a. m. 56 6	a. m. 60 6	a. m. 64 6	a. m. 68 6
Anni di servizio dopo cui muore l'impiegato . . . . .	»	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Età della vedova all'entrata in pensione . . . . .	»	27	32	37	40	44	49	53	57	61
Pensione che verrebbe conferita annualmente . . . . . L.	»	12	40	80	136	219	345	525	792	1188
Capitale corrispondente . . . . . »	»	185	585	1135	1878	2878	4216	5995	8336	11343
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	»	486	633	816	906	960
Indennità . . . . . »	»	»	1500	2500	3555	»	»	»	»	»

**Tavola 11.**

Capitali e pensioni che verrebbero assegnate colla nuova legge alle VEDOVE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA.

	4—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	4—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	2000	2200	2600	3100	4000	4500	5000	5800	6400	»
Età media dell'impiegato in servizio . . . . .	a. 33	a. 38	a. 41	a. m. 47 6	a. m. 50 6	a. m. 53 6	a. m. 58 6	a. m. 63 6	a. m. 67 6	»
Anni di servizio dopo cui muore l'impiegato . . . . .	»	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Età della vedova all'entrata in pensione . . . . .	»	31	34	40	43	46	51	56	60	»
Pensione che verrebbe conferita annualmente . . . . . L.	»	27	67	127	221	357	566	889	1370	»
Capitale corrispondente . . . . . »	»	406	966	1750	2936	4560	6702	9602	13440	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	»	694	917	1167	1511	»
Indennità . . . . . »	»	»	1778	3000	4889	»	»	»	»	»

Tavola 12.

Capitali e pensioni che verrebbero assegnate colla nuova legge alle VEDOVE DEGLI IMPIEGATI DI CONCETTO  
E DELL'ALTA E BASSA MAGISTRATURA.

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	1—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	1800	2000	2500	2900	3300	3500	4200	4600	4800	»
Età media dell'impiegato in servizio . . . . .	a. 30	a. m. 34 6	a. m. 38 6	a. m. 44 6	a. m. 48 6	a. m. 51 6	a. m. 56 6	a. m. 60 6	a. m. 64 6	a. m. »
Anni di servizio dopo cui muore l'impiegato . . . . .	»	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Età della vedova all'entrata in pensione . . . . .	»	27	31	37	41	44	49	53	57	»
Pensione che verrebbe conferita annualmente . . . . . L.	»	14	45	91	193	264	418	640	971	»
Capitale corrispondente . . . . . ».	»	208	655	1300	2650	3460	5109	7312	10234	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	»	597	750	1011	1226	»
Indennità . . . . . »	»	»	1667	2917	4333	»	»	»	»	»

Tavola 13.

## Capitali e pensioni che verrebbero assegnate colla nuova legge alle VEDOVE DEL PERSONATE DELLA DIPLOMAZIA.

	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
Stipendio medio. . . . . L.	2000	2000	2500	3500	5000	6000	7000	8000	9000	12000
Età media dell'impiegato in servizio . . . . .	a. m. 25 6	a. m. 31 6	a. m. 38 6	a. m. 43 6	a. m. 46 6	a. m. 52 6	a. m. 57 6	a. m. 61 6	a. m. 64 6	a. m. 66 6
Anni di servizio dopo cui muore l'impiegato . . . . .	»	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Età della vedova all'entrata in pensione . . . . .	»	»	31	36	39	45	50	54	57	59
Pensione che verrebbe conferita annualmente. . . . . L.	»	»	21	62	129	251	441	728	1139	1629
Capitale corrispondente . . . . . »	»	»	340	889	1801	3248	5318	8164	11529	17098
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	»	833	1166	1535	2000	2400
Indennità . . . . . »	»	»	1667	2917	5000	»	»	»	»	»

Tavola 14.

## Capitali e pensioni che verrebbero assegnate colla nuova legge alle VEDOVE DEGLI INSEGNANTI.

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
Stipendio medio . . . . . L.	1800	2000	2300	2600	2900	3200	3400	3800	4400	5000
Età media dell'impiegato in servizio . . . . .	a. m. 34.8	a. m. 39.1	a. m. 42.41	a. 45	a. m. 53.9	a. m. 55.41	a. m. 60.5	a. m. 64.40	a. m. 67.10	a. m. 70.7
Anni di servizio dopo cui muore l'impiegato . . . . .	»	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Età della vedova all'entrata in pensione . . . . .	»	32	35	38	46	48	53	57	60	63
Pensione che verrebbe conferita annualmente . . . . . L.	»	24	60	112	199	310	486	739	1090	1613
Capitale corrispondente . . . . . »	»	365	872	1580	2545	3836	5548	7770	10689	14535
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	»	542	700	856	1013	1173
Indennità . . . . . »	»	»	1668	2750	4000	»	»	»	»	»

Tavola 15.

Capitali e pensioni che verrebbero assegnate colla nuova legge alle  
VEDOVE DEGLI IMPIEGATI DI RAGIONERIA.

Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	1—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	1400	1600	1800	2100	2300	2600	2800	2900	3000	»
Età media dell'impiegato in servizio . . . . . »	a. m. 24.6	a. m. 32.6	a. m. 37.6	a. 42	a. m. 46.6	a. m. 50.6	a. m. 54.6	a. m. 58.6	a. m. 63.6	»
Anni di servizio dopo cui muore l'impiegato . . . . .	»	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Età della vedova all'entrata in pensione . . . . .	»	»	30	35	39	43	47	51	56	»
Pensione che verrebbe conferita annualmente . . . . . L.	»	»	22	54	101	128	232	315	482	»
Capitale corrispondente . . . . . »	»	»	324	781	1421	1712	2580	3719	5188	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	»	458	600	730	773	»
Indennità . . . . . »	»	»	1333	2250	3444	»	»	»	»	»

Tavola 16.

Capitali e pensioni che verrebbero colla nuova legge assegnate alle  
VEDOVE DEGLI IMPIEGATI D' ORDINE.

	4—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Anni di servizio dell'impiegato . . . . .	4—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	»
Età media dell'impiegato in servizio . . . . .	a. m. 28.6	a. m. 33.6	a. m. 37.6	a. m. 42.6	a. m. 46.6	a. m. 50.6	a. m. 55.6	a. m. 61.6	a. m. 63.6	»
Anni di servizio dopo cui muore l'impiegato . . . . .	»	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Età della vedova all'entrata in pensione . . . . .	»	26	30	35	39	43	48	54	56	»
Pensione che verrebbe conferita annualmente . . . . . L.	»	3	20	45	80	131	205	322	462	»
Capitale corrispondente . . . . . »	»	44	303	635	1120	1743	2552	3707	4973	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	»	333	425	480	506	»
Indennità . . . . . »	»	»	1083	1750	2500	»	»	»	»	»

Tavola 17.

## Capitali e pensioni che verrebbero assegnate colla nuova legge alle VEDOVE DEL BASSO PERSONALE.

Anni di servizio . . . . .	4-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
Stipendio medio . . . . . L.	700	800	800	800	800	800	900	1000	1000	»
Età media dell'impiegato in servizio . . . . .	a. 30	a. m. 34.6	a. m. 39.6	a. m. 45.6	a. m. 49.6	a. m. 52.6	a. m. 56.6	a. m. 59.6	a. m. 63.6	»
Anni di servizio dopo cui muore l'impiegato . . . . .	»	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Età della vedova all'entrata in pensione . . . . .	»	27	32	38	42	45	49	52	56	»
Pensione che verrebbe conferita annualmente . . . . . L.	»	3	15	31	53	84	126	185	273	»
Capitale corrispondente . . . . . »	»	53	217	439	724	1085	1547	2145	2912	»
Pensione secondo la legge 14 aprile 1864 . . . . . L.	»	»	»	»	»	166	210	240	266	»
Indennità . . . . . »	»	»	667	1000	1333	»	»	»	»	»

Tavola 18.

Capitali e pensioni che verrebbero assegnate colla nuova legge alle VEDOVE DEGLI UFFICIALI  
DELL'ESERCITO DI TERRA E DELL'ARMATA DI MARE.

Anni di servizio dell' ufficiale . . . . .	4—5	5—10	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35	35—40	40—45	45—50
Stipendio medio . . . . . L.	1950	2130	2500	2700	3000	3300	3800	5500	7200	9200
Età media dell' ufficiale in servizio . . . . .	a. m. 21 6	a. m. 26 6	a. m. 31 6	a. m. 35 6	a. m. 42 6	a. m. 45 6	a. m. 49 6	a. m. 52 6	a. m. 56 6	a. m. 60 6
Anni di servizio dopo cui muore l'ufficiale.....	»	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Età della vedova all'entrata in pensione.....	»	»	»	28	35	38	42	45	49	53
Pensione che verrebbe conferita annualmente..... L.	»	»	»	26	73	136	232	364	574	889
Capitale corrispondente..... »	»	»	»	396	1044	1929	3118	4732	6999	10185
Pensione secondo le leggi del 7 febbraio e del 26 marzo 1865..... L.	»	»	»	»	»	»	633	692	1333	2166

## II. PARTE

### *Allegati Statistici*



## I.

Statistica degli impiegati civili e dei militari dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881, di cui le pensioni sono regolate dalle leggi 14 aprile 1864 (per gli impiegati civili), 7 febbraio e 26 marzo 1865 (per i militari).

---

### NOTE ILLUSTRATIVE.

#### I.

Il materiale di cui si fece uso consiste in schede individuali contenenti i dati necessari per la statistica. Le schede furono redatte dai singoli impiegati e confrontate coi dati registrati nelle matricole, od estratti dai registri esistenti presso le diverse amministrazioni governative.

Ogni scheda contiene le seguenti indicazioni:

*a)* Il Ministero da cui l'impiegato o il militare dipende — *b)* L'impiego od il grado al 1° settembre 1881 — *c)* Il nome e cognome — *d)* La data della nascita — *e)* La data da cui si computa il servizio utile per la pensione — *f)* Lo stato civile - per l'ammogliato, la data di nascita della moglie e quella del matrimonio - e per l'impiegato con figli, la data di nascita dei figli, distinti per sesso — *g)* La data di prima nomina ed il relativo stipendio — *h)* Tutte le variazioni di grado e di stipendio in ordine cronologico — *i)* La data delle interruzioni e riprese di servizio, coll' indicazione delle cause delle interruzioni — *l)* Tutto ciò che potrebbe dar diritto ad aumento degli anni di servizio valevoli per la pensione e particolarmente il servizio militare, il quale è computato dal 17° anno

di età, colla specificazione delle campagne fatte, del servizio pre-stato nell'arma dei carabinieri, del servizio sulle navi da guerra, ecc.

Il materiale fornito dalle diverse amministrazioni è stato riconosciuto assai soddisfacente: ma in talune schede mancavano le date di nascita o d'ingresso in servizio, il motivo d'interruzione di servizio; e principalmente nei dati concernenti lo stato civile e la famiglia degli impiegati, si notarono frequenti lacune.

## II.

Le seguenti indicazioni possono servire ad un riscontro con gli organici attuali onde constatare quanto il materiale classificato si avvicini a quello di un completo censimento degl'impiegati.

Gl'impiegati del *Ministero degli Affari Esteri* di cui si ebbe notizia sono 268, dei quali 31 sono della categoria di concetto (Amministrazione centrale) — 183 id. della diplomazia — 7 id. della ragioneria — 16 id. d'ordine — 11 id. degli interpreti — 20 id. del basso personale.

Il personale dipendente dal *Ministero dell' interno* si compone di 10,107 impiegati suddivisi come appresso:

1805 appartengono alla categoria di concetto — 639 id. della ragioneria — 1987 id. d'ordine — 741 id. degli inservienti — 4714 sono guardie carcerarie — 79 appartengono al personale religioso ed insegnante delle carceri — 142 id. sanitario delle carceri.

Gl'impiegati che fanno parte del *Ministero delle finanze e del tesoro* risultano in numero di 11,766. Le schede pervenute furono alcune incomplete, altre con dati non ammissibili, e perciò non vennero tutte classificate.

Gli 11,766 impiegati si suddividono in:

5263 impiegati di concetto — 2811 id. della ragioneria — 2085 id. d'ordine — 925 inservienti — 15 lavoratori delle zecche — 234 ufficiali delle guardie di finanza — 433 operai delle miniere e delle manifatture dei tabacchi.

Gl'impiegati dipendenti dal *Ministero dei lavori pubblici*, di cui si ebbe notizia (1) sono 8889, dei quali:

1883 sono di concetto — 59 id. della ragioneria — 3081 id. d'ordine — 3866 id. del basso personale.

(1) Non vi è compreso il personale della direzione generale dei ponti e strade e della divisione dei porti e fari, per la mancanza di matricole.

Il personale dipendente dal *Ministero di agricoltura, in industria e commercio* si compone di 1024 individui di cui appartengono:

615 alla categoria di concetto — 35 id. della ragioneria — 32 id. d'ordine — 342 id. del basso personale.

Il personale dipendente dal *Ministero di grazia e giustizia e dei culti* si compone di 9353 impiegati (1).

Dei quali appartengono:

1086 alla categoria dell'alta magistratura — 3232 id. della bassa magistratura — 139 id. di concetto — 58 id. della ragioneria — 4509 id. d'ordine — 329 id. del basso personale.

Gli impiegati dipendenti dal *Ministero della istruzione pubblica*, sono 5552; essi vengono suddivisi in:

507 impiegati di concetto — 62 id. della ragioneria — 121 id. d'ordine — 480 inservienti — 674 insegnanti delle scuole superiori — 3290 id. secondarie — 418 del personale inferiore per l'insegnamento (2)

Gli *impiegati civili* dipendenti dal *Ministero della guerra* sono 3589, dei quali:

552 appartengono alla categoria di concetto — 592 id. della ragioneria — 2057 id. d'ordine — 131 id. degli inservienti — 257 sono operai.

Gli *impiegati civili* dipendenti dal *Ministero della marina* sono 1076. Dei quali:

298 sono della categoria di concetto — 70 id. della ragioneria — 29 id. d'ordine — 20 id. degli inservienti — 272 sono del personale capi-tecnici degli arsenali — 387 sono della bassa forza delle capitanerie di porto.

Riassumiamo le cifre complessive del numero degli impiegati e dell'ammontare degli stipendi nel prospetto seguente:

(1) La maggior parte degli uscieri e cursori non poterono essere compresi nella classificazione per anni di servizio e ammontare dello stipendio, essendo ricompensati con aggi, dei quali l'amministrazione non ha sicure notizie, invece che con stipendi.

(2) Nel personale inferiore per l'insegnamento sono stati compresi:

I dissettori negli istituti anatomici, i preparatori e modellatori nei musei, i giardinieri negli orti botanici, i custodi delle gallerie di belle arti, i distributori nelle biblioteche, ecc.

Fra gli impiegati dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica non furono classificati 20 maestri di scuole elementari ed 8 levatrici.

Tavola a.

**Numero degli impiegati civili ed ammontare complessivo degli stipendi.**

MINISTERI	NUMERO degli impiegati	IMPORTO totale degli stipendi Lire
Ministero degli affari esteri . . . . .	268	1 029 500
Id. dell' interno. . . . .	10 107	15 431 700
Id. delle finanze e del Tesoro . . . . .	11 285	25 282 124
Id. dei lavori pubblici . . . . .	8 889	13 967 650
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	4 024	1 689 375
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	8 983	21 443 436
Id. dell' istruzione pubblica. . . . .	5 532	12 300 500
Id. della guerra. . . . .	3 589 (1)	5 705 527
Id. della marina . . . . .	1 072 (1)	1 825 616
Totale degli impiegati . . . . .	50 765	98 345 128

(1) I numeri per i Ministeri della guerra e della marina si riferiscono soltanto agli impiegati civili.

*N. B.* Le differenze risultanti tra le cifre contenute nella presente Tavola e quelle riferite nelle note illustrative relativamente al numero degli impiegati di taluni ministeri derivano dal fatto che nella tavola non si è tenuto conto che degli impiegati di cui si conosceva lo stipendio in cifra determinata.

### III.

Raccolte le schede, si determinò il numero degli anni di servizio prestato, tenendo conto di tutte le disposizioni legislative concernenti il tempo di servizio utile per la pensione.

Computati gli anni di servizio, si procedette a classificare separatamente gli impiegati civili ed i militari; ed i civili per i Ministeri da cui dipendono e per categoria d'impiego: di diplomazia, di concetto, della magistratura, insegnanti, della ragioneria, d'ordine e di basso personale; i militari secondo che appartengono all'esercito di terra od all'armata di mare e secondo i gradi: ufficiale, sott'ufficiale e soldato.

Avuto riguardo allo scopo di questo lavoro, si presero per elementi di classificazione:

a) Gli anni di età — b) Gli anni di servizio — c) L'ammontare dello stipendio, tutti riferiti al 1° settembre 1881.

Con questi elementi furono eseguite due classificazioni: la prima secondo gli anni di età e di servizio; la seconda per gli anni di servizio e l'ammontare dello stipendio annuo (1).

Per la grande quantità di materiale da classificarsi e per la brevità del tempo in cui il lavoro dovea essere terminato, non si fecero le classificazioni che per gruppi di 5 in 5 anni, sia di età che di servizio.

Eseguite le classificazioni suddette, si fecero le seguenti tavole riassuntive:

a) Tavole riassuntive per categoria, le quali comprendono tutti gli impiegati appartenenti alla stessa categoria di qualunque Ministero e danno il totale degli impiegati di una data categoria;

(1) Le differenze fra le due classificazioni derivano in tutti i quadri da mancanza di dati, perchè alcune schede fornirono dati per una classificazione e non per l'altra, e quindi individui compresi in una classificazione, nell'altra non figurano; raramente però le differenze sono notevoli.

b) Tavole riassuntive, le quali comprendono tutti gli impiegati civili o militari di tutte le categorie.

IV.

Le classificazioni degli impiegati civili servirono a formare le tavole dal n.º I al n.º XX.

Le tavole I e II si riferiscono alle categorie di concetto e diplomazia.

Id.	III e IV	id.	alla categoria della diplomazia.
Id.	V e VI	id.	id. della magistratura.
Id.	VII e VIII	id.	id. insegnanti.
Id.	IX e X	id.	alle categorie <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</span> di concetto e diplomazia, della magistratura, e degl' insegnanti.
Id.	XI e XII	id.	alla categoria della ragioneria.
Id.	XIII e XIV	id.	id. d'ordine.
Id.	XV e XVI	id.	id. del basso personale.
Id.	XVII e XVIII	id.	a tutti gl' impiegati civili, escluso il basso personale.

Id. XIX e XX finalmente danno le classificazioni di tutti gli impiegati civili dello Stato.

Nella categoria della magistratura sono riassunti gli impiegati dell' alta e bassa magistratura.

Gli insegnanti comprendono quelli delle scuole superiori (Università, scuole di applicazione, scuole tecniche superiori, Accademie di belle arti) e quelli delle scuole secondarie.

Nel corpo degli insegnanti non fu compreso che il personale insegnante dipendente dal Ministero dell' istruzione pubblica. Il personale insegnante dipendente da altri Ministeri figura nella categoria di concetto.

La differenza fra le due classificazioni degli impiegati della ragioneria deriva dal fatto che molti di questi impiegati sono ricompensati con aggi, invece che con stipendi, e non conoscendosi l'ammontare della somma annua degli aggi, per poterla convertire in stipendio, non si poterono comprendere questi impiegati nella classificazione per stipendio e per anni di servizio.

Nel riassunto degli impiegati d'ordine sono compresi, oltre gli impiegati d'ordine di tutti i Ministeri, anche gli ufficiali delle guardie di finanza, i lavoranti delle zecche, il personale dei capi-tecnici degli arsenali ed il personale inferiore per l'insegnamento.

Il basso personale riassume gl' inservienti, i porta-lettere, i guarda-fili dei telegrafi, le guardie carcerarie, le guardie degli scavi, le guardie marittime, le guardie forestali e campestri e gli operai.

Per avere subito un criterio del movimento degli impiegati civili in attività di servizio, si possono consultare le tavole *b* e *c*. La prima fa vedere la carriera media di un impiegato di una data categoria e contiene ordinatamente gli stipendi degli impiegati di tutte le categorie per ogni quinquennio di servizio. La seconda dà per ogni categoria l'età media corrispondente ad ogni quinquennio di servizio.

Tavola b.

Anni di servizio	SERIE DI STIPENDI MEDI PER CATEGORIA									
	Lire									
	Concetto e Diplomazia	Diplomazia	Magistratura	Insegnanti	Concetto, Magistratura, Insegnanti, e Diplomazia	Ragioneria	Ordine	Basso personale	TOTALE degli impiegati escluso il basso personale	TOTALE degli impiegati
1-5.....	1 559	3 408	2 158	1 763	1 789	1 434	1 194	753	1 552	1 280
6-10.....	1 948	2 030	2 164	2 071	2 018	1 628	1 448	757	1 793	1 472
11-15.....	2 503	2 573	2 661	2 170	2 455	1 803	1 446	795	2 037	1 592
16-20.....	2 712	3 660	3 442	2 350	2 777	2 061	1 466	822	2 190	1 838
21-25.....	3 167	5 139	3 952	3 038	3 285	2 325	1 560	872	2 484	2 147
26-30.....	3 415	6 309	4 069	3 004	3 498	2 555	1 830	834	2 787	2 427
31-35.....	3 915	8 954	5 001	3 345	4 105	2 836	1 974	929	3 225	2 821
36-40.....	4 252	6 400	5 813	3 963	4 527	2 910	2 023	1 013	3 403	2 921
41-45.....	4 307	8 875	6 423	4 434	4 843	2 876	2 025	946	3 591	3 011
46-50.....	4 591	11 750	8 667	5 145	5 608	3 162	1 959	885	3 829	2 971
Media generale degli stipendi.....	2 801	4 261	3 499	2 427	2 869	2 256	1 532	806	2 315	1 922
Media degli anni di servizio.....	18 a. 5 m.	17 a. 10 m.	17 a. 11 m.	15 a. 10 m.	17 a. 5 m.	21 a. 10 m.	17 a. 8 m.	14 a. 11 m.	18 a. 4 m.	17 a. 8 m.

Tavola c

Anni di servizio	SERIE DELLE ETÀ MEDIE PER CATEGORIA									
	Concetto e Diplomazia	Diplomazia	Magistratura	Insegnanti	Concetto, Magistratura, Insegnanti e Diplomazia	Ragioneria	Ordine	Basso personale	TOTALE degli impiegati escluso il basso personale	TOTALE degli impiegati
	a. m.	a. m.	a. m.	a. m.	a. m.	a. m.	a. m.	a. m.	a. m.	a. m.
1-5.....	28 3	25 11	33 2	34 8	31 4	27 6	28 11	30 1	30 2	30 2
6-10.....	32 4	31 —	37 10	39 1	34 8	32 6	33 2	33 9	34 —	34 —
11-15.....	37 10	38 7	40 8	42 11	39 9	37 8	37 8	39 1	39 —	39 2
16-20.....	43 8	43 11	47 9	50 5	46 1	41 10	43 2	45 8	44 6	44 9
21-25.....	47 10	45 2	50 10	53 9	49 3	46 4	46 6	49 10	47 9	48 —
26-30.....	50 10	52 11	53 8	55 11	52 2	49 10	50 7	52 2	51 3	51 4
31-35.....	55 5	58 6	58 11	60 5	57 1	54 6	55 5	56 11	56 2	56 1
36-40.....	59 9	60 6	63 1	64 10	61 3	58 9	59 4	59 8	60 2	59 9
41-45.....	63 11	64 7	67 3	67 10	65 7	63 7	63 8	64 —	64 7	64 6
46-50.....	67 8	62 6	70 4	70 7	69 3	68 5	68 5	65 6	68 10	67 11
Media generale degli anni di età.....	43 2	40 4	46 7	46 11	44 8	45 4	42 5	41 8	44 —	43 6

V.

Le notizie dei militari sono classificate nelle tavole allegate dal n.º XXI al n.º XXXI.

Le prime due si riferiscono agli *ufficiali dell'esercito di terra*. Nella tavola XXI sono compresi 11,674 e nella XXII 11,749 ufficiali, di cui 1404 sono ufficiali superiori e 10,345 ufficiali subalterni.

I *sott'ufficiali e soldati del corpo dei carabinieri e di quello dei veterani* (1) sono classificati nelle tavole XXIII e XXIV con 4894 individui la prima e con 4986 la seconda.

Gli ufficiali dell'armata di mare sono classificati nelle tavole XXV e XXVI. La prima contiene 950 e la seconda contiene 951 individui. Dei 951, 183 sono ufficiali superiori e 768 ufficiali subalterni.

Le tavole XXVII e XXVIII riguardano tutti gli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, e le tavole XXIX e XXX finalmente danno le classificazioni di tutti i militari esclusi i sott'ufficiali dell'esercito permanente senza distinzione di grado, compresi in questa statistica.

La tavola XXXI è una classificazione dei sott'ufficiali dell'esercito permanente per anni di età e di servizio al 1º ottobre 1881. In questa tavola non sono compresi i sott'ufficiali con ferma temporanea, cioè quei sergenti promossi da caporali maggiori all'epoca del loro invio in congedo illimitato in virtù dell'atto n.º 171 del 1879. La media età dei sott'ufficiali classificati nella tavola XXXI è di 26 a. 2 m., quella degli anni di servizio di 7 a. 1 m. circa (2).

Le serie degli stipendi medii e delle età medie corrispondenti ad ogni quinquennio di servizio e l'importo totale degli stipendi per i militari furono riportati nella tavola *d*.

(1) I sott'ufficiali e soldati del corpo dei carabinieri ed i veterani danno relativamente un maggiore contingente di pensionati, che non i sott'ufficiali delle altre armi.

(2) La tavola XXXI fu eseguita all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

**Tavola d.**

Anni di servizio	Ufficiali		Sotto-ufficiali e soldati (1)		Ufficiali, sotto-ufficiali e soldati (1)	
	Serie degli stip. medii	Serie delle età medie	Serie degli stip. medii	Serie delle età medie	Serie degli stip. medii	Serie delle età medie
	Lire	a. m.	Lire	a. m.	Lire	a. m.
1-5 . . . . .	1 959	21 11	803	23 2	4 796	22 4
6-10 . . . . .	2 105	26 4	827	27 6	4 504	24 5
11-15 . . . . .	2 367	31 8	853	31 7	4 553	31 6
16-20 . . . . .	2 456	36 0	940	35 9	2 432	35 9
21-25 . . . . .	2 869	42 4	975	39 8	2 724	41 8
26-30 . . . . .	3 207	45 11	881	49 4	2 938	46 4
31-35 . . . . .	3 750	49 6	847	58 7	3 401	50 9
36-40 . . . . .	5 437	53 10	792	66 4	4 833	56 0
41-45 . . . . .	7 264	52 4	815	69 2	5 985	60 9
46-50 . . . . .	9 176	63 2	840	72 6	8 009	65 0
Totale . . .	2 782	37 4	867	33 11	2 242	35 10
Importo totale degli stipendi.	35 336 340		4 323 111		39 659 451	
Media generale degli anni di servizio. . . . .	18 a. 7 m.		14 a. 2 m.		47 a. 3 m.	

(1) Le medie di questa Tavola per i sott'ufficiali e soldati sono tolte dalle Tavole XXIII e XXIV, da cui sono pure tolte le cifre assolute per formar le medie del complesso degli ufficiali, sott'ufficiali e soldati.



I.

## TAVOLE

della statistica degli impiegati civili e dei militari  
in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità  
al 1.º settembre 1881.

---




Tavola I.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1884  
per anni di età e di servizio.

Categorie: *Concetto e Diplomazia.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI
	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	
1- 5 . . . . .	343	477	462	46	23	43	41	6	4	»	4	1 083
6-10 . . . . .	»	753	808	291	64	35	25	4	4	5	»	1 989
11-15 . . . . .	»	(1) 24	437	392	141	55	33	25	14	6	4	1 128
16-20 . . . . .	»	»	37	754	501	266	110	94	62	26	14	1 894
21-25 . . . . .	»	»	»	56	875	675	393	148	71	37	19	2 274
26-30 . . . . .	»	»	»	»	32	615	464	135	50	9	2	1 307
31-35 . . . . .	»	»	»	»	»	42	457	302	88	16	6	925
36-40 . . . . .	»	»	»	»	»	»	17	228	145	20	8	427
41-45 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	41	88	34	11	144
46-50 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	2	21	2	25
	343	1 254	1 444	4 539	4 636	4 704	4 540	953	525	197	64	11 196

(1) Impiegati che hanno fatto servizio militare

Tavola II.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.° settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

Categorie: Concetto e Diplomazia.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE														TOTALI
	1500	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 6001	da 7001	9600	10000	10000	
	√	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000			^	
1- 5. . . .	713	204	84	47	43	3	2	2	4	2	»	4	4	3	1 078
6-10. . . .	513	678	408	293	57	14	5	3	4	4	2	»	»	»	1 975
11-15. . . .	439	225	241	280	139	62	32	46	8	2	»	5	4	2	1 150
16-20. . . .	408	422	345	416	281	146	84	49	45	10	6	12	3	2	1 899
21-25. . . .	54	228	485	418	430	243	135	97	89	46	3	24	12	4	2 268
26-30. . . .	20	77	175	277	263	205	107	78	72	25	4	15	5	4	1 327
31-35. . . .	10	45	79	141	162	152	81	91	85	54	13	20	5	6	944
36-40. . . .	3	11	38	55	60	57	49	46	40	38	7	18	2	2	426
41-45. . . .	2	7	10	23	17	12	15	20	15	16	6	2	»	4	149
46-50. . . .	»	4	2	2	4	4	2	4	2	»	3	4	4	4	24
	1 564	1 898	1 867	1 952	1 426	895	542	406	328	194	44	18	30	26	11 240

**Tavola III.**

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

*Categoria: Diplomazia.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI
	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	
1-5	40	43	4	»	»	»	4	»	»	»	»	25
6-10	»	41	9	4	»	»	»	»	»	»	»	24
11-15	»	»	8	17	4	»	»	»	4	4	»	31
16-20	»	»	»	7	12	6	2	»	»	4	»	28
21-25	»	»	»	4	5	6	2	»	»	4	»	45
26-30	»	»	»	»	»	3	5	2	1	»	»	11
31-35	»	»	»	»	»	»	4	2	2	»	»	5
36-40	»	»	»	»	»	»	»	2	3	»	»	5
41-45	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	3
46-50	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	4
Totali....	40	24	18	29	21	15	41	6	10	4	»	48

Tavola IV.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.° settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

*Categoria: Diplomazia.*

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO																			TOTALI		
	da 500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 6001	da 7001	da 8001	da 9001	da 10001	da 11001	da 12001	da 13001		da 14001	
	a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	a 9000	a 10000	a 11000	a 12000	a 13000	a 14000	a 15000			
1-5	»	»	4	9	4	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	19
6-10	»	»	»	18	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
11-15	»	»	»	2	20	7	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34
16-20	»	»	»	»	»	15	»	20	»	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	39
21-25	»	»	»	»	»	»	»	7	10	4	»	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	27
26-30	»	»	»	»	»	4	»	4	3	4	2	»	2	2	»	»	»	»	»	»	2	17
31-35	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	4	3	»	»	»	»	»	»	3	11
36-40	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	5
41-45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	2	»	»	»	»	»	»	»	4	4
46-50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	4	2
Totali	»	»	4	29	21	36	»	35	46	7	7	»	9	13	»	»	»	»	»	»	9	183

## Tavola V.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 4.º settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

*Categoria: Magistratura.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI
	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	
1- 5 . . . . .	44	308	488	407	48	27	31	6	4	5	1	769
6-10 . . . . .	4	76	477	404	54	29	29	12	14	6	2	504
11-15 . . . . .	»	2	69	221	87	31	21	18	7	5	3	464
16-20 . . . . .	»	»	1	59	248	224	68	49	41	22	6	718
21-25 . . . . .	»	»	»	2	64	297	485	59	34	46	9	666
26-30 . . . . .	»	»	»	»	»	83	256	106	24	10	4	485
31-35 . . . . .	»	»	»	»	»	3	88	269	112	38	12	462
36-40 . . . . .	»	»	»	»	»	»	2	26	87	42	4	464
41-45 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	4	17	44	15	77
46-50 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	8	44
	43	386	435	490	504	696	680	486	340	194	64	4 317

Tavola VI.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 4.<sup>o</sup> settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

Categoria: Magistratura.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE															TOTALI	
	1000	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	6000	7000	8000	9000	10000	>10000		
	√	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000								
1- 5...	7	13	87	511	42	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	631
6-10...	4	24	106	300	46	»	3	4	4	»	4	»	»	»	»	»	483
11-15...	»	8	30	146	234	»	17	8	4	»	3	»	4	»	»	2	433
16-20...	»	8	23	62	374	2	93	41	37	53	15	4	7	»	»	3	719
21-25...	»	4	8	17	333	2	91	37	44	73	30	4	13	»	»	14	664
26-30...	»	»	6	9	195	3	95	37	28	68	16	3	10	»	»	7	477
31-35...	»	»	4	9	96	3	88	31	48	105	45	3	25	»	»	13	467
36-40...	»	»	»	3	22	4	30	7	8	29	27	4	21	4	»	8	161
41-45...	»	»	»	»	4	»	10	2	13	12	15	3	10	»	»	6	75
46-50...	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	5	»	»	2	12
	8	54	261	1037	1316	11	428	164	183	340	157	45	92	4	55		4142

Tavola VII.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

*Categoria: Insegnanti.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI
	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	
1- 5.....	50	165	135	77	48	23	19	15	10	3	3	519
6-10.....	4	57	201	162	94	56	33	25	17	4	2	652
11-15.....	»	2	74	182	122	61	40	27	21	8	6	513
16-20.....	»	»	»	71	166	165	142	99	62	31	19	755
21-25.....	»	»	»	4	50	138	120	89	58	31	17	504
26-30.....	»	»	»	»	4	53	72	67	42	17	5	250
31-35.....	»	»	»	»	»	»	30	73	44	33	11	191
36-40.....	»	»	»	»	»	»	2	13	27	35	12	89
41-45.....	»	»	»	»	»	»	»	2	8	21	15	46
46-50.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	10	16
	51	224	440	493	484	486	458	411	289	189	100	3.395

Tavola VIII.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

*Categoria: Insegnanti.*

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO IN LIRE																			TOTALI		
	≤ 500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 5501	da 6001	da 6501	da 7001	da 7501	da 8001	da 8501	da 9001		da 9501	
		a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 5500	a 6000	a 6500	a 7000	a 7500	a 8000	a 8500	a 9000	a 9500		a 10000	
1- 5	12	30	109	337	156	30	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	675
6-10	9	36	88	476	299	432	41	3	4	4	»	4	1	2	»	»	»	»	»	»	»	763
11-15	6	45	94	417	452	435	49	8	4	7	8	4	3	2	»	»	»	»	»	»	»	604
16-20	15	59	95	416	486	210	47	46	3	5	9	14	6	2	3	2	2	»	4	»	»	791
21-25	5	15	59	74	72	411	60	24	5	41	13	47	37	9	7	4	»	»	»	4	»	524
26-30	5	40	27	27	39	41	37	20	4	5	4	5	14	2	5	4	»	»	»	4	»	247
31-35	5	6	15	25	26	40	13	27	3	2	4	4	16	2	4	8	»	4	2	»	»	203
36-40	»	4	5	40	13	7	3	45	2	2	2	4	8	2	3	5	»	2	2	»	»	89
41-45	»	4	5	2	5	2	3	6	2	6	4	4	2	2	4	6	4	»	»	»	»	49
46-50	»	»	2	4	4	»	4	»	»	4	»	4	»	4	4	4	2	»	4	»	»	49
	57	206	499	885	952	708	195	119	21	43	41	51	87	24	27	33	5	3	6	2	3964	

Tavola IX.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

*Categorie: Concetto, Diplomazia, Magistratura e Insegnanti.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI
	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	
1-5 . . . . .	430	950	485	230	119	63	61	28	15	8	5	2 394
6-10 . . . . .	9	886	4 486	534	212	120	87	41	35	15	4	3 449
11-15 . . . . .	»	28	580	795	350	147	94	70	42	19	10	2 435
16-20 . . . . .	»	»	38	884	915	635	345	242	165	79	39	3 362
21-25 . . . . .	»	»	»	39	989	1 110	698	296	163	84	45	3 444
26-30 . . . . .	»	»	»	»	36	743	792	308	116	36	11	2 042
31-35 . . . . .	-	»	»	»	»	45	375	584	244	101	29	1 578
36-40 . . . . .	»	»	»	»	»	»	21	267	259	106	24	677
41-45 . . . . .	»	»	»	e	»	»	»	14	113	99	41	267
46-50 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	2	33	20	55
	430	1 864	2 280	2 522	2 621	2 883	2 673	1 850	1 154	580	228	19 163

Tavola X.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 4° settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

Categorie: Concetto, Diplomazia, Magistratura e Insegnanti.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE														TOTALI
	1500	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 6001	da 7001	da 8001	10 000	10000	
	∨	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	a 9000	10 000	∧	
1- 5 . . . . .	886	628	751	89	11	4	2	2	1	2	»	4	1	3	2 384
6-10 . . . . .	674	960	1 007	471	68	20	7	8	2	5	2	»	»	»	3 221
11-15 . . . . .	292	372	539	649	158	87	44	27	20	40	»	6	4	2	2 207
16-20 . . . . .	285	561	593	1 000	330	255	128	91	91	33	12	21	4	5	3 409
21-25 . . . . .	434	310	574	862	402	358	477	452	492	422	45	37	43	48	3 456
26-30 . . . . .	62	110	223	513	303	320	445	411	449	57	46	25	6	41	2 051
31-35 . . . . .	36	71	114	277	478	267	415	441	498	417	28	46	7	49	4 614
36-40 . . . . .	12	21	54	84	64	102	58	56	75	75	49	44	5	40	676
41-45 . . . . .	8	9	45	29	20	28	49	39	29	35	49	43	»	40	273
46-50 . . . . .	2	2	6	2	5	1	2	5	3	6	8	8	2	3	55
	2 388	3 044	3 876	3 976	4 632	4 442	697	632	760	462	419	498	39	84	19 346

Tavola XI.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

Categoria: *Ragioneria.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ													TOTALI
	17-20 (1)	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	
1- 5.....	3	98	85	28	9	6	3	1	1	»	2	»	»	236
6-10.....	»	6	220	138	56	23	5	6	9	5	2	1	»	468
11-15.....	»	»	6	171	72	32	17	8	10	6	5	1	»	328
16-20.....	»	»	»	11	398	139	76	31	21	11	12	3	»	705
21-25.....	»	»	»	3	55	501	257	134	49	23	10	5	1	1 038
26-30.....	»	»	»	»	5	40	364	116	40	17	10	4	»	626
31-35.....	»	»	»	»	»	9	44	290	121	39	17	5	»	525
36-40.....	»	»	»	»	»	»	1	33	163	62	20	1	»	280
41-45.....	»	»	»	»	»	»	»	2	7	77	25	6	»	117
46-50.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	14	6	»	22
	3	104	311	351	593	747	767	651	424	242	117	32	1	4 345

(1) Servizio militare.

Tavola XII.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

*Categoria: Ragioneria.*

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO IN LIRE												TOTALI
	1500	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 6001	da 7001	da 8001	
		a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	a 9000	
1- 5.....	163	64	6	2	»	»	»	1	»	»	»	»	235
6-10.....	202	121	59	48	1	»	»	1	»	»	»	»	402
11-15.....	82	137	53	27	3	1	»	»	»	»	»	»	303
16-20.....	69	320	128	101	33	8	4	1	»	»	»	»	664
21-25.....	41	309	289	161	74	40	17	3	3	»	»	»	937
26-30.....	11	417	486	93	71	40	23	4	1	»	»	»	546
31-35.....	14	79	111	65	82	53	30	9	5	6	»	1	455
36-40.....	8	30	54	37	43	35	11	7	2	2	»	1	230
41-45.....	2	13	27	14	8	8	6	4	1	1	»	1	85
46-50.....	»	3	2	5	2	1	1	1	2	»	»	»	17
	592	1 493	915	523	317	186	92	31	44	9	»	3	3 875

## Tavola XIII.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.° settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

*Categoria: Ordine.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ												
	17-20 (1)	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	TOTALI
1- 5 . . . . .	16	663	617	420	451	82	38	20	11	2	2	»	2 052
6-10 . . . . .	»	25	652	634	290	132	50	28	20	11	6	2	1 850
11-15 . . . . .	»	»	47	610	413	173	93	50	30	27	14	3	1 460
16-20 . . . . .	»	»	»	154	1 171	754	365	229	136	92	41	21	2 973
21-25 . . . . .	»	»	»	13	394	1 398	706	393	196	118	70	28	3 316
26-30 . . . . .	»	»	»	»	13	124	709	325	144	76	30	12	1 424
31-35 . . . . .	»	»	»	»	»	8	82	499	219	127	42	11	1 018
36-40 . . . . .	»	»	»	»	»	»	7	57	264	119	38	8	493
41-45 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	11	27	104	39	16	197
46-50 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	31	11	46
	16	688	1 316	1 831	2 432	2 671	2 041	1 622	1 078	679	313	112	14 829

(1) Servizio militare.

Tavola XIV.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.<sup>o</sup> settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

*Categoria: Ordine.*

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO IN LIRE											TOTALI
	< 1000 =	da 1001 a 1500	da 1501 a 2000	da 2001 a 2500	da 2501 a 3000	da 3001 a 3500	da 3501 a 4000	da 4001 a 4500	da 4501 a 5000	da 5001 a 5500	da 5501 a 6000	
1- 5 . . . . .	352	1 544	98	15	3	»	1	»	»	»	»	2 013
6-10 . . . . .	44	1 215	537	42	8	6	1	»	»	»	1	1 854
11-15 . . . . .	108	878	384	51	27	2	1	»	»	»	»	1 454
16-20 . . . . .	444	1 353	752	325	89	14	6	»	1	»	»	2 975
21-25 . . . . .	701	1 066	700	557	211	76	13	1	»	»	»	3 325
26-30 . . . . .	40	449	469	300	125	51	12	2	»	»	»	1 448
31-35 . . . . .	7	239	386	207	100	58	16	3	»	1	»	1 017
36-40 . . . . .	6	92	210	79	67	30	9	1	»	1	1	496
41-45 . . . . .	5	34	90	40	20	9	8	»	»	»	»	206
46-50 . . . . .	3	14	14	7	9	»	1	2	»	»	»	50
	1 710	6 884	3 640	1 626	650	246	68	9	4	2	2	14 838

**Tavola XV.**

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

*Categoria : Basso personale.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ												TOTALI
	17-20 (1)	21-25	26-30	31-35	33-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	
1- 5 .....	3	463	648	353	459	74	41	27	27	40	2	»	1 809
6-10 .....	»	12	839	839	466	179	93	37	25	47	15	2	2 524
11-15 .....	»	»	44	785	675	385	171	98	52	42	25	7	2 284
16-20 .....	»	»	»	100	632	519	452	268	136	92	41	26	2 266
21-25 .....	»	»	»	»	438	528	371	292	174	110	58	33	4 704
23-30 .....	»	»	»	»	»	91	346	218	118	62	24	17	876
31-35 .....	»	»	»	»	»	»	96	207	132	84	55	24	598
36-40 .....	»	»	»	»	»	»	»	84	130	64	38	11	327
41-45 .....	»	»	»	»	»	»	»	»	39	41	12	12	132
46-50 .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	21	10	36
	3	477	1531	2077	2070	1776	1570	1231	814	545	320	442	12556

(1) Servizio militare.

Tavola XVI.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

*Categoria: Basso Personale.*

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE							TOTALI
	< 500	da 501 a 1000	da 1001 a 1500	da 1501 a 2000	da 2001 a 2500	da 2501 a 3000	da 3001 a 3500	
1-5 .....	62	1 699	40	8	»	»	»	1 809
6-10 .....	92	2 354	81	3	»	»	»	2 530
11-15 .....	114	2 000	186	1	1	»	»	2 302
16-20 .....	172	1 640	384	4	»	»	»	2 200
21-25 .....	193	1 096	414	10	»	»	»	4 713
26-30 .....	145	582	160	4	»	»	»	861
31-35 .....	71	341	173	5	1	»	3	594
36-40 .....	62	128	108	6	»	»	1	305
41-45 .....	4	81	42	»	»	»	1	128
46-50 .....	2	29	11	1	»	»	»	43
	887	9 950	1 599	42	2	»	5	12 485

**Tavola XVIII.**

Classificazione degli impiegati civili dello Stato (escluso il basso personale) in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.° settembre 1981 per anni di età e di servizio.

Anni di servizio §	ANNI DI ETÀ												TOTALI	
	17-20 (1)	21-25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75		76-80
1-5 . . . . .	49	4 491	4 632	933	390	207	164	82	40	17	12	5	»	4 682
6-10 . . . . .	»	40	4 758	1 958	900	364	175	121	70	51	23	7	»	5 467
11-15 . . . . .	»	»	81	1 361	4 280	555	257	152	110	75	38	14	»	3 923
16-20 . . . . .	»	»	»	203	2 433	1 808	1 096	615	402	268	132	63	»	7 040
21-25 . . . . .	»	»	»	»	568	2 888	2 073	1 225	541	304	164	78	1	7 782
26-30 . . . . .	»	»	»	»	»	200	1 807	1 263	592	209	76	27	»	4 074
31-35 . . . . .	»	»	»	»	»	»	171	1 364	954	440	160	45	»	3 104
36-40 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	111	694	440	164	33	»	1 442
41-45 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	48	294	163	63	»	568
46-50 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	78	37	»	122
	49	4 231	3 521	4 435	5 531	6 022	5 683	4 933	3 351	2 075	1 010	372	1	38 204

(1) Servizio militare.

Tavola XVIII.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato (escluso il basso personale) in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1891  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE														TOTALI
	≤ 1500	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 6001	da 7001	da 8001	da 9001	>10000	
		a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	a 9000	a 10000		
1- 5....	2 945	790	772	94	44	5	2	3	1	2	»	1	1	3	4 633
6-10....	2 432	4 618	1 108	497	75	21	7	9	3	5	»	»	»	»	5 477
11-15....	1 360	893	616	703	163	89	44	27	20	10	»	6	4	2	3 964
16-20....	2 451	4 633	1 046	1 181	377	269	132	93	91	33	12	21	4	5	7 048
21-25....	4 942	4 319	1 420	1 234	642	411	195	155	195	422	45	37	13	18	7 718
26-30....	562	696	709	731	425	372	170	115	150	57	16	25	6	11	4 045
31-35....	296	536	432	442	318	336	448	450	204	423	28	47	7	19	3 086
36-40....	418	261	187	188	137	446	70	63	79	77	49	42	5	10	1 402
41-45....	49	112	82	63	37	44	25	43	30	36	19	14	»	10	564
46-50....	49	49	45	46	7	3	5	6	5	6	8	8	2	3	422
	14 574	7 877	6 417	5 149	2 195	1 696	798	664	778	471	119	201	39	81	38 059

Tavola XIX.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ												TOTALI	
	17-20 (1)	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75		76-80
1-5 . . . . .	22	1 656	2 330	1 286	549	281	143	109	67	27	14	5	»	6 491
6-10 . . . . .	4	52	2 597	2 797	1 366	543	268	158	95	68	38	9	»	7 992
11-15 . . . . .	»	4	125	2 146	1 955	940	428	256	162	117	63	21	»	6 208
16-20 . . . . .	»	»	3	303	3 085	2 327	1 548	883	538	360	173	89	»	9 309
21-25 . . . . .	»	»	»	24	616	3 413	2 344	1 347	715	444	222	111	4	9 510
26-30 . . . . .	»	»	»	»	30	291	2 133	1 481	610	271	100	44	»	4 980
31-35 . . . . .	»	»	»	»	»	27	267	1 571	1 086	494	215	69	»	3 729
36-40 . . . . .	»	»	»	»	»	»	15	195	824	504	202	44	»	1 784
41-45 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	16	68	353	204	75	»	716
46-50 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	1	12	99	47	»	139
	23	1 769	5 635	6 536	7 631	7 825	7 268	5 180	4 166	2 620	1 330	514	1	59 878

(1) Servizio militare.

Tavola XX.

Classificazione degli impiegati civili dello Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE														TOTALI
	V 1500	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 6001	da 7001	da 8001	da 9001	> 10000	
		a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	a 9000	a 10000		
1- 5. . . . .	4746	798	772	94	44	5	2	3	4	2	»	1	1	3	6442
6-10. . . . .	4639	1621	1408	497	75	21	7	9	3	5	2	»	»	»	8007
11-15. . . . .	3660	894	647	703	163	89	44	27	20	10	»	6	4	2	6266
16-20. . . . .	4347	1637	1046	1481	377	269	432	93	91	33	42	21	4	5	9248
21-25. . . . .	3643	1329	1420	1234	612	411	495	455	435	122	45	37	13	18	9431
26-30. . . . .	1419	700	709	731	425	372	470	445	450	57	46	25	6	11	4906
31-35. . . . .	881	544	433	442	321	336	448	450	204	123	28	47	7	19	3680
36-40. . . . .	416	267	487	488	138	146	70	63	79	77	49	42	5	10	1707
41-45. . . . .	476	412	82	63	38	44	25	43	30	36	19	44	»	10	692
46-50. . . . .	61	20	45	46	7	3	5	6	5	6	8	8	2	3	465
	24040	7919	6419	5449	2200	1696	798	664	778	471	419	201	39	81	30544

## Tavola XXI.

Classificazione dei militari dell'esercito di terra in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1934  
per anni di età e di servizio.

## Categoria: Ufficiali

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI	
	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70		71-75
1-5 . . . . .	320	831	63	5	»	»	»	»	»	»	»	»	4 219
6-10 . . . . .	»	590	1 013	400	6	2	»	»	»	»	»	»	4 711
11-15 . . . . .	»	4	268	666	88	6	4	»	4	»	»	»	4 034
16-20 . . . . .	»	»	6	632	769	75	25	4	»	4	»	»	4 512
21-25 . . . . .	»	»	»	44	909	1 726	477	66	44	2	»	»	3 205
26-30 . . . . .	»	»	»	»	28	672	934	94	44	6	»	»	1 748
31-35 . . . . .	»	»	»	»	»	29	519	210	29	6	4	»	794
36-40 . . . . .	»	»	»	»	»	»	75	219	52	4	2	»	352
41-45 . . . . .	»	»	»	»	»	»	2	25	42	9	»	»	78
46-50 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	9	10	2	»	21
	320	1 425	1 350	1 444	1 800	2 510	2 033	618	161	38	5	»	11 674

**Tavola XXII.**

Classificazione dei militari dell'esercito di terra in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

*Categoria: Ufficiali.*

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE												TOTALI
	da 1800	da 2001	da 2121	da 2501	da 2981	da 3501	da 4301	da 5001	da 6600	da 7001	da 8001	da 9001 in poi	
	a 2000	a 2120	a 2500	a 2930	a 3500	a 4300	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	a 9000		
1-5 . . . . .	781	376	65	4	»	»	»	»	»	»	»	»	4 223
6-10 . . . . .	509	629	579	3	7	»	»	»	»	»	»	»	4 727
11-15 . . . . .	414	494	264	10	155	»	»	»	»	»	»	»	4 028
16-20 . . . . .	401	784	484	434	309	8	»	4	»	»	»	»	4 524
21-25 . . . . .	42	1 087	497	847	678	274	9	78	24	»	»	»	3 256
26-30 . . . . .	7	404	458	462	374	197	2	84	73	3	2	»	4 766
31-35 . . . . .	3	95	54	202	153	432	6	73	66	4	13	»	798
36-40 . . . . .	4	46	7	22	32	70	4	84	62	6	40	8	349
41-45 . . . . .	»	4	»	4	4	3	2	41	46	4	48	45	78
46-50 . . . . .	»	4	4	»	»	»	»	2	4	4	5	12	23
	4 535	3 887	4 506	4 685	4 742	684	20	333	242	12	78	35	41 749

## Tavola XXIII.

Classificazione dei militari dell'esercito di terra in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

*Categoria: Sott' Ufficiali e Soldati del corpo dei carabinieri e di quello dei veterani.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ										TOTALI	
	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70		71-75
1-5 . . . . .	175	26	4	»	»	»	»	»	»	»	»	202
6-10 . . . . .	63	1 514	40	5	4	»	»	»	»	»	»	1 623
11-15 . . . . .	»	358	939	89	6	»	4	»	»	»	»	1 393
16-20 . . . . .	»	»	251	378	9	4	2	»	»	»	4	645
21-25 . . . . .	»	»	»	332	133	19	7	2	2	4	»	496
26-30 . . . . .	»	»	»	»	95	85	80	35	11	4	2	342
31-35 . . . . .	»	»	»	»	»	11	20	52	47	10	2	442
36-40 . . . . .	»	»	»	»	»	»	4	3	16	32	8	60
41-45 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	2	8	8	48
46-50 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3
	238	1 898	1 231	804	244	119	111	92	78	55	24	4 894

Tavola XXIV.

Classificazione dei militari dell'esercito di terra in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1° settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

*Categoria: Sott' Ufficiali e Soldati del corpo dei carabinieri e di quello dei veterani.*

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE									TOTALI
	da 405	da 451	da 601	da 701	da 801	da 901	da 1001	da 1223	da 1245	
	a 450	a 600	a 700	a 800	a 900	a 1000	a 1222 75	a 1244 75	a 1404	
1-5 .....	»	»	22	99	34	37	5	»	»	497
6-10 .....	»	»	70	520	859	87	76	2	»	4 614
11-15 .....	»	»	25	496	1 418	33	87	8	»	4 467
16-20 .....	»	»	16	30	340	50	189	24	2	651
21-25 .....	»	»	34	32	432	66	210	28	1	503
26-30 .....	2	»	82	45	48	95	80	4	»	326
31-35 .....	1	»	38	29	»	53	20	»	»	441
36-40 .....	»	»	49	23	»	49	2	»	»	63
41-45 .....	»	»	7	3	»	40	»	»	»	20
46-50 .....	»	»	»	3	»	»	4	»	»	4
	3	»	313	980	2 501	450	670	66	3	4 986

**Tavola XXV.**

Classificazione dei militari dell'armata di mare in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881  
per anni di età e di servizio.

*Categoria: Ufficiali.*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ										TOTALI
	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	
1-5 . . . . .	41	56	33	4	2	»	»	»	»	»	406
6-10 . . . . .	»	54	79	8	1	2	»	»	»	»	444
11-15 . . . . .	»	»	29	129	46	3	»	»	»	»	477
16-20 . . . . .	»	»	»	58	402	19	9	4	»	4	490
21-25 . . . . .	»	»	»	»	43	75	32	5	2	4	460
26-30 . . . . .	»	»	»	»	»	35	35	15	4	»	89
31-35 . . . . .	»	»	»	»	»	»	49	25	44	4	56
36-40 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	8	12	4	21
41-45 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4	6
46-50 . . . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4
	41	440	141	493	163	434	95	54	34	6	930

Tavola XXVI.

Classificazione dei militari dell'armata di mare in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

*Categoria: Ufficiali.*

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE									TOTALI
	da 1500	da 2001	da 2501	da 4001	da 5001	da 6001	da 7001	da 7501	da 9001 in poi	
	a 2000	a 2500	a 4000	a 5000	a 6000	a 7000	a 7500	a 9000		
1-5 . . . . .	49	86	4	»	»	»	»	»	»	406
6-10 . . . . .	40	110	27	»	»	»	»	»	»	447
11-15 . . . . .	8	48	121	4	»	»	»	»	»	178
16-20 . . . . .	9	45	117	10	6	»	»	»	»	487
21-25 . . . . .	3	43	51	20	34	9	»	4	»	461
26-30 . . . . .	»	45	33	9	9	22	2	4	4	92
31-35 . . . . .	»	40	15	8	2	5	3	7	4	51
36-40 . . . . .	»	4	5	3	2	4	2	2	3	22
41-45 . . . . .	»	4	4	4	»	4	»	4	4	6
46-50 . . . . .	»	4	»	»	»	»	»	»	»	4
	49	360	374	32	53	44	7	12	6	954

Tavola XXVII.

Classificazione dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881 per anni di età e di servizio.

*Categoria : Ufficiali*

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI
	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	
1-5 .....	331	887	965	9	2	»	»	»	»	»	»	1325
6-10 .....	»	644	1092	408	7	4	»	»	»	»	»	1855
11-15 .....	»	»	297	795	194	9	1	»	1	»	»	1207
16-20 .....	»	»	»	690	871	94	34	5	»	2	»	1696
21-25 .....	»	»	»	»	954	1801	509	71	16	3	»	3354
26-30 .....	»	»	»	»	»	707	969	109	18	6	»	1809
31-35 .....	»	»	»	»	»	»	538	235	40	7	4	821
36-40 .....	»	»	»	»	»	»	»	227	64	5	2	298
41-45 .....	»	»	»	»	»	»	»	»	47	10	»	57
46-50 .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14	2	13
	331	1531	4485	1602	4938	2615	2051	647	186	44	5	12425

Tavola XXVIII.

Classificazione dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881 per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

*Categoria: Ufficiali.*

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO IN LIRE										TOTALI	
	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 4001	da 5001	da 6001	da 7001	da 8001	da 9001		
	a 2000	a 2500	a 3000	a 4000	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	a 9000	da 9001 in poi		
1- 5 . . . . .	800	527	2	»	»	»	»	»	»	»	»	4 329
6-10 . . . . .	519	1 318	7	30	»	»	»	»	»	»	»	1 874
11-15 . . . . .	419	800	42	274	1	»	»	»	»	»	»	1 206
16-20 . . . . .	110	1 013	156	404	18	7	»	»	»	»	»	4 708
21-25 . . . . .	45	1 327	877	699	303	112	33	»	1	»	»	3 397
26-30 . . . . .	7	377	483	386	208	93	95	5	3	1	»	1 858
31-35 . . . . .	3	150	212	158	146	75	71	4	20	1	»	849
36-40 . . . . .	1	24	24	35	74	86	66	8	42	11	»	371
41-45 . . . . .	»	5	5	4	6	11	17	1	19	16	»	84
46-50 . . . . .	»	3	»	»	»	2	1	1	5	12	»	24
	1 604	5 753	1 778	1 990	756	386	283	19	90	41	»	12 700

**Tavola XXIX.**

Classificazione dei militari dell'esercito di terra (esclusi i sott'ufficiali dell'esercito permanente) e dell'armata di mare in attività di servizio in aspettativa o in disponibilità al 1.º settembre 1881 per anni di età e di servizio.

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI	
	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-50	61-65	66-70		71-75
1-5 .....	331	1 062	122	40	2	»	»	»	»	»	»	»	1 527
6-10 .....	»	2 158	1 132	143	8	4	»	»	»	»	»	»	3 445
11-15 .....	»	»	655	1 734	493	15	4	4	4	»	»	»	2 600
16-20 .....	»	»	»	941	1 249	403	38	7	»	2	»	1	2 344
21-25 .....	»	»	»	»	1 286	1 934	528	78	18	5	4	»	3 850
26-30 .....	»	»	»	»	»	802	1 054	189	53	17	4	2	2 121
31-35 .....	»	»	»	»	»	»	519	235	92	54	11	2	963
36-40 .....	»	»	»	»	»	»	»	228	67	21	34	8	358
41-45 .....	»	»	»	»	»	»	»	»	47	42	8	8	75
46-50 .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41	2	3	46
	331	3 220	1 909	2 798	2 738	2 858	2 170	758	278	422	60	24	17 266

Tavola XXX

Classificazione dei militari dell'esercito (esclusi i sott'ufficiali dell'esercito permanente) di terra e dell'armata di mare in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 1.° settembre 1881 per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUO IN LIRE													TOTALI
	≤ 500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 4001	da 5001	da 6001	da 7001	da 8001	da 9001	
		a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 4000	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	a 9000	in poi	
1-5 .....	»	192	5	800	527	2	»	»	»	»	»	»	»	1526
6-10 .....	»	1534	78	519	1318	7	30	»	»	»	»	»	»	3486
11-15 .....	»	1372	95	119	800	12	274	1	»	»	»	»	»	2673
16-20 .....	»	436	215	110	1013	156	404	18	7	»	»	»	»	2359
21-25 .....	»	264	239	45	1327	877	699	503	412	33	»	1	»	3900
26-30 .....	2	240	84	7	577	483	386	208	93	95	5	3	1	2484
31-35 .....	1	120	20	3	159	212	158	146	75	71	4	20	1	990
36-40 .....	»	61	2	1	24	24	35	74	86	66	8	42	11	434
41-45 .....	»	20	»	»	5	5	4	6	41	17	4	19	16	104
46-50 .....	»	3	1	»	3	»	»	»	2	1	4	5	12	28
	3	4242	739	1604	5753	1778	1990	756	386	283	19	90	41	17684

Tavola XXXI.

Classificazione dei Sott'ufficiali dell'esercito permanente in attività di servizio al 1.º ottobre 1881  
per anni di età e di servizio.

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI	
	< 21	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	49-50	51-55	56-60	61-65	66-70		71-75
1-5. ....	729	3 813	395	4	1	»	»	»	»	»	»	»	4 942
6-10. ....	»	4 495	2 618	278	6	1	»	»	»	»	»	»	4 398
11-15. ....	»	»	429	702	102	2	3	»	»	»	»	»	938
16-20. ....	»	»	»	92	192	28	1	3	»	»	»	»	316
21-25. ....	»	»	»	»	34	149	23	3	2	»	»	»	211
26-30. ....	»	»	»	»	»	11	29	12	1	»	»	»	53
31-35. ....	»	»	»	»	»	»	9	15	4	»	»	»	28
36-40. ....	»	»	»	»	»	»	»	4	5	»	»	»	9
41-45. ....	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	2	»	7
46-50. ....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totali . . . . .	729	5 308	3 142	1 076	235	191	65	37	13	4	2	»	10 902

## II.

Statistica degli impiegati civili, delle vedove ed orfani di impiegati civili, pensionati nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 aprile 1864, n. 1731.

---

### NOTE ILLUSTRATIVE

#### I.

Il materiale venne fornito dall'archivio della Corte dei conti e si riferisce alle pensioni liquidate nel decennio 1871-80.

La prima operazione necessaria era quella di scegliere i documenti risguardanti le pensioni accordate agli impiegati civili, alle vedove ed agli orfani di essi, liquidate in base alla legge 14 aprile 1864.

Raccolto così il materiale necessario, si procedette alla compilazione delle schede individuali, registrando su di esse quanto occorreva per lo scopo del presente lavoro, e precisamente:

a) nelle schede degli impiegati:

L'anno, il mese ed il giorno di nascita; l'anno d'ingresso in servizio; lo stato di servizio, le promozioni, le interruzioni, i passaggi in altre amministrazioni, il servizio militare ritenuto utile per conseguire la pensione, le variazioni di stipendio, le date di decorrenza e di liquidazione della pensione e l'ammontare della pensione stessa;

b) nelle schede delle vedove:

Le date di nascita della vedova e del marito, l'ultimo impiego del medesimo, gli anni di servizio da lui prestato, il suo ultimo stipendio o la media triennale degli ultimi stipendi, l'ammontare della pensione da esso goduta o che gli sarebbe spettata, il numero

d'anni durante i quali fu goduta, l'ammontare della pensione concessa alla vedova, le date di decorrenza e di liquidazione della pensione stessa e finalmente la data di matrimonio dei coniugi;

c) nelle schede degli orfani:

Le date di nascita d'ogni orfano e dei genitori, gli anni di servizio e l'impiego ultimo del padre, il suo ultimo stipendio o la media triennale, l'ammontare della pensione di cui ha goduto o che avrebbe avuto diritto di godere il padre, il tempo durante il quale hanno goduto la pensione il padre o la madre, le date della morte dei genitori, e finalmente l'ammontare della pensione concessa agli orfani.

## II.

Per ciascuna delle tre categorie di pensionati ora particolarizzate (impiegati, vedove ed orfani) si è proceduto alla classificazione, in differenti tabelle, dei principali elementi sopra citati.

Furono presi per elementi nelle classificazioni degli impiegati pensionati i dati seguenti:

Gli anni di servizio dell'impiegato, il suo stipendio ultimo, la sua età all'ingresso in pensione, l'ammontare della pensione accordatagli, la categoria dell'impiego ultimo del pensionato.

Furono compresi nelle varie classificazioni soltanto i pensionati che avevano oltre 45 e meno di 81 anni di età, e fra i 25 ed i 50 anni di servizio, e ciò per il ristretto numero dei pensionati che cadono all'infuori di questi limiti.

Gli elementi: età all'ingresso in pensione, ed anni di servizio prestato, hanno dato luogo alla formazione della tavola I. Questa tavola comprende 4224 individui, e fra essi quei pensionati che compirono 40 anni di servizio, ovvero oltre a 65 anni di età e 25 di servizio, e quelli che dopo 25 anni di servizio divennero, per infermità, inabili a continuarlo.

Da questa tavola si è ricavata l'età media all'ingresso in pensione degli impiegati che risulta d'anni 59 1/2; così pure dalla stessa tavola si è dedotto il numero medio degli anni di servizio, compiti i quali l'impiegato va in pensione; numero questo che risulta di 32 anni e 7 mesi.

I pensionati collocati a riposo con 25 anni di servizio costituiscono il maggior numero.

Lo che dimostra che i più tra gli impiegati vanno a riposo appena abbiano raggiunto il *minimum* degli anni di servizio, necessari per ottenere la pensione.

Segue quindi la tavola II che contiene la classificazione per anni di servizio e per ammontare dello stipendio ultimo e comprende 4926 pensionati. (1)

Dalla tavola I è stato dedotto l'ammontare complessivo degli stipendi ultimi degli impiegati pensionati, e ne è risultato un totale di lire 11,058,925.

La tavola III dà invece la classificazione dei pensionati secondo gli anni di servizio e l'ammontare della pensione e comprende 4917 individui.

Dalla tavola III si è dedotto approssimativamente l'ammontare delle pensioni liquidate agli impiegati, secondo la legge dell'aprile 1864, nel decennio 1871-1880, e lo si è trovato ascendere a lire 8,271,600.

Tenuto conto degli articoli 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864, si compilarono le tavole IV e IV *bis* che riguardano:

*la prima*, quei pensionati che colla legge citata hanno raggiunto il *maximum* di pensione dalla stessa prescritto, e che avrebbero avuto diritto all'aumento di pensione, se il *maximum* di questa fosse stato eguale alla media dei loro stipendi durante gli ultimi tre anni di servizio, classificati per ammontare della pensione conseguita e per anni di servizio.

*la seconda*, gli stessi pensionati classificati per l'aumento di pensione di cui si è detto e per anni di servizio. L'aumento totale risulta di lire 299,855.

Nella tavola V furono classificati i pensionati secondo l'ammontare della pensione, e secondo l'età loro all'ingresso in pensione.

Giovandosi delle tavole sulla mortalità, la tavola V potrebbe servire per calcolare il valore attuale del carico delle pensioni da pagarsi ai pensionati da un dato anno in poi.

---

(1) Questa tavola presenta un numero maggiore di osservazioni della precedente: 1° perchè in questa sono compresi i pensionati che uscivano dai limiti della precedente tavola per ragioni di età; 2° perchè per taluni pensionati mancava l'età.

Per maggiori spiegazioni vedasi l'osservazione finale.

Finalmente nella tavola VI furono classificati i pensionati, tenendo per norma il loro ultimo impiego ed il numero degli anni di servizio.

Importa, per le conclusioni che si vogliono dedurre dal movimento degli impiegati, conoscere la carriera media di un impiegato delle singole categorie, vedere, cioè, come varii lo stipendio in relazione col tempo del servizio prestato.

Fu a questo fine adoperato lo stato di servizio dei pensionati civili, dato dalle rispettive schede.

Nella tavola *a* si dà il risultato dello spoglio dei pensionati della categoria magistratura classificati per anni di servizio e per stipendi.

Tavola a.

Anni di servizio	Volontari od ascritti impieghi senza stipendio.	STIPENDIO ANNUO IN LIRE																										TOTALI
		da 1	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 5501	da 6001	da 6501	da 7001	da 7501	da 8001	da 8501	da 9001	da 9501	da 10001	da 11001	da 12001	da 13001	da 14001	da 15001	
		a 500	a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 5500	a 6000	a 6500	a 7000	a 7500	a 8000	a 8500	a 9000	a 9500	a 10000	a 11000	a 12000	a 13000	a 14000	a 15000		
1- 5...	173	35	210	226	51	23	41	2	6	5	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	751
6-10...	18	8	82	195	173	47	20	5	49	6	4	2	7	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	591
11-15...	4	6	35	89	157	127	46	23	33	13	47	3	14	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	571
16-20...	"	3	49	51	67	129	51	63	29	13	34	5	21	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	487
21-25...	"	"	6	26	32	137	41	61	50	14	31	4	37	2	16	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	492
26-30...	"	"	4	9	45	101	17	66	40	43	37	7	33	6	21	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	407
31-35...	"	"	4	3	5	12	46	41	23	4	38	4	33	1	38	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	266
36-40...	"	"	1	1	6	17	5	23	41	1	46	1	20	1	34	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	164
41-45...	"	"	"	1	2	5	3	4	1	1	5	1	4	1	22	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66
46-50...	"	"	"	"	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	193	52	358	594	498	630	212	283	212	73	227	26	174	46	134	3	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3814

Tavole simili a questa furono compilate per le categorie degli insegnanti, degli impiegati di concetto, di ragioneria, di ordine e del basso personale.

Da queste tavole furono ricavati per ogni categoria gli stipendi medi corrispondenti ad ogni classe di anni di servizio.

Questi stipendi medi per ogni classe di impiegati aventi uno stesso numero di anni di servizio furono calcolati per tutte le categorie suaccennate ed ordinati nella Tavola b.

Tavola b.

Anni di servizio	SERIE DEGLI STIPENDI MEDI IN LIRE PER CATEGORIA					
	Magistr.	Insegn.	Concetto	Ragion.	Ordine	Basso personale
Da 1 a 5.....	4 238	861	967	736	616	381
» 6 a 10.....	1 726	1 414	1 354	1 034	856	537
» 11 a 15.....	2 336	1 526	1 862	1 384	1 087	680
» 16 a 20.....	2 843	1 779	2 408	1 714	1 272	681
» 21 a 25.....	3 286	2 147	2 745	2 027	1 453	734
» 26 a 30.....	3 892	2 202	3 024	2 244	1 598	772
» 31 a 35.....	4 661	2 465	3 287	2 402	1 737	818
» 36 a 40.....	5 430	2 532	3 786	2 746	1 844	825
» 41 a 45.....	6 223	2 891	3 834	2 978	1 980	836
» 46 a 50.....	6 672	3 281	4 435	2 500	1 900	875
Media generale ..	2 852	1 778	2 235	1 774	1 303	698

Dal confronto delle serie degli stipendi registrati nella tavola 6, che si riferiscono agli impiegati civili pensionati nel decennio 1871-80, colle serie degli stipendi ricavate dalla statistica degli impiegati in attività di servizio al 1° settembre 1881, emerge che gli stipendi attuali sono considerevolmente maggiori, per tutte le categorie di impiegati, di quelli che godevano i pensionati nel tempo del loro servizio; la differenza è assai notevole per i primi anni di servizio.

### III.

Gli elementi per classificare le vedove pensionate sono i seguenti:

L'età della vedova al suo ingresso in pensione, l'ammontare della pensione concessale; gli anni di servizio del marito, l'ultimo stipendio di cui il medesimo godeva, l'età del marito al momento della sua morte ed il numero degli anni per cui il marito ha goduto la pensione.

Anche per questa categoria non furono presi in considerazione che i casi ordinari, quelli cioè compresi fra certi limiti delle età della vedova e del marito, e degli anni di servizio.

La tavola VII comprende 2567 vedove pensionate, classificate secondo gli anni di età e di servizio del marito al momento della morte; 1157 delle quali classificate poi nella tavola VIII, nella quale sono raccolte soltanto quelle, i di cui mariti sono morti in servizio.

La pensione concessa alla vedova e gli anni di servizio del marito defunto hanno servito di base alla compilazione della tavola IX.

Servendosi di questa tavola si è calcolato l'ammontare totale delle pensioni liquidate alle vedove degli impiegati civili, nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, il quale raggiunge la cifra di lire 1,636,987.

L'ultimo stipendio del marito, combinato con gli anni di servizio del medesimo, ha dato luogo alla tavola X, dalla quale si dedussero l'ammontare e la media degli stipendi ultimi dei mariti

delle vedove pensionate: l'ammontare degli stipendi risulta di lire 6,453,375 e lo stipendio medio di lire 2284.

Per poter calcolare, servendosi delle tavole sulla mortalità, il carico probabile delle pensioni che lo Stato dovrà pagare ad una categoria di vedove pensionate, della stessa età, supposto che le medesime non perdano la pensione passando a seconde nozze, si è proceduto alla classificazione delle vedove pensionate, prendendo per norma l'ammontare della loro pensione e la loro età nel momento in cui incominciarono a godere la pensione (Vedansi tavole XI e XII). La tavola XI risguarda tutte le vedove pensionate, e la XII quelle i cui mariti erano già pensionati.

Dalle tavole VII, VIII, IX, XI e XII risultano le seguenti medie:

M E D I E

degli anni di età della vedova all'ingresso in pensione			della pensione della vedova			degli anni di età del marito al decesso			degli anni di servizio del marito al decesso											
vedova di marito già pensionato	vedova di marito morto in servizio	vedova di marito morto in servizio ed in pensione	di marito già pensionato	di marito morto in servizio	di marito morto in servizio ed in pensione	marito già pensionato	marito morto in servizio	marito morto in servizio ed in pensione	marito già pensionato	marito morto in servizio	marito morto in servizio ed in pensione									
a. m.	a. m.	a. m.	Lire	Lire	Lire	a. m.	a. m.	a. m.	a. m.	a. m.	a.									
56	10	52	5	54	7	548	612	583	66	2	60	2	63	6	34	-	32	16	33	6

Volendo rilevare se la disposizione della legge che assegna il limite di soli due anni di matrimonio, perchè la vedova possa conseguire pensione, non sia incentivo a matrimoni con grande disparità di età, si è compilata la tavola XIII, classificando le vedove secondo la loro età e quella del marito, al momento della morte di quest'ultimo.

I risultati ottenuti dimostrano che la differenza fra le medie di età dei coniugi al momento del decesso del marito non è maggiore dei 10 anni.

Si è ricercato quindi il numero delle vedove pensionate che hanno raggiunto il *maximum* di pensione stabilito e che avreb-

bero avuto diritto all'aumento di pensione, se la legge avesse prescritto il terzo dell'ultimo stipendio del marito come massimo di pensione alla vedova (V. tavola XIV).

La somma totale degli aumenti, che sarebbero spettati alle vedove ora dette, raggiunge la cifra di lire 88,036.

L'ammontare della pensione del marito e gli anni di godimento della medesima hanno servito alla formazione della tavola XV.

## V.

Gli elementi di classificazione per la categoria delle pensioni iscritte a favore degli orfani sono i seguenti:

L'ultimo stipendio del defunto genitore, la sua età e gli anni di servizio al momento della morte, la pensione cumulativa liquidata agli orfani del medesimo padre.

Il numero delle liquidazioni di orfani pensionati nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, è di 255.

La classificazione per età ed anni di servizio del padre al momento della sua morte è contenuta nella tavola XVI.

Dalla tavola XVI fu dedotta l'età media del genitore al momento della morte, la quale età media risultò di anni 61  $\frac{1}{2}$ , ed il numero medio degli anni di servizio, che apparisce di 32  $\frac{1}{2}$  circa.

Cogli elementi: stipendio ultimo ed anni di servizio del padre, si è compilata la tavola XVII, e con gli elementi, pensione cumulativa agli orfani, ed anni di servizio del padre loro, fu redatta la tavola XVIII.

Da queste ultime due tavole fu ricavata la somma totale degli ultimi stipendi dei padri degli orfani pensionati nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, nonchè l'ammontare totale delle pensioni cumulative liquidate agli orfani; la prima somma è di lire 609,950, la seconda di lire 147,758.

Finalmente, per mezzo della tavola XIX, venne calcolata la somma degli aumenti che sarebbero spettati agli orfani pensionati nel decennio 1871-80, secondo la legge 1864, se questa legge avesse stabilito il terzo della media degli stipendi del padre du-

rante l'ultimo triennio di suo servizio come massimo della pensione agli orfani. La somma degli aumenti in parola è pari a lire 5730.

## V.

Dai risultati ottenuti si può dedurre, che in media vennero pensionati 494 impiegati per anno.

Nel quinquennio 1871-74 la media fu di 440; nel susseguente 1876-80 di 548.

La media dell'ultimo stipendio risulta, per ogni singolo impiegato, di lire 2239; quella della pensione, di lire 1678.

Le vedove pensionate con decorrenza di pensione nello stesso anno furono in media 284 per ogni anno dal 1871 al 1880; e partitamente 263 dal 1871 al 1875, e 325 nel quinquennio 1876-80.

Gli orfani pensionati nel decennio 1871-80, con decorrenza di pensione da ciascun anno del periodo, sono stati in media da 25 a 26; la media della loro pensione individuale è di lire 579.

Le differenze che si rilevano fra i numeri dei pensionati secondo le varie classificazioni derivano da diverse cause.

Una serie di queste differenze è dovuta a ciò, che volendosi conoscere soltanto il movimento delle liquidazioni di pensione che si possono riguardare come casi normali, furono stabiliti dei limiti per ogni singolo elemento di classificazione; si trovarono quindi dei pensionati che dovevano essere iscritti in una classificazione, perchè i loro dati per rispetto a questa erano compresi fra i limiti considerati, ma non potevano entrare in un'altra classificazione perchè i nuovi dati occorrenti sortivano dai rispettivi limiti.

Essendo poi il materiale di cui si poteva disporre, come sopra s'è detto, parzialmente incompleto, non si avevano per ogni impiegato tutti gli elementi necessari per ogni classificazione, e per mancanza dei dati necessari, alcuni pensionati non poterono essere compresi in tutte le classificazioni.

VI.

CONCLUSIONI.

Ammettiamo che l'ammontare complessivo delle pensioni liquidate agli impiegati civili nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, sia  $\pi_i$ , — quello delle pensioni alle vedove degli impiegati civili sia  $\pi_v$ , — quello delle pensioni cumulative agli orfani di detti impiegati sia  $\pi_o$ , — che la somma totale degli ultimi stipendi degli impiegati in parola, pensionati nella stessa epoca, secondo la legge suddetta, sia  $\sigma_i$ , — quella degli ultimi stipendi dei mariti defunti delle vedove pensionate sia  $\sigma_m$ , — e quella degli ultimi stipendi dei genitori defunti degli orfani pensionati  $\sigma_g$ ; dai quadri fatti risultano i seguenti rapporti fra pensione e stipendio :

$$\frac{\pi_i}{\sigma_i} = 0.748, \quad \frac{\pi_v}{\sigma_m} = 0.253, \quad \frac{\pi_o}{\sigma_g} = 0.243,$$

Si può quindi concludere: per gli impiegati la pensione è in media uguale a  $\frac{3}{4}$  dei loro stipendi ultimi; per le vedove ed orfani la pensione è uguale ad  $\frac{1}{4}$  dell'ultimo stipendio del defunto marito o padre.

E se

$$\begin{aligned} \pi_i + \pi_v + \pi_o &= \pi_t = 10,056,345 \\ \sigma_i + \sigma_m + \sigma_g &= \Sigma_t = 18,122,250, \end{aligned}$$

sarà

$$\frac{\pi_t}{\Sigma_t} = 0.555,$$

il che significa che ad ogni 1000 lire di stipendio ultimo corrispondono 555 lire di pensione.

Dai rapporti

$$\frac{\pi_i}{\pi_t} = 0.8225, \quad \frac{\pi_v}{\pi_t} = 0.1628, \quad \frac{\pi_o}{\pi_t} = 0.0147,$$

ne segue che per mille lire di pensione sborsate dallo Stato ne toccano :

lire 822.50 agli impiegati, — lire 162.80 alle vedove, — lire 14.70 agli orfani.

Dai rapporti

$$\frac{\sigma_i}{\Sigma_t} = 0.6102, \quad \frac{\sigma_m}{\Sigma_t} = 0.3561, \quad \frac{\sigma_g}{\Sigma_t} = 0.0337'$$

si deduce che per mille lire di stipendio ultimo che lo Stato paga ai suoi impiegati:

lire 610,20 si riferiscono agli impiegati pensionati, — lire 356,10 ai mariti delle vedove pensionate, — lire 33,70 ai genitori degli orfani pensionati.

Si rappresenti ora con  $x_i$  la somma degli aumenti di pensione che lo Stato avrebbe dovuto pagare agli impiegati pensionati nel decennio 1871-80 in base alla legge 14 aprile 1864, se questa legge avesse stabilito come massimo di pensione la media degli stipendi degli ultimi 3 anni.

Rappresentino  $\alpha_v$  ed  $\alpha_o$  le somme degli aumenti di pensione che sarebbero spettati alle vedove ed agli orfani pensionati nel decennio, se la legge avesse prescritto come massimo di pensione alle vedove ed agli orfani il terzo della media degli stipendi dal loro rispettivo marito o padre percepiti negli ultimi tre anni di servizio.

Si avrà

$$\begin{aligned} \pi_i + x_i &= \beta_i &= 8,571,455, \\ \pi_v + \alpha_v &= \beta_v &= 1,725,023, \\ \pi_o + \alpha_o &= \beta_o &= 153,488, \\ \beta_i + \beta_v + \beta_o &= B_t &= 10,449,966, \\ x_i + \alpha_v + \alpha_o &= A_t &= 393,621, \end{aligned}$$

$$\frac{A_t}{\pi_t} = 0.03914;$$

il che significa come per ogni mille lire di pensione pagate dallo Stato in base alla legge 14 aprile 1864 nel decennio 1871-80 si sarebbero dovute pagare lire 39.14 di più, ove questa legge avesse stabiliti i massimi di pensione sopra accennati.

Il quoziente


$$\frac{B_t}{\Sigma_t} = 0.5766,$$

dimostra che se la legge 14 aprile 1864 stabilisse la media degli stipendi degli ultimi 3 anni di servizio come massimo di pensione per gli impiegati, ed il terzo di detta media come massimo di pensione alle vedove ed agli orfani, ad ogni mille lire di stipendio ultimo pagate dallo Stato, corrisponderebbero lire 576.60 di pensione.

II.

TAVOLE

della statistica degli impiegati civili,  
delle vedove ed orfani di impiegati civili pensionati nel decennio 1871-80,  
secondo la legge 14 aprile 1864, n.º 1731.



**Tavola I.**

**Classificazione degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, per anni di servizio e di età all'ingresso in pensione.**

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ							TOTALI
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	
25-29	353	422	295	173	130	61	36	1472
30-34	»	411	440	251	143	65	23	1333
35-39	»	»	268	272	186	57	22	805
40-44	»	»	»	220	178	56	19	473
45-49	»	»	»	»	61	58	22	141
	353	833	1003	916	698	297	122	4224

Tavola II.

Classificazione degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge del 11 aprile 1864.  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO IN LIRE																				TOTALI	
	< 500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 5501	da 6001	da 6501	da 7001	da 7501	da 8001	da 8501	da 9001	da 9501		> 10000
	1900	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000			
25-29	30	500	227	289	202	129	100	65	25	40	6	24	»	9	4	5	»	5	»	5	2	1664
30-34	28	431	224	245	170	124	127	73	31	40	11	20	4	16	»	3	»	6	»	4	3	1577
35-39	12	207	117	135	85	107	96	59	22	37	13	18	3	12	»	3	4	4	»	5	6	962
40-44	5	78	61	100	41	49	49	44	16	20	7	28	1	29	4	3	4	13	1	»	6	555
45-49	»	27	24	32	47	43	40	9	4	7	4	5	2	8	4	2	»	5	»	»	4	468
	75	1263	653	821	515	422	382	250	98	144	38	95	7	74	3	16	2	35	4	14	48	4926

Tavola III.

Classificazione degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge del 14 aprile 1864,  
per ammontare della pensione e per anni di servizio.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE																TOTALI
	≤ 500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 5501	da 6001	da 6501	da 7001	da 7501	
		a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 5500	a 6000	a 6500	a 7000	a 7500	a 8000	
25-29	259	469	402	303	436	53	22	4	3	6	2	4	»	»	»	»	1660
30-34	69	522	266	270	214	124	60	24	8	5	5	4	2	2	2	2	1569
35-39	30	228	452	146	120	111	61	51	22	41	3	4	5	2	4	7	954
40-44	9	409	86	78	53	57	40	38	10	24	11	21	6	4	13	7	563
45-40	5	29	35	26	46	12	10	11	4	5	6	6	2	»	5	2	471
	372	1357	941	823	539	357	483	428	44	51	27	36	15	5	21	18	4917

**Tavola IV**

Classificazione degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 Aprile 1864, per anni di servizio e per massimo ammontare della pensione, relativamente allo stipendio medio degli ultimi tre anni e che avrebbero diritto ad un aumento di pensione, se questa non avesse altro limite che lo stipendio medio.

Anni di servizio del pensionato	AMMONTARE DEL MASSIMO DELLA PENSIONE IN LIRE										
	< 500	da 501 a 1000	da 1001 a 1500	da 1501 a 2000	da 2001 a 3000	da 3001 a 4000	da 4001 a 5000	da 5001 a 6000	da 6001 a 7000	da 7001 a 8000	TOTALI
< 35	12	190	112	45	3	»	»	»	»	»	362
36-40	22	174	137	115	117	23	4	»	»	3	592
41-45	6	89	67	39	76	53	14	14	2	8	388
46-50	3	49	26	20	49	9	4	7	2	4	113
51-55	4	3	2	5	5	4	4	2	»	2	22
	44	475	344	244	220	86	20	23	4	17	1477

**Tavola IV bis.**

Classificazione degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 Aprile 1864, per anni di servizio e per aumento della pensione, relativamente allo stipendio medio degli ultimi tre anni, a cui avrebbero diritto, se la pensione non avesse altro limite che lo stipendio medio.

Anni di servizio del pensionato	AUMENTO DI PENSIONE IN LIRE						
	< 150	da 151 a 500	da 501 a 1000	da 1001 a 1500	da 1501 a 2000	da 2001 in poi	TOTALI
< 35	362	»	»	»	»	»	362
36-40	279	309	4	»	»	»	592
41-45	81	280	25	»	4	4	388
46-50	26	47	36	4	»	»	113
51-55	6	9	3	2	4	4	22
	754	645	68	6	2	2	1477

Tavola V.

Classificazione degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge del 14 aprile 1861,  
per ammontare della pensione e per età all'ingresso in pensione.

Anni di età dell'impiegato all'ingresso in pensione	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE																TOTALI
	≤ /	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	
		500	501	1001	1501	2001	2501	3001	3501	4001	4501	5001	5501	6001	6501	7001	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000		
45-49	69	149	106	82	43	43	4	»	»	»	1	»	»	»	»	»	467
50-54	122	323	207	161	121	53	27	11	1	3	2	1	»	»	»	1	1 033
55-59	68	321	196	189	142	101	51	23	10	7	1	2	3	4	»	2	1 117
60-64	46	261	168	167	116	89	48	37	14	10	6	10	3	2	2	5	984
65-69	29	159	145	131	74	61	34	37	12	17	4	12	5	2	8	8	738
70-74	17	90	60	54	29	25	13	13	3	11	7	6	2	1	3	4	335
75-79	12	31	20	23	11	8	5	5	6	3	4	4	2	»	7	4	145
	363	1 334	902	807	536	350	182	126	46	51	25	35	15	6	20	21	4 819

Tavola VI.

Classificazione degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-1880 secondo la legge del 14 aprile 1864, per categoria d'impiego ultimo per anni di servizio.

Anni di servizio	Magistratura		Insegnamento			Amministrazione				Corpi vari					Personale inferiore		Impiegati		Manifattura tabacchi	TOTALI	ANNI di servizio			
	Alta	Bassa	Superiore	Secondario	Inservienti	Concetto	Ragioneria	Ordine	Inservienti	Pubblica sicurezza (1)	Doganale (1)	Guardie carcerarie	Guardie forestali e campestri	Guardie marittime	Diplomazia	Impiegati ferroviari	Poste	Telegrafi				Genio civile	Genio militare	
																								Impiegati
25	8	24	4	41	»	71	44	95	21	10	2	45	8	14	1	6	12	8	4	5	2	389	25	
26	3	19	3	5	3	57	29	79	22	13	1	43	11	18	»	4	9	8	4	1	5	334	26	
27	5	48	4	43	2	65	45	61	23	11	1	51	9	12	»	6	5	8	4	1	»	344	27	
28	9	44	4	42	4	52	34	56	15	10	3	39	10	7	»	»	4	6	3	1	2	279	28	
29	3	45	4	41	»	43	22	68	13	12	1	49	6	8	1	3	6	12	1	1	1	280	29	
30	16	24	2	41	3	51	23	82	21	13	2	44	12	9	2	2	8	8	5	1	2	341	30	
31	4	16	2	9	2	62	32	56	25	8	6	32	4	8	3	5	4	3	4	2	2	286	31	
32	12	45	4	9	1	54	33	99	36	19	2	49	9	6	2	4	7	2	1	2	1	367	32	
33	4	43	»	9	»	36	33	62	49	8	6	42	4	6	»	6	6	2	5	2	4	267	33	
34	8	10	1	10	4	51	37	69	25	5	2	20	7	11	»	»	3	5	1	1	2	272	34	
35	5	8	1	8	1	33	25	47	27	8	1	13	2	9	»	2	6	2	4	»	2	204	35	
36	10	41	»	6	1	49	48	50	49	3	2	44	8	8	1	2	5	1	3	1	2	244	36	
37	12	16	2	3	1	39	26	46	46	6	2	9	2	9	»	1	5	1	2	»	1	499	37	
38	8	8	3	4	»	25	20	47	20	9	2	5	5	4	»	2	5	1	1	1	1	471	38	
39	4	2	1	4	3	28	20	45	15	7	2	6	»	3	»	»	3	»	3	5	»	451	39	
40	21	41	2	5	1	35	24	48	43	1	1	6	1	4	»	1	»	»	5	3	5	487	40	
41	9	3	»	3	3	47	19	32	8	4	4	6	2	4	2	»	2	»	1	»	1	414	41	
42	13	4	1	3	4	46	19	29	8	2	2	4	1	2	1	1	»	»	3	»	1	411	42	
43	7	1	2	3	1	46	7	31	4	1	2	3	1	1	1	»	»	»	»	»	2	83	43	
44	6	2	»	»	1	7	8	16	8	»	3	1	»	3	»	»	»	»	2	1	1	59	44	
45	6	2	1	3	»	12	9	19	3	»	2	2	»	»	»	»	»	»	3	»	1	63	45	
46	3	1	1	1	»	3	7	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	33	46	
47	2	»	1	3	»	3	»	9	4	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	25	47	
48	3	»	»	»	1	3	2	7	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	19	48	
49	1	2	»	1	»	3	3	11	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24	49	
50	4	»	»	»	1	1	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	50	
	183	239	37	147	37	832	534	1483	369	148	46	480	100	147	14	42	90	67	61	28	39	4823		
	422		221			2918						921					457		89					

(1) Personale superiore, ispettori, delegati, ecc., che sono pensionati colla legge del 1834.

**Tavola VII.**

Classificazione delle vedove di impiegati civili pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, per anni di servizio e di età del marito al momento del suo decesso.

Anni di servizio	ETÀ DEL MARITO AL DECESSO							TOTALI
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	
25-29	114	182	176	124	110	33	41	805
30-34	»	121	159	161	150	90	35	716
35-39	»	»	110	158	163	125	35	611
40-44	»	»	»	69	105	96	59	329
45-49	»	»	»	»	34	40	32	106
	414	303	445	512	562	409	222	2 367

**Tavola VIII.**

Classificazione delle vedove di impiegati civili morti in servizio pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, per anni di servizio e di età del marito al momento del suo decesso.

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ							TOTALI
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	
25-29	89	121	87	58	38	21	6	420
30-34	»	99	87	66	34	23	6	315
35-39	»	»	91	71	58	24	8	252
40-44	»	»	»	49	42	18	12	121
45-49	»	»	»	»	15	21	13	49
	89	220	265	244	187	107	45	4 157

**Tavola IX.**

**Classificazione delle vedove degli impiegati civili pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, per importo della loro pensione e per anni di servizio del marito.**

Anni di servizio del marito	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE						TOTALI
	< 500	da 500	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	
	=	a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 2666	
25-29	600	241	20	6	3	»	870
30-34	429	280	41	14	5	2	771
35-39	295	253	87	26	5	2	668
40-44	159	124	48	27	8	5	374
45-49	59	40	42	12	7	5	135
	1542	938	208	85	28	14	2815

Tavola X.

Classificazione delle vedove degli impiegati civili pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, per ammontare dell'ultimo stipendio, o media triennale, e per anni di servizio del marito.

Anni di servizio del marito	ULTIMO STIPENDIO O MEDIA TRIENNALE IN LIRE																		TOTALI	
	< 500	da 501 a 1000	da 1001 a 1500	da 1501 a 2000	da 2001 a 2500	da 2501 a 3000	da 3001 a 3500	da 3501 a 4000	da 4001 a 4500	da 4501 a 5000	da 5001 a 5500	da 5501 a 6000	da 6001 a 6500	da 6501 a 7000	da 7001 a 7500	da 7501 a 8000	da 8001 a 9000	da 9001 a 10000		da 10001 a 12000
	25-29	22	242	439	433	407	76	34	29	17	25	6	7	4	5	«	4	2		5
30-34	7	194	443	432	77	58	43	40	20	18	9	10	3	8	4	3	6	»	4	776
35-39	12	124	97	97	74	67	41	50	19	22	12	23	8	9	5	2	5	2	2	673
40-44	11	65	49	62	34	27	25	21	4	18	9	19	2	12	2	3	4	»	3	370
45-49	1	21	26	15	15	8	10	5	2	6	»	6	»	7	4	2	3	»	4	432
	53	646	454	439	307	236	153	145	62	89	36	67	17	41	9	11	20	7	16	2808

Tavola XI.

Classificazione delle vedove degli impiegati civili pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge del 14 aprile 1864, per la loro età all'ingresso in pensione e per l'ammontare di questa.

Età della vedova all'ingresso in pensione	AMMONTARE DELLA PENSIONE DELLA VEDOVA IN LIRE							TOTALI
	da 150	da 301	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	
	a 300	a 500	a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 2666	
27-31	6	9	47	4	4	»	»	34
32-36	26	27	34	6	5	»	»	98
37-41	51	51	68	46	7	2	»	195
42-46	94	68	121	24	4	2	»	313
47-51	117	86	168	50	14	2	4	428
52-56	145	145	154	26	15	6	8	499
57-61	138	115	150	42	12	8	4	466
62-66	119	116	123	34	21	7	3	423
67-71	92	70	85	45	10	2	1	275
72-75	44	28	30	9	8	»	»	119
	832	715	950	213	97	29	44	2850

Tavola XII.

Classificazione delle vedove di impiegati civili, già pensionati, pensionate nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1861, per ammontare della pensione e per anni di età della vedova all'ingresso in pensione.

Anni di età	AMMONTARE DELLA PENSIONE DELLA VEDOVA IN LIRE																TOTALI
	da 150	da 201	da 301	da 401	da 501	da 601	da 701	da 801	da 901	da 1001	da 1251	da 1501	da 1751	da 2001	da 2251	da 2501	
	a 200	a 300	a 400	a 500	a 600	a 700	a 800	a 900	a 1000	a 1250	a 1500	a 1750	a 2000	a 2250	a 2500	a 2686	
27-31	1	1	2	1	1	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9
32-36	10	2	3	2	3	3	1	1	»	2	»	2	»	»	»	»	29
37-41	12	15	9	6	5	4	6	3	5	2	1	1	»	»	»	»	69
42-46	18	22	12	19	9	6	16	6	4	5	2	1	1	»	»	»	121
47-51	23	29	29	14	19	17	14	7	12	4	7	»	1	»	2	1	176
52-56	33	49	41	38	20	15	12	8	14	8	5	6	2	2	3	1	257
57-61	43	50	37	30	32	24	12	17	3	13	7	»	2	2	3	2	277
62-66	31	47	43	32	20	21	20	11	11	9	9	8	5	»	»	2	269
67-71	18	38	24	24	24	15	12	7	10	6	3	8	2	1	1	1	194
72-75	10	27	10	9	15	3	4	1	3	3	2	3	2	»	»	»	92
	199	280	210	175	148	110	95	61	62	52	36	29	15	5	9	7	1493

Tavola XIII.

Classificazione delle vedove degli impiegati civili pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge del 11 aprile 1864, per l'età loro e per quella del marito al momento del suo decesso.

Anni di età della vedova	ANNI DI ETÀ DEL MARITO AL DECESSO							TOTALI
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	
< 25	5	2	1	1	»	»	»	9
25-29	6	5	5	4	»	2	»	19
30-34	14	17	40	9	4	2	4	54
35-39	30	38	27	24	20	3	4	146
40-44	37	69	64	47	32	12	5	266
45-49	38	75	101	84	47	28	11	384
50-54	19	77	117	116	98	33	17	477
55-59	2	30	83	130	110	65	35	453
60-64	2	12	39	80	123	99	47	402
	153	325	447	492	431	244	120	2 212

Tavola XIV.

Classificazione delle vedove degli impiegati civili pensionate dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge del 14 aprile 1864, per anni di servizio del marito e per massimo della pensione, relativamente allo stipendio ultimo, o media triennale degli stipendi del marito, e per l'aumento di pensione a cui avrebbero diritto se la pensione non avesse altro limite che quello stipendio medio.

Anni di servizio del marito	Ammontare del massimo della pensione della vedova in Lire							Aumento di pensione in Lire					Anni di servizio del marito
	< 500	da 501 a 1000	da 1001 a 1500	da 1501 a 2000	da 2001 a 2500	da 2501 a 2666	TOTALI	< 250	da 251 a 500	da 501 a 1000	da 1001 a 1511	TOTALI	
< 35	228	45	»	»	»	»	273	273	»	»	»	273	< 35
36-40	254	198	11	»	»	1	464	463	»	1	»	464	36-40
41-45	121	93	27	12	6	3	262	260	2	»	»	262	41-45
46-50	45	31	10	11	3	4	104	91	9	3	1	104	46-50
51-55	8	4	2	5	2	»	21	13	6	2	»	21	51-55
> 55	1	»	»	1	»	»	2	1	1	»	»	2	> 55
	657	371	50	29	11	8	1126	1101	18	6	1	1126	

**Tavola XV.**

Classificazione delle vedove di impiegati civili già pensionati, pensionate nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864, per ammontare della pensione del marito e per il numero degli anni di godimento della medesima.

Anni di godimento della pensione	AMMONTARE DELLA PENSIONE DEL MARITO								TOTALI
	< 1000	da 1001 a 2000	da 2001 a 3000	da 3001 a 4000	da 4001 a 5000	da 5001 a 6000	da 6001 a 7000	da 7001 a 8000	
	1-5	264	262	126	35	22	15	6	
6-10	269	207	100	28	13	6	1	7	631
11-15	87	81	20	12	4	4	4	4	207
> 15	3	4	2	2	»	»	»	»	8
TOTALI	623	551	218	77	39	22	8	14	1582

**Tavola XVI.**

Classificazione degli orfani di impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge del 14 aprile 1864, per anni di età e di servizio del padre, al momento del decesso.

Anni di servizio	ETÀ DEL GENITORE AL DECESSO							TOTALI
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	
25-29	15	13	19	21	4	3	»	77
30-34	»	8	27	16	16	9	1	77
35-39	»	»	17	19	13	7	3	59
40-44	»	»	»	2	9	4	»	15
45-49	»	»	»	»	»	5	1	6
	15	23	63	58	42	28	5	234

Tavola XVII.

Classificazione degli orfani di impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864,  
per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio del padre.

Anni di servizio del padre	AMMONTARE DELLO STIPENDIO ULTIMO DEL PADRE IN LIRE											TOTALI
	$\leq$ 1000	da 1001 a 2000	da 2001 a 3000	da 3001 a 4000	da 4001 a 5000	da 5001 a 6000	da 6001 a 7000	da 7001 a 8000	da 8001 a 9000	da 9001 a 10000	$>$ 10000	
	25-29	19	23	20	12	3	2	1	»	»	»	
30-34	16	27	21	15	3	4	1	»	»	»	»	87
35-39	13	18	8	9	8	4	1	»	2	1	»	64
40-44	3	7	4	»	»	»	1	1	1	»	1	18
45-50	1	4	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6
	52	79	54	36	14	11	4	1	3	1	1	255

**Tavola XVIII.**

Classificazione degli orfani degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80, secondo la legge del 14 aprile 1864, per l'ammontare delle loro pensioni e per anni di servizio del padre.

Anni di servizio del padre	AMMONTARE DELLA PENSIONE DELL' ORFANO IN LIRE						TOTALE
	< 500	da 501 a 1000	da 1001 a 1500	da 1501 a 2000	da 2001 a 2500	da 2501 a 2666	
	25-29	50	29	2	»	»	
30-34	43	36	7	1	»	»	87
35-39	26	22	11	3	1	»	63
40-44	10	4	»	1	2	1	18
45-49	5	»	»	1	»	»	6
	134	91	20	6	3	4	258

**Tavola XIX**

Classificazione degli orfani degli impiegati civili pensionati dallo Stato nel decennio 1871-80 secondo la legge 14 aprile 1864, col massimo di pensione relativamente allo stipendio ultimo o media triennale, che avrebbero diritto ad aumento di pensione se questa non avesse altro limite che il terzo dello stipendio, per anni di servizio del padre, e per ammontare della loro pensione.

Anni di servizio del genitore	Massimo di pensione degli orfani				< 100	Aumento di pensione			TOTALI
	da 150 a 300	da 301 a 500	da 501 a 1000	da 1001 a 2666		da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 in più	
	33-35	9	9	7		»	25	»	
36-40	7	8	10	»	23	2	»	»	25
41-45	»	7	2	2	2	8	1	»	11
46-49	»	2	»	1	»	»	2	1	3
	16	26	19	3	50	40	3	1	64

### III.

Statistica dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, delle vedove, orfani e congiunti di militari, pensionati nel sedicennio 1865-1880, secondo le leggi, 7 febbraio e 26 marzo 1865.

---

#### NOTE ILLUSTRATIVE.

##### I.

Il materiale adoperato venne fornito dalla Corte dei conti e si riferisce alle pensioni liquidate nel sedicennio 1865-1880. Furono scelti documenti che riguardano i pensionati militari (1), le cui pensioni sono state liquidate in base alla legge 7 febbraio 1865, per quelli dell'esercito di terra, e 26 marzo 1865, per quelli dell'armata di mare.

Non si tenne conto:

- a) di quelle pensioni la cui decorrenza cominciava in un tempo anteriore al suddetto periodo sedicennale;
- b) di quelle temporanee, eccettuate le pensioni spettanti agli orfani fino all'età maggiore.

Per ogni pensionato si compilò una scheda in cui si riportarono i seguenti dati:

1° Per i militari:

L'anno, il mese ed il giorno di nascita — L'anno d'ingresso in servizio utile per la pensione — Le variazioni nella carriera ed i passaggi nei vari corpi — Le interruzioni e le riprese di servizio — Il numero delle campagne fatte — Gli anni di servizio prestato valevoli per la pensione — La data delle ferite riportate in guerra o nell'esercizio delle proprie funzioni — L'ammontare della pensione — La data di decorrenza e di liquidazione della pensione.

---

(1) Per *pensionati militari* s'intendono i militari e i loro aventi diritto (vedove, orfani o congiunti).

2° Per le vedove:

Le date di nascita della vedova e del marito — L'ultimo grado del marito — Gli anni di servizio da lui prestato valevoli per la pensione — La data della sua morte, se avvenuta combattendo, e quella delle ferite, se riportate per causa di servizio — La pensione goduta o che sarebbe spettata al marito — Il numero degli anni durante i quali egli l'ha goduta — L'ammontare della pensione della vedova — Le date di decorrenza e di liquidazione della pensione — La data del matrimonio.

3° Per gli orfani:

La data della nascita dei genitori e d'ognuno degli orfani, distinti per sesso — L'ultimo grado che aveva il padre — La data della morte del padre, se avvenuta combattendo, e quella delle ferite, se riportate per causa di servizio — Gli anni di servizio prestati dal padre, valevoli per la pensione — La pensione goduta dal padre o dalla madre, o che sarebbe spettata al padre — Il numero degli anni durante i quali fu goduta dal padre e dalla madre — L'ammontare della pensione cumulativa concessa agli orfani — La data di decorrenza e di liquidazione della pensione.

4° Per i congiunti:

L'ultimo grado che aveva il militare loro parente — La data della morte di lui, se avvenuta combattendo, e delle ferite, se riportate per causa di servizio. — L'ammontare della pensione accordata ai congiunti — Le date di decorrenza e di liquidazione della pensione stessa.

## II.

Raccolte le schede individuali, si procedette a classificare quelle di ciascuna delle suddette categorie: cioè militari, vedove, orfani e congiunti, secondo gli elementi necessari per valutare preventivamente gli effetti delle nuove disposizioni legislative risguardanti le pensioni.

Considerando che in taluni casi la pensione è determinata dagli anni di servizio e dallo stipendio, si sono classificati separatamente:

a) *Militari*. — 1° Pensionati per causa d'invalidità, resi cioè inabili al servizio per ferite riportate in guerra o nel servizio militare in tempo di pace;

2° Pensionati per causa di anzianità, cioè che avevano raggiunto il minimo di anni di età e di servizio prescritti dalla legge o che, raggiunto il minimo degli anni di servizio erano divenuti inabili a continuare il servizio. Fra i pensionati per anzianità furono compresi anche i riformati.

Ognuno di questi due gruppi venne diviso in altri due, distinguendo gli ufficiali dai sott'ufficiali e dai soldati.

b) *Vedove ed orfani* — Tanto le vedove come gli orfani vennero distinti:

1° Secondo che il loro marito o padre era già pensionato per causa di invalidità, o per causa di ferite o d'infermità riportate in guerra od in servizio nel tempo di pace, od era morto in guerra;

2° Secondo che il loro marito o padre era già pensionato per causa di anzianità, o morto dopo aver prestato servizio per 25 o più anni.

Ognuna di queste due classi venne divisa in altre due:

1° Vedove ed orfani di ufficiali; 2° Vedove ed orfani di sotto ufficiali e soldati.

c) *Congiunti* — I congiunti diedero luogo ad un solo gruppo, poichè derivano soltanto da militari morti in guerra, o in seguito a ferite riportate per causa di servizio.

Anche per questi si è fatta la distinzione secondo che il loro congiunto militare aveva grado di ufficiale, od era sott'ufficiale o soldato.

### III.

Gli elementi di classificazione per i militari furono:

Gli anni di età all'ingresso in pensione; gli anni di servizio vevoli per la pensione; l'ammontare della pensione e quello dello stipendio ultimo.

Scopo del lavoro essendo quello di conoscere il movimento medio dei pensionati, non si sono considerati nella classificazione, i casi anormali, cioè quei casi nei quali i militari avevano più di 70 anni di età e più di 50 anni di servizio, perchè costituivano un numero troppo scarso di individui.

I due elementi, anni di età e di servizio, assieme combinati, hanno dato origine alla formazione delle tavole I, II, V, VI e XIII.

Le tavole I, II, si riferiscono a militari pensionati per causa di

invalidità, e le altre V e VI, a quelli pensionati per causa di anzianità. Le tavole I, V comprendono gli ufficiali; le II, e VI, i sott'ufficiali e soldati.

Finalmente la tavola XIII contiene il riassunto delle tavole I, II, V, VI.

Per poter avere il valore attuale del carico delle pensioni da pagarsi, a partire da un dato anno in poi, si è fatta la classificazione secondo l'ammontare della pensione e gli anni di età all'ingresso in pensione.

Le tavole III, IV, VII, e XIV danno questa classificazione.

Nelle prime due di queste tavole sono stati classificati i militari pensionati per causa di invalidità, nella VII i pensionati per anzianità e la tavola XIV poi dà il riassunto complessivo di tutti i militari, ufficiali e sott'ufficiali pensionati, sia per invalidità che per anzianità.

Volendo trovare il rapporto fra la pensione media e l'ultimo stipendio medio dei pensionati militari soggetti a ritenute sullo stipendio, si fece la classificazione soltanto degli ufficiali per anni di servizio e per stipendio ultimo, formando le tavole VIII e IX.

La tavola VIII considera gli ufficiali pensionati per causa d'invalidità, la tavola IX quelli per causa d'anzianità.

La combinazione degli elementi, ammontare della pensione ed anni di servizio, finalmente ha dato luogo alla formazione delle tavole X, XI e XII. La prima di queste si riferisce agli ufficiali pensionati per causa d'invalidità, la seconda a quelli pensionati per causa di anzianità e l'ultima a tutti gli ufficiali pensionati nel sedicennio 1865-80.

Per aver subito un criterio del movimento dei pensionati militari nel periodo sedicennale, si sono redatte le tavole *a* e *b*, qui allegate. La tavola *a* contiene ordinatamente, il numero dei pensionati compresi in ognuna delle succitate tavole di classificazione; il numero di quelli che appartennero all'esercito di terra e di quelli che fecero parte dell'armata di mare, ed il numero dei pensionati morti nel suddetto sedicennio, le pensioni dei quali furono devolute ai loro superstiti.

La tavola *a* dimostra che il numero dei sott'ufficiali e soldati pensionati è quasi il doppio di quello degli ufficiali. Per gl'invalidi questo rapporto è uguale circa a 2½.

Dallo spoglio dei documenti è anche risultato che il numero

di coloro che andarono in pensione annualmente nel primo quinquennio è per tutte le classi di pensionati maggiore di quello degli andati in pensione negli altri anni del periodo considerato. È chiaro che le guerre dell'indipendenza combattute in tempi prossimi, o compresi in quel quinquennio (1865-1869), furono causa principalissima dell'aumento trovato.

**Tavola a**

CATEGORIE DEI PENSIONATI	Tavola di classificazione	NUMERO DEI PENSIONATI			Numero dei militari pensionati morti nel sedicennio, le cui pensioni saranno alle vedove ed agli orfani.	
		già appartenenti all'esercito di terra	già appartenenti all'armata di mare	TOTALE		
<b>Pensionati per invalidità.</b>						
a) Ufficiali . . . . .	I. classificaz.	I	448	3	453	1
	II. id.	III	174	5	179	2
	III. id.	VIII	178	6	184	2
	IV. id.	X	184	6	190	2
b) Sott'ufficiali e soldati . . . . .	I. classificaz.	II	1 854	163	2 017	12
	II. id.	IV	2 036	169	2 265	16
<b>Pensionati per anzianità.</b>						
a) Ufficiali . . . . .	I. classificaz.	V	4 347	296	4 643	496
	III. id.	IX	4 460	325	4 735	496
	IV. id.	XI	4 456	324	4 780	496
b) Sott'ufficiali e soldati . . . . .	I. classificaz.	VI	6 466	632	7 098	369
c) Ufficiali sott'ufficiali e soldati.	II. classificaz.	VII	11 203	1 046	12 249	860

La I classificazione è quella per anni di età e di servizio; la II per l'ammontare della pensione e per anni di età; la III per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio; e la IV per ammontare della pensione e per anni di servizio.

Le differenze fra i risultati delle diverse classificazioni derivano in parte dalla mancanza di dati per qualcuna delle classificazioni, ed in parte perchè taluni pensionati avevano un numero di anni di servizio o di età, non considerati nelle tavole e perciò non potevano essere compresi in tutte le classificazioni.

Dalle tavole ora citate sono state ricavate colla maggiore approssimazione possibile le medie degli elementi di classificazione, l'importo totale delle pensioni e quello degli stipendi ultimi, le medie dell'ammontare della pensione, dello stipendio ultimo, degli anni di servizio e dell'età all'ingresso in pensione. E queste medie distinte pel totale dei pensionati e per quelli di ogni categoria — ufficiali, sott'ufficiali e soldati pensionati per anzianità od invalidità — sono registrate nella tavola seguente (1).

Tavola b

CATEGORIA DEI PENSIONATI	IMPORTO TOTALE		M E D I A			
	delle pensioni in Lire	degli stipendi in Lire	dell'ammontare della pensione in Lire	dell'ammontare dello stipendio in Lire	degli anni di ser- vizio prestato	degli anni di età all'ingresso in pensione
Pensionati per invalidità	1 267 400	»	482	»	4 8	28 5
a) Ufficiali . . . . .	291 950	476 000	1 631	2 587	8 11	36 10
b) Sott'ufficiali e soldati	975 450	»	431	»	4 4	27 9
Pensionati per anzianità	15 282 437	»	»	»	31 0	52 3
a) Ufficiali . . . . .	11 704 475	15 944 250	2 189	3 331	33 1	54 1
b) Sott'ufficiali e soldati	3 377 962	»	517	»	29 8	51 0
Pensioni per invalidità ed anzianità . . . . .	16 549 837	»	1 126	»	26 11	47 2
a) Ufficiali . . . . .	11 996 425	16 417 250	2 179	3 304	32 4	50 4
b) Sott'ufficiali . . . . .	4 553 412	»	485	»	24 1	43 6

(1) Osserviamo che dalle tavole di classificazione per anni di età e per anni di servizio risulta per taluni, colla sottrazione degli anni di servizio dall'età all'ingresso in pensione, un'apparente età d'ingresso in servizio minore di 17 anni. Ciò è dovuto all'aumento degli anni effettivi di servizio per campagne fatte, secondo le leggi di pensione per i militari.

Dalla tavola *b* risulta che gli ufficiali pensionati, sia per invalidità che per anzianità, prestarono servizio per un tempo maggiore rispetto ai sott'ufficiali ed ai soldati; che il numero di anni di servizio prestato dagli ufficiali collocati a riposo per invalidità è quasi doppio di quello degli anni di servizio dei sott'ufficiali e dei soldati della stessa categoria. Confrontando la media degli anni di servizio prestato dai militari pensionati per anzianità con quella degli impiegati civili pensionati, si trovano pressochè identiche, quantunque l'età all'ingresso in pensione per i militari sia molto inferiore a quella per gli impiegati civili; ma di ciò è facile rendersi conto, quando si considera che l'età dell'ingresso in servizio utile per la pensione è per i militari inferiore a quella degli impiegati civili, e che le campagne, il servizio nel corpo dei carabinieri o sulle navi da guerra apportano un aumento sul computo degli anni di servizio pel conseguimento della pensione.

Per conoscere la carriera media di un ufficiale — militare soggetto a ritenuta sullo stipendio — trovare cioè come vari lo stipendio in rapporto al tempo di servizio prestato, si procedette a classificare tutti gli ufficiali pensionati senza distinzione di invalidi od anziani, considerando soltanto il tempo di servizio prestato con grado di ufficiale colle stesse norme osservate per trovare la carriera media degl'impiegati civili.

I risultati ottenuti sono i seguenti:

Anni di servizio	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55
Stipendio	1662 64	1757 06	1939 97	2115 14	2459 01	2953 40	3805 72	4839 29	5978 25	6428 57	6027 77

Anche per gli ufficiali pensionati si trova come per i pensionati civili che gli stipendi attuali, trovati dalla statistica degli ufficiali in servizio, sono maggiori di quelli goduti dagli ufficiali pensionati nel tempo delle loro attività in servizio.

La differenza è maggiore nei primi 20 anni di servizio.

IV.

Per le vedove pensionate furono eseguite due classificazioni. Una secondo gli anni di servizio e lo stipendio ultimo del marito al momento della morte; l'altra secondo l'ammontare della pensione e degli anni di età della vedova al momento della liquidazione della pensione.

La prima classificazione è data dalle tavole XV e XVI delle quali: la XV si riferisce alle vedove di militari, che erano già pensionati per causa d'invalidità, o morti per ferite riportate per causa di servizio; la XVI alle vedove dei militari già pensionati per anzianità o morti con 25 e più anni di servizio.

Le tavole XVII e XVIII offrono la seconda classificazione delle vedove nello stesso ordine seguito per le tavole XV, XVI (1).

In ciascuna di queste tavole si pose in evidenza l'importo totale approssimato degli stipendi dei mariti e delle pensioni delle vedove, e le medie degli elementi di classificazione, come pure il numero totale delle pensionate, e quello di ogni singola categoria.

Questi dati sono raccolti nella tavola *c* allo scopo di far conoscere il movimento di questa classe di pensionati.

Dalla tavola *c* si ricava che l'età media delle vedove dei militari all'entrata in pensione, è quasi la stessa di quella delle vedove degli impiegati civili.

(1) Le vedove degli ufficiali non sono state classificate separatamente da quelle dei sott'ufficiali e soldati, perchè le cifre degli stipendi dei loro mariti separano l'una categoria dall'altra. Gli stipendi superiori a lire 1500 si riferiscono agli ufficiali, e quelli inferiori a questa somma ai sott'ufficiali e soldati.

Tavola c.

CLASSE a cui appartengono od a cui avrebbero appartenuto i mariti	NUMERO delle vedove pensionate	IMPORTO totale delle pensioni accordate alle vedove in Lire	IMPORTO totale degli stipendi dei mariti in Lire	M E D I A			
				di stipendio in Lire	di pensione alle vedove in Lire	degli anni di età delle ved. all'entrata in pensione	degli anni di servizio del marito alla morte
Pensionati per invalidità. . . . .	206	68 831	179 950	942	334	a. m. 35 7	a. m. 10 4
a) Ufficiali. . . . .	37	40 910	97 250	2 628	1 106	37 1	13 1
b) Sott'ufficiali e soldati. . . . .	169	27 921	73 700	475	207	35 2	9 8
Pensionati per anzianità. . . . .	1 783	715 193	3 379 965	1 946	400	50 5	33 5
a) Ufficiali . . . . .	754	533 406	2 676 690	3 692	767	47 5	34 2
b) Sott'ufficiali e soldati. . . . .	1 032	181 787	703 275	696	176	52 10	32 11
Pensionati per invalidità e per anzianità. . . . .	1 992	784 024	3 550 915	1 842	400	49 1	31 1
a) Ufficiali. . . . .	791	574 316	2 773 940	3 610	926	46 14	33 2
b) Sott'ufficiali. . . . .	1 201	209 708	776 975	656	180	50 6	29 10

V.

Le classificazioni degli orfani pensionati furono fatte tenendo conto dell'ammontare della pensione cumulativa loro accordata, dello stipendio e degli anni di servizio del padre. Sulla base dello stipendio ultimo e degli anni di servizio del padre si formò la tavola XIX, collo stipendio ultimo del padre e pensione degli orfani si formò la tavola XX, la quale comprende pure *i congiunti* dei militari, secondo la pensione e lo stipendio del militare defunto.

Si credette opportuno riunire in una sola tavola orfani e congiunti per lo scarso loro numero e perchè si trovano nelle stesse condizioni riguardo alla misura della pensione.

Nella tavola XIX sono comprese 269 liquidazioni di pensioni ad orfani. Per 38 di queste (12 di ufficiali, 26 di sott'ufficiali e soldati) i padri godettero, durante qualche anno, la pensione per invalidità, o morirono in guerra o per causa di servizio; per le altre 231 (110 di ufficiali e 121 di sott'ufficiali e soldati) il padre fu già pensionato per anzianità, o morì dopo aver prestato almeno 25 anni di servizio.

Per mezzo di questa tavola si calcolò lo stipendio medio ed il numero medio degli anni di servizio.

CLASSE CUI APPARTENNERO OD A CUI AVREBBERO APPARTENUTO I PADRI	IMPORTO totale degli stipendi	STIPENDIO medio ultimo	ANNI di servizio in media
Pensionati per invalidità . . . . .	35 875	915	a. m. 8 10
a) Ufficiali . . . . .	25 000	2 083	14 2
b) Sott'ufficiali . . . . .	10 875	418	6 4
Pensionati per anzianità . . . . .	473 850	2 951	32 7
a) Ufficiali . . . . .	386 500	3 513	32 6
b) Sott'ufficiali . . . . .	87 350	722	32 8
Pensionati per invalidità e per anzianità .	509 725	1 895	28 3
a) Ufficiali . . . . .	411 500	3 373	30 9
b) Sott'ufficiali . . . . .	98 225	658	28 6

Nella tavola XX sono classificati 410 pensionati; in questo numero sono compresi 288 (1) orfani e 122 congiunti; per 134 orfani o congiunti il padre o parente aveva il grado di ufficiale e per 276 era sottufficiale o soldato. Da questa tavola si hanno i seguenti risultati:

Importo totale delle pensioni ad orfani e congiunti lire 166,797.

Orfani . . . . .	L. 91,097
Congiunti . . . . .	» 75,700
Pensione media per gli orfani e per i congiunti	lire 406,82
Per gli orfani . . . . .	L. 316,31
Per i congiunti . . . . .	» 620,49

Importo totale degli stipendi dei militari defunti (padri o congiunti dei pensionati) lire 606,850; cioè 447,000 degli ufficiali e 159,850 dei sottufficiali e soldati.

## VI.

### *Conclusioni.*

Indichiamo con  $\sigma_u$  l'importo degli stipendi degli ufficiali, con  $\sigma_{u,i}$  quello degli ufficiali invalidi e con  $\sigma_{u,a}$  quello degli ufficiali anziani; con  $\sigma_m$  l'importo degli stipendi che godevano al momento della morte i mariti delle vedove pensionate, con  $\sigma_{m,u}$  quello dei mariti ufficiali defunti e con  $\sigma_{m,s}$  quello dei mariti sott'ufficiali e soldati pure defunti; con  $\pi_u$ ;  $\pi_{u,i}$ ;  $\pi_{u,a}$  l'importo totale delle pensioni degli ufficiali, di quelli pensionati per invalidità e di quelli pensionati per anzianità, e finalmente con  $\pi_v$ ;  $\pi_{v,u}$ ;  $\pi_{v,s}$  l'importo totale delle pensioni di tutte le vedove, delle vedove di ufficiali e delle vedove di sott'ufficiali e soldati.

---

(1) Il numero degli orfani classificati in questa tavola supera quello dato dalla tavola XIX, perchè in questa si poterono comprendere pensionati, che i limiti di classificazione stabiliti non permettevano di portare nell'altra.

### I rapporti

$$\frac{\pi_u}{\sigma_u} = 0.659, \quad \frac{\pi_{u,i}}{\sigma_{u,i}} = 0.637, \quad \frac{\pi_{u,a}}{\sigma_{u,a}} = 0.660,$$

$$\frac{\pi_v}{\sigma_m} = 0.217, \quad \frac{\pi_{v,u}}{\sigma_{m,u}} = 0.199, \quad \frac{\pi_{v,s}}{\sigma_{m,s}} = 0.274,$$

pongono in chiaro che in generale la pensione media di un ufficiale è quasi 2 $\frac{1}{3}$  dello stipendio ultimo, che quella della vedova è all'incirca 1 $\frac{1}{5}$  dello stipendio ultimo goduto dal marito; e che quella delle vedove di sott'ufficiali e soldati è più di 1 $\frac{1}{4}$  dello stipendio goduto dal marito al momento della morte.

Chiamando ora con  $\sigma_a$ ;  $\sigma_b$ ;  $\sigma_c$  le somme degli stipendi rispettivamente di tutti i militari, considerati nel loro insieme, dei militari con grado di ufficiale e dei sott'ufficiali e soldati genitori o parenti di orfani o congiunti pensionati, e con  $\pi_a$ ;  $\pi_b$ ;  $\pi_c$  i rispettivi importi delle pensioni; i rapporti

$$\frac{\pi_a}{\sigma_a} = 0.275, \quad \frac{\pi_b}{\sigma_b} = 0.246, \quad \frac{\pi_c}{\sigma_c} = 0.397,$$

addimostrano che la pensione cumulativa degli orfani o congiunti è in generale quasi 1 $\frac{1}{4}$  dello stipendio del genitore o parente, e che quella degli orfani o congiunti di sottufficiali e soldati è maggiore del terzo dello stipendio del militare defunto.

Ammettiamo che l'importo complessivo delle pensioni liquidate ai militari nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865 sia  $\pi_m$ , — quello agli ufficiali pensionati per causa d'invalidità  $\pi_{u,i}$ , — quello delle pensioni dei sottufficiali e soldati invalidi  $\pi_{s,i}$ , — quello degli ufficiali pensionati per anzianità  $\pi_{u,a}$ , — quello dei sottufficiali e soldati pensionati per anzianità  $\pi_{s,a}$ , cioè

$$\pi_m = \pi_{u,i} + \pi_{s,i} + \pi_{u,a} + \pi_{s,a};$$

che l'importo totale delle pensioni delle vedove sia  $\pi_v$ , — quello delle pensioni cumulative degli orfani  $\pi_o$ , — e delle pensioni dei congiunti di militari  $\pi_{i,m}$ , e poniamo

$$\Pi_t = \pi_m + \pi_v + \pi_o + \pi_{i,m} = 17,500,658 \text{ lire}$$

Dai rapporti

$$\frac{\pi_m}{\Pi_t} = 0.946, \quad \frac{\pi_v}{\Pi_t} = 0.045, \quad \frac{\pi_o}{\Pi_t} = 0.005,$$

$$\frac{\pi_{i,m}}{\Pi_t} = 0.004, \quad \frac{\pi_{u,i}}{\Pi_t} = 0.017, \quad \frac{\pi_{s,i}}{\Pi_t} = 0.056,$$

$$\frac{\pi_{u,a}}{\Pi_t} = 0.669, \quad \frac{\pi_{s,a}}{\Pi_t} = 0.204,$$

ne segue che per ogni mille lire di pensione pagate dallo Stato ai pensionati militari, 946 spettano ai militari; 45 alle vedove; 5 agli orfani e 4 ai congiunti di militari. Delle 946 lire dei militari derivano 17 dalle pensioni assegnate per invalidità agli ufficiali, 56 da quelle ai sottufficiali e soldati pensionati per invalidità, 669 dalle pensioni assegnate agli ufficiali pensionati per anzianità e 204 da quelle assegnate ai sottufficiali e soldati pensionati per la stessa causa.

Pongasi

$$\sigma_u + \sigma_{m,u} + \sigma_b = \Sigma_u = 19,638,190 \text{ lire.}$$

Dai rapporti

$$\frac{\sigma_u}{\Sigma_u} = 0.836, \quad \frac{\sigma_{m,u}}{\Sigma_u} = 0.141, \quad \frac{\sigma_b}{\Sigma_u} = 0.023,$$

rilevasi che mille lire di stipendio ultimo pagato dallo Stato agli ufficiali dello esercito di terra e dell'arma navale, vanno ripartite nel modo seguente:

836 lire agli ufficiali pensionati;

141 lire agli ufficiali morti con moglie a cui fu accordata la pensione;

23 lire agli ufficiali morti, lasciando orfani o congiunti a cui fu concessa la pensione.

Le 836 lire di stipendio ultimo degli ufficiali pensionati si ripartono in 24 lire pagate agli ufficiali pensionati per invalidità e 812 a quelli per anzianità; delle 141 lire degli ufficiali morti con moglie, 5 lire sono state pagate agli ufficiali già pensionati per invalidità o morti per causa di servizio e 136 a quelli già pensionati per anzianità o morti per cause indipendenti dal servizio.



III.

TAVOLE

della statistica dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare,  
delle vedove, orfani e congiunti di militari,  
pensionati nel sedicennio 1865-80,  
secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865.



**Tavola I.**

Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di **invalidità** nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per anni di età e di servizio all'ingresso in pensione.

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ							TOTALI
	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-51	
1-5	»	7	7	14	5	8	4	45
6-10	»	1	11	11	12	7	2	44
11-15	»	»	5	6	9	10	10	40
16-20	»	»	»	4	6	5	3	18
21-24	»	»	»	»	»	5	1	6
	»	8	25	35	32	35	20	133

**Tavola II.**

Classificazione dei sott'ufficiali e soldati dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di **invalidità** nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per anni di età e di servizio all'ingresso in pensione.

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ							TOTALI
	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-51	
1-5	48	833	349	100	50	43	14	1437
6-10	»	38	213	118	44	20	11	444
11-15	»	»	7	43	26	9	5	90
16-20	»	»	»	3	18	8	3	32
21-24	»	»	»	»	»	9	5	14
	48	871	569	264	138	89	38	2017

**Tavola III.**

Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di **invalidità** nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per **ammontare della pensione e per anni di età all'ingresso in pensione.**

Anni di età	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE							TOTALI
	da 1000	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4501	
	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4500	a 5000	
17-21	2	»	»	»	»	»	»	2
22-26	12	»	4	»	»	»	»	13
27-31	24	3	4	»	»	»	»	28
32-36	27	6	5	»	4	4	»	40
37-41	49	16	6	»	4	4	»	43
42-46	9	22	5	4	2	»	4	40
47-51	5	4	2	4	»	2	2	13
	98	48	20	2	4	4	3	179

**Tavola IV.**

Classificazione dei sott'ufficiali e soldati dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di **invalidità** nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per **ammontare della pensione e per anni di età all'ingresso in pensione.**

Anni di età	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE			TOTALI
	da 300	da 501	da 1001	
	a 500	a 1000	a 1500	
17-21	78	46	»	124
22-26	786	355	»	1141
27-31	336	168	»	504
32-36	162	85	»	247
37-41	80	58	4	142
42-46	37	35	»	72
47-51	15	20	»	35
	1 494	767	4	2 265

**Tavola V.**

Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di **anzianità** nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per anni di età e di servizio all'ingresso in pensione.

Anni di servizio	E T À						TOTALI
	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	
25-29	439	626	412	43	45	13	1279
30-34	145	971	477	117	39	9	1758
35-39	3	278	548	491	42	11	1073
40-44	»	5	428	225	64	8	430
45-49	»	»	4	30	55	17	103
	587	1880	1297	696	245	58	4633

**Tavola VI.**

Classificazione dei sott'ufficiali e soldati dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di **anzianità** nel sedicennio 1865-89 secondo le leggi del 7 febbraio e del 20 marzo 1865, per anni di età e di servizio all'ingresso in pensione.

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ						TOTALI
	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	
25-29	956	1607	618	286	138	51	3656
30-34	611	837	448	355	457	71	2499
35-39	»	66	473	493	408	54	594
40-44	»	»	48	405	119	35	277
45-49	»	»	»	41	27	34	72
	1567	2530	1257	950	549	245	7098

Tavola VII

Classificazione dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di anzianità nel sedicennio 1865-83 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per ammontare della pensione e per anni di età all'ingresso in pensione.

Anni di età	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE																TOTALI
	< 500	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	
		501 a 1000	1001 a 1500	1501 a 2000	2001 a 2500	2501 a 3000	3001 a 3500	3501 a 4000	4001 a 4500	4501 a 5000	5001 a 5500	5501 a 6000	6001 a 6500	6501 a 7000	7001 a 7500	7501 a 8000	
41-45	813	683	663	407	55	22	5	3	2	»	»	4	»	»	»	»	2356
46-50	1432	903	4135	293	385	147	57	31	38	33	2	4	2	4	4	»	4485
51-55	780	493	326	404	399	155	128	86	23	81	4	3	45	4	»	7	2633
56-60	505	427	133	39	109	34	73	73	8	83	4	4	52	»	»	49	4560
61-65	256	300	45	15	33	40	21	19	5	26	»	»	40	4	»	27	790
66-70	429	413	21	9	45	3	9	7	»	3	»	»	4	»	»	43	326
> 70	36	51	2	4	2	»	2	4	»	»	4	4	»	»	»	»	97
	3951	2972	2345	570	1030	371	205	220	76	228	8	40	413	3	4	66	12249

Tavola VIII.

Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di invalidità nel sedicennio 1863-80 secondo le leggi del 7 febbraio e 26 marzo 1863, per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO IN LIRE									TOTALI
	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 5001	da 6501	da 7001	
	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 5000	a 6500	a 7000	a 9000	
1-5	31	3	21	3	»	4	»	4	»	60
6-10	29	10	7	2	»	»	1	»	»	49
11-15	48	3	11	2	2	1	1	2	1	41
16-20	3	»	9	2	2	»	»	»	3	19
21-25	2	»	5	»	2	2	1	»	»	12
> 25	»	»	2	»	1	»	»	»	»	3
	83	16	55	9	7	4	3	3	4	134

Tavola IX.

Classificazione complessiva degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa di anzianità nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi del 7 febbraio e 25 marzo 1867, per ammontare dello stipendio ultimo e per anni di servizio.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLO STIPENDIO IN LIRE																TOTALI	
	da 1500	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 5501	da 6001	da 6501	da 7001	da 7501	da 8001	da 8501	da 9001		da 9501
	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 5500	a 6000	a 6500	a 7000	a 7500	a 8000	a 8500	a 9000	a 9500		
25-29	634	359	161	51	38	48	20	4	2	1	8	»	1	1	»	»	1298	
30-34	383	304	498	229	132	78	65	28	5	»	54	41	2	7	»	4	1797	
35-39	87	82	206	136	460	90	118	36	3	1	120	42	»	29	»	4	1404	
40-44	29	20	44	35	35	29	59	15	3	2	83	9	»	73	»	23	459	
45-50	9	6	44	40	5	3	40	3	»	»	22	»	»	21	4	23	127	
	1142	771	923	481	370	218	272	86	13	4	287	32	3	131	4	51	4785	

**Tavola X.**

Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa d'invalidità nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per ammontare della pensione e per anni di servizio.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE								TOTALI
	da 1000	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 5001	
	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 5000	a 7000	
1-5	33	16	7	1	»	»	1	»	58
6-10	40	40	4	»	»	»	»	»	51
11-15	48	43	6	»	4	2	1	1	42
16-20	4	9	4	»	1	»	2	1	21
21-25	2	4	6	1	1	»	»	»	14
25-30	»	2	»	»	2	»	»	»	
	97	54	24	2	5	2	4	2	190

**Tavola XI.**

Classificazione degli ufficiali dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati per causa d'anzianità nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per ammontare della pensione e per anni di servizio.

Anni di servizio	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE										TOTALI	
	da 1000	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 6001		da 7001
	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 6000	a 7000		a 8000
25	431	46	6	»	»	»	»	»	»	»	»	453
26-30	1058	224	148	42	5	6	3	4	2	»	»	1489
31-35	476	285	340	222	110	20	69	8	10	»	»	1740
36-40	414	49	278	109	120	134	7	131	2	43	7	964
41-45	27	4	58	3	50	48	1	61	1	56	23	332
46-50	41	1	47	»	9	7	»	47	»	47	23	402
	1817	549	1047	376	294	215	80	218	15	146	53	4780

**Tavola XII.**

Classificazione degli **ufficiali** dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per **ammontare della pensione e per anni di servizio.**

Anni di servizio	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE											TOTALI
	da 1000	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 6001	da 7001	
	a 1500	a 2300	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	
1- 5	33	46	7	1	»	»	»	4	»	»	»	58
6-10	40	40	1	»	»	»	»	»	»	»	»	51
11-15	48	43	6	»	1	2	»	4	»	1	»	52
16-20	4	9	4	»	1	»	»	2	»	1	»	21
21-25	433	20	12	1	1	»	»	»	»	»	»	467
26-30	1038	226	148	42	7	6	3	4	2	»	»	1493
31-35	476	285	540	222	110	20	69	8	10	»	»	1740
36-40	114	19	278	409	120	134	7	121	2	43	7	964
41-45	27	4	58	3	50	48	1	61	1	56	23	332
46-50	41	1	47	»	9	7	»	17	»	17	23	402
	1914	603	1071	378	299	217	80	222	15	148	53	4970

**Tavola XIII.**

Classificazione dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per **anni di età e di servizio all'ingresso in pensione.**

Anni di servizio	ANNI DI ETÀ											TOTALI
	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-71	
1- 5	50	840	356	114	55	51	44	4	»	»	»	4484
6-10	»	39	224	129	56	27	12	1	»	»	»	488
11-15	»	»	12	49	35	19	15	»	»	»	»	430
16-20	»	»	»	7	24	13	6	»	»	»	»	50
21-25	»	»	»	»	»	312	474	139	81	59	24	4076
26-30	»	»	»	»	»	1421	2324	815	352	135	61	5098
31-35	»	»	»	»	»	488	1429	915	530	194	77	3533
36-40	»	»	»	»	»	»	222	691	537	184	65	4540
41-45	»	»	»	»	»	»	»	98	227	137	40	502
46-50	»	»	»	»	»	»	»	»	24	69	53	446
	50	879	392	299	470	2331	4496	2573	1561	769	317	44037

Tavola XIV.

Classificazione dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per ammontare della pensione e per anni di età all'ingresso in pensione.

Anni di età	AMMONTARE DELLA PENSIONE IN LIRE														TOTALI		
	≤ 500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4500	da 5001	da 5501	da 6000	da 6501		da 7001	da 8000
	a 1000	a 1500	a 2500	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 5500	a 6000	a 6500	a 7000	a 8000			
17-20	34	14	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49
21-25	704	312	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 056
26-30	409	195	21	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	629
31-35	192	93	30	6	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	327
36-40	89	59	22	14	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	189
41-45	850	723	673	428	161	27	8	4	2	1	»	4	»	»	»	»	2 483
46-50	1 432	929	1 463	300	388	148	57	33	38	37	2	1	2	1	1	1	4 552
51-55	780	493	326	104	399	153	128	86	23	81	4	3	45	4	7	»	2 635
56-50	505	427	133	39	109	34	73	73	8	83	1	4	52	»	49	»	1 560
61-55	256	300	45	15	55	10	21	49	5	26	»	»	10	1	27	»	799
66-70	129	113	21	9	45	3	9	7	»	3	»	»	4	»	13	»	326
V 70	36	54	2	4	2	»	2	1	»	»	1	1	»	»	»	»	97
	5 445	3 759	1 447	618	1 040	373	299	224	76	231	8	10	113	3	67	14 693	

Tavola XV.

Classificazione delle vedove di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, i mariti delle quali o erano già pensionati per causa d'invalidità o morti in guerra o per causa di ferite riportate in guerra o morti per causa di servizio, pensionate nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi del 7 febbraio e 26 marzo 1865, per stipendio ultimo e per anni di servizio del marito.

Anni di servizio	STIPENDIO DEL MARITO IN LIRE								TOTALI
	≤ 500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 4501	
	a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 4500	a 7000		
1-5	38	2	4	4	»	4	»	»	43
6-10	50	8	4	2	»	»	»	»	61
11-15	49	4	1	1	4	2	»	»	28
16-20	6	11	»	3	4	3	»	»	24
21-25	4	6	1	4	»	3	2	3	23
26-30	4	2	»	5	»	3	»	»	11
V 30	»	»	»	»	»	»	1	1	2
	113	33	4	16	2	12	3	4	192

**Tavola XVI.**

Classificazione delle vedove di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, i mariti delle quali erano già pensionati per causa di **anzianità**, o morti in servizio (per cause indipendenti dallo stesso) con 25 o più anni di servizio, pensionate nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi del 7 febbraio e del 26 marzo 1865, per stipendio ultimo e per anni di servizio del marito.

Anni di servizio	STIPENDIO DEL MARITO IN LIRE													TOTALI	
	≠500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 4501	da 5001	da 6001	da 7001		0001
		a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 4500	a 5000	a 6000	a 7000	a 9000		
25-29	134	226	16	105	9	3	3	10	2	2	1	1	2	1	554
30-34	68	170	29	62	9	7	19	25	8	11	2	19	5	3	504
35-39	40	131	11	59	5	33	12	29	11	11	4	23	8	3	354
40-44	14	89	15	17	»	18	5	14	5	7	»	43	14	4	217
45-49	4	39	6	8	»	1	3	»	»	4	1	3	2	5	76
50-54	3	8	3	6	»	1	»	»	»	1	2	4	»	5	30
	263	663	86	227	27	166	77	78	26	36	10	6	31	23	1735

**Tavola XVII.**

Classificazione delle vedove di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, i mariti delle quali o erano già pensionati per causa di **invalidità** o morti in guerra, o per causa di ferite riportate in guerra o per causa di servizio, pensionate nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per **ammontare della pensione e per anni di età della vedova all'ingresso in pensione.**

Anni di età della vedova	AMMONTARE DELLA PENSIONE					TOTALI
	≠500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	
		a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	
20-24	43	»	»	»	»	43
25-29	48	1	1	2	»	52
30-34	30	5	3	3	2	43
35-39	22	1	1	»	»	27
40-44	12	4	1	»	»	17
45-49	7	1	1	1	»	10
50-54	3	»	2	1	»	6
55-59	3	4	»	»	»	7
> 59	1	»	»	»	»	1
	169	16	12	7	2	206

**Tavola XVIII.**

Classificazione delle vedove di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, i cui mariti erano già pensionati per anzianità o morti in servizio (per cause da esso indipendenti) con 25 o più anni di servizio, pensionate nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi del 7 febbraio e 26 marzo 1865, per ammontare della pensione e per anni di età della vedova all'ingresso in pensione.

Anni di età della vedova	AMMONTARE DELLA PENSIONE							TOTALI
	da 333	da 334	da 501	da 1001	da 1501	da 2091	da 2500	
	a 500	a 1000	a 1500	a 2000	a 2500			
21-25	>	2	3	3	1	>	>	9
26-30	12	4	11	4	3	3	>	35
31-35	34	14	30	13	3	5	1	100
36-40	97	38	45	17	6	5	2	210
41-45	154	59	50	13	7	3	1	287
46-50	157	37	56	16	10	3	4	283
51-55	171	36	44	21	4	2	5	283
56-60	150	27	34	11	5	2	3	232
61-65	121	13	24	8	1	4	2	173
66-70	80	12	7	5	2	>	>	106
71-75	43	4	5	2	>	>	>	54
V 75	13	>	1	>	>	>	>	14
	1032	246	310	413	40	27	48	1786

**Tavola XIX.**

Classificazione degli orfani di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, per stipendio ultimo e per anni di servizio.

Anni di servizio	STIPENDIO ULTIMO DEL PADRE IN LIRE										TOTALI		
	da 500	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 4001	da 5001	da 6501	da 8501		da 12000	
	a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 4000	a 5000	a 6500	a 8500	a 9000		a 12000	
1- 5	13	1	>	2	>	>	>	>	>	>	>	16	
6-10	7	>	>	1	>	>	>	>	>	>	>	8	
11-15	3	>	>	1	>	>	2	>	>	>	>	6	
16-20	>	1	>	3	>	1	>	>	>	>	>	5	
21-25	6	6	1	6	3	>	1	>	>	>	>	23	
26-30	13	28	3	19	3	6	4	2	>	1	>	79	
31-35	5	21	3	7	4	8	6	>	6	>	>	60	
36-40	7	11	5	4	2	3	6	1	2	1	2	46	
41-45	1	7	1	2	>	>	1	1	>	>	3	18	
46-51	>	2	2	>	>	1	3	>	>	>	>	8	
	53	77	15	45	12	19	23	4	2	8	5	4	269

Tavola XX.

**CLASSIFICAZIONE** dei congiunti (genitori, sorelle ecc.) ed orfani di militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare, pensionati nel sedicennio 1865-80 secondo le leggi del 7 febbraio e del 26 marzo 1865, per stipendio ultimo dei rispettivi figli, fratelli e padri e per pensione cumulativa dei congiunti ed orfani.

**STIPENDIO DEL MILITARE IN LIRE**

Pensione	V	500	da 501	da 1001	da 1501	da 2001	da 2501	da 3001	da 3501	da 4001	da 5001	da 6001	da 7001	da 8001	12000	TOTALI
		a 1000	a 1500	a 2000	a 2500	a 3000	a 3500	a 4000	a 5000	a 6000	a 7000	a 8000	a 9000			
Sott. ufficiali	200	106	62	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	168
	201-300	57	26	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	86
	301-400	»	2	7	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	40
	401-500	»	3	7	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44
	500	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Ufficiali	1000	»	»	»	50	43	17	11	9	3	»	»	»	»	»	103
	1001-1500	»	»	»	»	»	4	2	4	2	2	7	»	»	»	48
	1501-2000	»	»	»	»	»	»	»	4	4	»	4	»	»	»	3
	2001-2500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	5	»	6
	2501-3500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4
		163	93	18	51	13	22	13	11	6	2	9	»	5	4	410

## IV.

### Censimento dei pensionati dello Stato viventi al 31 dicembre 1881.

---

#### NOTE ILLUSTRATIVE.

Il censimento di tutti i pensionati dello Stato, godenti pensione al 31 dicembre 1881, classificati secondo l'importo delle pensioni, sovvenzioni, assegni, ecc. goduti, e la loro età al detto giorno, era necessario per conoscere con esattezza gli oneri a cui deve provvedere la Cassa-Pensioni per la legge 7 aprile 1881. Infatti, soltanto col mezzo di un censimento così ordinato possono determinarsi i *valori capitali* delle pensioni, sovvenzioni, assegni, ecc. vitalizi o temporanei, goduti dai pensionati viventi; i quali valori capitali debbono nel loro insieme uguagliare il capitale ricavabile dalla rendita pubblica, inscritta a favore della Cassa colla succitata legge.

Per eseguire tale censimento, si tennero distinte le pensioni, sovvenzioni, assegni, ecc. a favore degli impiegati civili, dei militari, delle vedove e degli orfani di impiegati civili e di militari soggetti a ritenuta sullo stipendio, da quelle concesse ad impiegati ed a militari, a vedove e ad orfani d'impiegati e di militari non soggetti a ritenuta.

Le pensioni così distinte furono poi suddivise in 10 categorie;

**I Categoria.** — Pensioni godute da impiegati civili.

**II Categoria.** — Pensioni godute da militari.

**III Categoria.** — Pensioni godute da vedove di impiegati civili colla condizione dello stato vedovile.

**IV Categoria.** — Pensioni godute da vedove di militari colla condizione dello stato vedovile.

**V Categoria.** — Pensioni vitalizie godute da orfane colla condizione dello stato nubile.

**VI Categoria.** — Pensioni vitalizie godute da orfani (1).

---

(1) In questa categoria sono compresi quegli orfani privi di mezzi di sussistenza ed inabili a qualunque lavoro.

**VII Categoria.** — Pensioni concesse ad orfani fino al 21° anno di età.

**VIII Categoria.** — Pensioni concesse ad orfane fino al 21° anno di età, ma colla condizione dello stato nubile.

**IX Categoria.** — Pensioni concesse ad orfani fino ad età mincre di anni 21.

Questa categoria fu suddivisa in altre quattro, cioè:

**IX-A.** Ad orfani fino al 14° anno di età;

**IX-B.** Ad orfani fino al 15° anno;

**IX-C.** Ad orfani fino al 18° anno;

**IX-D.** Ad orfani fino al 20° anno.

**X Categoria.** — Pensioni concesse ad orfane sino ad età inferiore a 21 anni, colla condizione dello stato nubile. Anche questa categoria fu divisa in altre quattro, cioè:

**X-A.** Ad orfane fino al 12° anno di età;

**X-B.** Ad orfane fino all'età di 15 anni;

**X-C.** Ad orfane fino all'età di 18 anni;

**X-D.** Ad orfane fino all'età di 20 anni;

per le tre ultime colla condizione dello stato nubile.

Le pensioni esclusivamente temporanee e quelle che non potevano esser comprese in nessuna delle suindicate categorie furono riassunte nelle seguenti categorie speciali:

**Categoria XI:** pensioni temporanee, assegnate ad orfane dopo il 21° anno di età, colla condizione dello stato nubile.

**Categoria XII:** pensioni assegnate ad orfani durante lo stato di infermità.

**Categoria XIII:** pensioni assegnate a militari revocati e riformati, per un tempo determinato.

**Categoria XIV:** pensioni concesse ad enti morali.

**Categoria XV:** pensioni godute da individui di cui ignorasi l'anno di nascita, e pensioni eccedenti le 8000 lire.

**Categoria XVI:** pensioni concesse per cause politiche.

Si trovarono finalmente 12 assegni ad enti morali per un ammontare di lire 11914.79; e due pensioni straordinarie, una a S. A. R. Carlo II di Borbone di 20000 lire annue e l'altra al Generale Giuseppe Garibaldi di 50000 lire annue.

Dai registri generali dei pensionati dello Stato, esistenti presso la Direzione Generale del Tesoro, furono tratti i dati occorrenti per l'esecuzione del censimento in parola.

Sopra tavole portanti in testa un dato anno di nascita, e di-

visé in due parti, destinate una alle pensioni ad impiegati civili od a militari, a vedove o ad orfani di impiegati civili o di militari *soggetti* a ritenuta, e l'altra alle pensioni ad impiegati civili od a militari, a vedove ed orfani di impiegati civili o di militari *non soggetti* a ritenuta, vennero classificati tutti i pensionati viventi al 31 dicembre 1881.

Le pensioni appartenenti a ciascuna delle suindicate categorie vennero così classificate su tante tavole portanti in testa l'anno di nascita dei pensionati. Non si tenne conto che delle pensioni godute al 31 dicembre 1881. Se una pensione aveva subito un aumento, questa pensione non fu riportata che una sola volta coll'ammontare della pensione modificata (1). Delle pensioni parte a carico dello Stato, parte a carico delle provincie, dei comuni o d'altri enti, non si registrò che la parte a carico dello Stato.

La pensione concessa ad una famiglia di orfani fu suddivisa in tante parti quanti erano i membri di detta famiglia, e ciascuna parte fu registrata nelle apposite tavole corrispondenti all'età di ciascun orfano ed alla propria categoria.

Dopo aver classificato tutte le pensioni secondo l'anno di nascita del pensionato, si fece la somma, sia del numero delle teste, sia degli importi delle pensioni iscritte in ciascun anno.

Queste somme furono riportate in ordine cronologico e distinte per categoria nelle tavole che seguono.

Per le pensioni vitalizie si registrò volta per volta il numero del registro, il numero della posizione, l'ammontare della pensione; per le temporanee si tenne conto anche dell'anno di nascita e dell'anno in cui scade la pensione, distinguendo sempre le pensioni d'impiegati civili o di militari *soggetti* a ritenuta da quelle dei *non soggetti* a ritenuta.

Gli orfani pensionati per infermità furono classificati separatamente.

Per i pensionati di cui ignorasi l'anno di nascita e per quelli godenti pensioni eccezionali, ossia superiori alle lire 8000, si riportò, per quelli di età ignota, la categoria (impiegati civili, militari, vedove d'impiegati civili, orfani, ecc), il numero di registro e di posizione, l'ammontare delle pensioni, tenendo conto sempre

---

(1) Nell'allegato corrispondente inserito negli Atti parlamentari si è tenuto inoltre distinto il numero dei pensionati nel 1881 da quello dei pensionati in anni anteriori.

della distinzione in soggetti e non soggetti a ritenuta nel tempo di servizio.

Per l'ultima categoria — Pensionati per cause politiche — si registrò per ogni individuo il numero di registro, quello di posizione, l'anno di nascita, l'ammontare della pensione.

Per facilitare il confronto tra le diverse categorie di pensionati, si credette utile di aggruppare per ogni categoria e secondo le differenti norme di classificazione gli importi delle pensioni assegnate, le pensioni e le età medie (Vedi Tavola a).

Confrontando fra di loro le età e le pensioni medie delle diverse categorie di pensionati censiti al 31 dicembre 1881, come pure con quelle risultanti dalle statistiche degl'impiegati civili pensionati nel 1871-80 e dei militari pensionati nel 1865-80 si trova che:

L'età media dei pensionati (impiegati) civili al momento del censimento è maggiore di quella dei militari; — anche dalle statistiche accennate risulta che l'età media degl'impiegati civili all'entrata in pensione è maggiore di quella dei militari; — la pensione media di tutti gl'impiegati civili censiti, senza distinzione di *soggetti e non soggetti* a ritenuta sullo stipendio, è maggiore di quella dei militari; — dalle statistiche dei pensionati si trova lo stesso risultato, cioè che la pensione media degl'impiegati civili è maggiore di quella dei militari.

Per i pensionati *soggetti a ritenuta sullo stipendio* la pensione media degl'impiegati civili è minore di quella dei militari; invece per quelli *non soggetti a ritenuta sullo stipendio* la pensione media degl'impiegati civili è maggiore di quella dei militari; ciò si spiega osservando che fra gl'impiegati civili soggetti a ritenuta fu compreso anche un gran numero d'impiegati della categoria *Basso personale*, mentre fra i militari soggetti a ritenuta non figurano che gli ufficiali e militari con grado di ufficiale.

Tutti questi rapporti fra le medie di età e di pensione degl'impiegati civili e dei militari esistono anche fra le età e pensioni medie delle vedove di impiegati civili e di quelle di militari, considerando pure le vedove di mariti soggetti a ritenuta sullo stipendio e di mariti non soggetti a ritenuta sullo stipendio.

---

*Nota.* In tutte le tavole seguenti sotto il nome d'impiegati s'intendono compresi gl'impiegati civili e militari.

Tavola a.

*Numero dei pensionati al 31 dicembre 1881, importo delle pensioni, età e pensioni medie.*

---

Tavola a.

Numero dei pensionati al 31 dicembre 1881,

importo delle pensioni, età e pensioni.

Numero d'ordine delle categorie	CATEGORIE DEI PENSIONATI	PENSIONI AD IMPIEGATI				O FAMIGLIE D'IMPIEGATI				Pensioni ad impiegati o famiglie d'impiegati soggetti o non soggetti a ritenuta sullo stipendio			
		soggetti a ritenuta sullo stipendio				non soggetti a ritenuta sullo stipendio							
		Num. delle teste	Assegni annui pensioni al 31 dicembre 1881	Pensione media	Età media	Num. delle teste	Assegni annui pensioni al 31 dicembre 1881	Pensione media	Età media	Num. delle teste	Assegni	Pensione media	Età media
I.	Pensionati civili . . . . .	17 418	22 625 510 34	1 361	a. m. 64 11	8 607	3 629 641 61	422	a. m. 63 6	26 025	26 255 151 95	1 009	a. m. 63 6
II.	Pensionati militari . . . . .	8 781	15 428 076 29	1 739	58 —	24 923	7 694 268 83	313	53 8	33 704	23 122 345 12	686	54 11
	Pensionati a vita - Impiegati civili e militari	26 199	38 053 586 63	1 449	62 8	33 530	11 323 910 44	341	55 5	59 729	49 377 497 07	826	58 7
III.	Vedove d'impiegati civili colla condizione dello stato vedovile . . . . .	12 322	6 067 481 01	497	63 7	3 478	725 747 69	209	63 10	15 800	6 793 228 70	429	63 8
IV.	Vedove d'impiegati militari colla condizione dello stato vedovile . . . . .	2 576	1 638 640 70	636	62 —	4 499	665 450 74	148	58 —	7 075	2 304 091 44	325	59 5
V.	Orfane pensionate a vita colla condizione dello stato nubile . . . . .	7 804	1 781 889 36	231	48 10	3 154	359 020 31	116	46 4	10 958	2 140 909 67	195	48 1
	Vedove ed orfane a vita colla condizione dello stato nubile . . . . .	22 702	9 488 011 07	422	58 4	11 131	1 750 218 74	158	56 6	33 833	11 238 229 81	332	57 10
VI.	Orfani pensionati a vita . . . . .	59	15 644 07	270	53 11	103	17 857 17	173	46 5	162	33 501 24	206	49 2
VII.	Orfani godenti la pensione sino all'età di 21 anni . . . . .	789	178 047 83	226	45 4	229	20 643 10	90	45 8	1 018	198 690 95	195	45 5
VIII.	Orfane godenti la pensione sino all'età di 21 anni, con la condizione dello stato nubile . . . . .	258	96 776 02	336	46 1	118	14 971 42	127	45 6	406	111 747 44	275	45 11
IX.	Orfani godenti la pensione sino all'età di 14, 15, 18, 20 anni . . . . .	161	29 132 09	125	44 1	283	14 350 46	51	41 7	444	34 482 55	77	42 7
X.	Orfane godenti la pensione sino all'età di 12, 13, 18, 20 anni, con la condizione dello stato nubile . . . . .	137	14 806 33	108	42 10	78	4 323 27	55	40 8	215	19 129 60	89	42 1
XI.	Orfane con pensione temporanea, concessa dopo il 21° anno, colla condizione dello stato nubile . . . . .	9	9 149 85	1 017	»	»	»	»	»	9	9 149 85	1 017	»
XII.	Orfani con assegni godibili nello stato di infermità . . . . .	30	11 009 21	367	48 1	9	1 151 63	128	35 1	39	12 160 84	312	45 1
	Orfane ed orfani con pensione temporanea ed orfani con pensione a vita . . . . .	1 473	345 565 42	235	»	820	73 297 65	89	»	2 293	418 862 47	182	»
XIII.	Pensionati militari per revocazione e riforma (pensioni temporanee) . . . . .	56	35 009 97	625	38 11	»	»	»	»	56	35 009 97	636	38 11
XIV.	Enti morali . . . . .	»	»	»	»	12	11 914 79	993	»	12	11 914 79	993	»
	Totale delle categorie dalla I alla XIV . . . . .	59 430	47 922 173 09	953	»	45 493	13 159 341 02	292	»	95 923	61 081 514 11	639	»
XV.	Pensionati di cui ignorasi l'anno di nascita e godenti pensioni maggiori a lire 8000 (1) . . . . .	51	25 390 76	498	»	174	294 356 39	1 692	»	225	319 747 15	1 422	»
	Totale delle Categorie dalla I alla XV . . . . .	50 481	47 917 563 85	953	»	45 667	13 453 697 41	297	»	96 148	61 401 261 26	641	»
XVI.	Pensionati per cause politiche . . . . .	»	»	»	»	64	18 159 05	284	»	64	18 159 05	284	»
	Totale di tutte le Categorie . . . . .	50 481	47 917 563 85	953	»	45 731	13 471 856 46	297	»	96 212	61 419 420 31	638	»

(1) Compresa le pensioni a S. A. R. il Duca Carlo Ludovico di Borbone (Carlo II) in lire 200,000 ed al Generale Garibaldi in lire 50,000.



IV.

TAVOLE

del censimento dei pensionati dello Stato al 31 dicembre 1881.



Tav. I.

**Pensionati civili.**

Anno di nascita	Età al 31 Dicem. 1881	PENSIONI AD IMPIEGATI				Anno di nascita	Età al 31 Dicem. 1881	PENSIONI AD IMPIEGATI					
		soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta			
		N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni			N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		
1778	103	4	4 531 44	»	»			1867	3 050 643 03	530	237 980 79		
	9	102	4	500 —	»	»	1804	77	402	642 235 65	415	48 903 01	
1782	99	4	201 60	»	»		5	76	441	739 562 87	427	57 511 07	
	3	98	4	765 —	»	»		6	75	471	770 345 35	422	61 481 48
	4	97	2	4 695 —	»	»		7	74	528	792 443 41	464	56 326 86
	5	96	4	4 832 25	4	436 —		8	73	569	841 656 60	455	72 956 82
	6	95	3	5 467 64	»	»		9	72	493	841 634 60	480	77 556 83
	7	94	7	40 378 08	»	»	1810	71	590	834 992 43	490	78 968 88	
	8	93	8	7 260 77	2	505 —		1	70	662	894 046 40	289	82 694 79
	9	92	15	37 921 41	4	4 094 32		2	69	628	934 046 09	206	84 287 39
1790	91	17	23 352 32	6	4 460 41		3	68	642	921 315 35	209	84 472 86	
	1	90	22	54 182 37	6	3 206 19		4	67	637	878 922 63	218	95 457 47
	2	89	30	59 409 38	9	4 874 51		5	66	623	902 295 78	218	96 403 —
	3	88	41	52 945 28	8	3 045 47		6	65	623	892 421 12	244	96 462 44
	4	87	47	79 977 99	19	43 061 88		7	64	639	877 989 24	271	116 534 10
	5	86	60	123 513 27	45	8 615 48		8	63	721	960 447 52	259	109 537 87
	6	85	71	126 692 21	24	7 545 27		9	62	600	844 404 01	326	123 371 24
	7	84	110	183 662 27	30	48 046 61	1820	61	601	761 799 60	295	123 536 82	
	8	83	134	210 213 87	40	15 795 25		4	60	604	739 038 50	286	114 045 86
	9	82	157	281 172 37	51	22 888 49		2	59	576	682 488 22	280	141 172 50
1800	81	225	354 151 95	72	26 450 57		3	58	545	618 286 85	299	138 221 63	
	1	80	256	391 803 55	65	28 631 89		4	57	449	443 564 49	332	125 462 59
	2	79	335	576 476 88	83	43 363 28		5	56	451	449 703 09	320	131 562 28
	3	78	302	466 436 43	95	39 260 17		6	55	439	442 344 36	280	113 633 37
			1867	3 050 643 03	530	237 980 79			14789	20 726 296 89	5912	2 434 841 65	

In questa e nelle seguenti tavole furono omissi quegli anni di nascita nei quali non si hanno pensionati.



TAV. II

**Pensionati militari.**

Anno di nascita	PENSIONI A MILITARI				Anno di nascita	PENSIONI A MILITARI						
	soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta			soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				
	N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni			
1777	104	4	760 00	»	»	462	1 002 635 83	690	263 423 87			
82	99	1	1 040 00	»	»	1803 76	97	213 815 34	469	55 726 29		
3	98	»	»	1	204 60	6	75	104	237 768 48	212	81 358 46	
4	97	4	2 580 00	»	»	7	74	94	483 857 46	2,7	78 465 33	
6	95	1	1 483 50	2	583 10	8	73	123	285 170 08	228	84 728 58	
7	94	4	990 00	2	429 20	9	72	149	323 230 20	267	94 509 00	
8	93	4	574 56	4	1 143 29	1810	71	142	311 794 75	320	418 387 75	
9	92	5	12 921 80	4	805 20	1	70	175	341 806 52	335	124 299 16	
1790	91	2	3 840 00	9	2 494 31	2	69	200	392 928 72	365	123 979 21	
1	90	3	13 897 50	7	2 568 53	3	68	189	421 497 64	395	144 028 13	
2	89	6	9 949 52	13	3 719 69	4	67	211	421 813 21	401	451 188 03	
3	88	7	25 487 66	13	3 445 64	5	66	214	396 421 19	468	472 090 74	
4	87	12	23 318 15	18	6 592 43	6	65	162	510 010 78	476	466 447 49	
5	86	16	28 975 83	22	10 747 13	7	64	269	528 972 47	428	454 686 37	
6	85	14	33 805 90	23	10 484 90	8	63	353	661 684 49	584	213 784 55	
7	84	24	47 420 52	41	13 906 96	9	62	301	583 489 66	590	222 458 54	
8	83	40	95 924 40	32	10 523 05	1820	61	369	729 013 08	748	243 557 93	
9	82	23	46 636 44	44	17 954 48	1	60	290	682 694 75	677	239 906 85	
1800	81	32	74 682 13	66	26 901 98	2	59	330	673 428 41	770	258 875 55	
1	80	46	97 562 47	68	24 334 43	3	58	319	613 437 41	803	249 693 58	
2	79	88	180 432 22	93	36 799 22	4	57	332	642 137 09	721	247 909 84	
3	78	67	142 358 56	112	46 730 02	5	56	334	616 049 55	801	264 192 17	
4	77	71	157 394 97	116	43 059 71	6	55	321	565 192 12	808	254 441 69	
						7	54	311	545 880 91	531	251 662 89	
									5848	14 883 529 51	11974	4 259 202 30

segue Tav. II

### Pensionati militari.

Anno di nascita	Età al 31 Dicem. 1881	PENSIONI A MILITARI				Anno di nascita	Età al 31 Dicem. 1881	PENSIONI A MILITARI			
		soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta	
		N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni			N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni
		5848	41 883 529 51	11974	4 259 202 30			8726	15 394 166 92	24015	7 402 031 40
1828	53	342	560 762 17	872	246 498 80	1845	36 48	9 396 83	464	40 899 54	
	9	52	487 437 16	698	227 936 09	6	35 12	6 918 16	441	37 501 07	
1830	51	290	430 749 21	767	229 498 78	7	34 6	3 712 00	88	24 803 51	
	1	50	424 911 29	856	249 035 95	8	33 5	4 011 30	85	25 443 62	
	2	49	316 972 67	885	251 716 67	9	32 2	4 062 50	60	19 048 81	
	3	48	372 823 42	788	229 420 68	1859	31 2	4 062 50	39	43 376 88	
	4	47	265 388 06	925	259 606 79	1	30 2	2 000 00	31	41 934 98	
	5	46	477 297 85	891	219 740 96	2	29 3	4 708 58	39	44 446 62	
	6	45	421 954 01	941	213 692 33	3	28 4	4 000 00	45	48 688 26	
	7	44	71 090 90	817	185 467 55	4	27 2	4 562 50	42	47 633 29	
	8	43	92 764 51	707	435 515 67	5	26 4	1 175 00	42	46 666 61	
	9	42	67 252 25	545	423 287 74	6	25 »	»	50	49 546 28	
1840	41	95	73 217 44	598	444 329 29	7	24 4	300 00	39	44 653 30	
	1	40	44 070 20	563	417 943 39	8	23 »	»	29	41 474 98	
	2	39	33 446 52	463	406 716 05	9	22 »	»	9	4 013 32	
	3	38	21 500 42	391	82 291 48	1860	21 »	»	3	4 426 66	
	4	37	9 029 36	400	400 206 88	3	18 »	»	2	980 00	
		8726	15 394 166 92	24015	7 402 031 40			8781	15 428 076 29	24923	7 694 268 83

TAV. III.

**Vedove di impiegati civili pensionate colla condizione dello stato vedovile**

Anno di nascita	PENSIONI A VEDOVE D'IMPIEGATI				Anno di nascita	PENSIONI A VEDOVE D'IMPIEGATI					
	soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta			soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta			
	N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		
1777	10	»	»	1	378 14	»	»	1250	595 578 07	426	96 433 30
8	10	2	630 90	»	»	180	77	254	110 076 27	68	13 582 83
9	102	1	295 00	»	»	5	76	298	152 723 95	91	21 207 19
1782	9	1	1 720 00	»	»	6	75	315	153 868 81	80	17 728 90
3	9	4	402 00	»	»	7	74	307	145 432 68	100	17 942 82
4	97	1	250 30	2	756 00	8	73	359	200 217 84	93	20 693 74
5	9	1	416 54	»	»	9	72	397	198 074 81	111	23 289 31
6	9	2	802 92	1	76 30	1810	71	392	211 229 26	166	22 585 77
7	94	3	1 609 97	1	250 00	1	70	408	197 930 92	91	19 531 90
8	9	3	1 434 56	2	280 30	2	69	419	215 465 43	98	17 262 85
9	9	5	1 429 00	5	1 499 54	3	68	409	203 356 89	98	25 227 68
1790	91	13	5 043 02	5	874 96	4	67	354	189 514 26	98	17 078 15
1	90	17	8 055 37	8	1 764 84	5	66	371	191 438 46	114	28 907 88
2	8	20	10 951 92	9	2 813 43	6	65	385	178 380 15	102	27 417 40
3	8	42	21 668 04	14	3 319 06	7	64	383	195 661 93	82	20 235 91
4	87	33	15 659 07	16	4 407 90	8	63	431	195 338 76	103	23 836 13
5	8	45	18 607 43	17	3 731 98	9	62	459	211 259 24	133	21 687 40
6	8	71	28 534 53	22	4 950 49	1820	61	380	190 194 61	119	26 510 54
7	84	61	33 315 89	31	10 117 53	1	60	391	202 364 13	89	20 312 82
8	83	105	51 627 61	40	8 490 16	2	59	283	183 142 28	124	21 514 84
9	82	106	49 734 79	46	11 210 33	3	58	243	155 565 37	90	18 000 33
1800	81	139	63 352 72	51	10 642 24	4	57	308	152 702 94	87	16 900 88
1	80	151	79 540 49	47	9 794 59	5	56	324	155 251 09	82	16 298 93
2	7	202	98 293 12	57	10 141 86	6	55	347	174 191 99	77	15 042 36
3	7	225	102 472 88	52	10 903 25	7	54	274	136 456 47	66	11 045 23
		1250	595 578 07	426	96 433 90			9746	4 895 416 54	2788	586 456 78

segue Tav. III.

**Vedove di impiegati civili pensionate colla condizione dello stato vedovile**

Anno di nascita	Età al 31 Dicem. 1881	PENSIONI A VEDOVE D'IMPIEGATI				Anno di nascita	Età al 31 Dicem. 1881	PENSIONI A VEDOVE D'IMPIEGATI					
		soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta			
		N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni			N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		
		9746	4 895 416 54	2788	586 456 78			12173	5 996 841 49	3443	719 202 12		
1823	53	252	44 367 94	80	15 295 18	1845	36	30	46 216 75	6	1 425 27		
	9	52	247	120 193 66	70	13 739 71	6	35	37	18 473 53	9	1 643 01	
1830	51	251	110 617 30	70	14 508 90		7	34	40	7 973 89	4	642 83	
	1	50	227	401 90 2 73	54	9 975 09		8	33	48	9 186 91	6	1 332 50
	2	49	203	92 733 00	52	10 561 63		9	32	45	6 400 96	2	238 42
	3	48	487	79 832 36	48	9 987 44	1850	31	8	3	243 91	2	212 40
	4	47	463	74 911 31	48	10 633 21		1	30	5	2 166 33	1	433 —
	5	46	432	59 666 23	48	9 366 02		2	29	7	2 609 34	2	»
	6	45	435	74 834 77	30	6 724 47		3	28	5	2 048 15	4	802
	7	44	421	44 463 15	31	6 637 99		4	27	1	90 00	»	»
	8	43	86	43 435 81	33	7 021 19		5	26	1	22 93	»	»
	9	42	103	44 424 26	16	2 716 19		6	25	1	445 50	1	76 44
1840	41	76	36 674 18	20	3 706 68		7	24	2	628 —	»	»	
	1	40	73	34 514 55	20	4 470 47		8	23	1	450 —	»	»
	2	39	62	34 094 86	12	2 341 99		9	22	1	377 32	»	»
	3	38	49	49 921 24	17	3 791 15	1860	21	1	1	336 —	»	»
	4	37	40	21 447 60	6	1 268 —							
			12173	5 996 841 49	44	7 19 202 12							
			12322	6 067 481 01	3478	725 747 69							

Tav. IV.

### Vedove di militari pensionate colla condizione dello stato vedovile

Anno di nascita	PENSIONI A VEDOVE DI MILITARI					Anno di nascita	PENSIONI A VEDOVE DI MILITARI							
	soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta		Età al 31 Dicem. 1881		soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta					
	N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni			N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni				
1785	98	4	450 00	»	»									
	4	97	4	381 25	»	»	1810	71	69	41 207 14	91	45 843 77		
	8	93	»	»	4	575 --	4	70	69	50 790 10	403	17 922 62		
	9	92	4	2 338 04	1	310 --	2	69	60	36 065 86	103	15 448 13		
1790	91	1	204 00	2	71 38		3	68	83	46 307 24	92	14 231 69		
	1	90	2	751 75	9	1 681 65	4	67	78	44 429 63	105	15 596 88		
	2	89	7	3 216 74	12	1 738 70	5	66	83	45 978 98	110	16 956 53		
	3	88	4	3 186 50	13	1 606 54	6	65	77	50 833 90	109	15 902 12		
	4	87	12	7 393 60	11	1 012 62	7	64	76	53 264 45	94	13 931 69		
	5	86	14	8 555 03	15	1 750 20	8	63	102	55 710 18	122	17 813 53		
	6	85	11	5 938 50	28	3 617 23	9	62	80	52 547 14	136	24 369 59		
	7	84	19	10 809 01	19	3 747 02	1820	61	80	42 042 60	119	19 295 06		
	8	83	23	11 801 56	32	4 934 16	4	60	76	45 829 41	127	19 628 67		
	9	82	24	11 098 21	19	3 528 83	2	59	92	53 328 31	159	26 381 69		
1800	81	37	23 781 88	33	4 681 86		3	58	70	45 432 14	102	14 125 15		
	1	80	25	12 083 51	38	6 118 30	4	57	74	47 529 12	152	21 854 26		
	2	79	37	27 210 72	49	6 815 91	5	56	79	42 172 09	130	18 568 34		
	3	78	45	28 670 66	44	6 797 28	6	55	77	44 284 37	112	17 359 58		
	4	77	46	27 244 73	64	9 067 66	7	54	56	41 175 29	119	19 598 25		
	5	76	41	27 685 53	63	8 808 19	8	53	73	41 348 15	104	14 534 81		
	6	75	44	23 335 24	70	9 555 30	9	52	49	31 713 02	106	15 853 51		
	7	74	45	29 597 43	84	11 814 10	1830	51	43	25 944 81	93	12 883 34		
	8	73	72	44 636 67	75	11 005 47	4	50	48	29 342 44	100	15 533 20		
	9	72	61	37 794 81	87	14 219 23	2	49	56	36 841 96	93	13 948 31		
							3	48	38	31 061 85	86	13 583 66		
			576	318 065 39	769	113 256 63			2264	1 383 385 87	3428	524 401 01		



TAV. V.

**Orfane pensionate a vita colla condizione dello Stato nubile.**

Anno di nascita	PENSIONE AD ORFANE D'IMPIEGATI				Anno di nascita	PENSIONE AD ORFANE D'IMPIEGATI					
	soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta			Età al 31 Dicem. 1881	soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta		
	N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni			N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni	
1777	104	1	139 37	»	»			324	80 254 90	145	19 902 60
1782	99	1	375 00	»	»	1806	75	71	49 035 28	49	2 588 77
6	95	»	»	2	421 61	7	74	60	48 462 05	22	2 642 88
7	94	»	»	4	312 79	8	73	63	49 471 31	33	5 544 72
9	92	2	481 34	1	214 20	9	72	73	49 660 63	24	2 696 30
1790	91	2	906 63	2	442 68	1810	71	97	48 950 02	47	7 753 82
1	90	2	710 00	1	41 54	1	70	91	21 463 97	45	6 597 44
2	89	3	679 26	2	396 63	2	69	97	24 232 85	50	6 904 54
3	88	1	204 00	»	»	3	68	120	32 030 60	34	6 818 35
4	87	3	516 37	6	474 26	4	67	105	30 891 63	46	7 759 40
5	86	5	1332 88	2	214 14	5	66	125	33 497 09	43	5 974 47
6	85	12	3739 64	4	499 92	6	65	126	35 709 30	46	5 923 18
7	84	9	1573 72	6	600 01	7	64	136	36 218 55	41	5 996 95
8	83	21	3923 05	6	745 44	8	63	143	35 796 81	62	7 313 92
9	82	49	5184 92	14	2202 79	9	62	155	40 490 99	62	7 479 21
1800	81	36	9782 59	9	1539 24	1820	61	174	48 885 17	59	5 866 72
1	80	34	5484 55	17	1740 66	1	60	161	28 435 69	69	9 665 12
2	79	28	7157 88	17	1803 63	2	59	165	37 215 54	88	11 709 29
3	78	40	11202 63	17	3500 40	3	58	168	43 601 05	62	7 847 92
4	77	44	40749 01	11	4297 44	4	57	212	52 608 62	51	5 642 32
5	76	61	46402 04	24	3485 20	5	56	175	44 276 25	67	7 021 80
		321	80 264 90	145	19 902 60			2838	720 888 30	1115	119 649 42

segue Tav. V.

**Orfane pensionate a vita colla condizione dello Stato nubile.**

Anno di nascita Età al 31 Dicem. 1881		PENSIONI AD ORFANE D'IMPIEGATI				Anno di nascita Età al 31 Dicem. 1881		PENSIONI AD ORFANE D'IMPIEGATI			
		soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta	
		N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni			N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni
	283	720 888 30	1115	149 619 12		6636	1 607 826 74	2545	320 296 32		
1826	55	207 51 244 00	65	7 432 17	1854	27	72 17 952 75	31	3 047 34		
7	54	46 45 471 13	66	10 896 07	5	26	73 43 227 84	37	2 811 38		
8	53	23 46 875 04	59	7 276 20	6	25	100 15 000 30	36	3 073 41		
9	52	48 53 015 36	80	11 715 68	7	24	82 10 868 51	45	3 546 51		
1830	51	205 51 610 08	74	10 977 64	8	23	103 14 378 67	34	1 319 09		
1	50	176 44 549 69	68	8 346 90	9	22	69 11 694 41	36	2 195 06		
2	49	162 38 204 99	52	5 279 65	1860	21	75 10 048 96	33	2 473 53		
3	48	160 38 545 11	56	4 577 00	4	20	57 9 177 39	35	2 727 13		
4	47	149 36 461 96	61	6 260 34	2	19	75 9 517 12	43	2 418 05		
5	46	169 38 829 13	65	6 997 03	3	18	63 13 886 60	42	2 315 89		
6	45	142 34 959 01	55	7 352 03	4	17	60 9 392 26	29	4 598 38		
7	44	128 30 899 80	61	6 731 77	5	16	58 9 290 25	29	4 990 65		
8	43	122 35 721 06	54	6 393 08	6	15	35 4 864 52	31	4 273 89		
9	42	136 29 972 23	45	5 078 10	7	14	32 3 647 31	28	4 347 55		
1840	41	143 34 644 56	42	6 419 17	8	13	31 4 115 54	22	1 904 04		
1	30	106 25 788 61	41	4 360 81	9	12	36 5 686 73	20	4 014 48		
2	39	141 27 267 08	56	5 757 24	1870	11	23 2 998 76	25	4 566 09		
3	38	120 28 569 79	45	5 161 74	1	10	15 4 660 45	12	398 21		
4	37	122 25 881 15	42	4 906 55	2	9	10 1 375 29	9	460 42		
5	36	103 22 991 59	35	3 062 49	3	8	12 2 902 31	4	165 00		
6	35	107 19 317 40	33	4 750 70	4	7	11 4 128 49	4	179 41		
7	34	93 18 428 74	39	3 996 45	5	6	12 878 29	5	199 88		
8	33	104 20 653 82	44	4 704 11	6	5	2 91 99	5	284 78		
9	32	106 20 835 46	46	4 623 78	7	4	» »	5	218 40		
1850	31	80 43 165 23	45	4 917 81	8	3	2 204 09	2	141 52		
1	35	102 17 993 60	33	2 921 03	9	2	1 87 34	4	12 97		
2	29	101 19 024 60	32	6 453 17	1880	1	4 46 35	3	450 03		
3	28	95 16 078 12	40	3 319 49	1	0	» »	1	21 50		
		6696	1 607 826 74	2545	320 296 32			7804	1 781 889 36	3154	359 020 31

TAV. VI.

### Orfani pensionati a vita.

Anno di nascita	PENSIONI AD ORFANI D'IMPIEGATI				Anno di nascita	PENSIONI AD ORFANI D'IMPIEGATI					
	soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta			soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta			
	N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		
1796	85	»	»	1	406 08			25	7 245 34	29	5 789 32
8	83	»	»	1	510 00	1823	58	1	645 00	3	406 50
9	82	»	»	1	72 00	4	57	1	632 97	1	261 56
1800	81	1	459 00	»	»	5	56	2	257 07	»	»
2	79	»	»	1	383 04	6	55	3	1 402 38	»	»
3	78	1	257 00	»	»	7	54	»	»	2	204 86
4	77	»	»	1	76 44	8	53	1	453 00	2	446 86
5	76	»	»	1	259 26	9	52	1	448 75	1	77 78
6	75	2	1 003 64	1	406 08	1830	51	2	351 44	3	1 455 76
7	74	2	1 743 15	»	»	1	50	»	»	3	605 76
8	73	»	»	2	308 53	3	48	2	832 11	3	159 50
9	72	»	»	2	405 00	4	47	1	471 95	4	943 99
1840	71	»	»	2	173 49	5	46	1	438 84	3	690 19
1	70	3	519 45	»	»	6	45	3	1 328 53	»	»
2	69	»	»	1	83 51	7	44	2	415 92	2	171 50
3	68	»	»	1	306 00	8	43	2	235 50	2	376 63
4	67	2	242 00	1	359 26	9	42	1	441 86	1	274 63
6	65	2	283 73	1	274 63	1840	41	1	64 50	8	803 39
7	64	2	373 87	3	468 18	1	40	1	453 00	»	»
8	63	3	514 58	1	1 045 29	2	39	1	433 00	»	»
9	62	2	237 20	1	229 50	3	38	1	233 82	3	1 491 50
1820	61	2	563 55	2	409 31	4	37	1	61 04	3	523 25
1	60	2	540 17	1	455 55	5	36	1	76 50	»	»
2	59	1	510 00	1	58 46	6	35	1	244 56	2	222 50
		25	7 245 34	29	5 789 32			55	15 147 08	75	14 305 48

segue Tav. VI,

### Orfani pensionati a vita

Anno di nascita	Eta al 31 Dicem. 1881	PENSIONI AD ORFANI D'IMPIEGATI				Anno di nascita	Eta al 31 Dicem. 1881	PENSIONI AD ORFANI D'IMPIEGATI			
		soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta	
		N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni			N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni
		55	45 147 68	75	44 305 48			58	45 525 82	91	46 287 22
1817	34	2	108 74	4	76 61	1857	24	»	»	2	477 26
	8	33	»	3	493 85		9	22	»	3	279 36
	9	32	»	2	418 75	1860	21	»	»	4	343 60
1850	31	»	»	2	415 51		1	20	»	4	489 62
	1	30	»	4	200 00		2	19	»	4	57 26
	2	29	»	2	312 26		3	18	»	4	489 62
	3	28	4	210 00	3	475 76		7	14	4	200 00
	5	26	»	4	255 00	1870	11	4	418 25	4	33 33
	6	25	»	4	204 00		4	7	»	4	400 00
		58	45 525 82	91	46 287 22			59	45 644 07	103	47 857 47

Tav. VII

### Orfani con assegno fino al 21° anno

1861	20	117	29 589 09	33	3 166 54			705	164 604 20	216	19 535 24
	2	19	27 466 74	33	3 551 59	1872	9	23	3 473 78	4	217 24
	3	18	23 846 43	25	4 883 55		3	8	3 393 73	3	488 50
	4	17	45 229 85	21	4 607 86		4	7	2 752 78	2	366 00
	5	16	16 321 58	28	2 417 11		5	6	4 437 58	»	»
	6	15	44 497 73	19	4 888 56		6	5	4 607 46	»	»
	7	14	12 665 15	44	4 510 36		7	4	273 86	2	124 06
	8	13	8 434 39	43	4 007 23		8	3	488 12	4	200 00
	9	12	6 950 16	44	4 133 23		9	2	418 81	4	42 06
1870	11	26	4 806 35	9	579 72	1880	1	4	416 90	»	»
	4	10	5 096 43	7	789 49		4	0	80 63	»	»
		705	164 604 20	216	19 535 24			789	178 047 85	229	20 643 40

TAV. VIII

**Orfane con assegno fino al 21° anno, con la condizione dello stato nubile.**

Anno di nascita	PENSIONI AD ORFANE D'IMPIEGATI					Anno di nascita	PENSIONI AD ORFANE D'IMPIEGATI				
	soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta		
	Età al 31 Dicem. 1881	N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		Età al 31 Dicem. 1881	N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni
1861	20	39	17 703 67	19	3 218 23						
2	19	43	16 233 12	14	2 822 68	1870	11	9	2 028 79	4	494 93
3	18	38	13 028 49	16	2 052 88	4	10	6	1 979 21	2	160 16
4	17	44	13 810 21	12	1 592 48	2	9	11	2 407 60	5	179 16
5	16	31	10 322 19	7	613 18	3	8	1	150 00	2	126 85
6	15	17	6 686 45	20	2 582 53	4	7	2	1 583 33	4	276 50
7	14	15	2 070 28	3	239 17	5	6	2	339 33	4	434 71
8	13	14	3 013 64	3	268 33	7	4	1	148 32	1	22 50
9	12	14	3 903 07	2	57 33	9	2	1	148 32	»	»
		255	87 991 12	96	13 276 81			288	96 776 02	118	14 971 42

TAV. IX A

**Orfani con assegno fino al 14° anno**

1868	13	2	55 23	8	145 72			5	157 80	25	433 11
9	12	1	23 67	4	81 80	1874	7	»	»	3	72 46
1870	11	»	»	5	56 91	5	6	»	»	4	63 44
1	10	»	»	5	114 87	6	5	»	»	2	40 90
2	9	1	47 34	2	22 54	7	4	1	21 56	3	33 81
3	8	1	31 56	1	11 27	9	2	1	29 63	»	»
		5	157 80	25	433 11			7	218 99	37	643 72

TAV. IX B.

**Orfani con assegno fino al 15° anno.**

1867	14	2	431 25	8	516 67			3	481 25	43	2 683 31
8	13	»	»	7	533 33	1874	7	»	»	6	324 99
9	12	»	»	6	408 33	5	6	»	»	1	50 00
1870	11	»	»	7	391 66	6	5	1	50 00	4	166 66
1	10	»	»	6	300 00	8	3	»	»	1	100 00
2	9	»	»	6	349 99	9	2	»	»	1	100 00
3	8	1	50 00	3	183 33						
		3	481 25	43	2 683 31			4	531 25	56	3 124 95

TAV. IX C.

**Orfani con assegno fino al 18.º anno**

Anno di nascita	PENSIONI AD ORFANI D'IMPIEGATI					Anno di nascita	PENSIONI AD ORFANI D'IMPIEGATI						
	soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				
	Età al 31 Dicem. 1881	N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		Età al 31 Dicem. 1881	N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni		
1864	17	7	1973 88	23	803 47		48	10351 52	123	7421 87			
	5	16	8	1932 43	43	895 81	1873	8	4	274 40	7	268 93	
	6	15	10	2082 53	48	1172 76		4	7	»	10	569 52	
	7	14	7	1171 54	48	840 36		5	6	2	833 66	5	207 75
	8	13	6	1870 67	44	1046 14		6	5	»	»	4	178 27
	9	12	2	337 87	42	973 43		7	4	»	»	4	450 48
1870	11	»	»	»	6	369 31		8	3	1	666 67	2	113 10
	4	10	6	829 94	7	437 57		9	2	»	»	3	78 88
	2	9	2	152 64	10	582 82	1880	1	1	1	156 00	1	43 72
			48	10351 52	123	7421 87				33	12282 35	159	8702 52

TAV. IX D.

**Orfani con assegno fino al 20.º anno**

							78	6253 77	21	4083 36		
1862	19	47	4285 21	6	266 11	1869	12	3	96 03	5	491 00.	
	3	18	1207 35	3	497 00	1870	11	5	254 24	1	41 00.	
	4	17	1110 71	1	32 40		4	10	4	447 00	2	423 12
	5	16	1259 74	5	273 78		2	9	2	88 69	»	»
	6	15	392 12	2	405 00		3	8	3	454 77	1	54 07
	7	14	447 57	2	86 07		4	7	1	43 00	1	86 42
	8	13	551 07	2	423 00		8	3	1	62 00	»	»
			78	6253 77	21	4083 36			97	7099 50	31	4579 27

TAV. X A.

**Orfane con assegno fino al 12.º anno**

1870	11	2	37 47	1	31 65			8	203 28	9	176 92		
	4	10	3	92 75	2	22 54	1875	6	1	31 56	1	11 27	
	2	9	2	43 43	2	40 90		6	5	»	4	11 27	
	3	8	»	»	1	29 63		7	4	1	31 56	1	11 27
	4	7	1	29 63	3	52 20		9	2	»	»	1	11 27
			8	203 28	9	176 92			10	266 40	13	222 00	

TAV. X. B.

**Orfane con assegno fino al 15° anno colla condizione dello stato nubile**

Anno di nascita	Età al 31 Dicem. 1881	PENSIONI AD ORFANE D'IMPIEGATI				Anno di nascita	Età al 31 Dicem. 1881	PENSIONI AD ORFANE D'IMPIEGATI				
		soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta				soggetti a ritenuta		non soggetti a ritenuta		
		N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni			N.	ammontare delle pensioni	N.	ammontare delle pensioni	
1867	14	4	33 53	4	350 00			6	773 33	34	2341 65	
	8	13	4	600 00	4	250 00	1873	8	4	20 00	3	300 00
	9	12	1	20 00	7	533 33	4	7	1	100 00	2	133 33
1870	11	1	50 00	9	616 66	5	6	3	133 33	1	400 00	
	1	10	1	20 00	5	316 66	6	5	»	»	1	50 00
	2	9	1	50 00	5	275 00	8	3	»	»	1	100 00
		6	773 33	34	2341 65			11	1046 66	42	3024 98	

TAV. X. C.

**Orfane con assegno fino al 18° anno colla condizione dello stato nubile.**

1864	17	23	4 484 15	4	163 89			90	10569 55	18	781 58
	5	16	4 727 48	4	189 00	1872	9	2	79 00	2	210 63
	6	15	4 094 46	2	418 00	3	8	3	294 00	2	64 93
	7	14	4 207 95	3	97 54	4	7	5	346 88	1	49 15
	8	13	7 682 14	3	432 44	5	6	2	864 00	»	»
	9	12	9 515 52	1	19 15	6	5	1	38 00	»	»
1870	11	9	798 45	1	31 56	7	4	1	43 00	»	»
	1	10	4 60 00	»	»	8	3	1	25 00	»	»
		90	10569 55	18	781 58			103	12259 43	23	1076 29

TAV. X. D.

**Orfane con assegno fino al 20° anno e colla condizione dello stato nubile.**

								4	683 15	»	»
1862	19	2	489 52	»	»	1866	15	3	307 07	»	»
	3	18	4 64 00	»	»	8	13	2	426 31	»	»
	5	16	1 429 63	»	»	1871	10	2	417 31	»	»
		4	683 15	»	»			11	1233 84	»	»

Tavola XI.

**Orfane con-assegno temporaneo, concesso dopo il 21° anno di età  
colla condizione dello stato nubile.**

Anno di nascita	Età al 31 di- cembre 1881	Pensioni ad orfane di impiegati soggetti a ritenuta liquidate prima del 1881		
		Numero delle pensionate	Ammontare delle pensioni	Data di cessazione della pensione
1821	60	4	886 59	1889
8	53	4	186 59	9
1833	48	4	886 59	9
id.	»	4	1367 85	1890
1843	38	4	1367 85	0
9	32	4	673 71	3
1851	30	4	1 011 96	3
2	29	4	673 71	3
9	22	4	1 595 00	1888
		9	9 119 85	

Tavola XII.

**Orfani con assegni godibili nello stato d'infermità.**

Anno di nascita	Anno in cui cessa la pensione	Numero delle teste	Ammontare della pensione concessa ad orfani d'impiegati con stipendio		Anno di nascita	Anno in cui cessa la pensione	Numero delle teste	Ammontare della pensione concessa ad orfani d'impiegati con stipendio	
			soggetto a ritenuta	senza ritenuta				soggetto a ritenuta	senza ritenuta
1794	1884	4	2 741	»	<i>Riporto...</i>		22	9 111 91	319 00
1810	3	4	354 63	»	1839	1884	4	»	258 00
3	4	4	»	306 00	1840	»	4	43 00	»
4	»	4	940 63	»	4	»	4	472 00	»
7	»	4	532 00	»	2	»	2	330 56	»
1821	3	4	638 40	»	4	»	4	»	159 60
4	4	4	548 25	»	5	»	2	494 75	»
2	4	4	229 77	»	8	»	2	545 29	»
4	»	2	316 05	»	1853	»	4	»	32 90
1830	4	4	72 60	»	4	»	2	52 44	259 26
4	»	2	674 00	»	6	3	4	259 26	»
4	»	6	3776 76	»	id.	4	4	»	40 80
5	»	4	322 50	»	9	»	4	»	40 80
6	»	4	498 88	»	1867	2	4	»	11 27
7	»	4	»	45 00					
8	»	4	»						
		22	9111 91	349 00	<i>Totale...</i>		39	11039 21	1151 63

**Tavola XIII.**

**Pensionati militari revocati e riformati (pensioni temporanee).**

Anno di nascita	Anno in cui cessa la pensione	Num. delle teste	Pensione	Anno di nascita	Anno in cui cessa la pensione	Num. delle teste	Pensione
1822	1887	4	300 00	<i>Riporto...</i>		33	20 997 48
8	3	1	950 00				
8	4	1	750 00				
9	4	1	4266 66	1844	1888	1	750 00
1830	2	1	500 00	4	9	1	500 00
1	8	1	562 50	5	2	1	666 66
4	3	1	750 00	5	3	1	562 50
5	2	1	500 00	5	5	1	562 50
6	2	1	562 50	5	1899	1	666 66
7	3	1	562 50	6	1882	1	562 50
7	4	1	562 50	6	3	1	666 66
8	2	3	1 720 46	6	5	1	562 50
8	3	1	562 50	8	8	1	750 00
9	3	2	1 125 00	8	9	1	562 50
9	5	1	950 00	9	2	1	500 00
9	6	1	750 00	9	4	1	500 00
1840	3	3	2 075 00	1850	4	1	562 50
0	4	3	1 791 66	0	5	1	750 00
0	9	1	810 00	0	6	2	1 312 50
1	5	1	562 50	1	3	1	500 00
2	1890	1	562 50	2	3	1	562 50
3	1885	1	562 50	3	5	1	500 00
4	5	1	562 50	4	3	1	562 50
4	6	1	562 50	5	5	1	500 00
4	7	2	1 125 00	5	7	1	950 00
		33	20 997 48	<i>Totale...</i>		56	35 003 97

**Tavola XIV.**

(1) Enti morali N. 12 — importo degli assegni 11 914 79.

**Tavola XV.**

**Pensionati di cui ignorasi l'anno di nascita.**

Mancanti dell'anno di nascita.	Num. dei pensionati	Soggetti a ritenuta	Num. dei pensionati	Non soggetti a ritenuta
Pensionati civili . . . . .	9	7 543 51	38	11 031 23
Pensionati militari . . . . .	4	1 904 40	28	7 545 34
Vedove di civili . . . . .	25	11 818 23	55	14 212 51
Vedove di militari . . . . .	4	1 414 23	2	273 32
Orfani . . . . .	»	»	1	306 00
Orfane a vita fino alla cessazione dello stato nubile . . . . .	9	2 678 39	48	7 984 99
	51	23 390 76	172	44 356 39


(1) Non si è fatta la classificazione per enti perchè non ha interesse per ricerche demografiche.

Tavola XVI.

**Pensionati per cause politiche.**

CATEGORIA	Anno di nascita			Ammontare delle pensioni	CATEGORIA	Anno di nascita			Ammontare delle pensioni	
	Età al 31 dicembre 1881	N. dei pensionati				Età al 31 dicembre 1881	N. dei pensionati			
Pensionati danneggiati politici	1780	101	4	306 00	(segue) Vedove di danneggiati o danneggiati per causa politica	<i>Riparto</i>	6	1 025 89		
	90	91	4	102 00		1808	73	3	1 006 00	
	5	86	2	1 890 45		11	70	4	200 00	
	6	85	2	615 00		17	64	1	255 00	
	7	84	3	1 504 80		22	59	1	360 00	
	8	83	2	459 00		45	36	1	360 00	
	1801	80	3	1 318 00		47	34	4	145 32	
	2	79	2	3 077 06		48	33	1	145 32	
	3	78	2	579 00		61	20	1	102 00	
	4	77	2	326 44		<i>Totale</i>	16	3 539 53		
	5	76	3	659 00		Orfani di danneggiati politici	1853	28	4	51 00
	7	74	2	515 12			4	27	4	51 00
	8	73	1	208 59			7	24	1	51 00
	1810	71	2	484 44			<i>Totale</i>	3	153 00	
	41	40	1	365 00			Orfane di danneggiati politici	1799	82	1
45	36	1	100 00	1814	67	1		150 00		
48	33	1	300 00	32	49	4		76 50		
<i>Totale</i>		31	12 789 90	9	42	2		114 75		
Vedove di danneggiati o danneggiati per causa politica	1798	83	1	200 00	43	38		4	51 00	
	1802	79	1	229 56	5	36		4	100 00	
	3	78	4	153 00	6	35		4	38 25	
	4	77	2	360 00	50	31		4	51 00	
	7	74	1	83 23	2	29		4	38 25	
					6	25		4	51 00	
					7	24	4	38 25		
			6	1 025 89	68	13	4	76 50		
				74	7	4	200 00			
				<i>Totale</i>	14	1 616 62				

E CONFRONTO TRA LE PENSIONI, LE INDENNITÀ ATTUALI E QUELLE STABILITE COL DISEGNO DI LEGGE



CONFRONTO TRA LE VARIE LEGGI SULLE RITENUTE DEGLI STIPENDI CHE HANNO AVUTO VIGORE NEL REGNO D'ITALIA

DAL 1865 FINO AD OGGI E QUELLA PROPOSTA COL NUOVO DISEGNO DI LEGGE

Tav. II.

Quadro A.


Stipendi in Lire	Ritenuta % secondo le varie leggi				Stipendi in Lire	Ritenuta % secondo le varie leggi			
	18 Dicembre 1864	7 Luglio 1876	proposta			18 Dicembre 1864	7 Luglio 1876	proposta	
			per i celibi	p. q. famiglia				per i celibi	p. q. famiglia
1-1000	2. (1)	1. (1)	1.5	2. -	8001-9000	10. -	6. -	8.5	11.33
1001-2000	3. (1)	2. (1)	2.5	3.33	9001-10000	11. -	6. -	9. -	12. -
2001-3000	4. -	3. -	3.5	4.66	10001-11000	12. -	6. -	9.5	12.66
3001-4000	5. -	4. -	4.5	6. -	11001-12000	13. -	6. -	10. -	13.33
4001-5000	6. -	5. -	5.5	7.33	12001-13000	14. -	6. -	10.5	14. -
5001-6000	7. -	6. -	6.5	8.66	13001-14000	15. -	6. -	11. -	14.66
6001-7000	8. -	6. -	7.5	10. -	14001-15000	16. -	6. -	11.5	15.33
7001-8000	9. -	6. -	8. -	10.66	oltre 15000	16. -	6. -	12. -	16. -

(1) Da 1-1000  
(1) Da 1001-2000  
(1) Da 1-300  
(1) Da 301-2000

Quadro B.

Stipendi in Lire	Ritenuta % secondo le varie leggi				Stipendi in Lire	Ritenuta % secondo le varie leggi			
	18 Dicembre 1864	7 Luglio 1876	proposta			18 Dicembre 1864	7 Luglio 1876	proposta	
			per i celibi	p. q. famiglia				per i celibi	p. q. famiglia
8001-9000	0.20	0.10	0.15	0.20	1-1000	5.4-5.9	4.15-4.35	4.93-5.33	6.57-7.10
9001-10000	2.24	1.60	1.5	2.66	1001-2000	5.9-6.4	4.35-4.52	5.33-5.70	7.10-7.60
10001-11000	2.4-2.9	1.06-2.06	2.25	2.66-3.33	2001-3000	6.4-6.9	4.52-4.66	5.70-6.04	7.60-8.05
11001-12000	2.9-3.4	2.06-2.55	2.5-3. -	3.33-4. -	3001-4000	6.9-7.4	4.66-4.76	6.04-6.37	8.05-8.49
12001-13000	3.4-3.9	2.55-3.04	3. -3.5	4. -4.66	4001-5000	7.4-7.9	4.76-4.86	6.37-6.69	8.49-8.92
13001-14000	3.9-4.4	3.4-3.63	3.5-4. -	4.66-5.33	5001-6000	7.9-8.4	4.86-4.98	6.69-7. -	8.92-9.33
14001-15000	4.4-4.9	3.63-3.83	4. -4.5	5.33-6. -	6001-7000	8.4-8.9	4.98-5. -	7. -7.30	9.33-9.73
oltre 15000	4.9-5.4	3.83-4.15	4.5-4.93	6. -6.57	7001-8000	8.9-16. -	5. -6. -	7.30-12. -	9.73-16. -


(1) Da 1-1000  
(1) Da 1001-2000  
(1) Da 1-300  
(1) Da 301-2000



*Ritenute sullo stipendio complessivo*


Si calcolano i valori assoluti delle ritenute sullo stipendio, sommando le quote che risultano dall'applicazioni dei vari coefficienti del quadro A alle successive quote di stipendio. Questi valori assoluti si dividono per lo stipendio ed i quozienti moltiplicati per cento danno i coefficienti del quadro B. Così ad esempio nella scala di coefficienti di ritenute proposta col Disegno di Legge (per impiegati con famiglia) lo stipendio di L.3000 sarebbe soggetto alle ritenute per le prime L.1000 al 2% L.20, nel 1° aumento di L.1000 al 3,33% L.33,3 nel 2° " " L.1000 al 4,66% L.46,6

Ritenuta sullo stipendio complessivo L.99,9  
Valore %  $\frac{99,9}{3000} \times 100 = 3,33$



VALORI DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI

Le ritenute indicate con M saranno pagate dagli impiegati nominati dopo l'attuazione della Legge, e da quelli che hanno meno di 10 anni di servizio  
 Le ritenute indicate con N saranno pagate per 10 anni dagli impiegati in servizio che hanno più di 10 anni e meno di 20 anni di servizio e meno di 40 anni di età, per fruire dei vantaggi della nuova Legge  
 Le ritenute indicate con P saranno pagate per 10 anni dagli impiegati in servizio che hanno più di 20 anni di servizio e più di 40 anni di età, per fruire dei vantaggi della nuova Legge



Stipendi in Lire	Ritenute sullo stipendio complessivo %		Stipendi in Lire	Ritenute sullo stipendio complessivo %	
	M	N		M	N
1-1.000	0,2-1,50	0,2-2,25	8.001-9.000	4,93-5,33	6,57-7,10
1.001-2.000	1,50-2,00	2,25-3,33	9.001-10.000	5,33-5,70	7,10-7,60
2.001-3.000	2,00-2,50	3,33-4,66	10.001-11.000	5,70-6,04	7,60-8,05
3.001-4.000	2,50-3,00	4,66-6,00	11.001-12.000	6,04-6,37	8,05-8,49
4.001-5.000	3,00-3,50	6,00-7,33	12.001-13.000	6,37-6,69	8,49-8,92
5.001-6.000	3,50-4,00	7,33-8,66	13.001-14.000	6,69-7,00	8,92-9,33
6.001-7.000	4,00-4,50	8,66-10,00	14.001-15.000	7,00-7,30	9,33-9,73
7.001-8.000	4,50-4,93	10,00-11,33	oltre 15.000	7,30-7,60	9,73-10,13

